

CGIL GUARDARE OLTRE

**La contrattazione
confederale nell'Artigianato
in Lombardia**

CGIL



Sempre dalla tua parte

A cura del Dipartimento Artigiani CGIL Lombardia

La contrattazione confederale nell'Artigianato in Lombardia



dipinto pagina precedente
Vittorio Cavicchioni
(Reggio Emilia, 1920 - 2005)

finito di stampare
1° Maggio 2010

Progetto grafico e Impaginazione
Sergio Boniolo

Stampa
Bine Editore Group srl
Corso Di Vittoria Porta 43
20122 Milano (MI)
commerciale@bineeditore.com

Indice

Presentazione di Giacinto Botti e Valerio Zanolla, Dipartimento Artigiani CGIL Lombardia	5
---	---

Prima Parte

Accordi regione Lombardia

• Accordo sulla bilateralità in Lombardia del 19 aprile 2006	11
• Trasmissione accordi sulla bilateralità in Lombardia, 15 maggio 2006	65
• Modifica del regime dei permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane della Lombardia, 30 ottobre 2008	68
• Contratti collettivi regionali lavoratori delle categorie dell'artigianato in materia dei regimi dei permessi retribuiti, 30 ottobre 2008	71
• Avviso comune per la promozione di interventi di sostegno all'occupazione e per lo sviluppo e l'innovazione nelle imprese artigiane lombarde, 14 luglio 2009	100
• Convenzione ELBA - Regione Lombardia del 10 dicembre 2009	109
• Ipotesi di accordo su incremento quote FTP, RLST, RSB, 23 dicembre 2009	126
• Accordo integrativo sulla Bilateralità artigiana della Lombardia del 12 marzo 2010	132
• Lettera ELBA sulle risorse per il decentramento del 1° marzo 2010	149
• Accordo per la costituzione dell'articolazione regionale di Fondartigianato	150

Seconda parte

Accordi interconfederali nazionali

• Accordo previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, fondo per l'artigianato, Artigianocassa, contratti formazione e lavoro, Cig e mobilità presso imprese artigiane, 27 febbraio 1987	165
• Accordo interconfederale 21 luglio 1988	187
• Accordo interconfederale su struttura retributiva, enti contrattuali, sistema contrattuale, 3 Agosto 1992	202
• Artigianato accordi interconfederali. Protocollo d'intesa sull'artigianato, politica dello sviluppo, politica occupazionale, politica fiscale, politica creditizia, 3 dicembre 1992	214
• Accordo interconfederale, 3 marzo 2004	218
• Intesa applicativa dell'accordo del 17 marzo 2004, 14 febbraio 2006	223

Terza Parte

Accordi separati nazionali

Premessa con la posizione espressa dalla CGIL Nazionale	239
• Linee guida per la riforma degli assetti contrattuali, delle relazioni sindacali e della bilateralità nell'artigianato, 21 novembre 2008	243
• Accordo interconfederale applicativo dell'intesa del 21 novembre 2008, 23 luglio 2009	260
• Commissione paritetica sulle aree contrattuali, 23 luglio 2009	267
• Accordo interconfederale per la semplificazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nell'artigianato e sui settori scoperti, 28 settembre 2009	268

Presentazione

Un punto fermo per poter GUARDARE OLTRE

Abbiamo pensato a questa pubblicazione come a un utile strumento di lavoro, ma anche a un punto fermo grazie al quale è più facile GUARDARE OLTRE, verso i nuovi compiti e le nuove esigenze delle donne e degli uomini di questa parte importante del mondo del lavoro che è l'artigianato, senza disperdere la memoria e il valore del cammino già compiuto.

La CGIL è il sindacato confederale della contrattazione e della democrazia partecipata. Siamo da tempo impegnati a contrastare gli accordi separati del 22 gennaio e del 23 luglio 2009 sugli assetti contrattuali, senza farci mettere in un angolo, esercitando e rivendicando anche nel comparto artigiano il nostro ruolo di rappresentanza e di soggetto contrattuale, in condivisione e in sintonia con la CGIL nazionale.

Il nostro obiettivo è non solo riconquistare e difendere il CCNL e un sistema di regole per la contrattazione universale, ma sviluppare il nostro intervento in tutti i luoghi di lavoro e in tutti i settori, allargando e innovando con la contrattazione la nostra rappresentanza e rappresentatività, e cercando di annullare le distanze che tuttora esistono tra lavoratori sul piano delle garanzie e dei diritti.

In questi ultimi anni in Lombardia la contrattazione confederale nel comparto artigiano si è estesa ed è qualitativamente migliorata; nel perseguirla ci siamo posti il proposito di irrobustire la presenza sindacale in un settore del sistema economico che presenta molte lacune e impedimenti nell'applicazione dei diritti previsti dalla legge e dai contratti, pur trattandosi di un comparto che rappresenta il 29% delle imprese della regione, una porzione rilevante dell'economia lombarda, e che è composto da più di 330.000 lavoratori e lavoratrici dipendenti, che creano il 22% del fatturato nazionale artigiano.

Si tratta quindi di economia reale, fatta di servizi alle imprese e alle persone, di produzione di beni di consumo e di artigianato artistico.

La CGIL Lombardia, in questo importante settore dell'economia, si è occupata di mercato del Lavoro, di tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dalla crisi, di formazione continua e di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, e si è impegnata per il rispetto delle leggi nazionali in materia di ambiente.

Da parte del Coordinamento Artigiani regionale si sono realizzati significativi accordi di rilevanza nazionale, che valorizzano il ruolo e la funzione della bilateralità negoziata con le controparti e la Regione, conquistando tutele e prestazioni universali che rientrano nei diritti contrattuali esigibili per tutti, anche in assenza del versamento al fondo dell' Ente bilaterale, e senza sostituirsi al ruolo di rappresentanza e di contrattazione delle categorie. Una contrattazione di categoria regionale purtroppo ferma da anni, e che deve vedere un rinnovato impegno delle categorie stesse, e il sostegno della confederazione per avviare il negoziato.

Abbiamo ritenuto opportuno che tutto questo lavoro negoziale fosse raccolto e pubblicato per consegnare la documentazione necessaria allo svolgimento del ruolo di tutela e di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori ai funzionari sindacali della CGIL Lombardia, delle categorie presenti nell'artigianato e in particolare ai rappresentanti sindacali di bacino, senza i quali nei territori non avremmo potuto avere il ruolo di rappresentanza e ottenere i risultati di questi anni, convinti come siamo che questo comparto necessiti di una rinnovata e più puntuale presenza sindacale all'altezza della particolarità del settore e delle nuove sfide che a causa della crisi dobbiamo affrontare.

Assieme agli accordi siglati in Lombardia in questi ultimi anni, alleghiamo la documentazione relativa alla contrattazione nazionale confederale, a partire dai testi che richiamano alle origini della bilateralità siglati nel 1987 e nel 1988 fino agli ultimi accordi del 2004 e del 2006.

Infine, allo scopo di dare una completa e utile informazione, riportiamo anche gli accordi separati nazionali che non hanno visto la firma della nostra confederazione, dando conto delle ragioni, tuttora valide, che ci hanno spinto a non sottoscriverli, e del fatto che nella recente contrattazione regionale tali accordi sono ampiamente smentiti dalle stesse associazioni firmatarie.

Il nostro impegno per il futuro è di contribuire, attraverso il Coordinamento regionale Artigiani, i rappresentanti sindacali di bacino e i funzionari impegnati nel settore, al rinnovamento del comparto artigiano, dando concretezza agli impegni assunti con la Conferenza di Organizzazione della CGIL Lombardia, e realizzando una forte iniziativa confederale tesa a riunificare il mondo del lavoro, frammentato e diviso dalla riorganizzazione produttiva e da una crisi inedita e profonda che non lascerà nulla come prima.

1° Maggio 2010

P. la Segreteria CGIL regionale
Giacinto Botti

P. il Dipartimento Artigiani
Valerio Zanolla

Ugo Castellani
(Terni 1890- 1957)
Operai che leggono
(olio su masonite, cm. 65 X 85)



CGIL GUARDARE OLTRE

Prima Parte

Accordi confederali sulla bilateralità in Lombardia

1. **Accordo sulla bilateralità in Lombardia del 19 aprile 2006.**
2. **Trasmissione accordi sulla bilateralità in Lombardia, 15 maggio 2006.**
3. **Modifica del regime dei permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane della Lombardia, 30 ottobre 2008.**
4. **Contratti collettivi regionali lavoratori delle categorie dell'artigianato in materia dei regimi dei permessi retribuiti, 30 ottobre 2008.**
5. **Avviso comune per la promozione di interventi di sostegno all'occupazione e per lo sviluppo e l'innovazione nelle imprese artigiane lombarde, 14 luglio 2009.**
6. **Convenzione ELBA - Regione Lombardia del 10 dicembre 2009.**
7. **Ipotesi di accordo su incremento quote FTP, RLST, RSB, 23 dicembre 2009.**
8. **Accordo integrativo sulla bilateralità artigiana della Lombardia del 12 marzo 2010.**
9. **Lettera ELBA sulle risorse per il decentramento del 12 marzo 2010.**
10. **Accordo per la costituzione dell'articolazione regionale di Fondartigianato.**

CGIL



Sempre dalla tua parte

ACCORDO SULLA BILATERALITA' IN LOMBARDIA

Milano, 19-04-2006

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA: rappresentata dal Presidente Giorgio Merletti e dal Vice Presidente Rino Malinverno, con l'assistenza del Segretario Regionale Enrico Perotti e del Responsabile Politiche del Lavoro Eugenio Valoroso
- C.N.A. LOMBARDIA: rappresentata dal Presidente Tarcisio Viscardi, con l'assistenza del Segretario Regionale Fabio Binelli e del Responsabile Sindacale Bruno Veronelli
- CASARTIGIANI LOMBARDIA: rappresentata dal Presidente Mario Bettini, con l'assistenza del Segretario Regionale Mauro Sangalli e del Responsabile Sindacale Antonio Orlandi.
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA: rappresentata dal Presidente Franco Prinzivalli, con l'assistenza del Segretario Generale Marco Accornero e del Responsabile Sindacale Pasquale Maiocco.

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA: rappresentata dal Segretario Regionale Giacinto Botti e dal Coordinatore Regionale Valerio Zanolta.
- C.I.S.L. LOMBARDIA: rappresentata dal Segretario Regionale Osvaldo Domaneschi e dal Coordinatore Regionale Mario Pais
- U.I.L. LOMBARDIA: rappresentata dal Segretario Generale Walter Galbusera e dal Segretario Regionale Serafino Appugliese.

ribadiscono l'importanza che riveste l'artigianato nell'economia lombarda.

Le oltre 260.000 imprese artigiane e gli oltre 330.000 dipendenti operanti nella produzione e nei servizi, con una ampia gamma di attività che spaziano dai settori legati alle nuove tecnologie a quelli legati all'artistico tradizionale, costituiscono con la loro diffusa presenza sul territorio, uno strumento decisivo per sostenere l'occupazione e lo sviluppo del sistema economico lombardo.

Pertanto, le parti, ferma restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza, ritengono utile il consolidamento del sistema bilaterale funzionale per lo sviluppo del comparto artigiano e per realizzare più avanzate relazioni sindacali in Lombardia.

Tali relazioni sindacali vanno inquadrare nella condivisione comune della funzione positiva svolta dal comparto artigiano nell'economia della Regione Lombardia e quindi del paese, sia per il volume del valore aggiunto prodotto che per la qualità e quantità dell'occupazione assicurata.

L'attuale contesto economico-sociale dell'artigianato richiede un salto di qualità nelle relazioni sindacali anche attraverso la bilateralità per rilanciare e valorizzare il settore e la qualità dell'occupazione, i cui presupposti sono contenuti negli Accordi Interconfederali Regionali.

Tale obiettivo è strettamente connesso alla centralità del fattore umano nell'artigianato, finalizzato ad una sempre più crescente valorizzazione della professionalità imprenditoriale e del lavoro subordinato e, dunque, allo sviluppo economico-produttivo del comparto.

In questo quadro risulta, funzionale il potenziamento del sistema della bilateralità che le parti ritengono essere lo strumento utile per rendere più competitivo il comparto anche attraverso l'universalizzazione dei versamenti. Per la realizzazione di quanto sopra, le parti si impegnano ad attivarsi verso le istituzioni competenti e nei confronti di tutti i soggetti interessati per le necessarie iniziative.

Tale sistema bilaterale è il supporto del miglioramento delle relazioni sindacali fra le parti sociali, senza diventarne strumento sostitutivo.

Le parti confermano che il ruolo degli enti bilaterali deve essere finalizzato alla tutela, al sostegno ed allo sviluppo dell'intero comparto artigiano ed in particolare, così come convenuto nell'accordo interconfederale regionale del 6 maggio 2005:

- alla gestione di interventi a favore dei lavoratori e delle imprese, con principale attenzione a quelli che assumono la funzione di ammortizzatori sociali;
- al sostegno e allo sviluppo della formazione professionale e delle dinamiche occupazionali;
- al miglioramento della sicurezza del lavoro;
- allo sviluppo delle altre competenze del sistema bilaterale.
- alla centralità della bilateralità in materia di contratti di apprendistato, come previsto dall'accordo quadro del 13 ottobre 2005.

Le parti, condividono la necessità di migliorare il funzionamento e di rilanciare l'attività del sistema della bilateralità in Lombardia, adeguandone gli scopi, le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti, anche allo scopo di estendere la partecipazione ad un numero più elevato di imprese e di creare le condizioni che consentano di sviluppare azioni di partnership con gli enti pubblici e, in particolare, con la Regione Lombardia.

In questo contesto le parti ritengono necessario che la Regione sviluppi nuove politiche a favore dell'artigianato, caratterizzate da interventi per la qualificazione delle produzioni artigiane e da interventi a supporto degli enti bilaterali, nel campo degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro.

Con questi obiettivi le parti hanno aperto un confronto sul sistema della bilateralità, per affrontare in particolare:

- la razionalizzazione, a partire dalla unificazione degli enti regionali ed il rilancio di tutto il sistema bilaterale;
- l'individuazione di strumenti utili a risolvere la disparità di costi fra le imprese aderenti agli enti bilaterali e le restanti imprese, attraverso l'universalizzazione dei versamenti;
- una ridefinizione degli interventi di ELBA.

In questa ottica, anche in applicazione dell'accordo interconfederale nazionale del 14 febbraio 2006, sono stati raggiunti i seguenti accordi sulle seguenti materie, quale prima importante tappa per la completa realizzazione degli obiettivi sopra esposti:

- 1) Statuto dell'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato (E.L.B.A.);
- 2) Fondo Tutela per la Professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti;
- 3) Accordo sulle provvidenze e procedure del Fondo regionale per la tutela delle imprese artigiane e dei loro dipendenti;
- 4) Promozione della formazione e dell'occupazione;
- 5) Verbale di intesa per l'attuazione dell'A.I. 3/9/96;
- 6) Fondo per l'assistenza contrattuale in Lombardia;
- 7) Enti Bilaterali Artigianato Territoriali - E.B.A.;
- 8) Determinazione versamenti E.L.B.A.;
- 9) Verbale di intesa di attuazione dell'accordo regionale 19.04.2006.

In particolare, le parti hanno convenuto quanto segue.

UNIFICAZIONE ENTI BILATERALI

Dalla data di sottoscrizione del presente accordo e alla luce delle modifiche apportate allo statuto di E.L.B.A., le funzioni fino a quel momento svolte dal F.L.F. vengono attribuite a E.L.B.A.

Il supporto tecnico all'articolazione regionale di Fondartigianato sarà fornito da E.L.B.A., come previsto dall'accordo interconfederale regionale del 2004.

E.L.B.A. provvederà a richiedere la certificazione di qualità e l'accreditamento presso la Regione come ente di formazione.

L'assemblea di F.L.F. provvederà alla messa in liquidazione dell'ente e alla nomina dei liquidatori. Per i progetti esistenti e non trasferibili, il liquidatore si avvarrà del contributo della Presidente e del Vice Presidente dell'ente in liquidazione. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto al Fondo Comune di E.L.B.A.

Il personale di F.L.F. viene trasferito a E.L.B.A.

A seguito dell'unificazione degli Enti bilaterali, E.L.B.A. predispone un piano di riorganizzazione della struttura dell'ente, tenendo conto dei due campi di attività specifici conseguenti alla unificazione (gestione delle provvidenze e problematiche relative alla formazione e al lavoro) e delle attività comuni di supporto. All'interno del piano di ristrutturazione sarà prevista l'individuazione del direttore dell'Ente da parte del Consiglio di amministrazione che ne determinerà, nel rispetto delle normative contrattuali e di legge, il trattamento economico e la durata dell'incarico coincidente con la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore ha la responsabilità operativa della struttura di E.L.B.A., risponde al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Vice Presidente.

Le parti, con apposito accordo, valideranno il piano di riorganizzazione, trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione di E.L.B.A. per la sua attuazione.

COORDINAMENTO SISTEMA ENTI BILATERALI

Le parti convengono che la bilateralità in Lombardia è costituita da un unico sistema articolato su due livelli:

- regionale E.L.B.A., realizzato attraverso accordi a livello regionale;
- territoriale E.B.A., realizzato attraverso accordi a livello territoriale.

I due livelli, appartenenti all'unico sistema della bilateralità, pur nel rispetto delle missioni a loro attribuite dagli accordi sottoscritti dalle parti regionali e territoriali, svilupperanno un forte coordinamento e adeguate collaborazioni al fine di valorizzare il "sistema" nel suo insieme anche con l'obiettivo di ottimizzare i costi.

Al fine di migliorare la collaborazione fra il livello regionale e quello territoriale, le presidenze degli EBA e quella dell'E.L.B.A. s'incontreranno almeno due volte l'anno per verificare lo stato del funzionamento della bilateralità in Lombardia e per valutare eventuali proposte per il suo miglioramento, eventualmente da sottoporre alle OO.AA. e OO.SS. regionali. Tali incontri potranno inoltre avvenire anche dietro richiesta di almeno un terzo degli E.B.A.

Della convocazione e dei risultati degli incontri dovrà essere data tempestiva informazione alle Parti Sociali regionali.

RAPPORTI FRA PARTI SOCIALI REGIONALI E ELBA

Al fine di conoscere le reali esigenze del sistema bilaterale nel rapporto con le imprese e con i lavoratori, le Parti Sociali ritengono fondamentale il miglioramento del flusso di informazioni provenienti da E.L.B.A.

Conseguentemente, oltre a quanto già previsto negli accordi, E.L.B.A. informerà preventivamente le parti sociali regionali delle attività e delle iniziative, anche in fase progettuale, di carattere rilevante.

UNIVERSALIZZAZIONE DEI VERSAMENTI E NUOVI COMPITI DEL SISTEMA BILATERALE

Così come previsto dal verbale di accordo del 6.5.2005, le parti danno fondamentale importanza all'individuazione:

- di strumenti che determinino l'universalizzazione delle adesioni delle imprese a Elba e a tale scopo le parti si incontreranno, avvalendosi anche del parere pro veritate richiesto per assumere le determinazioni conseguenti;
- di altre competenze da assegnare al sistema bilaterale.

Quanto sopra anche nel comune interesse di dare continuità e certezza economica per le provvidenze che saranno concordate tra le parti.

NUOVE PROCEDURE E MODULISTICA

Le parti concordano sulla necessità di semplificare e agevolare i rapporti delle imprese e dei lavoratori con il sistema della bilateralità, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione delle nuove imprese, la comunicazioni dei dati, la presentazione delle pratiche, anche al fine di snellire l'attività istruttoria.

La semplificazione si basa sui seguenti principi:

- utilizzo dell'autocertificazione da parte delle imprese e dei lavoratori, eliminando la trasmissione di documentazione cartacea in allegato alle domande;
- compilazione e trasmissione della modulistica on line, prevedendo strumenti di controllo e validazione automatica dei dati;
- individuazione degli strumenti per la certificazione dell'autenticità dei dati trasmessi, direttamente da parte delle imprese e dei lavoratori, o tramite le strutture delle parti sociali, o tramite coloro che curano la tenuta delle paghe alle imprese;
- conservazione della documentazione cartacea presso l'impresa o il lavoratore con l'obbligo di metterla a disposizione per i controlli;
- prevedere nella fase transitoria la possibilità di presentazione diretta delle domande agli E.B.A. con le medesime caratteristiche della compilazione on line;
- possibilità di accesso agli archivi ELBA. da parte delle imprese e dei lavoratori, direttamente o tramite le strutture sopra indicate, per la verifica dei dati e per essere informati sullo stato dell'iter delle pratiche presentate;
- riposizionamento dell'attività del sistema della bilateralità, spostandola dal controllo preventivo alla verifica a campione del contenuto delle autocertificazioni.

Le parti concordano di costituire un gruppo tecnico, composto da ELBA, e da 12 rappresentanti del territorio indicati dalle parti, con lo scopo di verificare le migliori modalità da adottare per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, in particolare per quanto riguarda l'inoltro delle pratiche on line, l'attuazione delle nuove procedure, la predisposizione della modulistica e le comunicazioni fra ELBA., E.B.A., Parti sociali e Imprese.

Il gruppo tecnico dovrà redigere entro Maggio 2006 un primo rapporto operativo sulla attività svolta e inviarne copia alle parti sociali regionali.

Nel caso in cui nel corso della vigenza del presente accordo intervengano norme di legge, modifiche alla vigente legislazione, ovvero accordi interconfederali che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa, ovvero che rinviino alle parti la definizione di tempi, modalità o condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano sin da ora di incontrarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative o dalla firma di tali accordi interconfederali, per i necessari adeguamenti o modifiche.

STATUTO DELL'ENTE LOMBARDO BILATERALE DELL'ARTIGIANATO (E.L.B.A.)

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita tra le organizzazioni Regionali Lombarde dell'Artigianato CONFARTIGIANATO, C.L.A.A.I., C.N.A., C.A.S.A. (OO.AA.) e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. (OO.SS.) una libera associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile denominata "ENTE LOMBARDO BILATERALE DELL'ARTIGIANATO - E.L.B.A.", di seguito chiamata E.L.B.A..

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'E.L.B.A. non ha fini di lucro ed è finalizzato:

- alla erogazione di prestazioni e servizi per le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dell'A.I. 21.7.1988 e dei loro lavoratori dipendenti concordati fra le Organizzazioni Artigiane e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori. In particolare l'E.L.B.A. provvederà alla gestione dei Fondi contrattualmente obbligatori costituiti al suo interno mediante accordi fra le Organizzazioni Fondatrici, intendendosi per esse le Confederazioni e le loro federazioni di categoria;
- alla promozione, il sostegno e lo sviluppo della formazione professionale, anche dell'apprendistato;
- alla promozione della crescita della professionalità dei lavoratori;
- al monitoraggio dell'occupazione e delle sue dinamiche;
- al miglioramento della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alla realizzazione dell'osservatorio dell'artigianato.

Potrà inoltre svolgere ogni altro compito ad esso demandato da accordi stipulati fra le Organizzazioni di cui sopra.

Art. 3 - Sede e durata

1. L'E.L.B.A. ha durata illimitata e sede in Milano.
2. Per l'attuazione delle sue funzioni l'E.L.B.A. si avvale degli Enti Bilaterali costituiti a livello territoriale, secondo quanto previsto dagli accordi sindacali regionali stipulati fra i soci.

Art. 4 - Soci

1. Sono soci dell'E.L.B.A. le Organizzazioni Regionali dell'Artigianato e dei Sindacati dei Lavoratori indicate nell'art. 1.

Art. 5 - Recesso del socio

1. La cessazione della qualità di socio si verifica mediante disdetta degli A.I. regionali del 27/11/89, del 7/2/92 e seguenti, ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. In ogni caso i soci cessati non hanno diritto ad alcun rimborso per ogni eventuale contributo versato, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall'adesione all'E.L.B.A.

Art. 6 - Fondo comune

1. Il fondo comune è costituito dagli eventuali contributi degli associati e di enti e istituzioni pubbliche e private, dagli interessi e altri proventi maturati anche sui Fondi gestiti dall'E.L.B.A. e dai beni acquistati con il predetto fondo.

Non fanno invece parte del fondo comune le somme versate dalle imprese, ed eventualmente dai lavoratori, nei Fondi istituiti all'interno dell'E.L.B.A. sulla base dei Contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro o di appositi accordi sindacali e i contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi dei Fondi. Le suddette risorse saranno quindi contabilizzate in appositi capitoli di bilancio.

2. L'E.L.B.A. risponde delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 38 C.C. con il fondo comune. I creditori dell'E.L.B.A. hanno l'onere di escutere il patrimonio sociale preventivamente alla proposizione dell'azione nei confronti dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 38 C.C.

Art. 7 - Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'E.L.B.A.:

- L'Assemblea
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente e il Vice Presidente
- Il Collegio Sindacale
- I Comitati dei Fondi.

Art. 8 - Assemblea

1. L'assemblea è composta da 24 componenti indicati in numero di 12 dalle OO.AA. e in numero di 12 dalle OO.SS. e rimane in carica due anni.
2. La nomina di ciascun componente è a carattere fiduciario. Il socio che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata - per il periodo residuo - mediante nomina da parte dell'Organizzazione di appartenenza.
3. Ogni componente ha diritto ad un voto. Egli può, mediante delega, farsi rappresentare in assemblea da altro componente.
4. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione.
5. L'assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Chi presiede l'assemblea constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.
6. Al termine dell'assemblea viene approvato il verbale redatto da un Segretario, nominato dall'assemblea. Il verbale sarà inviato ai soci.

Art. 9 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- bilancio dell'esercizio sociale;
- relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta dall'E.L.B.A.;
- individuazione delle linee strategiche.

2. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e della relazione relativa all'attività svolta.

3. La convocazione, con la contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata o fax (o mezzi equipollenti), da inviare ai componenti e ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 18 componenti e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 10 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera in materia di procedure per la liquidazione dell'E.L.B.A., relative modalità e nomina dei liquidatori.
2. L'assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'assemblea ordinaria.
3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 18 componenti e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 11 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 12 componenti indicati in numero di sei dalle OO.AA. e in numero di sei dalle OO.SS..
2. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica due anni.
Essendo la nomina di un componente a carattere fiduciario, il socio che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata - per il periodo residuo - mediante nomina da parte dell'Organizzazione di appartenenza.
3. Ogni amministratore ha diritto ad un voto e può, mediante delega, farsi rappresentare in Consiglio da altro componente. Ciascun consigliere non può esercitare più di una delega.
4. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea.
5. I Presidenti ed i Vice Presidenti dei Comitati dei Fondi, qualora non ne siano già componenti, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. senza diritto di voto, quando siano in discussione argomenti di pertinenza degli stessi Fondi.

Art. 12 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente e il Vice Presidente ritengano necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richiedano.
2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, sono fatte mediante avviso da recapitarsi ai suoi componenti e ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo fax (o con altri mezzi equipollenti), contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno 48 ore prima della riunione. All'ordine del giorno dovrà essere allegata la necessaria documentazione sulla base dei criteri decisi dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi le riunioni sono presiedute dal consigliere presente più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal consigliere più anziano di età.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno nove dei componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri presenti in proprio o per delega.
5. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione dovrà essere redatto verbale che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione anche nella seduta successiva e inviato ai soci.

Art. 13 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente su designazione dei soci CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI, ed il Vice Presidente su designazione dei soci CGIL, CISL, UIL. Essi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione medesimo.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell'E.L.B.A. e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente e il Vice Presidente danno esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e vigilano sul corretto funzionamento dell'Ente. Svolgono inoltre ogni altro compito che venga loro delegato dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
5. Per le materie oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Vice Presidente hanno la firma congiunta.

Art. 14 - Rimborsi spese e compensi

1. I Consiglieri di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento degli incarichi decisi dal Consiglio.
2. I compensi per il funzionamento degli organi di cui all'art. 7 e l'eventuale rimborso spese ai soci saranno stabiliti mediante accordo fra questi ultimi.

Art. 15 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti. Viene nominato dall'Assemblea e dura in carica fino alla scadenza dell'Assemblea che lo ha nominato.
2. Il Presidente deve essere scelto di comune accordo dai soci fra gli iscritti nel Ruolo dei Revisori Contabili. Un membro effettivo e uno supplente sono designati dalle OO.AA. e un membro effettivo e uno supplente sono designati dalle OO.SS..
3. All'atto della nomina viene deliberato il compenso dei componenti il Collegio, secondo le indicazioni concordate dai soci.
4. Per quanto compatibile, si applica al Collegio Sindacale il disposto degli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile.

Art. 16 - Deliberazioni degli organi

1. Gli organi dell'E.L.B.A. non possono assumere deliberazioni in contrasto con la legge, con lo statuto e con gli accordi stipulati dalle parti sociali regionali.

Art. 17 - Comitati dei Fondi

1. Per ogni Fondo istituito all'interno dell'E.L.B.A. a norma dell'art. 2, secondo comma, del presente Statuto viene istituito un Comitato.
2. La composizione e le regole di funzionamento dei Comitati sono determinati dagli accordi sindacali che istituiscono i Fondi all'interno dell'E.L.B.A..

Art. 18 - Compiti dei Comitati dei Fondi

1. I Comitati dei Fondi provvedono alla destinazione delle risorse accantonate nei rispettivi Fondi nell'ambito di quanto disposto dagli accordi stipulati dalle organizzazioni di cui all'art. 1 e dagli accordi che istituiscono i Fondi medesimi.

In particolare provvedono:

- a deliberare sulle domande di ammissione alle provvidenze;
- a deliberare l'erogazione delle somme a carico dei Fondi.

Art. 19 - Gestione dei Fondi

1. Fermo restando quanto indicato all'articolo precedente, la gestione dei Fondi spetta al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; dovrà essere in ogni caso assicurata la liquidità necessaria per l'erogazione delle provvidenze nei termini previsti dai regolamenti e dalle procedure.
2. Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalla gestione delle risorse dei Fondi affluiscono al fondo comune dell'E.L.B.A..

Art. 20 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Assemblea, entro il 30 aprile dell'anno successivo, approva il Bilancio dell'esercizio, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sul bilancio e sull'attività svolta (ivi compreso l'utilizzo dei Fondi gestiti dall'E.L.B.A.), dalla relazione del Collegio Sindacale, e ne invia copia ai soci.
3. Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo e il piano di attività, tenendo conto delle eventuali indicazioni impartite dagli accordi fra i soci.
4. Il Bilancio di Previsione annuale è il documento che delinea le politiche economiche e finanziarie dell'Ente per l'esercizio.

Art. 21 - Avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio sono accantonati nel fondo riserva a disposizione del Consiglio di Amministrazione per lo sviluppo dell'attività dell'ente, salva diversa determinazione dei soci.
2. Le risorse dei Fondi gestiti da E.L.B.A., non utilizzate durante l'esercizio, saranno destinate secondo quanto previsto dagli accordi istitutivi dei Fondi stessi.

Art. 22 - Scioglimento

1. Oltre che per le cause previste dalla legge, l'ente si scioglie in caso di disdetta degli accordi di cui all'art. 5 da parte di tutte le OO.AA. e/o di tutte le OO.SS. regionali.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, provvede alla nomina di tre liquidatori, dei quali due designati rispettivamente dalle OO.AA. e dalle OO.SS. regionali che risultino essere soci al momento dello scioglimento, ed uno designato di comune accordo o, in sua mancanza, dal Presidente del tribunale di Milano.
3. L'assemblea determina, all'atto della messa in liquidazione, i compiti dei liquidatori.
4. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto a favore di iniziative ed enti per il miglioramento e lo sviluppo delle imprese artigiane e dei loro dipendenti della Lombardia su indicazione delle OO.AA. e delle OO.SS..

Art. 23 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e di accordi interconfederali nazionali e regionali ed alle eventuali successive modificazioni, che costituiscono parte integrante del presente statuto.

Art. 24 - Modifiche dello statuto

1. Il presente statuto sostituisce quello in vigore alla data odierna e potrà essere modificato mediante accordo fra i soci.

Art. 25 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla applicazione di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento la competenza esclusiva è del Tribunale di Milano.

FONDO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DEI LORO DIPENDENTI

Art. 1 - Istituzione

1. Su iniziativa delle organizzazioni regionali lombarde dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI (OO.AA.) e le organizzazioni regionali dei sindacati dei lavoratori CGIL, CISL, UIL (OO.SS.) è istituito il "Fondo regionale per la Tutela della Professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti" (di seguito chiamato "Fondo").
2. Il Fondo non ha personalità giuridica ed è amministrato dall'Ente Lombardo Bilaterale dell'artigianato - E.L.B.A., secondo quanto previsto dal presente accordo e dallo statuto dell'E.L.B.A..

Art. 2 - Scopi del Fondo

1. Il Fondo è istituito in attuazione degli Accordi interconfederali 21.07.1988, 22.06.1993 e successive modificazioni e degli Accordi interconfederali della regione Lombardia del 27.11.1989 e del 07.02.1992 e successivi, ed opera allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio professionale del lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane.
2. Il Fondo è finalizzato alla erogazione di provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori allo scopo di contribuire alla salvaguardia e promozione dell'occupazione e del patrimonio di professionalità.
3. Il Fondo è finalizzato inoltre alla erogazione di provvidenze a favore delle imprese artigiane anche allo scopo di promuoverne e sostenerne lo sviluppo.
4. Il Fondo potrà erogare ulteriori provvidenze o interventi a favore dei lavoratori e delle imprese che saranno concordate tra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.

Art. 3 - Risorse del Fondo

1. Le risorse che costituiscono il Fondo sono quelle derivanti:
 - a) dalla contribuzione a carico delle imprese iscritte;
 - b) dalla eventuale contribuzione a carico dei dipendenti delle imprese;
 - c) da contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi del Fondo.
2. I contributi di cui ai punti a) e b) sono determinati dagli accordi fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.
3. Le risorse indicate al comma precedente non fanno parte del fondo comune dell'E.L.B.A.. Le stesse, saranno contabilizzate in appositi capitoli di bilancio, così come i loro utilizzi.

Art. 4 - Comitato

1. Il Comitato del Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti (Comitato) provvede alla destinazione delle risorse accantonate nel Fondo e ne autorizza l'utilizzo nell'ambito di quanto previsto dal successivo art. 13.
2. In particolare il comitato provvede a deliberare sulle domande di ammissione alle provvidenze. A tale scopo il Comitato si riunisce di norma due volte al mese.
3. Fino a diversa determinazione delle organizzazioni di cui all'art. 1, le funzioni del Comitato sono assegnate al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A..

Art. 5 - Iscritti

1. In ottemperanza ai punti 6 e 15 dell'accordo interconfederale 21.7.1988, le imprese rientranti nei settori coperti da CCNL stipulati fra le OO.AA e le OO.SS. nazionali e dai successivi accordi anche regionali, ad esclusione dell'edilizia e dell'autotrasporto, sono tenute ad iscriversi al Fondo e ad effettuare i versamenti previsti dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi di lavoro, indipendentemente dai limiti dimensionali delle stesse.

Art. 6 - Decorrenza dell'iscrizione

1. L'obbligo di iscrizione decorre:
 - dalla data di assunzione del primo dipendente;
 - dalla data in cui l'impresa con dipendenti, in precedenza non artigiana, risulta annotata all'Albo delle Imprese Artigiane;
 - dalla data in cui risulta annotata all'Albo delle Imprese Artigiane l'impresa artigiana trasferita in Lombardia.
2. Entro la fine del secondo mese successivo dalle date sopra indicate le imprese debbono presentare denuncia di iscrizione, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio. La denuncia di iscrizione deve contenere:
 - gli elementi identificativi dell'impresa;
 - l'indicazione del CCNL applicato;
 - il numero dei dipendenti in forza alla data indicata al precedente comma 1 e al comma 2 dell'art. 7 da utilizzare per il calcolo del contributo, per ogni anno per il quale lo stesso è dovuto a norma dell'art. 10;
 - gli estremi del versamento del contributo dovuto.

Art. 7 - Contributo

1. L'importo del contributo annuale che le imprese devono versare al Fondo è determinato con accordo tra le organizzazioni di cui all'art. 1.
2. Il calcolo del contributo va compiuto con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, anche nel caso di versamenti arretrati. A tal fine non si computano:
 - i lavoratori a domicilio;
 - i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro.
3. Nel caso in cui le imprese debbano procedere al versamento di contributi arretrati, secondo quanto previsto dall'art. 10 punto 1, possono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., tramite l'E.B.A. competente per territorio, per ottenere la rateazione di quanto dovuto, compreso il versamento per l'anno corrente se scaduto.

La rateazione è concessa, per un periodo massimo di 12 mesi, a condizione che:

- ci sia da parte dell'impresa il riconoscimento del debito nei confronti di E.L.B.A.;
- sia allegata alla domanda la ricevuta del versamento all'E.L.B.A. del 20% delle somme dovute.

In caso di rigetto dell'istanza, o nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine fissato da E.L.B.A., l'impresa è tenuta al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

La concessione della rateizzazione del contributo al F.T.P. determina automaticamente anche la rateazione del contributo F.A.C.L.

4. Le imprese possono presentare domanda al consiglio d'amministrazione dell'E.L.B.A., tramite l'E.B.A. competente per territorio, per ottenere la rateazione del versamento per l'anno corrente.

La rateazione è concessa all'impresa per un periodo massimo di 12 mesi a condizione che:

- ci sia da parte dell'impresa il riconoscimento del debito nei confronti di ELBA;
- sia allegata alla domanda la ricevuta del versamento all'E.L.B.A. del 20% delle somme dovute;
- abbia ottenuto la rateazione dei contributi dovuti agli istituti previdenziali, oppure abbia in corso contratti di solidarietà o di sospensione dal lavoro, oppure abbia subito un evento eccezionale.

La domanda va inoltrata almeno 30 giorni prima della scadenza del versamento. In caso di accoglimento della richiesta l'impresa è considerata in regola con i versamenti a decorrere dalla data di richiesta di dilazione.

In caso di rigetto dell'istanza, o nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine fissato da E.L.B.A., l'impresa è tenuta al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

La concessione della rateazione del contributo al F.T.P. determina automaticamente anche la rateazione del contributo F.A.C.L.

Art. 8 - Denuncia annuale e versamento del contributo

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno le imprese iscritte devono denunciare all'E.L.B.A., in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio, il numero dei lavoratori di cui al comma 2 dell'art. 7 in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le imprese devono inoltre versare il contributo dovuto entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A..

Art. 9 - Cessazione dell'iscrizione

1. L'iscrizione al Fondo cessa:
 - a) con lo scioglimento, la liquidazione, o comunque la cessazione per qualsiasi causa del Fondo;
 - b) con la cessazione, per qualsiasi causa, dell'impresa iscritta;
 - c) quando alla data del 31 dicembre l'impresa non ha più alle proprie dipendenze lavoratori di cui al comma 2 dell'art. 7.
2. Le imprese devono comunicare tempestivamente all'E.L.B.A., in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio, l'avvenuta cessazione dell'iscrizione.
3. In caso di cessazione dell'iscrizione gli iscritti non avranno diritto ad alcun rimborso per contributi versati, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dalla iscrizione al Fondo.

Art. 10 - Condizioni generali e particolari per l'intervento del Fondo

1. Sono beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 11 le imprese iscritte e i loro dipendenti, esclusi i lavoratori a domicilio, a condizione che, alla data in cui si verificano le condizioni per l'intervento del Fondo risulti effettuato il versamento relativo ai tre anni precedenti, se dovuti (aumentati a quattro nel caso in cui non siano mai stati effettuati i previsti versamenti), oltre a quello relativo all'anno corrente se scaduto.

Nel caso in cui l'impresa abbia inoltrato domanda di rateazione a norma dell'art. 7, punti 3 e 4, alla data in cui si verificano le condizioni per l'intervento del Fondo deve risultare versato il 20% di quanto dovuto.

In caso di concessione della rateazione, alla data in cui si verificano le condizioni per l'intervento del fondo debbono essere state versate le rate scadute.

Fermo restando il diritto di cui sopra, l'erogazione delle provvidenze è subordinata al fatto che l'impresa abbia effettuato:

- gli ultimi tre versamenti dovuti al FACL fissati dagli accordi regionali;
- il versamento al Fondo per l'anno corrente in scadenza successivamente alla data in cui si sono verificate le condizioni per l'intervento del Fondo.

La documentazione relativa ai suddetti versamenti, anche effettuati successivamente alla data delle loro scadenze, deve essere presentata all'E.B.A. competente per territorio entro il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'approvazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., pena la decadenza del diritto alla provvidenza.

2. L'iscrizione presuppone e comporta la conoscenza da parte dell'interessato dell'accordo istitutivo del Fondo, dello Statuto e dell'eventuale Regolamento dell'E.L.B.A., nonché degli accordi nazionali e regionali che stabiliscono l'entità dei contributi dovuti e l'incondizionata accettazione di esse nonché delle loro successive variazioni.

Art. 11 - Provvidenze

1. Le provvidenze, la durata e la misura delle stesse, nonché le relative procedure sono quelle riportate nell'accordo sulle provvidenze e procedure del fondo tutela professionalità previsto dagli accordi vigenti.
2. L'erogazione di tutte le provvidenze verificatesi nell'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) nel corso del quale l'impresa ha versato contributi relativi ad anni precedenti è subordinata al versamento ad ELBA, a carico dell'impresa, di un contributo straordinario nella misura del 10% delle somme da erogare.

Art. 12 - Domande ed erogazione delle provvidenze

1. Per ottenere l'erogazione delle somme a carico del Fondo gli interessati, al verificarsi degli eventi ammissibili a contributo, debbono inoltrare apposita domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio. Qualora le procedure delle singole provvidenze non prevedano termini diversi, il termine massimo per la presentazione della domanda, da considerarsi essenziale ad ogni e qualsiasi effetto, è determinato nel mese successivo al trimestre solare nel corso del quale si sono verificate le condizioni per usufruire delle provvidenze.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. approva le modalità per l'invio telematico delle domande e i moduli, aventi analogo contenuto, da utilizzare per la presentazione diretta delle stesse.
3. L'E.B.A. procede all'istruttoria delle domande sulla base di quanto previsto dal presente accordo e dei criteri eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'ELBA. Ai fini dell'istruttoria, l'EBA procederà a verifiche a campione delle informazioni fornite attraverso l'autocertificazione, prendendo visione della documentazione originale. Procederà inoltre ad analoghe verifiche in presenza di elementi di incoerenza nel contenuto delle domande.

Al termine dell'istruttoria l'E.B.A. delibera sulla ammissibilità al contributo delle domande, indicando le motivazioni della decisione nel caso in cui la domanda sia dichiarata non ammissibile. Ciascun componente può chiedere di far risultare dal verbale della seduta i motivi del proprio voto. Nel caso di incompletezza dei dati, l'E.B.A. chiede alle imprese e/o ai lavoratori l'integrazione delle informazioni mancanti, assegnando un termine non superiore a due mesi. Il verbale della seduta è trasmesso all'E.L.B.A.

L'esame delle domande è effettuato direttamente dal Consiglio di Amministrazione dell'ELBA, nel caso in cui l'E.B.A. non provveda all'esame delle domande, di norma, entro i trenta giorni successivi alla loro presentazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., di norma entro 30 giorni dal ricevimento della delibera dell'E.B.A., delibera complessivamente sulle domande in base alle decisioni assunte dagli E.B.A.

Il Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. può procedere all'esame delle singole domande quando ne faccia motivata richiesta un suo componente o sulla base delle risultanze delle verifiche a campione effettuate dagli uffici dell'E.L.B.A. secondo le modalità indicate al comma 5. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono trasmesse tramite gli E.B.A. al soggetto che ha inoltrato la domanda. In caso di decisioni difformi da quelle assunte dall'E.B.A., l'E.L.B.A. ne comunicherà le motivazioni.

5. Allo scopo di garantire il massimo di omogeneità in tutto il territorio regionale nell'esame delle domande, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare, in ottemperanza degli accordi regionali vigenti, preventivamente o in presenza di difformità di valutazione da parte degli E.B.A., una serie di criteri ai quali gli E.B.A. sono tenuti a conformarsi.

Per le medesime finalità, l'E.L.B.A. procede a verificare a campione presso gli E.B.A. la corretta applicazione degli accordi e dei criteri indicati da E.L.B.A. nell'istruttoria delle pratiche prima della erogazione delle medesime.

Il Consiglio di Amministrazione ha in ogni caso la facoltà di procedere, in presenza di fondati motivi, alla verifica delle provvidenze erogate, anche mediante accesso presso i richiedenti le provvidenze. Nell'accertamento dovranno essere coinvolti gli E.B.A. che hanno istruito le pratiche.

6. Le erogazioni del Fondo hanno carattere di provvidenza. Esse impegnano il solo Fondo ad intervenire per i casi indicati e nelle modalità concordate nel limite delle sue disponibilità stanziata ed escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore nei confronti dell'impresa in regola con i versamenti.
7. Salvo quanto diversamente disposto, le provvidenze verranno erogate materialmente in base alle disponibilità finanziarie fino a concorrenza della somma stanziata nel semestre, pari alla metà dello stanziamento annuale. Nel caso di avanzi delle risorse stanziata per le varie provvidenze, questi saranno portati a copertura degli eventi dei periodi successivi. In caso di in capienza dello stanziamento semestrale, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'erogazione in misura ridotta e/o l'utilizzazione di criteri di selezione delle domande, dandone informazione alle parti di cui all'art. 1.
8. Nel caso previsto dal penultimo capoverso punto 4 dell'accordo per la costituzione degli Enti bilaterali territoriali del 19.04.2006, le domande per le provvidenze vanno inoltrate all'E.L.B.A. per il tramite degli sportelli convenzionati.
9. I termini scadenti in agosto sono prorogati al 30 settembre.

Art. 13 - Gestione del Fondo

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4, la gestione delle risorse che costituiscono il Fondo spetta al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; dovrà essere in ogni caso assicurata la liquidità necessaria per l'erogazione delle provvidenze nei termini previsti dal regolamento e dalle procedure.
2. Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalla gestione delle risorse dei Fondi affluiscono al fondo comune dell'E.L.B.A.
3. Il Fondo concorre al sostenimento delle spese di funzionamento dell'E.L.B.A. e degli E.B.A. Mediante accordo fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali sarà determinata l'entità delle risorse del Fondo finalizzata a tali scopi.

Art. 14 - Rendiconto annuale

1. Successivamente alla chiusura dell'esercizio sociale dell'E.L.B.A. il Consiglio d'Amministrazione approva il rendiconto riguardante le risorse affluite nel Fondo e l'utilizzo delle stesse.
2. Il Consiglio d'Amministrazione redige inoltre la relazione sul Fondo che sarà allegata al bilancio dell'E.L.B.A..
3. Le risorse non utilizzate nel corso dell'esercizio saranno utilizzate nell'esercizio successivo per il conseguimento degli scopi del Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 7 e dagli eventuali accordi fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.

Art. 15 - Ripartizione dei versamenti e delle spese

1. Le entrate di cui all'art 7 punto 1 sono ripartite nei seguenti capitoli di bilancio:
 - a) "Contributo al Fondo Nazionale", le somme destinate al Fondo Nazionale;
 - b) "Fondo sostegno al reddito dei lavoratori" da utilizzare per gli interventi di cui al secondo comma dell'art. 2, il 78,3% delle entrate al netto delle somme di cui al punto a);
 - c) "Fondo sostegno al reddito delle imprese" da utilizzare per gli interventi di cui al terzo comma dell'art. 2 punto 2, il 21,7% delle entrate al netto delle somme di cui al punto a).

Si dà atto che le percentuali indicate ai punti b) e c) corrispondono a quelle dell'A.I. 21.7.88 - rispettivamente pari all'80% e al 20% - calcolate sugli importi al lordo dei contributi previdenziali attualmente in vigore.

Le risorse da destinare alle spese di gestione dell'E.L.B.A., determinate così come previsto dall'art.13, saranno trimestralmente imputate ai capitoli di cui ai punti b) e c) precedenti.

Art. 16 - Controversie

1. Contro le decisioni del Consiglio d'Amministrazione può essere inoltrato ricorso, entro 60 giorni dal ricevimento della decisione, al Collegio dei Garanti che decide insindacabilmente entro i 60 giorni successivi. La decisione con la relativa motivazione è comunicata al ricorrente e all'E.B.A. competente.
2. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri, dei quali uno indicato congiuntamente dalle OO.AA. regionali, uno indicato congiuntamente dalle OO.SS. regionali ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo fra persone esperte in materie giuridiche. Il Collegio dei Garanti resta in carica due anni e può essere rinnovato.
3. Gli organi dell'E.L.B.A. sono tenuti a dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti, qualora le stesse siano accettate dal ricorrente.

ACCORDO SULLE PROVVIDENZE E PROCEDURE DEL FONDO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA PROFESSIONALITA'

ELENCO DELLE PROVVIDENZE PREVISTE PER L'ANNO 2006

PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI

1. Contratti di solidarietà
2. Sospensione attività lavorativa
3. Interventi per la disoccupazione
4. Anzianità professionale aziendale
5. Borse di studio

Per l'anno 2006 le risorse a disposizione del Fondo sostegno al reddito dei lavoratori sono integrate con la somma di 2 milioni di euro trasferita dal Fondo sostegno al reddito delle imprese.

Fermo restando quanto in materia concordato dall'A.I. del 14-02-06 capitolo bilateralità, subcomma operatività, nel quale si affida alle parti sociali regionali il compito di adeguare le risorse della bilateralità in ragione del tempo intercorso e in previsione della definizione del modello universale dei versamenti e del conseguente stanziamento delle risorse per le provvidenze future, per l'anno 2007 si conferma l'impegno a garantire un gettito al fondo sostegno al reddito dei lavoratori di una quantità di risorse analoga al 2006 e comunque a copertura delle provvidenze definite dagli accordi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 punto 7 dell'accordo relativo al fondo regionale per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti, il consiglio d'amministrazione procede allo stanziamento delle risorse previste alla lettera b) primo comma art. 15 del suddetto accordo fra le varie provvidenze, privilegiando l'erogazione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3 all'interno degli stanziamenti semestrali.

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE

1. Formazione apprendisti
2. Interventi per lo sviluppo dell'occupazione
3. Promozione dei sistemi di qualità
4. Formazione imprese
5. Eventi eccezionali
6. Provvidenza di bacino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 punto 7 dell'accordo relativo al fondo regionale per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti, il Consiglio d'Amministrazione procede allo stanziamento delle risorse previste alla lettera c) primo comma art. 15 del suddetto accordo fra le varie provvidenze, privilegiando l'erogazione di quella di cui al punto 5 all'interno degli stanziamenti semestrali.

Le parti si danno atto che l'insieme delle provvidenze e dei rispettivi stanziamenti costituisce adempimento di quanto previsto dall'art. 15 dell'accordo istitutivo del F.T.P.

Il presente accordo entra in vigore il 1 giugno 2006 e scadrà il 31 dicembre 2006 e s'intenderà prorogato di anno in anno nel caso in cui le parti firmatarie non notificheranno all'ELBA, entro il 30 novembre di ogni anno decisioni diverse.

Le parti si incontreranno entro il 30.09.2006 per esaminare l'attualità delle provvidenze in essere al fine di una loro eventuale ridefinizione.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate a riduzioni di orario di cui all'art. 5 L. 236/93 ed agli accordi interconfederali.

2. Misura delle provvidenze

In caso di riduzione dell'orario annuo di lavoro, il periodo interessato dal contratto di solidarietà non potrà essere inferiore a tre settimane e superiore ai limiti di legge. In ogni caso la riduzione non potrà comunque essere inferiore a 80 ore e superiore ai limiti di legge.

Previo accordo sindacale il Fondo eroga al lavoratore durante il periodo di solidarietà, per le ore non retribuite, il 50% della retribuzione calcolata su paga base, contingenza, EDR e somme previste dal CCRIL spettanti sulla base del livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato all'inizio del contratto di solidarietà.

Fermo restando le disposizioni di legge in materia, il limite per l'accesso ai contratti di solidarietà per i lavoratori part-time, sarà riproporzionato sulla base dell'orario di lavoro in atto.

Il Fondo Regionale erogherà la provvidenza anche a quei lavoratori che non dovessero eventualmente beneficiare del contributo pubblico.

Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità finanziarie stanziare.

3. Procedure

Per accedere alle provvidenze le imprese debbono:

- essere in regola con il versamento del contributo previsti dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di stipula dell'accordo sindacale e alle successive scadenze rientranti nella durata del contratto di solidarietà;
- depositare presso l'E.B.A. competente per territorio l'originale del verbale di accordo sindacale, conforme al facsimile allegato al presente accordo, entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione;
- inoltrare domanda entro il termine perentorio di un mese dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

L'E.B.A. delibera sull'ammissibilità della domanda. Il Consiglio di Amministrazione, nell'approvare la domanda, determina l'entità del contributo imputando l'importo complessivo allo stanziamento del semestre in corso. Per quanto non indicato si applicano le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P.. La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa all'impresa tramite l'E.B.A.

Alla fine di ogni gruppo di 13 settimane e, in ogni caso, entro il termine perentorio di un mese dalla fine del periodo interessato dal contratto di solidarietà, le imprese comunicano, in via telematica o direttamente all'E.B.A., le variazioni intervenute, allegando un elenco aggiornato dei soggetti beneficiari al fine di consentire il ricalcolo del contributo. L'E.B.A., tenuto conto delle eventuali comunicazioni di cui sopra, autorizza l'erogazione del contributo relativo al periodo trascorso e l'E.L.B.A. provvede all'erogazione del pagamento all'impresa.

4. Disposizioni varie

Durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro la retribuzione diretta, indiretta e differita matura in modo proporzionale all'orario effettivamente svolto.

Le parti hanno inteso fornire alle imprese uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare del mercato. Pertanto si impegnano a rimuovere tempestivamente gli ostacoli che si presentassero.

In occasione di eventuali interventi legislativi modificativi o sostitutivi della L. 236/93 le parti firmatarie si incontreranno per le opportune modifiche.

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA' PROCEDURE PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI

Premesso che l'accordo nazionale del 20 luglio 1993 stipulato fra FRAL/Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL e UIL prevede che nei casi di crisi congiunturali le parti, nelle sedi bilaterali sindacali previste dall'A.I. 21.7.1988, capitolo relazioni Sindacali, punti 1) e 2), potranno sottoscrivere un accordo per procedere, in luogo di licenziamenti, alla riduzione dell'orario di lavoro e/o di sospensione di tutti o di parte dei lavoratori dell'azienda interessata, le parti regionali con il presente verbale individuano le modalità da seguire per dare concreta attuazione alla richiamata procedura.

1. Per la validità degli accordi relativi ai contratti di solidarietà, il cui modulo da compilare si allega, gli stessi dovranno essere preventivamente sottoscritti almeno dalla organizzazione artigiana territorialmente competente, alla quale l'impresa è iscritta o conferisca mandato e da almeno un rappresentante sindacale di bacino.

Gli accordi dovranno essere inoltre sottoscritti dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i. Le OO.AA. e le OO.SS. individueranno rispettivamente al loro interno le opportune procedure per garantire il flusso delle informazioni.

2. Per l'ipotesi diversa da quella prevista dal punto precedente, l'impresa informerà preventivamente le OO.AA. e le R.S.B. presenti sul territorio dell'intenzione di ricorrere ai contratti di solidarietà.

Le parti si incontreranno, entro 10 giorni dalla richiesta, per accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità ed ove ricorrano per procedere alla sottoscrizione dell'accordo sindacale. In caso di mancata comparizione o di mancato accordo ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento della Direzione Provinciale del Lavoro.

Gli accordi dovranno inoltre essere sottoscritti dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i.

3. L'accordo sindacale va presentato entro 15 giorni all'E.B.A. territorialmente competente che ne rilascerà ricevuta.
4. Le procedure indicate ai punti 1), 2) e 3) si applicano a tutti i contratti di solidarietà stipulati nella Regione Lombardia senza necessità di ulteriori accordi territoriali. A livello territoriale potranno essere individuate dalle parti specifiche procedure di contenuto equivalente alla presente. Copia degli eventuali accordi dovrà essere inviata alle parti regionali.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti hanno realizzato quanto previsto dall'accordo del 20 luglio 1993 relativo alle procedure per l'accesso ai contributi pubblici previsti dall'art. 5 della legge 236/93 e successive modificazioni.

VERBALE DI ACCORDO PER CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

(Accordo regionale artiglianato del 19.04.2006)

(Allegare la modulistica richiesta dal Ministero)

Addì _____ in _____

TRA

(l'Associazione/Unione artigiani) _____ nella
 persona del Sig. _____ anche in rappresentanza ad assistenza della ditta
 _____ di _____
 presente nella persona del Sig. _____

E

il rappresentante sindacale di bacino presente nella persona del/dei Sig.

_____ presenti i lavoratori dell'azienda.

Nel corso dell'incontro l'azienda ha comunicato quanto segue:

_____ (indicare i motivi: ad esempio perdita di mercato, investimenti tecnologici, trasformazione di attività, ecc.)

in relazione alle iniziative intraprese dall'azienda

_____ (precisare quali: esempio commerciali, di risanamento, ecc.)

dirette a ristabilire il normale andamento produttivo, ed al fine di evitare il licenziamento di n° _____ dipendenti

Accordo sulla bilateralità in Lombardia

pag. 20/54

stipulano

la presente intesa ai sensi dell'art. 5 della L. 236/93 e dell'accordo regionale del 16.01.2003 e successivi.
Il contratto di solidarietà interesserà n° _____ lavoratori ai quali viene consensualmente ridotto l'orario di lavoro nella misura di n° ore _____ a decorrere dal _____ e fino al _____.

Durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro ai sensi della L. 236/93 e dell'accordo regionale 19.04.2006 e successivi, la retribuzione diretta, indiretta e differita matura in modo proporzionale all'orario di lavoro effettivamente svolto.

In relazione al comma 10 dell'art. 5 L. 236/93, alla luce di esigenze temporanee di maggior lavoro, l'azienda ne darà comunicazione al lavoratore almeno 48 ore prima a mezzo telegramma, segnalando le modifiche dell'orario di lavoro alle quali dovrà attenersi.

Per quanto non previsto si rinvia all'accordo del 19.04.2006 e successivi ed all'art. 5 della L. 236/93, i cui contenuti sono conosciuti ed integralmente accettati dai lavoratori dell'azienda.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per le OO.AA.
(L'Associazione o Unione di)

Per le R.S.B.

L'azienda

I lavoratori (per presa visione ed integrale accettazione)

Nome e Cognome

firma

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

1. Tipologia di intervento

Il Fondo regionale provvede ad erogare un sussidio a favore dei dipendenti sospesi dall'attività lavorativa, giusto quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, per le seguenti situazioni aziendali di carattere transitorio o temporaneo:

- 1) crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari aziendali complessivamente considerati;
- 2) mancanza di lavoro, di commesse o di ordini;
- 3) mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro;
- 4) incendio;
- 5) calamità naturali.

Il sussidio è corrisposto per periodi superiori a 5 giorni, e fino a 60 giorni lavorativi da conteggiarsi nell'arco dei 14 mesi precedenti dall'inizio della sospensione.

L'accesso a tale provvidenza può essere richiesto nei casi in cui non ricorra la stagionalità delle prestazioni.

Tale provvidenza è incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale (cigs) erogati dall'INPS.

2. Misura delle provvidenze

Il Fondo eroga un sussidio pari al 40% della paga base, contingenza, EDR e somme previste dal CCRIL spettanti al lavoratore durante il periodo di sospensione sulla base dell'orario di lavoro e del livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato al momento della sospensione.

Il sussidio è aumentato all'80%:

- nel caso in cui il soggetto non abbia i requisiti per accedere al sussidio di disoccupazione ordinaria o speciale
- per le eventuali giornate successive a quelle per le quali è stata erogata dall'INPS l'indennità di disoccupazione.

Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità finanziarie stanziare.

3. Procedure

Per accedere alle provvidenze le imprese debbono:

- essere in regola con il versamento del contributo previsti dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di stipula dell'accordo sindacale;
- depositare presso l'E.B.A. competente per territorio l'originale del verbale di accordo sindacale, conforme al facsimile allegato al presente accordo, entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione;
- inoltrare domanda entro il termine perentorio di un mese dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale, per conto dei lavoratori, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
- Entro il termine di 5 giorni dalla fine del periodo di sospensione indicato nell'accordo sindacale, l'impresa comunica all'E.B.A. le eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto indicato nel verbale di accordo. L'E.B.A. delibera sull'ammissibilità della domanda. Il Consiglio di Amministrazione, nell'approvare la domanda, determina l'entità del contributo imputando l'importo complessivo allo stanziamento del semestre in corso. Per quanto non indicato si applicano le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P..

La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa all'impresa tramite l'E.B.A..

Entro un mese dalla fine del periodo di sospensione indicato nell'accordo sindacale, l'ELBA. provvede all'erogazione del contributo ai lavoratori per il tramite dell'impresa.

4. Disposizioni varie

La retribuzione diretta, indiretta e differita non matura durante il periodo di sospensione dell'orario di lavoro.

Le parti hanno inteso fornire ai lavoratori un sostegno in caso di mancanza del reddito e alle imprese uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare del mercato.

5. Disposizioni finali

L'accordo sindacale è previsto esclusivamente per accedere alle provvidenze del Fondo.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA PROCEDURE PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI

1. Per la validità degli accordi relativi alla sospensione dell'orario di lavoro, il cui modulo da compilare si allega, gli stessi dovranno essere sottoscritti, preventivamente e comunque, per eccezionali e giustificati motivi, non oltre 5 giorni dalla data di inizio della sospensione, almeno dalla Organizzazione artigiana territorialmente competente, alla quale l'impresa è iscritta o conferisca mandato e da almeno un rappresentante sindacale di bacino.

Gli accordi dovranno inoltre essere sottoscritti dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i.

In presenza di sospensioni derivanti da eventi eccezionali il consiglio d'Amministrazione può deliberare termini diversi per la sottoscrizione dell'accordo sindacale.

Le OO.AA. e le OO.SS. individueranno rispettivamente al loro interno le opportune procedure per garantire il flusso delle informazioni.

2. Per l'ipotesi diversa da quella prevista dal punto precedente, l'impresa informerà preventivamente le OO.AA. e le RSB presenti sul territorio dell'intenzione di ricorrere alla sospensione dell'orario di lavoro.

Le parti si incontreranno, entro 10 giorni dalla richiesta, per accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità ed, ove ricorrano, per procedere alla sottoscrizione dell'accordo sindacale. In caso di mancata comparizione o di mancato accordo ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento della Direzione Provinciale del Lavoro.

In tal caso l'accordo, che dovrà essere sottoscritto preventivamente, dovrà inoltre essere controfirmato dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i.

3. L'accordo sindacale va presentato entro 15 giorni all'E.B.A. territorialmente competente che ne rilascerà ricevuta.
4. Le procedure qui indicate ai punti 1), 2) e 3) si applicano a tutti gli accordi di sospensione stipulati nella Regione Lombardia senza necessità di ulteriori accordi territoriali. A livello territoriale potranno essere individuate dalle parti specifiche procedure di contenuto equivalente alla presente. Copia degli eventuali accordi dovrà essere inviata alle parti regionali.

VERBALE DI ACCORDO PER LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

(Accordo regionale artigianato del 19.04.2006)

Addì _____ in _____

TRA

(l'Associazione/Unione artigiani) _____ nella
persona del Sig. _____ in rappresentanza ad assistenza della ditta
_____ di _____ presente
nella persona del Sig. _____

E

il rappresentante sindacale di bacino presente nella persona del Sig.

_____ presenti i lavoratori dell'azienda.

PREMESSO

- che nel corso dell'incontro l'azienda ha dichiarato di trovarsi in stato di crisi produttiva per i
seguenti motivi:

_____ (indicare i motivi)

in relazione alle iniziative intraprese dall'azienda

_____ (precisare quali)

dirette a ristabilire il normale andamento produttivo

stipulano

la presente intesa ai sensi dell'accordo regionale del 19.04.2006.

La sospensione interesserà n° _____ lavoratori ai quali viene consensualmente sospeso l'orario di lavoro nella misura di n° ore _____ a decorrere dal _____ e fino al _____.

La retribuzione diretta, indiretta e differita non matura durante il periodo di sospensione dell'orario di lavoro.

Alla luce di esigenze di maggior lavoro, che comportino l'interruzione anticipata della sospensione del lavoro, l'azienda ne darà comunicazione al lavoratore almeno 48 ore prima, a mezzo telegramma.

Per quanto non previsto si rinvia all'accordo del 19.04.2006, i cui contenuti sono conosciuti ed integralmente accettati dai lavoratori e dall'azienda.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per le OO.AA.
(L'Associazione o Unione di)

Per le R.S.B.

L'azienda

I lavoratori (per presa visione ed integrale accettazione)
Nome e Cognome firma

INTERVENTI PER LA DISOCCUPAZIONE

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare un sussidio a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.

Tale provvidenza è incompatibile con i trattamenti di mobilità erogati dall' INPS.

2. Durata e misura delle provvidenze

Il sussidio è concesso a favore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, licenziati da imprese per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Il sussidio è concesso nella misura di euro 104 lordi settimanali (80 per gli apprendisti) per un massimo di 15 settimane e subordinatamente alla permanenza dello stato di disoccupazione.

In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale, gli importi sopra indicati sono calcolati in proporzione all'orario effettivo.

Il sussidio è concesso a condizione che l'impresa sia in regola con il versamento del contributo previsti dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Procedure

Per richiedere il sussidio i lavoratori debbono presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda, da presentare entro il termine perentorio del secondo mese successivo a quello in cui il rapporto di lavoro è cessato, deve contenere fra l'altro:

- la motivazione dell'avvenuto licenziamento;
- l'impegno a non impugnare i motivi del licenziamento o a comunicare immediatamente l'eventuale impugnazione;
- l'impegno a comunicare tassativamente la cessazione dello stato di disoccupazione entro 5 giorni dal suo verificarsi.

L'E.B.A. delibera sull'ammissibilità della domanda. Il Consiglio di Amministrazione, nell'approvare la domanda, determina l'entità del contributo imputando l'importo complessivo allo stanziamento del semestre in corso. Per quanto non indicato si applicano le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.).

La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa al lavoratore e all'impresa tramite l'E.B.A..

L'E.L.B.A. provvede ad erogare il sussidio al termine delle 15 settimane o alla cessazione dello stato di disoccupazione, se precedente.

In presenza di contestazione del lavoratore sui motivi del licenziamento, il Consiglio di Amministrazione sospende l'erogazione fino al termine della controversia.

ANZIANITA' PROFESSIONALE AZIENDALE

1. Tipologia dell'intervento

Allo scopo di premiare la professionalità dei lavoratori, il Fondo regionale provvede ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti che abbiano compiuto almeno 15 anni di anzianità di servizio presso la stessa impresa.

La trasformazione giuridica, il trasferimento e la cessione dell'impresa non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio.

2. Durata e misure delle provvidenze

Per il dipendente che ha maturato una anzianità di servizio superiore a 15 anni presso la stessa impresa è previsto il contributo dell'anzianità professionale aziendale. Tale provvidenza sarà pari a euro 155 e sarà concesso allo stesso lavoratore a partire dall'anno 2000 una sola volta per biennio.

La provvidenza è concessa a condizione che l'impresa sia in regola con il versamento del contributo previsto dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di maturazione dell'anzianità.

3. Procedure

Per richiedere il contributo i lavoratori debbono presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve contenere fra l'altro:

- L'attestazione della permanenza in servizio del lavoratore al momento della maturazione dell'anzianità suddetta;
- la data di assunzione.

La domanda va presentata entro il termine perentorio del mese successivo al semestre solare nel corso del quale è maturata l'anzianità.

INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare contributi alle imprese che incrementano l'organico.

L'incremento si verifica quando il numero di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno (esclusi gli apprendisti) in forza al 31 dicembre è superiore a quello degli stessi dipendenti in forza al 1° gennaio precedente.

Il contributo sarà erogato a fronte di un numero massimo di 3.330 dipendenti a livello regionale, suddiviso fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.).

2. Durata e misura delle provvidenze

Il contributo è concesso, nella misura di euro 155 per ogni dipendente, calcolato sulla differenza di organico fra le due date, a condizione che l'impresa sia in regola con il versamenti previsti dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.

3. Procedure

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'ELBA provvede a determinare per ogni bacino il numero dei dipendenti ammessi a contributo.

Entro il mese di febbraio di ogni anno gli E.B.A., ovvero in sua assenza le parti sociali competenti per territorio, provvede ad individuare i criteri di priorità per l'esame delle domande. In assenza di accordo i criteri saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione dell'ELBA.

Per richiedere il contributo l'impresa deve presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Nella domanda deve essere indicato, oltre agli elementi identificativi dell'impresa, il numero dei dipendenti di cui al punto 1 in forza al 1° gennaio e al 31 dicembre.

La domanda va presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P. e sulla base dei criteri di priorità deliberati.

BORSE DI STUDIO

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo regionale provvede ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti che abbiano superato corsi regolari di studio in scuola di istruzione secondaria, universitaria e di qualificazione professionale statale o legalmente riconosciute.

Tali corsi dovranno avere una durata minima di 3 anni.

2. Durata e misure delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura lorda di euro 260 per i corsi triennali, euro 520 per i diplomi di scuola di istruzione secondaria e euro 775 per i corsi o diplomi di laurea e sarà erogato al conseguimento del titolo di studio.

Il contributo è concesso a condizione che l'impresa sia in regola con i versamenti del contributo previsti dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di conseguimento del titolo di studio.

3. Procedure

Per richiedere il sussidio i lavoratori debbono presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve contenere fra l'altro:

- l'indicazione del corso di studi e della scuola nella quale si è superato il corso;
- la data di conseguimento del titolo di studio.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dal trimestre solare nel quale si è conseguito il diploma o la laurea.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione secondo la procedura prevista dall'art. 12 dell'accordo del Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.).

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale interviene per favorire la crescita della professionalità nell'impresa attraverso l'erogazione di contributi ai titolari, soci, collaboratori delle imprese che frequentano corsi di formazione ed aggiornamento professionale inerenti l'attività svolta dall'impresa.

Il contributo è altresì concesso all'impresa per la formazione dei dipendenti che non rientra nella tipologia finanziabile da Fondartigianato.

2. Misura delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura del 25% del costo di partecipazione al corso e non potrà superare l'importo di euro 260. Il Fondo Regionale non interviene per i corsi comportanti spese inferiori a euro 155.

Nel caso di prestazioni a carattere misto o complesso, sono ammessi a contributo esclusivamente i costi relativi alla parte didattica separatamente indicati in fattura a condizione che l'impresa sia in regola con i versamenti previsti dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di inizio del corso di formazione.

3. Procedure

Per richiedere il contributo l'impresa deve presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dal trimestre solare nel quale si è ultimato il corso e deve fra l'altro contenere:

- la dichiarazione di partecipazione al corso;
- gli elementi identificativi della fattura;
- il dettaglio dei costi contenuti nella fattura.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P., sulla erogazione del contributo.

Spetta in ogni caso all'EBA, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, decidere insindacabilmente sull'inerenza del corso all'attività dell'impresa e sulla determinazione della quota di costo non attribuibile all'attività didattica da escludere dal contributo.

EVENTI ECCEZIONALI IMPRESE

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede ad erogare contributi alle imprese a fronte delle spese sostenute a seguito di danni causati da eventi eccezionali derivanti da fattori esterni, estranei all'impresa.

Gli eventi, per dar luogo all'indennizzo, devono comportare la sospensione parziale o totale della attività produttiva dell'impresa: pertanto la provvidenza non è subordinata alla sospensione o alla riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori dipendenti.

2. Misura delle provvidenze

Sono ammesse a contributo le spese sostenute nei sei mesi successivi all'evento, relative al primo ripristino del ciclo produttivo, ivi compreso il rimborso del costo del personale dipendente utilizzato per riparazioni, manutenzione, pulizie locali, sgombero, ecc., nonché quelle conseguenti ai danni causati dall'evento agli immobili, impianti, attrezzature, materiali e prodotti. Il contributo non è cumulabile con gli indennizzi da parte di assicurazioni.

Il contributo è concesso nella misura del 15% delle somme ammesse e non potrà superare i 15.500 euro. Il Fondo Regionale non interviene per gli eventi comportanti spese ammissibili inferiori a 5.150 euro.

3. Procedure

Per richiedere l'ammissione al contributo le imprese debbono:

- essere in regola con i versamenti previsti dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data in cui si è verificato l'evento eccezionale.
- inoltrare domanda all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il verificarsi dell'evento, la documentazione dei costi sostenuti e la dichiarazione di inesistenza di indennizzi da parte di Assicurazioni. La domanda va presentata entro il settimo mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Entro lo stesso termine la domanda può essere presentata anche qualora non si conosca l'indennizzabilità dell'evento da parte dell'assicurazione, in tal caso la pratica resta sospesa fino alla definizione della pratica assicurativa.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del FTP, sulla ammissione della domanda al contributo.

Fermo restando le misure delle provvidenze, l'impresa potrà presentare anche prima dei sei mesi domande parziali allegando la documentazione dei costi sostenuti fino a quel momento.

PROMOZIONE DEI SISTEMI DI QUALITA'

1. Tipologia dell'intervento

Allo scopo di stimolare la crescita e il consolidamento delle imprese il Fondo eroga contributi a fronte di costi sostenuti per la certificazione dei sistemi di qualità aziendali: ISO 9001 (Vision 2000), ISO 14001 e EMAS, realizzata attraverso enti certificatori accreditati, compresi i relativi aggiornamenti.

2. Misura delle provvidenze

Sono ammessi a contributo i costi sostenuti per gli interventi di cui sopra nella misura del 15% dei costi documentati e non potrà essere superiore a euro 1.050. Per essere ammesso a contributo il costo deve essere superiore a euro 1.550.

Nell'ambito delle risorse disponibili la precedenza alla provvidenza verrà data alle imprese che presentano domanda per la prima volta.

3. Procedure

Per richiedere il contributo le imprese debbono:

- essere in regola con il versamento del contributo previsto dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di rilascio della certificazione;
- presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve contenere fra l'altro:

- gli estremi della certificazione di qualità e la data del suo rilascio;
- una nota illustrativa dell'intervento e dei costi sostenuti;
- gli elementi identificativi delle fatture con i relativi costi.

La domanda va presentata entro un mese dal trimestre solare nel quale è stato ultimato l'intervento ed emessa la relativa fattura.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del FTP, sulla erogazione del contributo.

FORMAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDISTI

1. *Tipologia dell'intervento*

Allo scopo di favorire la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna organizzate dagli enti pubblici competenti, il Fondo eroga contributi a fronte di costi sostenuti per la retribuzione delle ore di frequenza ai corsi.

Il contributo sarà concesso ad un numero massimo di 3.500 apprendisti a livello regionale, suddiviso fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al F.T.P..

2. *Misura delle provvidenze*

Il contributo è concesso nella misura di euro 155 per ogni apprendista che ha frequentato il corso di formazione esterna secondo le disposizioni di legge ed amministrative di durata pari ad almeno 120 ore. In caso di durata inferiore stabilita dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 16 della Legge 196/97, il contributo è concesso in misura proporzionale.

3. *Procedure*

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'ELBA provvede a determinare il numero dei dipendenti ammessi a contributo per ogni bacino.

Entro il successivo mese di febbraio gli E.B.A., ovvero in loro assenza le parti sociali competenti per territorio, provvedano ad individuare i criteri di priorità per l'esame delle domande. In assenza di accordo i criteri saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A..

Per richiedere il contributo, l'impresa deve :

- essere in regola con il versamento del contributo previsto dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di ultimazione del corso;
- presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda va presentata entro un mese dal trimestre solare nel quale è stato ultimato il corso.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P. e sulla base dei criteri di priorità deliberati.

PROVVIDENZA DI BACINO

Allo scopo di rispondere a esigenze legate alla specificità del territorio, mediante accordo fra le parti sociali territoriali potranno essere individuate provvidenze specifiche. L'accordo territoriale dovrà prevedere la tipologia dell'intervento e la misura del contributo.

Per questa provvidenza viene stanziata la somma complessiva annuale di 350.000 euro, suddivisa fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al F.T.P. .

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. provvede a determinare la quantità di risorse da assegnare ad ogni bacino.

In assenza degli accordi territoriali, troverà applicazione la seguente provvidenza.

1. *Tipologia dell'intervento*

Allo scopo di favorire la promozione dei prodotti e dei servizi delle imprese artigiane il Fondo eroga contributi a fronte di costi sostenuti per la partecipazione a mostre e fiere, in Italia e all'estero, di carattere nazionale o internazionale

2. *Misura delle provvidenze*

All'interno degli stanziamenti previsti per ogni bacino, il contributo è concesso nella misura 15% dei costi documentati e non potrà essere superiore a euro 1.000. Per essere ammesso a contributo il costo deve essere superiore a euro 1.500.

3. *Procedure*

Per richiedere il contributo, l'impresa deve :

- essere in regola con il versamento del contributo previsto dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di inizio della manifestazione;
- presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda va presentata entro un mese dal trimestre solare nel quale si è conclusa la manifestazione.

PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE E DELL'OCCUPAZIONE

Le parti condividono gli obiettivi della valorizzazione delle risorse umane, della crescita delle capacità professionali dei lavoratori, anche attraverso la formazione, del monitoraggio dell'occupazione e delle sue dinamiche, affidando a E.L.B.A. il compito di realizzare tali obiettivi. A questo scopo hanno apportato modifiche allo statuto di E.L.B.A., il cui nuovo testo viene allegato al presente accordo.

Per l'attuazione dei compiti sopra previsti, E.L.B.A. potrà avvalersi delle competenze tecnico-scientifiche che vengano poste a disposizione dalle organizzazioni costituenti, nonché stipulare convenzioni con istituti ed enti particolarmente qualificati e competenti.

E.L.B.A. terrà altresì contatto con gli enti e le istituzioni pubbliche preposte, anche al fine di usufruire delle risorse finanziarie pubbliche previste per gli scopi e le iniziative elencate precedentemente, sulla base del programma di attività.

In relazione alle attività sopra indicate, viene istituito un Comitato Tecnico composto da 12 membri, con adeguate competenze tecniche, dei quali 6 indicati dalle OO.AA. e sei dalle OO.SS.. Le stesse parti che li hanno nominati possono procedere alla loro sostituzione in qualsiasi momento.

All'interno del Comitato vengono individuati due coordinatori, uno su indicazione delle OO.AA. e l'altro su indicazione delle OO.SS..

Al momento del suo insediamento, il Comitato determina le regole del suo funzionamento.

Compiti del Comitato sono quelli di proporre al Consiglio di Amministrazione di E.L.B.A. il piano di lavoro annuale e le iniziative da attuare nelle materie di sua competenza, nonché di collaborare alla gestione e al coordinamento delle attività di cui al presente accordo.

A tale scopo i coordinatori del Comitato partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di E.L.B.A. quando vi siano iscritti all'ordine del giorno argomenti riguardanti la formazione e l'occupazione.

Le parti considerano importante il ruolo di E.L.B.A. per determinare condizioni favorevoli allo sviluppo del sistema delle imprese e della professionalità dei lavoratori, nell'ambito delle linee strategiche concordate: a tale scopo si impegnano a fornire a E.L.B.A. indicazioni utili a determinare le linee di attività pluriennali.

Con le medesime finalità le parti, dopo l'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, s'incontreranno per verificare l'attuazione delle linee strategiche e dell'attività dell'Ente.

OSSERVATORIO DELL'ARTIGIANATO LOMBARDO

Allo scopo di monitorare l'andamento del comparto artigiano e di coglierne in anticipo sia le dinamiche che le condizioni atte a favorirne lo sviluppo, viene istituito l'Osservatorio Regionale dell'Artigianato.

In particolare l'Osservatorio:

1. promuove le iniziative utili per realizzare e diffondere una maggiore conoscenza del comparto artigiano;
2. provvede alla raccolta dei dati riguardanti il settore (anche suddiviso per comparti merceologici) anche presso gli enti che ne curano la rilevazione, alla loro analisi e alla diffusione alle parti sociali, sia confederali che di categoria, anche al fine di individuare elementi di conoscenza utili per la contrattazione collettiva regionale;
3. collabora, anche mediante stipula di apposite convenzioni, con altri enti pubblici e privati;
4. fornisce le notizie e le informazioni utili per una migliore conoscenza del comparto e provvede a realizzare anche i progetti definiti fra le parti.

L'Osservatorio è collocato all'interno di E.L.B.A..

Per l'esercizio della sua attività l'Osservatorio utilizza, oltre ad una quota parte delle risorse di E.L.B.A., sulla base delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, le eventuali risorse determinate dai soci ed eventuali contributi erogati per questa attività da enti pubblici e privati.

E' istituito un Comitato Tecnico Scientifico con il compito di coadiuvare E.L.B.A. nella impostazione e organizzazione dell'attività dell'Osservatorio.

Tale Comitato è composto da dodici componenti, con adeguate competenze in relazione ai compiti affidati all'Osservatorio, dei quali sei indicati dalle OOAA e sei dalle OOSS, che possono essere sostituiti in qualsiasi momento dalle organizzazioni che li hanno designati.

VERBALE DI INTESA 17/06/1997
PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 03.09.96
(con le modifiche apportate dall'accordo 19.04.2006)

PREMESSA

Le parti riconoscono che in Lombardia il comparto dell'artigianato e delle piccole imprese è parte essenziale del tessuto economico nazionale e regionale e contribuisce in modo significativo a mantenere ed a sviluppare l'occupazione.

Le parti riconoscono che le problematiche dell'ambiente e della sicurezza assumono nel comparto una connotazione particolare, interessando non solo i lavoratori dipendenti, ma anche gli imprenditori in quanto prestano nell'impresa la loro opera professionale. Pertanto le parti ritengono che la sicurezza nei luoghi di lavoro non può che portare vantaggi e tutte le componenti dell'impresa, impegnate ad ottemperare gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le normative introdotte dal Decreto Legge 626/94 e seguenti non sempre tengono conto delle peculiarità dimensionali ed organizzative delle imprese artigiane.

Per quanto sopra indicato le parti riconoscono l'importanza che, fermo restando gli obiettivi e i principi contenuti nel decreto legislativo suddetto, vengono individuate modalità applicative e formalità semplificate per l'artigianato.

Tutto ciò premesso, che fa parte integrante della presente intesa, si stipula e si conviene quanto segue:

1. ORGANISMI PARITETICI ARTIGIANATO (OPTA)

Le funzioni degli Organismi Paritetici Artigianato previste dall'A.I. 3/9/96 sono attribuite agli EBA territoriali. Tali funzioni vengono esercitate attraverso un apposito comitato denominato Organismo Paritetico Territoriale Artigianato (OPTA).

Gli accordi territoriali costitutivi degli EBA prevedono la composizione, le regole e le garanzie di funzionamento del comitato, che dovrà essere paritetico e presieduto da un Presidente e da un Vice Presidente.

Laddove sussistano oggettivi problemi di funzionamento dei comitati OPTA, interverranno nell'ambito delle rispettive competenze le OO.AA., le OO.SS. regionali e/o il Comitato Paritetico Regionale (CPRA).

2. COMITATO PARITETICO REGIONALE - C.P.R.A.

Il C.P.R.A. assume i compiti ad esso assegnati dall'A.I. del 03/09/96 e tratta su ogni altra materia sottoposta dagli O.P.T.A. o dalle parti sociali regionali. Potrà inoltre avanzare proposte alle parti sociali regionali relative all'applicazione degli accordi nazionali e regionale e delle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro.

Il C.P.R.A. è composto da 12 componenti, espressi in numero di 6 dalle OO.AA. e in numero di 6 dalle OO.SS., nominati congiuntamente dalle rispettive parti regionali.

Essi durano in carica due anni.

Essendo la nomina di un componente a carattere fiduciario, il socio che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata - per il periodo residuo - mediante nomina da parte dell'Organizzazione di appartenenza.

All'interno del Comitato vengono individuati due coordinatori, uno su indicazione delle OO.AA. e l'altro su indicazione delle OO.SS..

Ogni rappresentante ha diritto ad un voto e può, mediante delega, farsi rappresentare in Consiglio da altro componente.

Il C.P.R.A. si riunisce di norma una volta al mese.

La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione, è inviata ai componenti, al Presidente e al Vice Presidente di E.L.B.A. e alle parti sociali regionali almeno 15 giorni prima della data della riunione.

La riunione è validamente costituita con la presenza di almeno 9 dei componenti o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti o dei loro delegati.

Delle riunioni del C.P.R.A. dovrà essere redatto verbale, inviato alle parti sociali, che sarà approvato anche nella seduta successiva.

Il C.P.R.A. non può assumere deliberazioni in contrasto con gli accordi regionali.

I coordinatori del C.P.R.A. partecipano alle riunioni del Consiglio di E.L.B.A. quando siano all'ordine del giorno argomenti di interesse del C.P.R.A..

Il C.P.R.A. predispone entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente che viene allegata al Bilancio E.L.B.A. e trasmessa alle parti sociali regionali.

Per l'esercizio delle sue funzioni, il C.P.R.A. opera in piena autonomia, utilizzando le risorse organizzative e del personale di E.L.B.A..

3. RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA IMPRESE FINO A 15 DIPENDENTI

Le parti firmatarie della presente intesa ribadiscono che il sistema di rappresentanza territoriale è più adeguato alla realtà delle piccole imprese e che in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata.

3.1. Rappresentante territoriale

I Rappresentanti territoriali sono comunicati congiuntamente dalle OO.SS. regionali. Gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle vigenti disposizioni, sono assolti nelle sedi territorialmente convenute.

A decorrere dall'anno 2006 in relazione al punto 4.11 dell'A.I. del 3.9.1996 le imprese tenute verseranno entro il 31 marzo di ciascuno anno al Fondo regionale per la rappresentanza sindacale euro 9 annui per dipendente in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.

A tal fine non si computano i lavoratori a domicilio ed i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro.

L'importo delle euro 9 per dipendente è così suddiviso:

euro 5 per l'attività dei rappresentanti territoriali;
euro 2 per rendere funzionale l'attività sul territorio;
euro 2 a favore del sistema delle imprese.

Per gli anni precedenti l'adempimento di cui sopra è stato assolto mediante contrattazione regionale.

3.2. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)

Nel caso in cui entro il 28 febbraio 1998 le Organizzazioni nazionali di Categoria di cui al punto 5 dell'A.I. del 3 settembre 1996 non abbiano regolamentato il rappresentante aziendale per la sicurezza per le imprese fino a 15 dipendenti, in Lombardia, troverà applicazione la seguente disciplina.

Le imprese provvedono ad informare l' O.P.T.A., e i propri lavoratori per la costituzione del rappresentante per la sicurezza al loro interno.

Alla costituzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si procede mediante elezione a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.

Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.

Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.

Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Il verbale di elezione sarà consegnato, entro 6 giorni, dal segretario del seggio al datore di lavoro. Quest'ultimo invierà tempestivamente copia del verbale all' O.P.T.A..

L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori a cura congiunta del segretario del seggio e del datore di lavoro.

Il rappresentante per la sicurezza durerà in carica 3 anni.

A tali rappresentanti verrà realizzata la formazione, a cura dell'O.P.T.A., secondo modalità indicate dal C.P.R.A., così come previsto dal precedente punto 2. Per tale formazione sarà rilasciata dall'O.P.T.A. apposita certificazione di idoneità. In tal caso le imprese sono esentate dal procedere agli accantonamenti previsti dal punto 4.11 dell'A.I. del 03.09.96.

Nelle imprese in cui è eletto il rappresentante per la sicurezza, gli adempimenti di cui all'art. 19 del Decreto Lgs.vo 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni saranno assolti a livello aziendale.

A tal fine, al rappresentante vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 10 ore annue per le imprese fino a 5 dipendenti e 16 ore annue per le imprese che occupano più di 5 dipendenti, escluse le ore necessarie all'espletamento dei compiti di cui alle lettere b),c),d),g),i) e l) dell'art. 19 del Decreto Lgs.vo 242/1996 a modifica del citato Decreto Lgs.vo 626/1994.

L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'impresa.

Il monte ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

Per la sua formazione, al rappresentante aziendale per la sicurezza verranno riconosciute 24 ore annue per la formazione iniziale per il primo anno e 8 ore annue per l'eventuale aggiornamento nel biennio successivo.

In caso di dimissioni o cessazione dell'incarico del rappresentante aziendale per la sicurezza, l'impresa rientra nel sistema di rappresentanza territoriale per la sicurezza fino a quando i lavoratori non provvedono alla nuova nomina.

NORMA TRANSITORIA

Nel caso in cui l'impresa intenda avvalersi del rappresentante aziendale per la sicurezza deve darne comunicazione scritta all' O.P.T.A. entro il 20 marzo 1998. In tal caso il versamento al Fondo Regionale resterà sospeso fino alla elezione del rappresentante aziendale che dovrà avvenire entro il 30.04.1998.

4. EROGAZIONE RISORSE ALLE RAPPRESENTANZE TERRITORIALI PER LA SICUREZZA

I rappresentanti per la sicurezza sono messi in condizione di operare utilizzando quota parte delle risorse, previste al punto 4.11 dell'A.I. (euro 5) che affluiranno nel Fondo per l'assistenza contrattuale della Lombardia.

Tali risorse saranno attribuite secondo i criteri e le procedure stabilite dall'accordo regionale del 17.06.1997.

5. FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE TERRITORIALE PER LA SICUREZZA

La formazione è realizzata all'interno dei programmi predisposti dal C.P.R.A., utilizzando le risorse previste nel verbale di intesa di attuazione dell'accordo del 19.04.2006.

Con tale formazione si ritengono adempiuti gli obblighi di formazione previsti dalle vigenti norme legislative e contrattuali in materia di sicurezza.

FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA LOMBARDIA

Art. 1 - Istituzione

1. Su iniziativa delle organizzazioni regionali lombarde dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI (OO.AA.) E' istituito il "Fondo per l'Assistenza Contrattuale della Lombardia - F.A.C.L." (di seguito chiamato "Fondo").
2. Il Fondo non ha personalità giuridica ed è amministrato dall'Ente Lombardo Bilaterale dell'artigianato - E.L.B.A. secondo quanto previsto dal presente accordo e dalla statuto dell'E.L.B.A..

Art. 2 - Scopi del Fondo

1. Il Fondo è istituito in attuazione dell'Accordo Interconfederale 21.07.1988 e successive modificazioni e dall'Accordo Interconfederale della regione Lombardia del 27.11.1989 e successive modificazioni e si propone quale scopo la destinazione delle risorse versate dalle imprese artigiane per le attività previste:
 - a) dall'accordo interconfederale 21.07.1988 al punto 5 (attività della rappresentanza di bacino e secondo comma (attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali) e successive modificazioni;
 - b) dall'accordo interconfederale 03.09.1996 all'art. 4, punto 11 (rappresentanza per la sicurezza) e successive modificazioni.

Art. 3 - Risorse del Fondo

1. Le risorse che costituiscono il Fondo sono quelle derivanti:
 - a) da quanto versato dalle imprese a norma degli accordi richiamati nel precedente articolo;
 - b) da contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi del Fondo.
2. Le risorse indicate al comma precedente non fanno parte del fondo comune dell'E.L.B.A.. Le stesse, saranno contabilizzate in appositi capitoli di bilancio, così come i loro utilizzi. I contributi di cui al punto a) sono determinati dagli accordi fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.

Art. 4 - Contributo

1. Sono tenute al versamento del contributo di cui all'art. 3 le imprese appartenenti ai settori coperti da CCNL stipulati fra le OO.AA. e le OO.SS. nazionali e dagli accordi interconfederali anche regionali.
2. Il calcolo del contributo va compiuto con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente. A tal fine non si computano:
 - i lavoratori a domicilio;
 - i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro.
3. Le imprese dovranno provvedere al versamento del contributo entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A..

Art. 5 - Ripartizione dei versamenti

1. Entro il 15 di ogni mese E.L.B.A. provvede alla ripartizione degli accantonamenti effettuati dalle imprese, e accreditati dall'ente incaricato della riscossione entro la fine del mese precedente, fra i vari bacini sulla base della collocazione territoriale delle imprese.

2. RAPPRESENTANZA SINDACALE DI BACINO

Le quote incassate, al netto del contributo per le spese di funzionamento dell'E.L.B.A., verranno contabilizzate in separati conti come segue:

- il 12,5% delle stesse in un conto intestato "Attività congiunte" per il finanziamento dell'attività degli E.B.A.;
- il 20% delle stesse in un conto intestato "Sviluppo contrattazione";
- il restante 67,5% in un conto intestato "Rappresentanze Sindacali di Bacino" e relativo alle attività di cui al punto 1), 1° comma, dell'A.I. 21/07/1988.

Le quote di cui ai punti a) e c) saranno contabilizzate in separati conti di bacino sulla base della collocazione territoriale delle imprese.

3. RAPPRESENTANZA TERRITORIALE PER LA SICUREZZA

Le quote incassate, al netto del contributo per le spese di funzionamento dell'E.L.B.A., verranno contabilizzate in separati conti come segue:

- il 22,22% delle stesse in un conto intestato "Programmi congiunti" per il finanziamento delle attività degli E.B.A.;
- il 22,22% delle stesse in un conto intestato "Sviluppo prevenzione";
- il restante 55,56% in un conto intestato "Rappresentanza territoriale per la sicurezza" e relativo alle attività di cui al punto 4.1 dell'A.I. 03.09.1996.

4. Le quote di cui ai punti a) e c) saranno contabilizzate in separati conti di bacino sulla base della collocazione territoriale delle imprese.

5. Nel caso in cui le OO.AA. e le OO.SS. dovessero concordare criteri di ripartizione fra i bacini diversi dalla provenienza territoriale, gli stessi dovranno essere comunicati all'E.L.B.A..

Art. 6 - Contributo alle spese di funzionamento dell'E.L.B.A.

- Il F.A.C.L. concorre al sostenimento delle spese di funzionamento dell'E.L.B.A.. Mediante accordo fra le OO. AA. e le OO.SS. regionali sarà determinata l'entità delle risorse del Fondo finalizzata a tale scopo.
- Alla fine di ogni trimestre il Comitato del F.A.C.L. autorizza il trasferimento all'E.L.B.A. del contributo per il funzionamento dell'Ente relativo al trimestre scaduto.

Art. 7 - Rendiconti

- L'E.L.B.A. provvederà a mettere a disposizione del Comitato F.A.C.L. e delle OO.AA. stipulanti i dati di rendiconto mensili. Provvederà inoltre all'invio del rendiconto trimestrale alle organizzazioni nazionali e regionali CGIL-CISL-UIL e Confartigianato-CNA-CASA-CLAAI, previa convalida dello stesso da parte del Comitato del F.A.C.L..
- Qualora ciò fosse rilevabile dai dati relativi alle imprese versanti le quote attribuite ad ogni bacino nel rendiconto semestrale verranno ulteriormente suddivise sulla base del settore merceologico di appartenenza delle imprese, individuato dal CCNL applicabile alle varie imprese.

Art. 8 - Comitato

- Il Comitato del Fondo per l'assistenza contrattuale della Lombardia (Comitato) è composto da un rappresentante per ognuna delle quattro OO.AA..
- Il Comitato elegge al suo interno il Presidente. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente più anziano di età.

3. La convocazione del Comitato è fatta dal Presidente o su richiesta scritta di almeno uno dei componenti.
4. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti dei componenti del Comitato in carica e saranno fatte constare da verbali sottoscritti da tutti i componenti presenti.
5. Il Comitato dura in carica due anni.

Art. 9- Compiti del Comitato

1. Il Comitato delibera in ordine alla destinazione e delle risorse accantonate nel Fondo nell'ambito di quanto previsto dal precedente art. 2.

Art. 10 - Gestione del Fondo

1. Fermo restando quanto indicato nell'articolo precedente, la gestione delle risorse del Fondo spetta al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; dovrà essere in ogni caso assicurata la liquidità necessaria per l'erogazione delle risorse nei termini previsti dal regolamento e dagli accordi sindacali.
2. Le risorse di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1 saranno gestite con contabilità separata.
3. Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo affluiscono al fondo comune dell'E.L.B.A..
4. Il Fondo concorre al sostenimento delle spese di funzionamento dell'E.L.B.A.. Mediante accordo fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali sarà determinata l'entità delle risorse del Fondo finalizzata a tale scopo.

Art. 11 - Erogazione delle risorse

1. In base a quanto convenuto nell'Accordo per l'erogazione delle risorse alla rappresentanza sindacale di bacino e alla rappresentanza territoriale per la sicurezza (Allegato A), l'E.L.B.A. provvederà - previa decisione del Comitato del F.A.C.L. - ad accreditare alla fine di ogni trimestre ai Fondi Regionali per la rappresentanza sindacale di bacino e per la rappresentanza territoriale per la sicurezza della CGIL, CISL e UIL le risorse accantonate alla stessa data sui conti di cui al precedente art. 5, punto 2, lettera c) e punto 3, lettera c), corredando la comunicazione dell'avvenuto accredito con i prospetti indicati nel citato accordo.
2. Con le medesime scadenze e modalità si provvederà alla canalizzazione delle risorse accantonate:
 - a) sui conti di cui all'art. 5, punto 2, lettera a) e punto 3, lettera a), secondo quanto previsto dall'Accordo per l'erogazione delle risorse per le attività congiunte di bacino e per i programmi congiunti (Allegato B);
 - b) sui conti di cui all'art. 5, punto 2, lettera b) e punto 3, lettera b), secondo quanto previsto dall'Accordo per l'erogazione delle risorse per lo sviluppo della contrattazione e della prevenzione" (Allegato C).

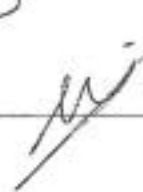
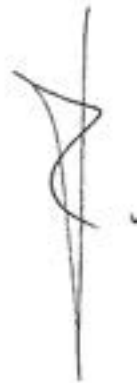
Art. 12 - Funzioni di controllo delle OO.SS.

1. Allo scopo di consentire a CGIL-CISL-UIL regionali il più ampio controllo ad esse attribuito dagli A.I. 21.7.1988 e 3.9.1996, si conviene che, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 7, i componenti del Consiglio di Amministrazione indicati dalle OO.SS. abbiano accesso a tutta la documentazione attinente la gestione del Fondo, con ampia facoltà di verifica.

Art. 13 - Rendiconto annuale

1. Successivamente alla chiusura dell'esercizio sociale dell'E.L.B.A. il Comitato approva il rendiconto riguardante le risorse affluite nel Fondo e l'utilizzo delle stesse.
2. Il Comitato redige inoltre la relazione sul Fondo che sarà allegata al bilancio dell'E.L.B.A..
3. Le risorse non utilizzate nel corso dell'esercizio saranno utilizzate nell'esercizio successivo per il conseguimento degli scopi del Fondo, secondo quanto previsto dal regolamento e dagli accordi fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.

Milano, 19.04.2006





ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BACINO E ALLA RAPPRESENTANZA SINDACALE PER LA SICUREZZA. - Allegato A)

PREMESSO CHE

- l'Accordo Interconfederale nazionale 21.07.1988 e successive modificazioni istituisce rappresentanti sindacali di bacino e istituisce e regola, con apposito protocollo, il fondo regionale per le attività della rappresentanza sindacale di bacino e per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali;
- l'Accordo Interconfederale 03.09.1996 e successive modificazioni istituisce rappresentanti territoriali per la sicurezza e regola il finanziamento dell'attività della rappresentanza territoriale per la sicurezza e dei programmi congiunti;
- l'Accordo del 23.12.1999 fra FRAL-CONFARTIGIANATO, CLAAI, CNA e CASA regionali costituisce il FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA LOMBARDIA all'interno dell'E.L.B.A.;
- l'Accordo Interconfederale Regionale 07.02.1992 meglio individua la figura dei rappresentanti sindacali di bacino;
- l'Accordo Interconfederale Regionale 17.06.1997 dà attuazione all' A.I. 03.09.1996

PRESO ATTO

- che CGIL, CISL e UIL regionali hanno proceduto alla costituzione di Fondi rispettivamente denominati:
 - Fondo regionale dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza della CGIL,
 - Fondo regionale dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza della CISL,
 - Fondo regionale dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza della UIL,aventi per scopo la gestione delle risorse, con contabilità separata, per l'attività dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza da esse rispettivamente riconosciuti e comunicati alle OO.AA., nonché l'erogazione delle medesime risorse ai soggetti interessati;
- che tali Fondi sono dotati di propria individualità e autonomia giuridica e gestionale rispetto alle OO.SS. che li hanno promossi

CONCORDANO

ad integrazione ed eventuale modifica di quanto in precedenza pattuito con gli accordi citati in premessa, di adottare le seguenti procedure attuative per l'erogazione delle risorse da destinare all'attività dei rappresentanti sindacali di bacino e di quelle da destinare all'attività dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.

- 1) A partire dal 1.1.2003 il Comitato del Fondo per l'Assistenza Contrattuale della Lombardia (F.A.C.L.) entro la fine dei primi tre trimestri solari darà mandato all'E.L.B.A. per l'accredito ai Fondi sopra citati di una somma pari alle seguenti percentuali delle risorse complessivamente accreditate ai Fondi per l'anno precedente:
 - 20% nel primo trimestre;
 - 40% nel secondo trimestre;
 - 35% nel terzo trimestre.

In occasione della liquidazione relativa al primo trimestre dell'anno successivo si procederà al conguaglio fra gli acconti corrisposti e le risorse relative all'anno precedente accantonate sui conti

intestati rispettivamente alla attività dei rappresentanti di bacino e alla attività dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.

La ripartizione delle risorse fra i tre fondi verrà effettuata sulla base delle rispettive indicazioni congiuntamente inviata dalle OO.SS. regionali al F.A.C.L.. La indicazione avrà effetto a partire dall'accredito relativo al trimestre successivo al ricevimento della stessa.

Si dà atto che le OO.SS. regionali hanno comunicato che, fino a nuova e congiunta indicazione, le risorse saranno accreditate in modo paritetico ai tre fondi.

Le parti s'incontreranno trimestralmente per verificare l'andamento di quanto previsto al presente punto.

- 2) In allegato alla comunicazione dell'avvenuto accredito l'E.L.B.A. invierà ai Fondi un prospetto contenente la suddivisione delle risorse per ogni bacino sulla base della provenienza territoriale delle imprese che hanno effettuato gli accantonamenti o di eventuali altri criteri che le OO.AA. e le OO.SS. regionali dovessero concordare.
- 3) Ognuno dei Fondi provvederà, per i rappresentanti riconosciuti e comunicati dalle OO.SS. regionali rispettivamente promotrici, alla erogazione delle risorse ai soggetti interessati e per le finalità di cui al punto 1), 1° comma, dell'A.I. 21.07.1988 ovvero del punto 4.1 dell'A.I. 03.09.1996.
- 4) I Fondi sono vincolati ad utilizzare le risorse ricevute esclusivamente per le finalità indicate nel punto precedente, restando ad essi preclusa la loro destinazione e utilizzo per qualsiasi altro titolo.
- 5) Le parti dichiarano che quanto convenuto con il presente accordo costituisce integrale e conforme applicazione del contenuto degli accordi citati in premessa relativamente ai rappresentanti sindacali di bacino e ai rappresentanti territoriali per la sicurezza.

In particolare si dichiara che con l'accredito delle risorse ai Fondi:

- il F.A.C.L. avrà completamente adempiuto agli obblighi derivanti dagli accordi interconfederali nei confronti di qualsiasi soggetto interessato;
- ai rappresentanti sindacali di bacino e territoriali alla sicurezza resterà escluso ogni rapporto diretto o indiretto con l'E.L.B.A e i Fondi ivi costituiti.

- 6) Tutto quanto sopra concordato non dovrà comportare per il F.A.C.L., per le OO.AA. e/o per le imprese oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, rispetto a quanto previsto dagli A.I. 21.07.1988 e 03.09.1996.
- 7) Con l'attuazione di quanto previsto nei punti precedenti si intendono esauriti gli obblighi per le OO.AA. in materia.
- 8) Il presente accordo sostituisce quello sottoscritto il 16.01.2003, avrà durata fino al 31.12.2006 e sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo disdetta da inviare alle altre parti per lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE PER ATTIVITA' CONGIUNTA DI BACINO E PER I PROGRAMMI CONGIUNTI - Allegato B)

PREMESSO CHE

- l'Accordo Interconfederale nazionale 21.07.1988 istituisce rappresentanti sindacali di bacino e istituisce e regola, con apposito protocollo, il fondo regionale per le attività della rappresentanza sindacale di bacino e per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali;
- l'Accordo Interconfederale 03.09.1996 istituisce rappresentanti territoriali per la sicurezza e regola il finanziamento dell'attività della rappresentanza territoriale per la sicurezza e dei programmi congiunti;
- l'Accordo del 23.12.1999 fra CONFARTIGIANATO, CLAAI, CNA LOMBARDIA e CASA regionali istituisce il FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA LOMBARDIA all'interno dell'E.L.B.A..

SI CONCORDA

ad integrazione ed eventuale modifica di quanto precedentemente pattuito con gli accordi citati in premessa, di adottare le seguenti procedure attuative per l'erogazione delle risorse da destinare alle attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali di bacino.

- 1) A partire dal 01.01.2003 il Comitato del Fondo per l'Assistenza Contrattuale della Lombardia (F.A.C.L.) entro la fine dei primi tre trimestri solari darà mandato all'E.L.B.A. per l'accredito agli E.B.A. di una somma pari alle seguenti percentuali delle risorse complessivamente accreditate ad ogni singolo E.B.A. per l'anno precedente:

- 20% nel primo trimestre;
- 40% nel secondo trimestre;
- 35% nel terzo trimestre.

In occasione della liquidazione relativa al primo trimestre dell'anno successivo si procederà al conguaglio fra gli acconti corrisposti e le risorse relative all'anno precedente accantonate nei conti di cui all'art. 11, secondo comma dell'accordo istitutivo del F.A.C.L..

Le parti s'incontreranno trimestralmente per verificare l'andamento di quanto previsto al presente punto.

- 2) Tutto quanto sopra concordato non dovrà comportare per il F.A.C.L., per le OO.AA. e/o per le imprese oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, rispetto a quanto previsto dall'A.I. 21.07.1988 e 03.09.1996.

Il presente accordo sostituisce quello sottoscritto il 16.01.2003, avrà durata fino al 31.12.2006 e sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo disdetta da inviare alle altre parti per lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

**ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE PER
LO SVILUPPO DELLA CONTRATTAZIONE E DELLA PREVENZIONE
(Allegato C)**

PREMESSO CHE

- l'Accordo Interconfederale nazionale 14.2.2006, nella parte in cui prevede la destinazione di risorse a favore del sistema delle imprese finalizzate allo sviluppo della contrattazione e delle attività di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'Accordo del 19.04.2006 fra CONFARTIGIANATO, CLAAI, CNA LOMBARDIA e CASARTIGIANI regionali istituisce il FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA LOMBARDIA all'interno di E.L.B.A..

CONSIDERATO CHE

- le attività relative alla contrattazione e alla sensibilizzazione delle imprese in ordine alla prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rientrano fra i compiti primari svolte dalle organizzazioni dell'artigianato;
- si rende opportuno favorire la possibilità di incrementare tali attività a servizio delle imprese.

SI CONCORDA

ad integrazione ed eventuale modifica di quanto precedentemente pattuito con gli accordi citati in premessa, di adottare le seguenti procedure attuative per l'erogazione delle risorse da destinare a favore del sistema delle imprese finalizzate allo sviluppo della contrattazione e delle attività di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

- 1) A partire dal 01.01.2007 il Comitato del Fondo per l'Assistenza Contrattuale della Lombardia (F.A.C.L.) entro la fine dei primi tre trimestri solari darà mandato all'E.L.B.A. per l'accredito alle OO.AA. regionali di una somma pari alle seguenti percentuali delle risorse complessivamente accreditate ad ogni singola OO.AA. per l'anno precedente:

- 20% nel primo trimestre;
- 40% nel secondo trimestre
- 35% nel terzo trimestre.

In occasione della liquidazione relativa al primo trimestre dell'anno successivo si procederà al conguaglio fra gli acconti corrisposti e le risorse relative all'anno precedente accantonate nei conti di cui all'art. 11, secondo comma dell'accordo istitutivo del F.A.C.L..

La ripartizione delle risorse fra le OO.AA. regionali verrà effettuata sulla base delle indicazioni congiuntamente inviata dalle stesse al F.A.C.L. che manterrà la sua efficacia fino a che non venga sostituita da altra analoga comunicazione, che avrà effetto a partire dall'accredito relativo al trimestre successivo al ricevimento della stessa. e

Per l'anno 2006, l'accredito alle OO.AA. regionali verrà effettuato trimestralmente sulla base degli effettivi incassi.

- 2) Tutto quanto sopra concordato non dovrà comportare per il F.A.C.L., per le OO.AA. e/o per le imprese oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, rispetto a quanto previsto dall'A.I. 21.07.1988 e 03.09.1996.

Il presente accordo avrà durata fino al 31.12.2006 e sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo disdetta da inviare alle altre parti per lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

ENTI BILATERALI ARTIGIANATO TERRITORIALI – E.B.A.

1) Allo scopo di rendere funzionale ed organica la gestione della bilateralità e di dare attuazione nel territorio lombardo agli accordi sottoscritti fra le parti a livello regionale e di bacino, vengono costituiti gli Enti Bilaterali dell'Artigianato. La denominazione dell'Ente è la seguente: "Ente Bilaterale dell'Artigianato (seguito dal nome del bacino)" o, più brevemente, "E.B.A. (seguito dal nome del bacino)".

2) Gli E.B.A.:

2.1) concretizzano sul territorio l'attività dell'E.L.B.A., secondo quanto previsto dagli accordi regionali.

2.2) realizzano la bilateralità decisa dalle parti a livello territoriale. In questo ambito potranno, anche, essere individuati interventi aggiuntivi o integrativi rispetto a quelli previsti da ELBA. In questo caso il versamento dei relativi contributi sarà contrattualmente obbligatorio e potrà, tramite convenzione, essere effettuato all'E.L.B.A. insieme a quello dei contributi previsti a livello regionale. Tali interventi saranno concessi esclusivamente alle imprese iscritte a E.L.B.A..

2.3) attuano gli altri compiti a loro specificamente demandati dagli accordi regionali.

Gli E.B.A. inoltre potranno:

- fornire parere preventivo al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. sulle richieste di rateazione;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione di E.L.B.A. e ai Comitati Regionali per il miglioramento della funzionalità degli stessi;
- inoltrare al Consiglio di Amministrazione di E.L.B.A. proposte di nuove iniziative;
- inoltrare alle parti sociali regionali proposte di nuove provvidenze regionali del Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti.

3) Gli E.B.A. rappresentano uno strumento importante per la promozione del sistema della bilateralità. In particolare predispongono iniziative per diffondere e migliorare la conoscenza della bilateralità e favorire il versamento dei contributi ai Fondi gestiti dall'E.L.B.A..

4) L'E.B.A. è costituito mediante accordo sindacale fra tutte le OO.AA. e le OO.SS. territorialmente competenti aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo, contenente lo statuto e l'indicazione degli eventuali altri compiti assegnati all'Ente.

Previo intesa con le OO.AA. e le OO.SS. regionali, tale accordo potrà individuare livelli territoriali per l'E.B.A. diversi dal bacino.

Nel caso in cui, successivamente alla data di costituzione dell'EBA, sorgano sul territorio nuove associazioni aderenti alle organizzazioni regionali e non ancora firmatarie degli accordi costitutivi dell'EBA, le stesse saranno autorizzate in via transitoria a istituire sportelli ELBA. L'ELBA corrisponderà a tali sportelli un compenso nella misura determinata dalle parti.

La durata della fase transitoria, nonché il compenso che ELBA corrisponderà a tali sportelli, saranno decisi attraverso accordo regionale tra le Parti.

5) L'appartenenza al sistema della bilateralità della Lombardia è subordinata alla condizione che l'accordo istitutivo e lo statuto dell'E.B.A. rispondano ai seguenti requisiti:

- la denominazione dovrà essere quella indicata al punto 1) e dovrà essere utilizzato il logo indicato dall'Ente Bilaterale Regionale;
- gli scopi e le finalità dovranno essere quelli indicati al punto 2);
- i soci dovranno essere le OO.AA. e le OO.SS. indicate al punto 4);
- la composizione degli organi dovrà essere paritetica fra le OO.AA. e le OO.SS.;
- la gestione delle risorse dovrà essere di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle funzioni ad esso attribuite ad apposite commissioni o comitati di sua nomina;
- dovrà essere previsto l'obbligo di attenersi alle procedure e alle decisioni dell'Ente e dei Comitati Bilaterali regionali per le materie di loro competenza;
- dovrà essere previsto l'obbligo, in caso di scioglimento dell'Ente, di destinare il patrimonio netto risultante dalla liquidazione a favore di iniziative ed enti per il miglioramento e lo sviluppo delle imprese artigiane e dei loro dipendenti su indicazione delle OO.AA. e delle OO.SS. regionali;
- dovrà essere redatto il bilancio di esercizio secondo lo schema predisposto da E.L.B.A.

Allo scopo di adempiere a quanto sopra prescritto, gli E.B.A. invieranno, entro un mese dalla loro adozione, copia dell'accordo e dello statuto (o delle loro modificazioni) al C.d.A. di E.L.B.A. per la verifica della loro corrispondenza ai requisiti indicati. Le parti territoriali dovranno apportare le eventuali modifiche richieste dal Consiglio di Amministrazione. Avverso tale decisione potrà essere presentato ricorso al Collegio dei Garanti.

6) A concorso delle spese per l'esercizio delle funzioni ad esso assegnate dal livello regionale, all'E.B.A. vengono attribuite:

- le risorse di pertinenza del bacino relative alla "attività congiunta" e ai "programmi congiunti";
- una quota parte delle risorse versate al Fondo Tutela Professionalità, dalle imprese del bacino, nella misura stabilita con accordo fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali: il trasferimento all'E.B.A. avverrà con cadenza semestrale.

7) Entro il 30 aprile di ogni anno gli E.B.A. approvano il bilancio dell'esercizio precedente redatto secondo i criteri indicati da E.L.B.A. e la relazione dell'attività svolta, con particolare attenzione alla promozione delle adesioni al sistema della bilateralità. Entro il termine tassativo del 31 maggio successivo ne inviano copia all'E.L.B.A. il quale ne invia tempestivamente copia alle parti regionali.

8) Nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo da parte dell'E.B.A., l'E.L.B.A. ne informerà tempestivamente le parti regionali.

Nota a verbale: le parti sociali regionali entro il secondo semestre 2006 istituiranno una commissione paritetica che affronti le questioni relative alle conseguenze di un eventuale scioglimento degli E.B.A. e delle relative problematiche derivanti dalla destinazione del patrimonio

DETERMINAZIONE DEI VERSAMENTI ALL'ELBA

PREMESSO

- che gli accordi sottoscritti il 19.04.2006 prevedono versamenti a carico delle imprese, i cui importi sono stabiliti mediante accordo fra le parti;
- che si tratta quindi di procedere alla determinazione delle somme da versare a partire dal 01.01.2006;

si conviene quanto segue.

Contributo al FTP

Il contributo annuale dovuto dalle imprese al Fondo Tutela Professionalità, previsto dall'art. 9 dell'accordo del F.T.P. del 19.04.2006, è fissato in euro 46,50: l'importo è aumentato a euro 50,30 se il versamento è effettuato oltre un mese dalla scadenza prevista.

Le parti si danno atto che, alla luce degli incontri avvenuti nel 1995 con l'INPS regionale della Lombardia, ai versamenti e alle erogazioni delle provvidenze da parte del F.T.P. si applicano le disposizioni dell'art. 12, comma 4, lettera f) della legge 30.04.1969 e successive modificazioni.

Di conseguenza dovranno essere assoggettati al contributo previdenziale di solidarietà, per la parte destinata alle provvidenze a favore dei lavoratori e nella misura prevista dalle disposizioni di legge, i versamenti al F.T.P. da parte delle imprese, mentre saranno esentate da contribuzione le erogazioni delle provvidenze ai singoli lavoratori.

Con gli altri contributi dovuti all'INPS per il mese di riferimento, le imprese verseranno il contributo di solidarietà nella misura di euro 3,72 per ogni dipendente.

Contributi al F.A.C.L.

- a) Il contributo per la rappresentanza sindacale di bacino previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) dell'accordo istitutivo del F.A.C.L. del 19.04.2006 è fissato in euro 10,00 per dipendente.
- b) Il contributo per la rappresentanza territoriale alla sicurezza previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) dell'accordo istitutivo del F.A.C.L. del 19.04.2006 è fissato in euro 9,00 per dipendente.

Versamenti per l'anno 2006

Detti importi si applicano per tutti i versamenti effettuati a far data dal 01.01.2006.

Per i versamenti effettuati fino al 30.09.2006 con gli importi precedentemente in vigore, la differenza dovrà essere versata entro 60 giorni dalla richiesta di E.L.B.A..

Per l'anno 2006 il versamento dei contributi suddetti dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2006.

Per gli anni successivi resta confermata la data del 31 marzo per il versamento dei contributi.

VERBALE DI INTESA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DEL 19.04.2006

in relazione all'accordo regionale del 19.04.2006, convengono quanto segue.

1. RISORSE PER IL DECENTRAMENTO

La quota delle risorse di cui al secondo alinea del punto 6 dell'accordo regionale per la costituzione degli Enti Bilaterali Territoriali è fissata in euro 0,65 per dipendente, calcolata sul numero dei dipendenti dalle imprese con sede nel bacino di competenza per i quali è stato effettuato il versamento al F.T.P..

Sono inoltre destinate al finanziamento degli E.B.A. le risorse di pertinenza del bacino relative alla "attività congiunta" e ai "programmi congiunti".

Le parti si incontreranno per verificare la congruità delle risorse sopra previste rispetto al precedente meccanismo di finanziamento ed assumere le decisioni conseguenti.

Al fine di consentire ai singoli bacini condizioni minime di funzionalità, le risorse minime da garantire a ciascun EBA a norma dell'accordo del 19.04.2006 sono fissate in euro 20.700 l'anno.

L'integrazione fino al raggiungimento di tale somma avverrà mediante:

1. l'utilizzo delle risorse non distribuite ai bacini per i quali si applica la norma transitoria;
2. la riduzione proporzionale degli stanziamenti dovuti agli altri E.B.A..

La fase transitoria relativamente alle situazioni in atto cesserà il 30 settembre 2006; entro quella data dovrà essere garantita la partecipazione negli E.B.A. di tutte le OO.AA. e OO.SS. presenti sul territorio e aderenti alle parti firmatarie del presente accordo.

Trascorso inutilmente tale termine, le parti sociali regionali si incontreranno per adottare le conseguenti decisioni.

Fino a quella data le risorse previste per gli sportelli al punto 4, dell'accordo 19.04.2006 (E.B.A.) sono fissate in euro 1.000 l'anno e in euro 10,33 per ogni pratica presentata dagli stessi e approvata dall'E.L.B.A.. Tali risorse saranno detratte da quelle di competenza dell'E.B.A..

Nota a Verbale: le parti sociali si impegnano a verificare la possibilità di individuare un sistema premiante che riconosca agli E.B.A. i risultati di incremento di nuove iscrizioni di imprese.

2. CONTRIBUTI DEI FONDI ALL'ELBA

Con riferimento al 3° comma dell'art. 13 dell'accordo istitutivo del F.T.P., il Consiglio di amministrazione di E.L.B.A. è autorizzato a prelevare una quota massima dell'7,8% dei versamenti FTP, comprensivo dello 0,8 % da destinare all'osservatorio e alla formazione degli RLST, al fine di garantire il pareggio del conto economico dell'ente. L'utilizzo di ulteriori risorse del FTP e/o del Fondo di riserva, che si rendesse necessario per garantire il pareggio del conto economico, dovrà essere autorizzato da specifico accordo fra le parti, previa documentazione delle iniziative poste in essere per il contenimento delle spese di esercizio.

Allo scopo di meglio garantire il contenimento delle spese, ogni intervento, progetto o simile che ecceda l'attività ordinaria dell'ente e che comporti un costo a carico dello stesso (al netto di eventuali ricavi o contributi), dovrà essere preventivamente sottoposto alle parti.

Per quanto riguarda il F.A.C.L., si fa riferimento al punto 3 dell'art. 10 dell'accordo istitutivo del Fondo stesso.

Le parti si incontreranno per verificare la congruità delle risorse destinate all'osservatorio e alla formazione degli R.L.S.T. e del loro utilizzo.

3. COMPENSI PER GLI ORGANI DELL'E.L.B.A

A titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la messa a disposizione dei componenti degli organismi, vengono corrisposte alle organizzazioni che li hanno nominati i seguenti compensi lordi:

- Presidente E.L.B.A.: euro 5.200 l'anno;
- Vice Presidente E.L.B.A.: euro 5.200 l'anno;
- Altri consiglieri di amministrazione E.L.B.A.: euro 100 per ogni riunione del Consiglio alla quale siano effettivamente presenti;
- Presidente del Collegio Sindacale E.L.B.A. e Presidente dei Garanti: euro 2.350 l'anno;
- Altri componenti del Collegio Sindacale E.L.B.A. e del collegio dei Garanti: euro 1.550 l'anno.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

CGIL LOMBARDIA

CISL LOMBARDIA

UIL LOMBARDIA

INDICE

<i>Accordo sulla bilateralità in Lombardia</i>	1
<i>Statuto dell' Ente Lombardo Bilaterale dell'artigianato (E.L.B.A.)</i>	5
<i>Fondo Regionale Tutela Professionalità (F.T.P.)</i>	11
<i>Accordo sulle provvidenze e procedure F.T.P.</i>	17
<i>Promozione della Formazione e dell'occupazione</i>	35
<i>Osservatorio dell'Artigianato Lombardo</i>	36
<i>Verbale di intesa per l'attuazione dell'A.I. 03/09/96</i>	37
<i>Fondo per l'Assistenza Contrattuale della Lombardia (F.A.C.L.)</i>	41
<i>Enti Bilaterali dell'Artigianato Territoriali - E.B.A.</i>	49
<i>Determinazione dei versamenti all'E.L.B.A.</i>	51
<i>Verbale di intesa di attuazione dell'accordo del 19.04.2006</i>	52

Spett.le
E.L.B.A.
F.L.F.
C.P.R.A.
Articolazione Regionale

Oggetto: trasmissione accordo sulla bilateralità in Lombardia – 19 aprile 2006.

Con la presente trasmettiamo, in allegato, l'accordo in oggetto.
A questo proposito riteniamo utile illustrare i principali contenuti.

Unificazione Enti bilaterali

Dalla data di sottoscrizione del citato accordo le funzioni svolte dal F.L.F. vengono attribuite ad E.L.B.A.. E' quindi compito delle presidenze di E.L.B.A. e F.L.F. verificare con i committenti quali progetti, convenzioni e simili attualmente in essere sia possibile trasferire ad E.L.B.A..

L'E.L.B.A. dovrà inoltre predisporre un piano di riorganizzazione della struttura dell'Ente e trasmetterlo alle Parti Sociali per la relativa validazione.

All'interno del piano di ristrutturazione sarà prevista l'individuazione del direttore dell'Ente da parte del Consiglio di amministrazione che ne determinerà, nel rispetto delle normative contrattuali e di legge, il trattamento economico e la durata dell'incarico coincidente con la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore ha la responsabilità operativa della struttura di E.L.B.A., risponde al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Vice Presidente.

Modifica delle procedure Fondo Tutela Professionalità

L'accordo, nell'ottica delle semplificazione, introduce profonde modificazioni alle procedure attualmente in essere, basate sul ricorso alla autocertificazione e alla presentazione delle pratiche on line.

A tal fine verrà immediatamente costituito lo specifico gruppo di lavoro previsto dall'accordo che dovrà redigere un primo rapporto operativo, con particolare riferimento alla nuova modulistica, entro il 31 maggio.

L'introduzione dell'autocertificazione comporta che alle domande di provvidenze non dovrà più essere allegata alcuna documentazione, salvo i casi in cui sia espressamente previsto dagli accordi regionali. L'attività degli E.B.A. dovrà quindi essere rivolta alle verifiche a campione delle informazioni fornite con l'autocertificazione, mentre E.L.B.A. procederà a verificare a campione presso gli E.B.A. la corretta applicazione degli accordi e dei criteri indicati da E.L.B.A.. A tale scopo risulta essenziale la predisposizione di un manuale e la formalizzazione delle informazioni dirette agli E.B.A.

Stanzamenti per le provvidenze

A differenza dell'accordo del 16.01.2003, gli stanziamenti per l'erogazione delle provvidenze sono semestrali e si ottengono suddividendo a metà lo stanziamento annuale.

Da ciò consegue che all'interno degli stanziamenti semestrali verranno sempre e comunque privilegiate l'erogazione di quelle provvidenze già indicate nell'accordo.



Versamento contributo straordinario

L'erogazione delle provvidenze verificatesi nell'anno solare nel corso del quale l'impresa ha versato contributi relativi ad anni precedenti è subordinata al versamento, a carico dell'impresa, di un contributo straordinario nella misura del 10% delle somme da erogare. Nel caso di erogazioni dirette alle imprese il versamento del contributo straordinario potrà avvenire mediante compensazione con quanto dovuto all'impresa.

Principali modifiche alle provvidenze

Per ogni provvidenza viene indicata la data alla quale l'impresa deve essere in regola con il versamento dei contributi per aver diritto alla medesima.

Le provvidenze indicate nell'accordo entreranno in vigore dal 01.06.2006.

- › Per i contratti di solidarietà la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo del contributo è quella prevista per la sospensione.
- › La durata massima del periodo di solidarietà è quella prevista dalle leggi vigenti. A tale proposito si rinvia alla nota del Ministero del Lavoro del 30.03.2006.
- › Allo scopo di evitare il ricorso alla sospensione dal lavoro per motivi stagionali, è previsto un aumento a 14 mesi del periodo di riferimento per il conteggio dei 60 giorni.

Inoltre, tale provvidenza è incompatibile con i trattamenti di CIGS.

In relazione alle vigenti disposizioni di legge e allo scopo di evitare la mancanza di contribuzione figurativa, sono stati meglio precisati le causali per il ricorso alla sospensione, prevedendo anche l'aumento del contributo all'80% per le giornate successive a quelle per le quali è stata erogata dall'INPS l'indennità di disoccupazione.

- › L'intervento per la disoccupazione è incompatibile con il trattamento di mobilità erogato dall'INPS. L'erogazione del contributo avverrà in una unica soluzione al termine del periodo.
- › Viene abolita la provvidenza della formazione e aggiornamento professionale per i dipendenti, ad eccezione della formazione che non rientra nella tipologia finanziabile da Fondartigianato (per la casistica esclusa dagli inviti o per i corsi formativi di durata inferiore a quella minima prevista dagli stessi) ed il cui costo sia a carico dell'impresa.
- › E' stata introdotta una nuova provvidenza a favore delle imprese la cui determinazione viene assegnata agli accordi fra le parti territoriali. A tale proposito viene stanziata una somma complessiva annua di 350 mila euro, suddivisa fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al FTP.

In assenza di tali accordi territoriali troverà applicazione una nuova provvidenza regionale per far fronte ai costi sostenuti dalle imprese per la partecipazione e mostre e fiere.

Promozione della formazione

Viene costituito un comitato tecnico con il compito di proporre al Consiglio di Amministrazione di E.L.B.A. il piano di lavoro annuale e le iniziative da attuare per quanto riguarda la formazione e il lavoro. Il comitato dovrà inoltre collaborare alla gestione e al coordinamento delle medesime attività.

Fondo Assistenza Contrattuale della Lombardia

E' stato previsto l'accordo relativo all'erogazione delle risorse per lo sviluppo della contrattazione e della prevenzione.

Le somme affluite al F.A.C.L. a questo titolo saranno ripartite fra le OO.AA. artigiane sulla base della comunicazione congiuntamente inviata dalle stesse.

L'importo del saldo delle risorse dovute per l'anno precedente ai fondi per la rappresentanza sindacale per la sicurezza e per la rappresentanza sindacale di bacino dovrà essere loro comunicato entro la fine del mese di febbraio.

Versamenti

I nuovi importi si applicano per tutti i versamenti effettuati a far data dal 1.1.2006.

Per i versamenti effettuati fino al 30.09.2006 con gli importi precedentemente in vigore, la differenza dovrà essere versata entro 60 giorni dalla richiesta di E.L.B.A..

L'E.L.B.A. provvederà a richiedere la differenza in occasione della presentazione delle domande di provvidenza.

Per l'anno 2006 il versamento dei contributi suddetti dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2006.

Per gli anni successivi resta confermata, fino a nuova determinazione delle Parti sociali Regionali, la data del 31 marzo per il versamento dei contributi.

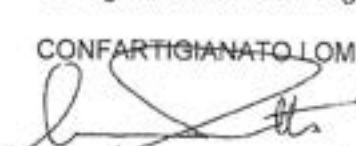
L'importo da versare all'INPS a titolo di contributo di solidarietà resta fissato in euro 3,72 per ogni dipendente. Le parti sociali regionali provvederanno a comunicare all'INPS tale variazione.

Inoltre, in riferimento alla rateazione dei contributi ELBA, vi invitiamo a porre particolare attenzione sui tempi di erogazione delle provvidenze soprattutto quelle relative alle imprese assicurandovi la solvibilità delle stesse.

Nel restare in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero necessitare, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

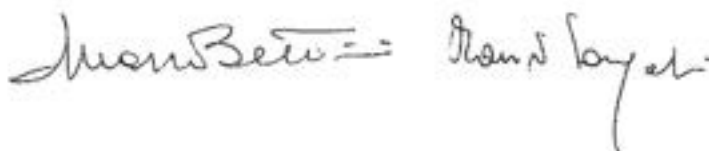
Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

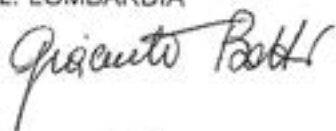


C.L.A.A.I. LOMBARDIA

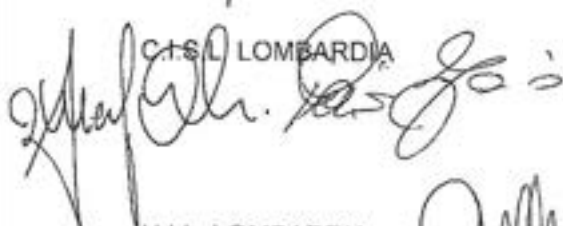


e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

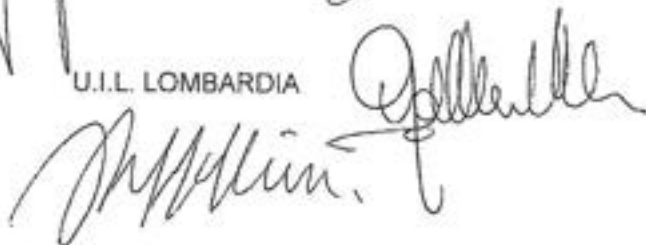
C.G.I.L. LOMBARDIA



C.I.S.L. LOMBARDIA



U.I.L. LOMBARDIA



Verbale di accordo

**MODIFICA DEL REGIME DEI PERMESSI RETRIBUITI
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA LOMBARDIA**

Milano, 30 Ottobre 2008

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA: rappresentata dal Presidente Giorgio Merletti, dal Vice Presidente Regionale Rino Malinverno delegato alle politiche sindacali, dal Vice Presidente Regionale Arnaldo Redacchi delegato alle categorie e mercati, con l'assistenza del Segretario Regionale Enzo Mamoli e del Responsabile Area Politiche del Lavoro Eugenio Valoroso
- C.N.A. LOMBARDIA: rappresentata dal Presidente Fausto Cacciatori, con l'assistenza del Segretario Regionale Fabio Binelli e del Responsabile Sindacale Bruno Veronelli
- CASARTIGIANI LOMBARDIA: rappresentata dal Presidente Mario Bettini, con l'assistenza del Segretario Regionale Mauro Sangalli e dal Responsabile Sindacale Massimo Rossini.
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA: rappresentata dal Presidente Franco Prinzivalli, dal Vice Presidente Franco Scarpanti, con l'assistenza del Segretario Generale Marco Accornero e del Responsabile Relazioni Sindacali Pasquale Maiocco

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA: rappresentata da rappresentata dal Segretario Giacinto Botti e dal Responsabile dipartimento artigianato Valerio Zanolla
- C.I.S.L. LOMBARDIA: rappresentata dal Segretario Regionale U.S.R. Roberto Benaglia e dal Coordinatore Regionale Mario Pais
- U.I.L. MILANO-LOMBARDIA: rappresentata dal Segretario Generale Walter Galbusera E DAL Responsabile Sindacale Artigianato Claudio Mor

Premesso che:

Le parti, ferma restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza, ritengono utile il consolidamento del sistema bilaterale, funzionale per lo sviluppo del comparto artigiano e per realizzare più avanzate relazioni sindacali in Lombardia, essenziali per lo sviluppo delle imprese e una migliore tutela dei dipendenti contribuendo anche in tal modo alla generalizzata applicazione degli accordi e dei contratti collettivi.

Tali relazioni sindacali vanno inquadrare nella condivisione comune della funzione positiva svolta dal comparto artigiano nell'economia della Regione Lombardia e quindi del Paese, sia per il volume

[Area con diverse firme e iniziali in blu e nero, alcune con numeri 1 e 2 accanto.]

del valore aggiunto prodotto che per la qualità e quantità dell'occupazione assicurata; funzione riconosciuta anche dalla Regione Lombardia con la formalizzazione del protocollo di intesa sottoscritto nel luglio 2006 con le parti sociali dell'artigianato.

Le parti condividono l'esigenza di universalizzare i versamenti al sistema della bilateralità, nella fattispecie al Fondo Tutela della Professionalità (F.T.P.) e al Fondo Assistenza Contrattuale della Lombardia (F.A.C.L.).

Per la realizzazione di quanto sopra, le parti si impegnano ad attivarsi verso le istituzioni competenti e nei confronti di tutti i soggetti interessati per le necessarie iniziative.

Il sistema bilaterale è il supporto del miglioramento delle relazioni sindacali fra le parti sociali, senza diventarne strumento sostitutivo.

Il ruolo degli enti bilaterali deve essere potenziato e finalizzato alla tutela dei lavoratori dipendenti, al sostegno dell'attività imprenditoriale ed allo sviluppo dell'intero comparto artigiano, così come convenuto, anche, nell'accordo interconfederale regionale del 6 maggio 2005.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue :

1. Permessi retribuiti

A far data dal 01/01/2009 il numero delle ore annue di permessi retribuiti per i dipendenti delle imprese artigiane della Lombardia, ad eccezione di quelle rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL edilizia e autotrasporto, è aumentato di ulteriori 20 ore.

Per le imprese in regola con i versamenti al Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.) istituito presso E.L.B.A., tale aumento è compreso nella forfetizzazione prevista dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 21.7.1988 e dagli Accordi nazionali e regionali successivi in materia di Bilateralità.

2. Provvidenze F.T.P.

L'applicazione di quanto previsto al punto 1. non libera in ogni caso le imprese dall'obbligo contrattuale dei versamenti al F.T.P. e al F.A.C.L. secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali e regionali.

In particolare permangono:

- l'obbligo del versamento degli arretrati al sistema bilaterale al momento della regolarizzazione della posizione dell'impresa;
- l'obbligo per l'impresa non in regola con i versamenti di erogare a proprie spese ai dipendenti le provvidenze. In particolare, qualora l'azienda intenda ricorrere alla sospensione dal lavoro di uno o più dipendenti, fermo restando le disposizioni contrattuali collettive nazionali - regionali e/o di legge in materia, è tenuta a garantire le medesime coperture salariali stabilite dall'accordo interconfederale sulla bilateralità in Lombardia.

3. Entrata in vigore e durata

Le disposizioni contenute nel presente accordo hanno carattere sperimentale e decorrono dal 1 gennaio 2009 e avranno vigore fino al 31 dicembre 2010.

La loro entrata in vigore è subordinata al relativo e contestuale recepimento nei contratti collettivi regionali di categoria, come da numero 14 testi allegati, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Entro il 30 settembre 2010 le parti si impegnano a incontrarsi per una verifica e per definirne la conferma, alla luce delle eventuali proroghe stabilite dalla contrattazione collettiva regionale di lavoro di cui sopra.

Nel caso di accordi nazionali o di provvedimenti legislativi che modificano quanto sopra concordato, le parti si incontreranno per definire gli opportuni adeguamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA

- CASARTIGIANI LOMBARDIA

- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA

- C.I.S.L. LOMBARDIA

- U.I.L. LOMBARDIA

REGIME DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL SETTORE LAPIDEI

Milano, 30 ottobre 2008

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- FeNEAL U.I.L. LOMBARDIA
- FILCA C.I.S.L. LOMBARDIA
- FILLEA C.G.I.L. LOMBARDIA

Visto l'accordo interconfederale regionale del 21 maggio 2008 che è parte integrante del presente contratto, si concorda quanto segue

1. Permessi retribuiti

A far data dal 1 gennaio 2009 il numero delle ore annue di permessi retribuiti di cui all'art. 9 del vigente CCNL per il settore lapidei è aumentato di ulteriori 20 ore.

Per le imprese in regola con i versamenti al Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.) istituito presso E.L.B.A., tale aumento non si applica in quanto compreso nella forfetizzazione prevista dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 21.7.1988 e dagli Accordi nazionali e regionali successivi in materia di bilateralità.

2. Provvidenze F.T.P.

L'applicazione di quanto previsto al punto 1. non libera in ogni caso le imprese dall'obbligo contrattuale dei versamenti al F.T.P. e al F.A.C.L. secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali e regionali.

In particolare permane:

- l'obbligo del versamento degli arretrati al sistema bilaterale al momento della regolarizzazione della posizione dell'impresa;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

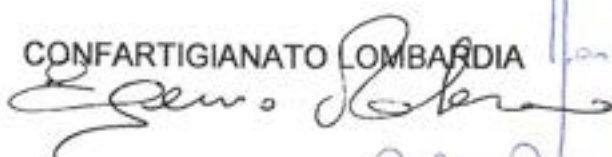
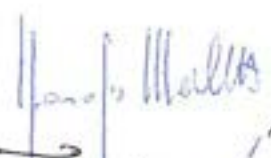
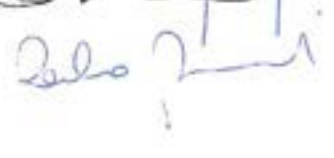
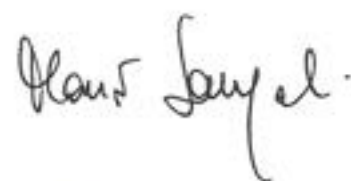
- l'obbligo per l'impresa non in regola con i versamenti di erogare a proprie spese ai dipendenti le provvidenze. In particolare, qualora l'azienda intenda ricorrere alla sospensione dal lavoro di uno o più dipendenti, fermo restando le disposizioni contrattuali collettive nazionali - regionali e/o di legge in materia, è tenuta a garantire le medesime coperture salariali stabilite dall' accordo interconfederale sulla bilateralità in Lombardia.

3. Entrata in vigore e durata

Le disposizioni di cui ai punti precedenti hanno carattere sperimentale e avranno vigore fino al 31 dicembre 2010. Entro il 30 settembre 2010 le parti si impegnano ad incontrarsi per valutarne gli effetti e definirne l'eventuale proroga.

Nel caso di accordi nazionali o di provvedimenti legislativi che modificano quanto sopra concordato, le parti si incontreranno per definire gli opportuni adeguamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA   
- C.N.A. LOMBARDIA  
- CASARTIGIANI LOMBARDIA 
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA 
- FeNEAL U.I.L. LOMBARDIA 
- FILCA C.I.S.L. LOMBARDIA 
- FILLEA C.G.I.L. LOMBARDIA 

REGIME DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL SETTORE TESSILE – ABBIGLIAMENTO - CALZATURIERO

Milano, 30 ottobre 2008

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- GRUPPO DI MESTIERE SARTI E STILISTI
- GRUPPO DI MESTIERE TESSILI
- GRUPPO DI MESTIERE ABBIGLIAMENTO

con l'assistenza di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- FILTEA C.G.I.L. LOMBARDIA
- FEMCA C.I.S.L. LOMBARDIA
- UILTA U.I.L. LOMBARDIA

Visto l'accordo interconfederale regionale del 21 maggio 2008 che è parte integrante del presente contratto, si concorda quanto segue

1. Permessi retribuiti

A far data dal 1 gennaio 2009 il numero delle ore annue di permessi retribuiti di cui all'art. 29 del vigente CCNL per il settore tessile – abbigliamento – calzaturiero è aumentato di ulteriori 20 ore.

Per le imprese in regola con i versamenti al Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.) istituito presso E.L.B.A., tale aumento non si applica in quanto compreso nella forfetizzazione prevista dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 21.7.1988 e dagli Accordi nazionali e regionali successivi in materia di bilateralità.

2. Provvidenze F.T.P.

L'applicazione di quanto previsto al punto 1. non libera in ogni caso le imprese dall'obbligo contrattuale dei versamenti al F.T.P. e al F.A.C.L. secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali e regionali.

In particolare permane:

- l'obbligo del versamento degli arretrati al sistema bilaterale al momento della regolarizzazione della posizione dell'impresa;



- l'obbligo per l'impresa non in regola con i versamenti di erogare a proprie spese ai dipendenti le provvidenze. In particolare, qualora l'azienda intenda ricorrere alla sospensione dal lavoro di uno o più dipendenti, fermo restando le disposizioni contrattuali collettive nazionali - regionali e/o di legge in materia, è tenuta a garantire le medesime coperture salariali stabilite dall' accordo interconfederale sulla bilateralità in Lombardia.

3. Entrata in vigore e durata

Le disposizioni di cui ai punti precedenti hanno carattere sperimentale e avranno vigore fino al 31 dicembre 2010. Entro il 30 settembre 2010 le parti si impegnano ad incontrarsi per valutarne gli effetti e definirne l'eventuale proroga.

Nel caso di accordi nazionali o di provvedimenti legislativi che modificano quanto sopra concordato, le parti si incontreranno per definire gli opportuni adeguamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

- GRUPPO DI MESTIERE SARTI E STILISTI
- GRUPPO DI MESTIERE TESSILI
- GRUPPO DI MESTIERE ABBIGLIAMENTO

con l'assistenza di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA

- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

- FILTEA C.G.I.L. LOMBARDIA

- FEMCA C.I.S.L. LOMBARDIA

- UILTA U.I.L. LOMBARDIA

[Handwritten signatures and stamps follow the list of organizations. Notable signatures include: a large signature at the top right, a signature next to 'GRUPPO DI MESTIERE TESSILI', a signature next to 'GRUPPO DI MESTIERE ABBIGLIAMENTO', a signature next to 'CONFARTIGIANATO LOMBARDIA', a signature next to 'C.N.A. LOMBARDIA', a signature next to 'CASARTIGIANI LOMBARDIA', a signature next to 'C.L.A.A.I. LOMBARDIA', a signature next to 'FILTEA C.G.I.L. LOMBARDIA', a signature next to 'FEMCA C.I.S.L. LOMBARDIA', and a signature next to 'UILTA U.I.L. LOMBARDIA'. There are also several vertical lines and other markings.]

REGIME DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL SETTORE LEGNO ARREDAMENTO

Milano, 30 ottobre 2008

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- GRUPPO DI MESTIERE ARREDO E TAPPEZZERIA
- GRUPPO DI MESTIERE LEGNO

con l'assistenza di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- FeNEAL U.I.L. LOMBARDIA
- FILCA C.I.S.L. LOMBARDIA
- FILLEA C.G.I.L. LOMBARDIA

Visto l'accordo interconfederale regionale del 21 maggio 2008 che è parte integrante del presente contratto, si concorda quanto segue

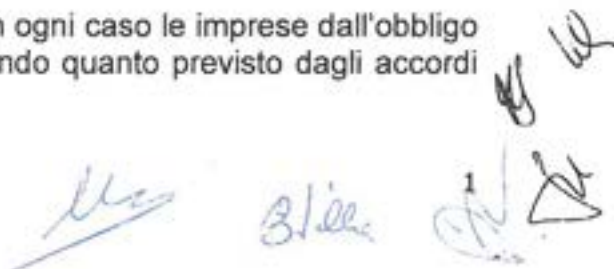
1. Permessi retribuiti

A far data dal 1 GENNAIO 2009 il numero delle ore annue di permessi retribuiti di cui all'art. 26 del vigente CCNL per il settore legno arredamento è aumentato di ulteriori 20 ore.

Per le imprese in regola con i versamenti al Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.) istituito presso E.L.B.A., tale aumento non si applica in quanto compreso nella forfetizzazione prevista dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 21.7.1988 e dagli Accordi nazionali e regionali successivi in materia di bilateralità.

2. Provvidenze F.T.P.

L'applicazione di quanto previsto al punto 1. non libera in ogni caso le imprese dall'obbligo contrattuale dei versamenti al F.T.P. e al F.A.C.L. secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali e regionali.



In particolare permangono:

- l'obbligo del versamento degli arretrati al sistema bilaterale al momento della regolarizzazione della posizione dell'impresa;
- l'obbligo per l'impresa non in regola con i versamenti di erogare a proprie spese ai dipendenti le provvidenze. In particolare, qualora l'azienda intenda ricorrere alla sospensione dal lavoro di uno o più dipendenti, fermo restando le disposizioni contrattuali collettive nazionali - regionali e/o di legge in materia, è tenuta a garantire le medesime coperture salariali stabilite dall' accordo interconfederale sulla bilateralità in Lombardia.

3. Entrata in vigore e durata

Le disposizioni di cui ai punti precedenti hanno carattere sperimentale e avranno vigore fino al 31 dicembre 2010. Entro il 30 settembre 2010 le parti si impegnano ad incontrarsi per valutarne gli effetti e definirne l'eventuale proroga.

Nel caso di accordi nazionali o di provvedimenti legislativi che modificano quanto sopra concordato, le parti si incontreranno per definire gli opportuni adeguamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

- GRUPPO DI MESTIERE ARREDO E TAPPEZZERIA

- GRUPPO DI MESTIERE LEGNO

con l'assistenza di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA

- CASARTIGIANI LOMBARDIA

- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

- FeNEAL U.I.L. LOMBARDIA

- FILCA C.I.S.L. LOMBARDIA

- FILLEA C.G.I.L. LOMBARDIA

REGIME DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL SETTORE OCCHIALERIA

Milano, 30 ottobre 2008

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- FILTEA C.G.I.L. LOMBARDIA
- FEMCA C.I.S.L. LOMBARDIA
- UILTA U.I.L. LOMBARDIA

Visto l'accordo interconfederale regionale del 21 maggio 2008 che è parte integrante del presente contratto, si concorda quanto segue

1. Permessi retribuiti

A far data dal 1 gennaio 2009 il numero delle ore annue di permessi retribuiti di cui all'art. 29 del vigente CCNL per il settore occhialeria è aumentato di ulteriori 20 ore.

Per le imprese in regola con i versamenti al Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.) istituito presso E.L.B.A., tale aumento non si applica in quanto compreso nella forfetizzazione prevista dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 21.7.1988 e dagli Accordi nazionali e regionali successivi in materia di bilateralità.

2. Provvidenze F.T.P.

L'applicazione di quanto previsto al punto 1. non libera in ogni caso le imprese dall'obbligo contrattuale dei versamenti al F.T.P. e al F.A.C.L. secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali e regionali.

In particolare permane:

- l'obbligo del versamento degli arretrati al sistema bilaterale al momento della regolarizzazione della posizione dell'impresa;
- l'obbligo per l'impresa non in regola con i versamenti di erogare a proprie spese ai dipendenti le provvidenze. In particolare, qualora l'azienda intenda ricorrere alla sospensione dal lavoro di uno o più dipendenti, fermo restando le disposizioni contrattuali collettive nazionali - regionali e/o di legge in materia, è tenuta a garantire le medesime coperture salariali stabilite dall'accordo interconfederale sulla bilateralità in Lombardia.









3. Entrata in vigore e durata

Le disposizioni di cui ai punti precedenti hanno carattere sperimentale e avranno vigore fino al 31 dicembre 2010. Entro il 30 settembre 2010 le parti si impegnano ad incontrarsi per valutarne gli effetti e definirne l'eventuale proroga.

Nel caso di accordi nazionali o di provvedimenti legislativi che modificano quanto sopra concordato, le parti si incontreranno per definire gli opportuni adeguamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA

- CASARTIGIANI LOMBARDIA

- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

- FILTEA C.G.I.L. LOMBARDIA

- FEMCA C.I.S.L. LOMBARDIA

- UILTA U.I.L. LOMBARDIA

Hans Beyel

REGIME DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL SETTORE PULITINTOLAVANDERIE

Milano, 30 ottobre 2008

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- GRUPPO DI MESTIERE PULITINTOLAVANDERIE

con l'assistenza di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA

- CASARTIGIANI LOMBARDIA

- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- FILTEA C.G.I.L. LOMBARDIA

- FEMCA C.I.S.L. LOMBARDIA

- UILTA U.I.L. LOMBARDIA

Visto l'accordo interconfederale regionale del 21 maggio 2008 che è parte integrante del presente contratto, si concorda quanto segue

1. Permessi retribuiti

A far data dal 1 gennaio 2009 il numero delle ore annue di permessi retribuiti di cui all'art. 29 del vigente CCNL per il settore pulitintolavanderie è aumentato di ulteriori 20 ore.

Per le imprese in regola con i versamenti al Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.) istituito presso E.L.B.A., tale aumento non si applica in quanto compreso nella forfetizzazione prevista dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 21.7.1988 e dagli Accordi nazionali e regionali successivi in materia di bilateralità.

2. Provvidenze F.T.P.

L'applicazione di quanto previsto al punto 1. non libera in ogni caso le imprese dall'obbligo contrattuale dei versamenti al F.T.P. e al F.A.C.L. secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali e regionali.

In particolare permane:

- l'obbligo del versamento degli arretrati al sistema bilaterale al momento della regolarizzazione della posizione dell'impresa;
- l'obbligo per l'impresa non in regola con i versamenti di erogare a proprie spese ai dipendenti le provvidenze. In particolare, qualora l'azienda intenda ricorrere alla

3. Entrata in vigore e durata

Le disposizioni di cui ai punti precedenti hanno carattere sperimentale e avranno vigore fino al 31 dicembre 2010. Entro il 30 settembre 2010 le parti si impegnano ad incontrarsi per valutarne gli effetti e definirne l'eventuale proroga.

Nel caso di accordi nazionali o di provvedimenti legislativi che modificano quanto sopra concordato, le parti si incontreranno per definire gli opportuni adeguamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

- GRUPPO DI MESTIERE ORAFI

con l'assistenza di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA

- CASARTIGIANI LOMBARDIA

- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

- FIOM C.G.I.L. LOMBARDIA

- FIM C.I.S.L. LOMBARDIA

- UILM U.I.L. LOMBARDIA

REGIME DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL SETTORE ALIMENTAZIONE - PANIFICAZIONE

Milano, 30 ottobre 2008

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- GRUPPO DI MESTIERE PANIFICATORI
- GRUPPO DI MESTIERE PASTICCIERI
- GRUPPO DI MESTIERE GELATIERI

con l'assistenza di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- FLAI C.G.I.L. LOMBARDIA
- FAI C.I.S.L. LOMBARDIA
- UILA U.I.L. LOMBARDIA

Visto l'accordo interconfederale regionale del 21 maggio 2008 che è parte integrante del presente contratto, si concorda quanto segue

1. Permessi retribuiti

A far data dal 1 gennaio 2009 il numero delle ore annue di permessi retribuiti di cui all'art. 23 del vigente CCNL per il settore alimentazione - panificazione è aumentato di ulteriori 20 ore.

Per le imprese in regola con i versamenti al Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.) istituito presso E.L.B.A., tale aumento non si applica in quanto compreso nella forfetizzazione prevista dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 21.7.1988 e dagli Accordi nazionali e regionali successivi in materia di bilateralità.

2. Provvidenze F.T.P.

L'applicazione di quanto previsto al punto 1. non libera in ogni caso le imprese dall'obbligo contrattuale dei versamenti al F.T.P. e al F.A.C.L. secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali e regionali.

In particolare permane:

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'QV', a 'PZ', a 'W', and several other illegible marks, some with numbers like '1'.

- l'obbligo del versamento degli arretrati al sistema bilaterale al momento della regolarizzazione della posizione dell'impresa;
- l'obbligo per l'impresa non in regola con i versamenti di erogare a proprie spese ai dipendenti le provvidenze. In particolare, qualora l'azienda intenda ricorrere alla sospensione dal lavoro di uno o più dipendenti, fermo restando le disposizioni contrattuali collettive nazionali - regionali e/o di legge in materia, è tenuta a garantire le medesime coperture salariali stabilite dall' accordo interconfederale sulla bilateralità in Lombardia.

3. Entrata in vigore e durata

Le disposizioni di cui ai punti precedenti hanno carattere sperimentale e avranno vigore fino al 31 dicembre 2010. Entro il 30 settembre 2010 le parti si impegnano ad incontrarsi per valutarne gli effetti e definirne l'eventuale proroga.

Nel caso di accordi nazionali o di provvedimenti legislativi che modificano quanto sopra concordato, le parti si incontreranno per definire gli opportuni adeguamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

- GRUPPO DI MESTIERE PANIFICATORI

- GRUPPO DI MESTIERE PASTICCIERI

- GRUPPO DI MESTIERE GELATIERI

con l'assistenza di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA

- CASARTIGIANI LOMBARDIA

- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

- FLAID G.I.L. LOMBARDIA

- FAI C.I.S.L. LOMBARDIA

- UILA U.I.L. LOMBARDIA

REGIME DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL SETTORE ODONTOTECNICI

Milano, 30 ottobre 2008

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- GRUPPO DI MESTIERE ODONTOTECNICI
con l'assistenza di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- F.I.O.M. C.G.I.L. LOMBARDIA
- F.I.M. C.I.S.L. LOMBARDIA
- U.I.L.M. U.I.L. LOMBARDIA

Visto l'accordo interconfederale regionale del 21 maggio 2008 che è parte integrante del presente contratto, si concorda quanto segue

1. Permessi retribuiti

A far data dal 1 gennaio 2009 il numero delle ore annue di permessi retribuiti di cui all'art. 23 del vigente CCNL per il settore odontotecnici è aumentato di ulteriori 20 ore.

Per le imprese in regola con i versamenti al Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.) istituito presso E.L.B.A., tale aumento non si applica in quanto compreso nella forfetizzazione prevista dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 21.7.1988 e dagli Accordi nazionali e regionali successivi in materia di bilateralità.

2. Provvidenze F.T.P.

L'applicazione di quanto previsto al punto 1. non libera in ogni caso le imprese dall'obbligo contrattuale dei versamenti al F.T.P. e al F.A.C.L. secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali e regionali.

In particolare permangono:

- l'obbligo del versamento degli arretrati al sistema bilaterale al momento della regolarizzazione della posizione dell'impresa;
- l'obbligo per l'impresa non in regola con i versamenti di erogare a proprie spese ai dipendenti le provvidenze. In particolare, qualora l'azienda intenda ricorrere alla

sospensione dal lavoro di uno o più dipendenti, fermo restando le disposizioni contrattuali collettive nazionali - regionali e/o di legge in materia, è tenuta a garantire le medesime coperture salariali stabilite dall' accordo interconfederale sulla bilateralità in Lombardia.

3. Entrata in vigore e durata

Le disposizioni di cui ai punti precedenti hanno carattere sperimentale e avranno vigore fino al 31 dicembre 2010. Entro il 30 settembre 2010 le parti si impegnano ad incontrarsi per valutarne gli effetti e definirne l'eventuale proroga.

Nel caso di accordi nazionali o di provvedimenti legislativi che modificano quanto sopra concordato, le parti si incontreranno per definire gli opportuni adeguamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

- GRUPPO DI MESTIERE ODONTOTECNICI

con l'assistenza di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA

- CASARTIGIANI LOMBARDIA

- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

- FIOM C.G.I.L. LOMBARDIA

- FIM C.I.S.L. LOMBARDIA

- UILM U.I.L. LOMBARDIA

REGIME DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL SETTORE METALMECCANICI E INSTALLATORI DI IMPIANTI

Milano, 30 ottobre 2008

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- GRUPPO DI MESTIERE CARPENTERIA MECCANICA
- GRUPPO DI MESTIERE CARPENTERIA E SERRAMENTI PER L'EDILIZIA
- GRUPPO DI MESTIERE MECCANICA E SUBFORNITURA *Emmeu*
- GRUPPO DI MESTIERE ELETTRONICA
- GRUPPO DI MESTIERE TERMO IDRAULICI
- GRUPPO DI MESTIERE ELETTRICISTI
- GRUPPO DI MESTIERE ANTENNISTI
- GRUPPO DI MESTIERE RIPARATORI ELETTRODOMESTICI
- GRUPPO DI MESTIERE CARROZZIERI
- GRUPPO DI MESTIERE MECCANICI, ELETTRAUTO E GOMMISTI

con l'assistenza di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

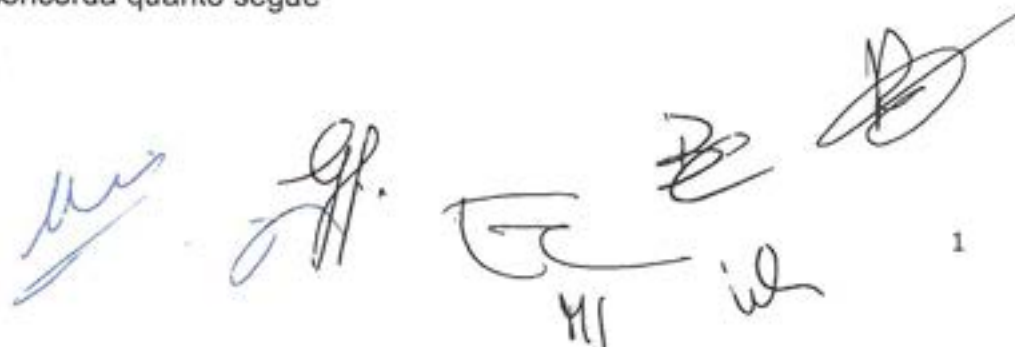
e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- FIOM C.G.I.L. LOMBARDIA
- FIM C.I.S.L. LOMBARDIA
- UILM U.I.L. LOMBARDIA



Visto l'accordo interconfederale regionale del 21 maggio 2008 che è parte integrante del presente contratto, si concorda quanto segue

1. Permessi retribuiti



A far data dal 1 gennaio 2009 il numero delle ore annue di permessi retribuiti di cui all'art. 17 del vigente CCNL per il settore metalmeccanici e installatori di impianti è aumentato di ulteriori 20 ore.

Per le imprese in regola con i versamenti al Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.) istituito presso E.L.B.A., tale aumento non si applica in quanto compreso nella forfetizzazione prevista dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 21.7.1988 e dagli Accordi nazionali e regionali successivi in materia di bilateralità.

2. Provvidenze F.T.P.

L'applicazione di quanto previsto al punto 1. non libera in ogni caso le imprese dall'obbligo contrattuale dei versamenti al F.T.P. e al F.A.C.L. secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali e regionali.

In particolare permane:

- l'obbligo del versamento degli arretrati al sistema bilaterale al momento della regolarizzazione della posizione dell'impresa;
- l'obbligo per l'impresa non in regola con i versamenti di erogare a proprie spese ai dipendenti le provvidenze. In particolare, qualora l'azienda intenda ricorrere alla sospensione dal lavoro di uno o più dipendenti, fermo restando le disposizioni contrattuali collettive nazionali - regionali e/o di legge in materia, è tenuta a garantire le medesime coperture salariali stabilite dall' accordo interconfederale sulla bilateralità in Lombardia.

3. Entrata in vigore e durata

Le disposizioni di cui ai punti precedenti hanno carattere sperimentale e avranno vigore fino al 31 dicembre 2010. Entro il 30 settembre 2010 le parti si impegnano ad incontrarsi per valutarne gli effetti e definirne l'eventuale proroga.

Nel caso di accordi nazionali o di provvedimenti legislativi che modificano quanto sopra concordato, le parti si incontreranno per definire gli opportuni adeguamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

- GRUPPO DI MESTIERE CARPENTERIA MECCANICA

- GRUPPO DI MESTIERE CARPENTERIA E SERRAMENTI PER L'EDILIZIA

- GRUPPO DI MESTIERE MECCANICA E SUBFORNITURA

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

2

[Signature]

[Signature]

- GRUPPO DI MESTIERE ELETTRONICA
- GRUPPO DI MESTIERE TERMO IDRAULICI
- GRUPPO DI MESTIERE ELETTRICISTI

Assisi
Fam. U.L.
Emilio Botto
Roberto Franceschi

- GRUPPO DI MESTIERE ANTENNISTI

Antonio

- GRUPPO DI MESTIERE RIPARATORI ELETTRODOMESTICI

Stefano

- GRUPPO DI MESTIERE CARROZZIERI

Antonio

- GRUPPO DI MESTIERE MECCANICI, ELETTRAUTO E GOMMISTI

Piero

con l'assistenza di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

Enrico

Marco
U.L.

Antonio

- C.N.A. LOMBARDIA

U.L.

- CASARTIGIANI LOMBARDIA

Manfredi

- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

Alfano

- FIOM C.G.I.L. LOMBARDIA

Botti

Capelli

- FIM C.I.S.L. LOMBARDIA

Tramontano

- UILM U.I.L. LOMBARDIA

Giusti

REGIME DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL SETTORE CERAMICA

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- GRUPPO DI MESTIERE VETRO, MUSICA E ARTI VARIE

con l'assistenza di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- FILCEM C.G.I.L. LOMBARDIA
- FEMCA C.I.S.L. LOMBARDIA
- UILCEM U.I.L. LOMBARDIA

Visto l'accordo interconfederale regionale del 21 maggio 2008 che è parte integrante del presente contratto, si concorda quanto segue

1. Permessi retribuiti

A far data dal 1 gennaio 2009 il numero delle ore annue di permessi retribuiti di cui all'art. 31 del vigente CCNL per il settore ceramica è aumentato di ulteriori 20 ore.

Per le imprese in regola con i versamenti al Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.) istituito presso E.L.B.A., tale aumento non si applica in quanto compreso nella forfetizzazione prevista dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 21.7.1988 e dagli Accordi nazionali e regionali successivi in materia di bilateralità.

2. Provvidenze F.T.P.

L'applicazione di quanto previsto al punto 1. non libera in ogni caso le imprese dall'obbligo contrattuale dei versamenti al F.T.P. e al F.A.C.L. secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali e regionali.

In particolare permane:

- l'obbligo del versamento degli arretrati al sistema bilaterale al momento della regolarizzazione della posizione dell'impresa;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.

- l'obbligo per l'impresa non in regola con i versamenti di erogare a proprie spese ai dipendenti le provvidenze. In particolare, qualora l'azienda intenda ricorrere alla sospensione dal lavoro di uno o più dipendenti, fermo restando le disposizioni contrattuali collettive nazionali - regionali e/o di legge in materia, è tenuta a garantire le medesime coperture salariali stabilite dall' accordo interconfederale sulla bilateralità in Lombardia.

3. Entrata in vigore e durata

Le disposizioni di cui ai punti precedenti hanno carattere sperimentale e avranno vigore fino al 31 dicembre 2010. Entro il 30 settembre 2010 le parti si impegnano ad incontrarsi per valutarne gli effetti e definirne l'eventuale proroga.

Nel caso di accordi nazionali o di provvedimenti legislativi che modificano quanto sopra concordato, le parti si incontreranno per definire gli opportuni adeguamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

- GRUPPO DI MESTIERE VETRO, MUSICA E ARTI VARIE

con l'assistenza di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA

- CASARTIGIANI LOMBARDIA

- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

- FILCEM C.G.I.L. LOMBARDIA

- FEMCA C.I.S.L. LOMBARDIA

- UILCEM U.I.L. LOMBARDIA

REGIME DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL SETTORE ACCONCIATURA - ESTETICA

Milano, 30 ottobre 2008

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- GRUPPO DI MESTIERE ACCONCIATORI
- GRUPPO DI MESTIERE ESTETICA

Con l'assistenza di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- FILCAMS C.G.I.L. LOMBARDIA
- FISASCAT C.I.S.L. LOMBARDIA
- UILTUCS U.I.L. LOMBARDIA

Visto l'accordo interconfederale regionale del 21 maggio 2008 che è parte integrante del presente contratto, si concorda quanto segue

1. Permessi retribuiti

A far data dal 1 gennaio 2009 il numero delle ore annue di permessi retribuiti di cui all'art. 15 del vigente CCNL per il settore acconciatura - estetica è aumentato di ulteriori 20 ore.

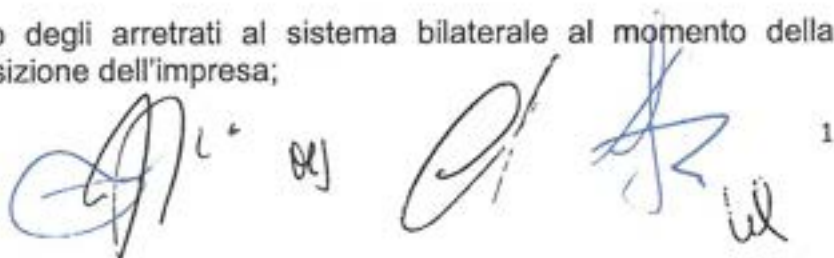
Per le imprese in regola con i versamenti al Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.) istituito presso E.L.B.A., tale aumento non si applica in quanto compreso nella forfetizzazione prevista dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 21.7.1988 e dagli Accordi nazionali e regionali successivi in materia di bilateralità.

2. Provvidenze F.T.P.

L'applicazione di quanto previsto al punto 1. non libera in ogni caso le imprese dall'obbligo contrattuale dei versamenti al F.T.P. e al F.A.C.L. secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali e regionali.

In particolare permane:

- l'obbligo del versamento degli arretrati al sistema bilaterale al momento della regolarizzazione della posizione dell'impresa;



1

- l'obbligo per l'impresa non in regola con i versamenti di erogare a proprie spese ai dipendenti le provvidenze. In particolare, qualora l'azienda intenda ricorrere alla sospensione dal lavoro di uno o più dipendenti, fermo restando le disposizioni contrattuali collettive nazionali - regionali e/o di legge in materia, è tenuta a garantire le medesime coperture salariali stabilite dall' accordo interconfederale sulla bilateralità in Lombardia.

3. Entrata in vigore e durata

Le disposizioni di cui ai punti precedenti hanno carattere sperimentale e avranno vigore fino al 31 dicembre 2010. Entro il 30 settembre 2010 le parti si impegnano ad incontrarsi per valutarne gli effetti e definirne l'eventuale proroga.

Nel caso di accordi nazionali o di provvedimenti legislativi che modificano quanto sopra concordato, le parti si incontreranno per definire gli opportuni adeguamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

- GRUPPO DI MESTIERE ACCONCIATORI



- GRUPPO DI MESTIERE ESTETICA



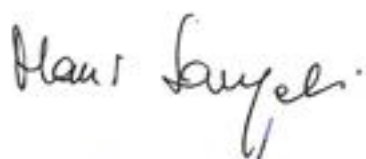
Con l'assistenza di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA



- C.N.A. LOMBARDIA



- CASARTIGIANI LOMBARDIA



- C.L.A.A.I. LOMBARDIA



- FILCAMS C.G.I.L. LOMBARDIA



- FISASCAT C.I.S.L. LOMBARDIA



- UILTUCS U.I.L. LOMBARDIA



REGIME DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL SETTORE COMUNICAZIONE

Milano, 30 ottobre 2008

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- GRUPPO DI MESTIERE GRAFICI
- GRUPPO DI MESTIERE FOTOGRAFI

con l'assistenza di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- SLC C.G.I.L. LOMBARDIA
- FISTEL C.I.S.L. LOMBARDIA
- UILCOM U.I.L. LOMBARDIA

Visto l'accordo interconfederale regionale del 21 maggio 2008 che è parte integrante del presente contratto, si concorda quanto segue

1. Permessi retribuiti

A far data dal 1 gennaio 2009, il numero delle ore annue di permessi retribuiti di cui all'art. 23 del vigente CCNL per il settore comunicazione è aumentato di ulteriori 20 ore.

Per le imprese in regola con i versamenti al Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.) istituito presso E.L.B.A., tale aumento non si applica in quanto compreso nella forfetizzazione prevista dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 21.7.1988 e dagli Accordi nazionali e regionali successivi in materia di bilateralità.

2. Provvidenze F.T.P.

L'applicazione di quanto previsto al punto 1. non libera in ogni caso le imprese dall'obbligo contrattuale dei versamenti al F.T.P. e al F.A.C.L. secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali e regionali.

1



In particolare permangono:

- l'obbligo del versamento degli arretrati al sistema bilaterale al momento della regolarizzazione della posizione dell'impresa;
- l'obbligo per l'impresa non in regola con i versamenti di erogare a proprie spese ai dipendenti le provvidenze. In particolare, qualora l'azienda intenda ricorrere alla sospensione dal lavoro di uno o più dipendenti, fermo restando le disposizioni contrattuali collettive nazionali - regionali e/o di legge in materia, è tenuta a garantire le medesime coperture salariali stabilite dall' accordo interconfederale sulla bilateralità in Lombardia.

3. Entrata in vigore e durata

Le disposizioni di cui ai punti precedenti hanno carattere sperimentale e avranno vigore fino al 31 dicembre 2010. Entro il 30 settembre 2010 le parti si impegnano ad incontrarsi per valutarne gli effetti e definirne l'eventuale proroga.

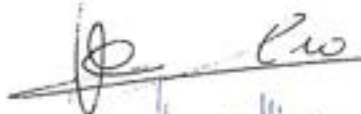
Nel caso di accordi nazionali o di provvedimenti legislativi che modificano quanto sopra concordato, le parti si incontreranno per definire gli opportuni adeguamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

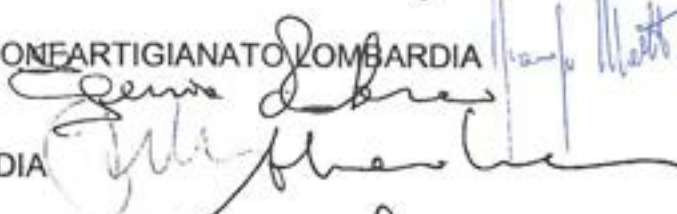
- GRUPPO DI MESTIERE GRAFICI



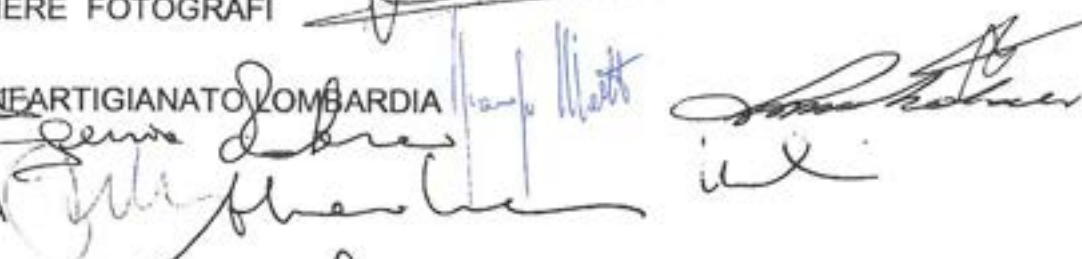
- GRUPPO DI MESTIERE FOTOGRAFI



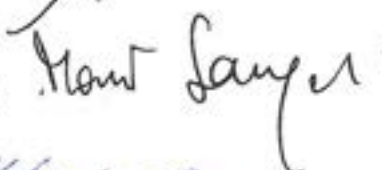
con l'assistenza di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA



- C.N.A. LOMBARDIA



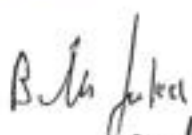
- CASARTIGIANI LOMBARDIA



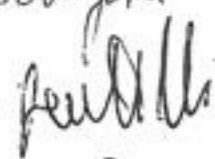
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA



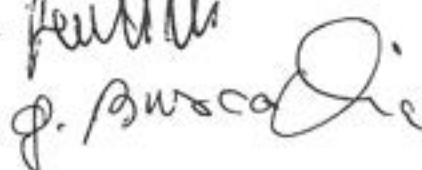
- SLC C.G.I.L. LOMBARDIA



- FISTEL C.I.S.L. LOMBARDIA



- UILCOM U.I.L. LOMBARDIA



REGIME DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL SETTORE SERVIZI DI PULIZIA

Milano, 30 ottobre 2008

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- GRUPPO DI MESTIERE IMPRESE DI PULIZIA

con l'assistenza di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA

- CASARTIGIANI LOMBARDIA

- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- FILCAMS C.G.I.L. LOMBARDIA

- FISASCAT C.I.S.L. LOMBARDIA

- UILTRASPORTI U.I.L. LOMBARDIA

Visto l'accordo interconfederale regionale del 21 maggio 2008 che è parte integrante del presente contratto, si concorda quanto segue

1. Permessi retribuiti

A far data dal 1 gennaio 2009 il numero delle ore annue di permessi retribuiti di cui all'art. 21 del vigente CCNL per il settore servizi di pulizia è aumentato di ulteriori 20 ore.

Per le imprese in regola con i versamenti al Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.) istituito presso E.L.B.A., tale aumento non si applica in quanto compreso nella forfetizzazione prevista dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 21.7.1988 e dagli Accordi nazionali e regionali successivi in materia di bilateralità.

2. Provvidenze F.T.P.

L'applicazione di quanto previsto al punto 1. non libera in ogni caso le imprese dall'obbligo contrattuale dei versamenti al F.T.P. e al F.A.C.L. secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali e regionali.

In particolare permane:

- l'obbligo del versamento degli arretrati al sistema bilaterale al momento della regolarizzazione della posizione dell'impresa;
- l'obbligo per l'impresa non in regola con i versamenti di erogare a proprie spese ai dipendenti le provvidenze. In particolare, qualora l'azienda intenda ricorrere alla sospensione dal lavoro di uno o più dipendenti, fermo restando le disposizioni

contrattuali collettive nazionali - regionali e/o di legge in materia, è tenuta a garantire le medesime coperture salariali stabilite dall' accordo interconfederale sulla bilateralità in Lombardia.

3. Entrata in vigore e durata

Le disposizioni di cui ai punti precedenti hanno carattere sperimentale e avranno vigore fino al 31 dicembre 2010. Entro il 30 settembre 2010 le parti si impegnano ad incontrarsi per valutarne gli effetti e definirne l'eventuale proroga.

Nel caso di accordi nazionali o di provvedimenti legislativi che modificano quanto sopra concordato, le parti si incontreranno per definire gli opportuni adeguamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

- GRUPPO DI MESTIERE IMPRESE DI PULIZIA

con l'assistenza di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA

- CASARTIGIANI LOMBARDIA

- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

- FILCAMS C.G.I.L. LOMBARDIA

- FISASCAT C.I.S.L. LOMBARDIA

- UILTRASPORTI U.I.L. LOMBARDIA

REGIME DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL SETTORE CHIMICA – GOMMA PLASTICA - VETRO

Milano, 30 ottobre 2008

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- GRUPPO DI MESTIERE CHIMICI, GOMMA, PLASTICA

con l'assistenza di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA

- CASARTIGIANI LOMBARDIA

- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- FILCEM C.G.I.L. LOMBARDIA

- FEMCA C.I.S.L. LOMBARDIA

- UILCEM U.I.L. LOMBARDIA

Visto l'accordo interconfederale regionale del 21 maggio 2008 che è parte integrante del presente contratto, si concorda quanto segue

1. Permessi retribuiti

A far data dal 1 gennaio 2009 il numero delle ore annue di permessi retribuiti di cui all'art. 25 del vigente CCNL per il settore chimica – gomma plastica - vetro è aumentato di ulteriori 20 ore.

Per le imprese in regola con i versamenti al Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.) istituito presso E.L.B.A., tale aumento non si applica in quanto compreso nella forfetizzazione prevista dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 21.7.1988 e dagli Accordi nazionali e regionali successivi in materia di bilateralità.

2. Provvidenze F.T.P.

L'applicazione di quanto previsto al punto 1. non libera in ogni caso le imprese dall'obbligo contrattuale dei versamenti al F.T.P. e al F.A.C.L. secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali e regionali.

In particolare permane:


 MB  ER  H
 W

- l'obbligo del versamento degli arretrati al sistema bilaterale al momento della regolarizzazione della posizione dell'impresa;
- l'obbligo per l'impresa non in regola con i versamenti di erogare a proprie spese ai dipendenti le provvidenze. In particolare, qualora l'azienda intenda ricorrere alla sospensione dal lavoro di uno o più dipendenti, fermo restando le disposizioni contrattuali collettive nazionali - regionali e/o di legge in materia, è tenuta a garantire le medesime coperture salariali stabilite dall' accordo interconfederale sulla bilateralità in Lombardia.

3. Entrata in vigore e durata

Le disposizioni di cui ai punti precedenti hanno carattere sperimentale e avranno vigore fino al 31 dicembre 2010. Entro il 30 settembre 2010 le parti si impegnano ad incontrarsi per valutarne gli effetti e definirne l'eventuale proroga.

Nel caso di accordi nazionali o di provvedimenti legislativi che modificano quanto sopra concordato, le parti si incontreranno per definire gli opportuni adeguamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

- GRUPPO DI MESTIERE CHIMICI, GOMMA, PLASTICA

con l'assistenza di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA

- CASARTIGIANI LOMBARDIA

- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

- FILCEM C.G.I.L. LOMBARDIA

- FEMCA C.I.S.L. LOMBARDIA

- UILCEM U.I.L. LOMBARDIA



Spett.le
DG ARTIGIANATO
Regione Lombardia

Milano, 14 Luglio 2009

OGGETTO: AVVISO COMUNE PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E PER LO SVILUPPO E INNOVAZIONE NELLE IMPRESE ARTIGIANE LOMBARDE.

Facendo seguito al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 6 luglio 2006 ed ai successivi incontri, le scriventi Parti Sociali hanno convenuto sul testo della convenzione, allegata, tra ELBA e Regione Lombardia attuativa del Protocollo d'Intesa di cui trattasi, relativa al possibile utilizzo di risorse destinate dai competenti Assessorati a favore del sistema delle imprese artigiane lombarde per la promozione di interventi a sostegno dell'occupazione e per lo sviluppo e l'innovazione delle stesse.

Cogliamo l'occasione per rivolgere cordiali saluti.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO Eugenio Sabatini
C.N.A. Antonio
C.L.A.A.I. Ugo
CASARTIGIANI LOMBARDIA Monte
C.G.I.L. Valerio
C.I.S.L. Roberto
U.I.L. Carlo

**CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA ED ENTE LOMBARDO
BILATERALE DELL'ARTIGIANATO (E.L.B.A.) PER LA PROMOZIONE DI
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E PER LO SVILUPPO E
L'INNOVAZIONE NELLE IMPRESE ARTIGIANE LOMBARDE.**

Visto:

- la l.r. 2 febbraio 2007, n. 1, che all'art. 1 dispone che la Regione persegue la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia e del contesto territoriale e sociale che lo accoglie e lo alimenta, in particolare attraverso i seguenti obiettivi: sviluppo del capitale umano, ricerca e innovazione, imprenditorialità, mercato e internazionalizzazione, gestione delle crisi, sostenibilità dello sviluppo;
- la Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22, che disciplina il mercato del lavoro in Lombardia, informandosi ai principi di concertazione, sussidiarietà e collaborazione con le parti sociali, in particolare le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e gli enti bilaterali da essi istituiti (art. 1), sostenendo, anche attraverso cofinanziamento, le azioni dei fondi regionali bilaterali (art. 25), nonché realizzando e sostenendo, anche con il concorso delle parti sociali, azioni di sistema per fronteggiare situazioni di crisi occupazionali (art. 29);
- l'art. 34, comma 2, l.r. 20 marzo 1990, n. 17 che istituisce l'Osservatorio economico regionale dell'artigianato quale strumento a cui competono l'analisi e lo studio dei dati e delle problematiche relativi all'artigianato lombardo, con particolare riferimento agli aspetti occupazionali, ed il ricorso all'informatizzazione, nonché lo svolgimento di indagini e studi a carattere settoriale o locale su richiesta di Istituzioni e realtà associative, inserendosi in tal modo nel più ampio sistema di "Osservatori", in fase di sviluppo o già disponibili, destinati a fornire supporto a decisioni e strategie;

Rilevato che:

- in data 6 luglio 2006 è stato sottoscritto fra la Regione Lombardia – Assessorato Artigianato e Servizi e Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro – e le Parti sociali dell'artigianato lombardo, costituite dalle associazioni datoriali Confartigianato, C.N.A., C.L.A.A.I., Casartigiani Lombardia e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., un Protocollo d'Intesa per il sostegno all'occupazione nel sistema produttivo artigiano avente l'obiettivo di favorire iniziative congiunte a sostegno dell'occupazione, in particolare di qualità, della competitività e dello sviluppo economico del comparto con particolare riferimento alle seguenti aree di collaborazione:
 - a) Monitoraggio delle dinamiche produttive e occupazionali:
 - Accordi territoriali
 - Inserimento lavorativo
 - Lavoratori non comunitari
 - b) Attività formative
 - c) Trasferimento d'impresa
 - d) Cultura d'impresa
 - e) Progetti innovativi e consolidamento del comparto
 - f) Lavoratori in mobilità
 - g) Osservatorio

- in data 4 dicembre 2006 Regione Lombardia ed Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato (E.L.B.A.) hanno sottoscritto la convenzione attuativa del succitato protocollo d'intesa, prevedendo l'avvio di azioni e progetti su alcune delle aree d'intervento concordate tra Regione e Parti sociali, con efficacia fino al 31 dicembre 2008;

Considerato che:

- Regione Lombardia, nella sua azione di governo a favore della competitività e dello sviluppo economico e sociale, persegue gli obiettivi: di rafforzare la capacità competitiva delle imprese artigiane attraverso azioni mirate, di favorire la valorizzazione del capitale umano e delle capacità imprenditoriali e di tutelare il lavoro sostenendo i settori in crisi e le categorie di soggetti più deboli o a rischio di esclusione, anche promuovendo forme di partenariato con le parti sociali operanti sul territorio;
- il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2009-2011 prevede il rafforzamento della collaborazione fra Regione Lombardia e l'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato (E.L.B.A.), attraverso interventi volti ad incrementare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, prestando attenzione alle specificità del comparto produttivo artigiano e sviluppando azioni sia di natura formativa sia a supporto degli investimenti;
- nell'ambito del Protocollo d'Intesa del 6 luglio 2006, in relazione al ruolo della bilateralità artigiana, si è convenuto di sviluppare progetti condivisi tra la Regione e le Parti Sociali firmatarie degli accordi istitutivi della bilateralità, nella sfera delle competenze e dei ruoli definiti dallo statuto dell'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato (E.L.B.A.), finalizzati alla valorizzazione e al consolidamento del ruolo della bilateralità e per la realizzazione di interventi a sostegno dei lavoratori e delle imprese del comparto artigiano;
- Per dare attuazione agli ambiti di collaborazione previsti dal Protocollo d'Intesa sopra citato, in data 3 ottobre 2006 si sono riunite le Parti Sociali dell'Artigianato con la Regione Lombardia dando vita al "Comitato di regia", composto dai rappresentanti dei Soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per il sostegno dell'occupazione nel sistema produttivo artigiano;
- In tale occasione il "Comitato di regia" ha condiviso l'opportunità di procedere alla stipula di una convenzione attuativa dei contenuti del Protocollo d'Intesa, individuando in E.L.B.A. il soggetto sottoscrittore della convenzione stessa ed attuatore degli interventi concordati con Regione Lombardia.
- E.L.B.A. - associazione alla quale aderiscono circa 37mila imprese per un totale di oltre 140mila addetti, costituita tra le Associazioni regionali dell'Artigianato (Confartigianato, C.N.A., CASARTIGIANI e C.L.A.A.I.) e le Confederazioni regionali dei sindacati dei lavoratori (C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.) per lo sviluppo della bilateralità nelle relazioni sindacali e istituzionali e per rispondere ad esigenze di mutualità e di solidarietà del comparto, erogando prestazioni e servizi alle imprese artigiane ed ai loro dipendenti - ha manifestato l'interesse e la disponibilità a realizzare in accordo con la Regione Lombardia le iniziative oggetto di intesa;
- Regione Lombardia e le Parti Sociali si sono impegnate a sottoporre preliminarmente al "Comitato di regia" eventuali nuove iniziative da attuare per raggiungere gli obiettivi delineati nel succitato Protocollo d'Intesa.

- le conseguenze della crisi finanziaria si riversano anche sul tessuto produttivo del comparto artigiano oltre che sul sistema economico generale, infatti nell'artigianato tutti gli indicatori presentano una forte frenata, a partire dagli ordinativi che comportano un rallentamento della produzione e il calo del fatturato e tutto ciò ha come conseguenza un incremento delle richieste di ammortizzatori sociali con possibili conseguenze sui livelli occupazionali;
- la congiuntura, come prevista da tutti gli osservatori, non sarà di breve durata, e le conseguenze sul tessuto produttivo e sui livelli occupazionali non si sono ancora manifestate in tutta la loro gravità, pertanto si impone l'adozione di misure per dare continuità alle imprese, a salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità acquisite, e a difesa del reddito dei lavoratori con interventi migliorativi su tutti gli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga;
- Regione Lombardia e le Parti Sociali dell'artigianato ritengono opportuno dare continuità alla concreta collaborazione avviata sulle tematiche evidenziate nel Protocollo d'Intesa, attraverso l'attuazione di interventi volti in particolare al sostegno al reddito, alle politiche attive e alla creazione e stabilizzazione di posti di lavoro nel comparto, alla crescita della cultura della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, alla continuità dell'impresa, mantenendo i livelli occupazionali e salvaguardando l'esperienza e la professionalità acquisite dalle lavoratrici e dai lavoratori del comparto, alla promozione di un "Welfare integrativo" per il comparto artigiano, favorire il mantenimento della regolarità del soggiorno anche facilitandone il rinnovo per le lavoratrici ed i lavoratori non comunitari coinvolti nella fase di crisi, ad azioni sinergiche nell'uso delle risorse per la formazione continua, nonché alla promozione degli investimenti nell'innovazione;
- Regione Lombardia e le Parti Sociali dell'artigianato ritengono inoltre opportuno dare continuità alle modalità di esecuzione degli interventi individuate nel biennio precedente, avvalendosi di E.L.B.A. per la loro progettazione, realizzazione e gestione e disciplinando i rapporti tra Regione Lombardia ed E.L.B.A. nell'ambito della presente convenzione.
- con DGR n. _____ del _____ 2009, la Giunta Regionale ha approvato in schema la presente convenzione.

Tutto ciò premesso

tra

la Regione Lombardia,

codice fiscale n. 80050050154, nella persona di _____, Dirigente _____
 _____ D.G. Artigianato e Servizi, nata a _____ codice fiscale _____
 domiciliata per la carica in Viale F. Restelli, 1 – 20124 Milano

a ciò deputata in forza di deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____
 _____ 2009

e

l'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato (E.L.B.A.),

codice fiscale 10900440156, nelle persone del Presidente pro tempore _____,
 nato a _____ il _____, codice fiscale _____

e del Vice Presidente, _____, nato a _____ - il _____, codice fiscale _____, domiciliati per la carica in Viale V. Veneto 16/a – Milano, a ciò autorizzati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del _____

si stipula la seguente
Convenzione attuativa del Protocollo d'intesa per il sostegno dell'occupazione
nel comparto artigiano

ART. 1 - Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Con la presente convenzione Regione Lombardia ed E.L.B.A. si impegnano a realizzare interventi nell'ambito delle aree di collaborazione identificate nel Protocollo d'Intesa per il sostegno dell'occupazione nel sistema produttivo artigiano, e meglio specificate in premessa, determinandone le modalità attuative e di finanziamento.

Detti interventi sono articolati nelle seguenti tipologie:

- A) AZIONI, con le quali le parti della presente convenzione stanziavano delle risorse finanziarie da destinare a beneficio diretto delle imprese artigiane aderenti alla bilateralità o agli addetti delle medesime imprese, per finalità di volta in volta espressamente individuate e condivise.
- B) PROGETTI, con i quali le parti della presente convenzione promuovono attività, anche di natura sperimentale, di comune interesse con impatto sulla competitività e sull'innovazione del comparto artigiano lombardo a livello di sistema.

ART. 2 - Definizione e avvio degli interventi

Gli interventi, e la ripartizione dei relativi finanziamenti tra le parti della presente convenzione, sono concordati da Regione Lombardia e parti sociali dell'artigianato nell'ambito del "Comitato di regia" composto dai rappresentanti dei soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per il sostegno dell'occupazione di cui in premessa.

E.L.B.A., in qualità di soggetto attuatore, s'impegna a provvedere alla progettazione, gestione, promozione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi, attraverso la messa a disposizione di proprie risorse professionali, organizzative e strumentali.

E.L.B.A. s'impegna a svolgere le attività a suo carico nel rispetto della vigente normativa europea, nazionale e regionale.

Per l'operatività degli interventi è necessario che Regione Lombardia ed E.L.B.A. adottino i necessari provvedimenti idonei alla loro approvazione e all'impegno delle necessarie risorse finanziarie.

Le modalità attuative, il cronoprogramma, e l'articolazione delle voci di costo che compongono il budget degli interventi sono indicati nel progetto esecutivo, predisposto da E.L.B.A., ed approvati dal Comitato Tecnico di coordinamento e di sorveglianza di cui all'art. 5, nei limiti degli stanziamenti approvati dalla Regione.

ART. 3 - Finanziamento degli interventi

Tutti gli interventi, sia di tipo A) che di tipo B), sono cofinanziati da Regione Lombardia ed E.L.B.A., nella misura di volta in volta determinata in modo specifico per ognuno di essi.

In ogni caso la Regione si fa carico di una quota di finanziamento non superiore al 70%.

Qualora, nell'attuazione degli interventi, si rilevino economie di spesa sullo stanziamento di uno di essi e maggiori fabbisogni su un altro, le somme stanziare possono essere trasferite da un intervento all'altro, previo accordo tra Regione e parti sociali dell'artigianato, a condizione che ciò sia consentito da caratteristiche, tempistica e modalità attuative degli interventi stessi e dalla natura delle risorse impegnate per il loro finanziamento.

Il consenso al trasferimento delle risorse può essere espresso anticipatamente, in sede di definizione ed approvazione degli interventi da parte di Regione e parti sociali.

Ove tali compensazioni non siano operabili, l'importo del finanziamento regionale per l'intervento sul quale si è registrata un'economia è diminuito a consuntivo in ragione della percentuale di partecipazione regionale alle spese stesse individuata nel progetto esecutivo. A seguito di tale rideterminazione E.L.B.A. restituisce alla Regione le maggiori risorse eventualmente già ricevute.

Per la divulgazione e promozione di interventi di tipo A) (Azioni) non coincidenti con provvidenze già consolidate nell'ambito del sistema bilaterale e per i quali sia quindi opportuno attuare forme specifiche e mirate di comunicazione, può essere riconosciuto ad E.L.B.A., previo specifico accordo in sede di Comitato tecnico di cui all'art. 5 e con successiva rendicontazione, un rimborso spese relative a progettazione e produzione di materiali e servizi di comunicazione, quantificato nella misura massima pari al 5% del finanziamento regionale a deduzione dello stesso.

Relativamente ai soli interventi di tipo B) (Progetti), per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 2 e spettanti ad E.L.B.A. in qualità di soggetto attuatore, viene riconosciuto un rimborso delle spese documentate per il personale interno, la cui misura massima è determinata nell'ambito del progetto esecutivo.

E.L.B.A., per la parte di finanziamento legato a risorse regionali, s'impegna a trasmettere alla Regione, su sua richiesta e se necessario anche separatamente dalle operazioni di rendicontazione, le informazioni di natura fiscale e contabile relative alle spese pubblicitarie sostenute per l'acquisto di spazi su quotidiani e periodici, emittenti radiofoniche e televisive locali e nazionali, nonché su eventuali altri mezzi di comunicazione, come a titolo esemplificativo siti internet e sale cinematografiche, per consentire alla Regione di ottemperare a quanto prescritto dal D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico della radiotelevisione".

ART. 4 – Erogazione delle risorse

L'erogazione delle risorse finanziarie stanziare da Regione Lombardia a favore di E.L.B.A. è disposta con provvedimento del dirigente regionale competente, sulla base di condizioni, modalità e tempistiche previsti dal progetto esecutivo e nel rispetto dei seguenti criteri:

- per quanto riguarda le azioni, il finanziamento regionale viene erogato a seguito della trasmissione alla Regione della graduatoria o dell'elenco delle domande di contributo dichiarate ammissibili dall'E.L.B.A., accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo stesso ai beneficiari;
- per quanto riguarda i progetti, la prima quota, pari al 20% del finanziamento regionale assegnato, viene erogata entro 30 giorni dall'approvazione del progetto

esecutivo da parte del Comitato tecnico di coordinamento e di sorveglianza, il saldo viene erogato a conclusione del progetto in seguito alla trasmissione della relazione conclusiva e della rendicontazione finale, comprensiva della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese.

ART. 5 – Comitato tecnico di coordinamento e di sorveglianza

E' istituito il Comitato tecnico di coordinamento e di sorveglianza, composto da 2 rappresentanti di E.L.B.A. e da 2 rappresentanti di Regione Lombardia, appartenenti alle strutture competenti.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da E.L.B.A.

Il Comitato è presieduto da uno dei rappresentanti di Regione Lombardia.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- Esamina e approva il progetto esecutivo predisposto da E.L.B.A. per ogni singolo intervento, definendo la ripartizione del preventivo di spesa tra le singole fasi di attività e voci di costo, ed approvando il cronoprogramma con tempi e modalità di attuazione.
- Vigila sulla sollecita e corretta attuazione degli interventi e definisce eventuali azioni correttive necessarie al miglioramento dei risultati ed alla massimizzazione della sua efficacia.
- Valuta la coerenza delle attività condotte rispetto agli obiettivi dichiarati nella presente convenzione e nei documenti progettuali.
- Esamina ed approva il programma di comunicazione relativo agli interventi ed il connesso budget di spesa.
- Esamina la rendicontazione delle spese effettuate per l'attuazione degli interventi.

Il Comitato viene convocato dal Presidente e si riunisce di norma con cadenza trimestrale, fatte salve motivate richieste di convocazioni straordinarie proposte da qualsiasi componente del Comitato stesso.

Il Comitato decide con il consenso di tutti i suoi componenti.

ART. 6 - Attuazione delle azioni.

Nell'attuazione degli interventi di tipo A) (azioni), E.L.B.A. provvede ad esaminare le richieste di contributo pervenute, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure vigenti nel sistema bilaterale, ad erogare i contributi ai richiedenti a seguito di una adeguata istruttoria di ammissibilità e previa acquisizione delle autocertificazioni circa il possesso dei requisiti, sottoscritte dai legali rappresentanti nelle forme di legge, nonché ad operare le ritenute fiscali di legge e ad eseguire gli opportuni controlli su tali dichiarazioni su un campione pari almeno al 5% dei beneficiari.

E.L.B.A. trasmette alla Regione i dati relativi all'eventuale accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dai soggetti richiedenti.

Nella gestione e nel controllo dei contributi concessi ad altri soggetti, per la parte di finanziamento legato a risorse regionali E.L.B.A. s'impegna ad osservare il Regolamento (CE) della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 379/5 del 28/12/2006 e successive modifiche ed integrazioni ("Regolamento sugli aiuti d'importanza minore - de minimis"), ovvero, laddove applicabile, il Regolamento (CE) della Commissione Europea n. 800/2008 pubblicato

sulla GUCE – serie L n. 214/3 del 09/08/2008 “Regolamento generale di esenzione per categoria”).

E.L.B.A. s'impegna inoltre ad attuare un monitoraggio dei risultati prodotti dalle azioni e sul raggiungimento degli obiettivi, provvedendo alle necessarie verifiche su un campione significativo dei beneficiari.

Qualora il soggetto beneficiario di un contributo concesso nell'ambito di un'azione si renda responsabile dell'inadempimento di un obbligo posto a suo carico, ovvero se ne verifichi la carenza di un requisito di ammissione successivamente all'erogazione del contributo, E.L.B.A. provvede a recuperare l'importo del contributo stesso, maggiorato degli interessi legali e di una penale del 5%, calcolati dalla data di erogazione alla data di effettiva restituzione.

ART. 7 - Attività di comunicazione e diffusione

E.L.B.A. provvede ad informare i potenziali beneficiari e destinatari, imprese e lavoratori, sulle opportunità di finanziamento o contributo derivanti da azioni oggetto della presente convenzione e sulle possibilità di partecipazione ai progetti.

Le iniziative di comunicazione, diffusione e promozione devono essere coordinate e validate da parte del Comitato Tecnico di cui all'art. 5 e sono contraddistinte con il logo della Regione, delle parti sociali sottoscrittrici del Protocollo d'intesa richiamato in premessa e di E.L.B.A.

ART. 8 – Monitoraggio, rendicontazione e revoca

A cadenza trimestrale, e comunque a conclusione di ciascun intervento, E.L.B.A. produce alla Regione e al Comitato Tecnico di cui all'art. 5, una relazione dettagliata di tipo quali-quantitativo sull'attuazione di azioni e progetti, contenente lo stato di avanzamento dell'esecuzione, la descrizione delle attività dispiagate da E.L.B.A. e delle risorse utilizzate, la documentazione delle spese realizzate e dei pagamenti effettuati, l'individuazione dei beneficiari dei contributi e i risultati raggiunti in termini occupazionali ed in relazione agli obiettivi degli interventi.

L'improprio utilizzo dei fondi trasferiti, la mancata corrispondenza dei dati riscontrati nel monitoraggio agli obiettivi fissati con la presente convenzione, il ritardo da parte di E.L.B.A. nell'erogazione dei contributi previsti dalle azioni o nell'esecuzione delle attività previste dai progetti, rispetto alla tempistica delineata nei progetti esecutivi, nonché la mancata presentazione da parte di E.L.B.A. di adeguate relazioni e rendicontazioni nei termini stabiliti potrà comportare da parte della Regione la revoca, in tutto o in parte, del finanziamento disposto a favore dell'intervento.

Il progetto esecutivo indica per ogni intervento i termini di avvio e di conclusione. Detti termini possono essere prorogati, per motivi non dipendenti dalla volontà di E.L.B.A., per un periodo non superiore a 180 giorni, a pena di decadenza dal beneficio finanziario regionale e di restituzione delle somme eventualmente erogate corrispondenti alle parti di intervento non ancora realizzate.

ART. 9 - Rapporti con i terzi

E.L.B.A. esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi onere e/o responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'attuazione della presente Convenzione, causati dal personale impegnato nella realizzazione degli interventi.

Per il personale impiegato nello svolgimento delle attività è esclusa l'insorgenza di rapporti con la Regione.

ART. 10 - Foro competente

Regione Lombardia ed E.L.B.A. si impegnano a concordare, nello spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure o adempimenti non specificati nella presente convenzione ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati individuati.

Per ogni controversia nella interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il foro di Milano.

ART. 11 - Durata

La presente convenzione ha efficacia fino al 31 dicembre 2010, per la definizione ed approvazione degli interventi da parte dei competenti organi.

La convenzione conserva efficacia anche dopo tale data, fino al completamento, alla rendicontazione finale, alla liquidazione di ogni intervento avviato e all'esaurimento di ogni rapporto giuridico ed economico sorto tra Regione Lombardia ed E.L.B.A. in dipendenza della convenzione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, _____

Per Regione Lombardia

Per l'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA ED ENTE LOMBARDO BILATERALE DELL'ARTIGIANATO (E.L.B.A.) PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE NELLE IMPRESE ARTIGIANE LOMBARDE.

L'anno 2009 addì dieci del mese di dicembre

Visto:

- la l.r. 2 febbraio 2007, n. 1, che all'art. 1 dispone che la Regione persegue la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia e del contesto territoriale e sociale che lo accoglie e lo alimenta, in particolare attraverso i seguenti obiettivi: sviluppo del capitale umano, ricerca e innovazione, imprenditorialità, mercato e internazionalizzazione, gestione delle crisi, sostenibilità dello sviluppo;
- la Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22, che disciplina il mercato del lavoro in Lombardia, informandosi ai principi di concertazione, sussidiarietà e collaborazione con le parti sociali, in particolare le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e gli enti bilaterali da essi istituiti (art. 1), sostenendo, anche attraverso cofinanziamento, le azioni dei fondi regionali bilaterali (art. 25), nonché realizzando e sostenendo, anche con il concorso delle parti sociali, azioni di sistema per fronteggiare situazioni di crisi occupazionali (art. 29);
- l'art. 34, comma 2, l.r. 20 marzo 1990, n. 17 che istituisce l'Osservatorio economico regionale dell'artigianato quale strumento

a cui competono l'analisi e lo studio dei dati e delle problematiche relativi all'artigianato lombardo, con particolare riferimento agli aspetti occupazionali, ed il ricorso all'informatizzazione, nonché lo svolgimento di indagini e studi a carattere settoriale o locale su richiesta di istituzioni e realtà associative, inserendosi in tal modo nel più ampio sistema di "Osservatori", in fase di sviluppo o già disponibili, destinati a fornire supporto a decisioni e strategie;

Rilevato che:

- in data 6 luglio 2006 è stato sottoscritto fra la Regione Lombardia – Assessorato Artigianato e Servizi e Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro – e le Parti sociali dell'artigianato lombardo, costituite dalle associazioni datoriali Confartigianato, C.N.A., C.L.A.A.I., Casartigiani Lombardia e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., un Protocollo d'Intesa per il sostegno all'occupazione nel sistema produttivo artigiano avente l'obiettivo di favorire iniziative congiunte a sostegno dell'occupazione, in particolare di qualità, della competitività e dello sviluppo economico del comparto con particolare riferimento alle seguenti aree di collaborazione:

- a) Monitoraggio delle dinamiche produttive e occupazionali:
 - Accordi territoriali
 - Inserimento lavorativo
 - Lavoratori non comunitari
- b) Attività formative
- c) Trasferimento d'impresa



- d) Cultura d'impresa
 - e) Progetti innovativi e consolidamento del comparto
 - f) Lavoratori in mobilità
 - g) Osservatorio
- in data 4 dicembre 2006 Regione Lombardia ed Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato (E.L.B.A.) hanno sottoscritto la convenzione attuativa del succitato protocollo d'intesa, prevedendo l'avvio di azioni e progetti su alcune delle aree d'intervento concordate tra Regione e Parti sociali, con efficacia fino al 31 dicembre 2008;

Considerato che:

- Regione Lombardia, nella sua azione di governo a favore della competitività e dello sviluppo economico e sociale, persegue gli obiettivi: di rafforzare la capacità competitiva delle imprese artigiane attraverso azioni mirate, di favorire la valorizzazione del capitale umano e delle capacità imprenditoriali e di tutelare il lavoro sostenendo i settori in crisi e le categorie di soggetti più deboli o a rischio di esclusione, anche promuovendo forme di partenariato con le parti sociali operanti sul territorio;
- il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2009-2011 prevede il rafforzamento della collaborazione fra Regione Lombardia e l'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato (E.L.B.A.), attraverso interventi volti ad incrementare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, prestando attenzione



- alle specificità del comparto produttivo artigiano e sviluppando azioni sia di natura formativa sia a supporto degli investimenti;
- nell'ambito del Protocollo d'Intesa del 6 luglio 2006, in relazione al ruolo della bilateralità artigiana, si è convenuto di sviluppare progetti condivisi tra la Regione e le Parti Sociali firmatarie degli accordi istitutivi della bilateralità, nella sfera delle competenze e dei ruoli definiti dallo statuto dell'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato (E.L.B.A.), finalizzati alla valorizzazione e al consolidamento del ruolo della bilateralità e per la realizzazione di interventi a sostegno dei lavoratori e delle imprese del comparto artigiano;
 - per dare attuazione agli ambiti di collaborazione previsti dal Protocollo d'Intesa sopra citato, in data 3 ottobre 2006 si sono riunite le Parti Sociali dell'Artigianato con la Regione Lombardia dando vita al "Comitato di regia", composto dai rappresentanti dei Soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per il sostegno dell'occupazione nel sistema produttivo artigiano;
 - in tale occasione il "Comitato di regia" ha condiviso l'opportunità di procedere alla stipula di una convenzione attuativa dei contenuti del Protocollo d'Intesa, individuando in E.L.B.A. il soggetto sottoscrittore della convenzione stessa ed attuatore degli interventi concordati con Regione Lombardia.
 - E.L.B.A. - associazione alla quale aderiscono circa 37mila imprese per un totale di oltre 140mila addetti, costituita tra le Associazioni regionali dell'Artigianato (Confartigianato, C.N.A.,



CASARTIGIANI e C.L.A.A.I.) e le Confederazioni regionali dei sindacati dei lavoratori (C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.) per lo sviluppo della bilateralità nelle relazioni sindacali e istituzionali e per rispondere ad esigenze di mutualità e di solidarietà del comparto, erogando prestazioni e servizi alle imprese artigiane ed ai loro dipendenti – ha manifestato l'interesse e la disponibilità a realizzare in accordo con la Regione Lombardia le iniziative oggetto di intesa;

- Regione Lombardia e le Parti Sociali si sono impegnate a sottoporre preliminarmente al "Comitato di regia" eventuali nuove iniziative da attuare per raggiungere gli obiettivi delineati nel succitato Protocollo d'Intesa.
- le conseguenze della crisi finanziaria si riversano anche sul tessuto produttivo del comparto artigiano oltre che sul sistema economico generale, infatti nell'artigianato tutti gli indicatori presentano una forte frenata, a partire dagli ordinativi che comportano un rallentamento della produzione e il calo del fatturato e tutto ciò ha come conseguenza un incremento delle richieste di ammortizzatori sociali con possibili conseguenze sui livelli occupazionali;
- la congiuntura, come prevista da tutti gli osservatori, non sarà di breve durata, e le conseguenze sul tessuto produttivo e sui livelli occupazionali non si sono ancora manifestate in tutta la loro gravità, pertanto si impone l'adozione di misure per dare continuità alle imprese, a salvaguardia dell'occupazione e delle



professionalità acquisite, e a difesa del reddito dei lavoratori con interventi migliorativi su tutti gli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga;

- Regione Lombardia e le Parti Sociali dell'artigianato ritengono opportuno dare continuità alla concreta collaborazione avviata sulle tematiche evidenziate nel Protocollo d'Intesa, attraverso l'attuazione di interventi volti in particolare al sostegno al reddito, alle politiche attive e alla creazione e stabilizzazione di posti di lavoro nel comparto, alla crescita della cultura della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, alla continuità dell'impresa, mantenendo i livelli occupazionali e salvaguardando l'esperienza e la professionalità acquisite dalle lavoratrici e dai lavoratori del comparto, alla promozione di un "Welfare integrativo" per il comparto artigiano, favorire il mantenimento della regolarità del soggiorno anche facilitandone il rinnovo per le lavoratrici ed i lavoratori non comunitari coinvolti nella fase di crisi, ad azioni sinergiche nell'uso delle risorse per la formazione continua, nonché alla promozione degli investimenti nell'innovazione;
- Regione Lombardia e le Parti Sociali dell'artigianato ritengono inoltre opportuno dare continuità alle modalità di esecuzione degli interventi individuate nel biennio precedente, avvalendosi di E.L.B.A. per la loro progettazione, realizzazione e gestione e disciplinando i rapporti tra Regione Lombardia ed E.L.B.A. nell'ambito della presente convenzione;



- con DGR n. 10097 del 7 agosto 2009, la Giunta Regionale ha approvato in schema la presente convenzione.

Tutto ciò premesso

TRA

la Regione Lombardia,

codice fiscale n. 80050050154, nella persona di Maria Stella Contri Dirigente della U.O. Insediamenti e Occupazione - D.G. Artigianato e Servizi, nata a Pavullo nel Frignano (MO) il 03/09/1958, codice fiscale CNTMST58P43G393J domiciliata per la carica in Viale F. Restelli, 1 – 20124 Milano, a ciò deputata in forza di deliberazione della Giunta Regionale n. 10097 del 07/08/2009

e

l'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato (E.L.B.A.),

codice fiscale 10900440156, nelle persone del Presidente pro tempore Danilo Barzizza, nato a Bergamo il 04/09/1955 - C.F. BRZDNL55P04A794J,

e del Vice Presidente, Valerio Zanolla nato a Seren del Grappa (BL) il 07/07/1954 C.F. ZNLVLR54L07I626E,

domiciliati per la carica in Viale V. Veneto 16/a – Milano

si stipula la seguente

Convenzione attuativa del Protocollo d'intesa per il sostegno dell'occupazione nel comparto artigiano

ART. 1 - Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Con la presente convenzione Regione Lombardia ed E.L.B.A. si impegnano a realizzare interventi nell'ambito delle aree di collaborazione identificate nel Protocollo d'Intesa per il sostegno dell'occupazione nel sistema produttivo artigiano, e meglio specificate in premessa, determinandone le modalità attuative e di finanziamento.

Detti interventi sono articolati nelle seguenti tipologie:

- A) AZIONI, con le quali le parti della presente convenzione stanziavano delle risorse finanziarie da destinare a beneficio diretto delle imprese artigiane aderenti alla bilateralità o agli addetti delle medesime imprese, per finalità di volta in volta espressamente individuate e condivise.
- B) PROGETTI, con i quali le parti della presente convenzione promuovono attività, anche di natura sperimentale, di comune interesse con impatto sulla competitività e sull'innovazione del comparto artigiano lombardo a livello di sistema.

ART. 2 - Definizione e avvio degli interventi

Gli interventi, e la ripartizione dei relativi finanziamenti tra le parti della presente convenzione, sono concordati da Regione Lombardia e parti sociali dell'artigianato nell'ambito del "Comitato di regia" composto dai rappresentanti dei soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per il sostegno dell'occupazione di cui in premessa.

E.L.B.A., in qualità di soggetto attuatore, s'impegna a provvedere alla progettazione, gestione, promozione, monitoraggio e



rendicontazione degli interventi, attraverso la messa a disposizione di proprie risorse professionali, organizzative e strumentali.

E.L.B.A. s'impegna a svolgere le attività a suo carico nel rispetto della vigente normativa europea, nazionale e regionale.

Per l'operatività degli interventi è necessario che Regione Lombardia ed E.L.B.A. adottino i necessari provvedimenti idonei alla loro approvazione e all'impegno delle necessarie risorse finanziarie.

Le modalità attuative, il cronoprogramma, e l'articolazione delle voci di costo che compongono il budget degli interventi sono indicati nel progetto esecutivo, predisposto da E.L.B.A., ed approvati dal Comitato Tecnico di coordinamento e di sorveglianza di cui all'art. 5, nei limiti degli stanziamenti approvati dalla Regione.

ART. 3 - Finanziamento degli interventi

Tutti gli interventi, sia di tipo A) che di tipo B), sono cofinanziati da Regione Lombardia ed E.L.B.A., nella misura di volta in volta determinata in modo specifico per ognuno di essi.

In ogni caso la Regione si fa carico di una quota di finanziamento non superiore al 70%.

Qualora, nell'attuazione degli interventi, si rilevino economie di spesa sullo stanziamento di uno di essi e maggiori fabbisogni su un altro, le somme stanziare possono essere trasferite da un intervento all'altro, previo accordo tra Regione e parti sociali dell'artigianato, a condizione che ciò sia consentito da



caratteristiche, tempistica e modalità attuative degli interventi stessi e dalla natura delle risorse impegnate per il loro finanziamento.

Il consenso al trasferimento delle risorse può essere espresso anticipatamente, in sede di definizione ed approvazione degli interventi da parte di Regione e parti sociali.

Ove tali compensazioni non siano operabili, l'importo del finanziamento regionale per l'intervento sul quale si è registrata un'economia è diminuito a consuntivo in ragione della percentuale di partecipazione regionale alle spese stesse individuata nel progetto esecutivo. A seguito di tale rideterminazione E.L.B.A. restituisce alla Regione le maggiori risorse eventualmente già ricevute.

Per la divulgazione e promozione di interventi di tipo A) (Azioni) non coincidenti con provvidenze già consolidate nell'ambito del sistema bilaterale e per i quali sia quindi opportuno attuare forme specifiche e mirate di comunicazione, può essere riconosciuto ad E.L.B.A., previo specifico accordo in sede di Comitato tecnico di cui all'art. 5 e con successiva rendicontazione, un rimborso spese relative a progettazione e produzione di materiali e servizi di comunicazione, quantificato nella misura massima pari al 5% del finanziamento regionale a deduzione dello stesso.

Relativamente ai soli interventi di tipo B) (Progetti), per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 2 e spettanti ad E.L.B.A. in qualità di soggetto attuatore, viene riconosciuto un rimborso delle



spese documentate per il personale interno, la cui misura massima è determinata nell'ambito del progetto esecutivo.

E.L.B.A., per la parte di finanziamento legato a risorse regionali, s'impegna a trasmettere alla Regione, su sua richiesta e se necessario anche separatamente dalle operazioni di rendicontazione, le informazioni di natura fiscale e contabile relative alle spese pubblicitarie sostenute per l'acquisto di spazi su quotidiani e periodici, emittenti radiofoniche e televisive locali e nazionali, nonché su eventuali altri mezzi di comunicazione, come a titolo esemplificativo siti internet e sale cinematografiche, per consentire alla Regione di ottemperare a quanto prescritto dal D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico della radiotelevisione".

ART. 4 – Erogazione delle risorse

L'erogazione delle risorse finanziarie stanziata da Regione Lombardia a favore di E.L.B.A. è disposta con provvedimento del dirigente regionale competente, sulla base di condizioni, modalità e tempistiche previsti dal progetto esecutivo e nel rispetto dei seguenti criteri:

- per quanto riguarda le Azioni, il finanziamento regionale viene erogato a seguito della trasmissione alla Regione della graduatoria o dell'elenco delle domande di contributo dichiarate ammissibili dall'E.L.B.A., accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo stesso ai beneficiari;
- per quanto riguarda i Progetti, la prima quota, pari al 20% del finanziamento regionale assegnato, viene erogata entro 30



giorni dall'approvazione del progetto esecutivo da parte del Comitato tecnico di coordinamento e di sorveglianza, il saldo viene erogato a conclusione del progetto in seguito alla trasmissione della relazione conclusiva e della rendicontazione finale, comprensiva della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese.

ART. 5 – Comitato tecnico di coordinamento e di sorveglianza

E' istituito il Comitato tecnico di coordinamento e di sorveglianza, composto da 2 rappresentanti di E.L.B.A. e da 2 rappresentanti di Regione Lombardia, appartenenti alle strutture competenti.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da E.L.B.A.

Il Comitato è presieduto da uno dei rappresentanti di Regione Lombardia.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- Esamina e approva il progetto esecutivo predisposto da E.L.B.A. per ogni singolo intervento, definendo la ripartizione del preventivo di spesa tra le singole fasi di attività e voci di costo, ed approvando il cronoprogramma con tempi e modalità di attuazione.
- Vigila sulla sollecita e corretta attuazione degli interventi e definisce eventuali azioni correttive necessarie al miglioramento dei risultati ed alla massimizzazione della sua efficacia.
- Valuta la coerenza delle attività condotte rispetto agli obiettivi dichiarati nella presente convenzione e nei documenti progettuali.



- Esamina ed approva il programma di comunicazione relativo agli interventi ed il connesso budget di spesa.
- Esamina la rendicontazione delle spese effettuate per l'attuazione degli interventi.

Il Comitato viene convocato dal Presidente e si riunisce di norma con cadenza trimestrale, fatte salve motivate richieste di convocazioni straordinarie proposte da qualsiasi componente del Comitato stesso.

Il Comitato decide con il consenso di tutti i suoi componenti.

ART. 6 - Attuazione delle azioni

Nell'attuazione degli interventi di tipo A) (Azioni), E.L.B.A. provvede ad esaminare le richieste di contributo pervenute, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure vigenti nel sistema bilaterale, ad erogare i contributi ai richiedenti a seguito di una adeguata istruttoria di ammissibilità e previa acquisizione delle autocertificazioni circa il possesso dei requisiti, sottoscritte dai legali rappresentanti nelle forme di legge, nonché ad operare le ritenute fiscali di legge e ad eseguire gli opportuni controlli su tali dichiarazioni su un campione pari almeno al 5% dei beneficiari.

E.L.B.A. trasmette alla Regione i dati relativi all'eventuale accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dai soggetti richiedenti.

Nella gestione e nel controllo dei contributi concessi ad altri soggetti, per la parte di finanziamento legato a risorse regionali E.L.B.A. s'impegna ad osservare il Regolamento (CE) della



Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 379/5 del 28/12/2006 e successive modifiche ed integrazioni ("Regolamento sugli aiuti d'importanza minore - de minimis"), ovvero, laddove applicabile, il Regolamento (CE) della Commissione Europea n. 800/2008 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 214/3 del 09/08/2008 ("Regolamento generale di esenzione per categoria").

E.L.B.A. s'impegna inoltre ad attuare un monitoraggio dei risultati prodotti dalle azioni e sul raggiungimento degli obiettivi, provvedendo alle necessarie verifiche su un campione significativo dei beneficiari.

Qualora il soggetto beneficiario di un contributo concesso nell'ambito di un'azione si renda responsabile dell'inadempimento di un obbligo posto a suo carico, ovvero se ne verifichi la carenza di un requisito di ammissione successivamente all'erogazione del contributo, E.L.B.A. provvede a recuperare l'importo del contributo stesso, maggiorato degli interessi legali e di una penale del 5%, calcolati dalla data di erogazione alla data di effettiva restituzione.

ART. 7 - Attività di comunicazione e diffusione

E.L.B.A. provvede ad informare i potenziali beneficiari e destinatari, imprese e lavoratori, sulle opportunità di finanziamento o contributo derivanti da azioni oggetto della presente convenzione e sulle possibilità di partecipazione ai progetti.

Le iniziative di comunicazione, diffusione e promozione devono essere coordinate e validate da parte del Comitato Tecnico di cui



all'art. 5 e sono contraddistinte con il logo della Regione, delle parti sociali sottoscrittrici del Protocollo d'intesa richiamato in premessa e di E.L.B.A.

ART. 8 – Monitoraggio, rendicontazione e revoca

A cadenza trimestrale, e comunque a conclusione di ciascun intervento, E.L.B.A produce alla Regione e al Comitato Tecnico di cui all'art. 5, una relazione dettagliata di tipo quali-quantitativo sull'attuazione di azioni e progetti, contenente lo stato di avanzamento dell'esecuzione, la descrizione delle attività dispiagate da E.L.B.A. e delle risorse utilizzate, la documentazione delle spese realizzate e dei pagamenti effettuati, l'individuazione dei beneficiari dei contributi e i risultati raggiunti in termini occupazionali ed in relazione agli obiettivi degli interventi.

L'improprio utilizzo dei fondi trasferiti, la mancata corrispondenza dei dati riscontrati nel monitoraggio agli obiettivi fissati con la presente convenzione, il ritardo da parte di E.L.B.A. nell'erogazione dei contributi previsti dalle azioni o nell'esecuzione delle attività previste dai progetti, rispetto alla tempistica delineata nei progetti esecutivi, nonché la mancata presentazione da parte di E.L.B.A. di adeguate relazioni e rendicontazioni nei termini stabiliti potrà comportare da parte della Regione la revoca, in tutto o in parte, del finanziamento disposto a favore dell'intervento.

Il progetto esecutivo indica per ogni intervento i termini di avvio e di conclusione. Detti termini possono essere prorogati, per motivi non dipendenti dalla volontà di E.L.B.A., per un periodo non superiore a



180 giorni, a pena di decadenza dal beneficio finanziario regionale e di restituzione delle somme eventualmente erogate corrispondenti alle parti di intervento non ancora realizzate.

ART. 9 - Rapporti con i terzi

E.L.B.A. esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi onere e/o responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'attuazione della presente Convenzione, causati dal personale impegnato nella realizzazione degli interventi.

Per il personale impiegato nello svolgimento delle attività è esclusa l'insorgenza di rapporti con la Regione.

ART. 10 - Foro competente

Regione Lombardia ed E.L.B.A. si impegnano a concordare, nello spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure o adempimenti non specificati nella presente convenzione ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati individuati.

Per ogni controversia nella interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il foro di Milano.

ART. 11 - Durata

La presente convenzione ha efficacia fino al 31 dicembre 2010, per la definizione ed approvazione degli interventi da parte dei competenti organi.

La convenzione conserva efficacia anche dopo tale data, fino al completamento, alla rendicontazione finale, alla liquidazione di ogni



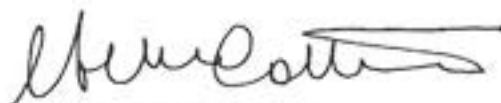
intervento avviato e all'esaurimento di ogni rapporto giuridico ed economico sorto tra Regione Lombardia ed E.L.B.A. in dipendenza della convenzione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Regione Lombardia:

Il Dirigente U.O. Insediamenti e Occupazione – D.G. Artigianato e Servizi

Maria Stella Contri



Per l'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato:

Il Presidente

Danilo Barzizza



Il Vice Presidente

Valerio Zanolla





Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

1

IPOTESI D'ACCORDO

Milano, 23 dicembre 2009

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA
- C.I.S.L. LOMBARDIA
- U.I.L. MILANO-LOMBARDIA

Premesso che

l'esperienza della bilateralità nell'artigianato della Lombardia ha consentito di sviluppare un evoluto modello bilaterale e paritetico che gestisce strumenti concordati dalle Parti Sociali, finalizzati all'erogazione di prestazioni ai lavoratori non rientranti nel sistema ordinario di tutele.

Nell'artigianato, infatti, la partecipazione dei lavoratori trova nella bilateralità lo strumento primario per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese in un comparto caratterizzato da una rilevante quantità di imprese con dimensioni contenute.

L'esperienza della bilateralità nell'artigianato, affermata a partire dall'Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988, è ripresa e rilanciata - a deguandone la missione, le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti ed alle prospettive socio-economiche in cui è chiamata ad operare - con i vigenti Accordi Interconfederali sottoscritti in Lombardia.



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

La bilateralità artigiana ha garantito, in particolare, un sistema di ammortizzatori sociali specifici per il comparto, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso i rappresentanti territoriali per la sicurezza luoghi di lavoro, gli organismi paritetici e lo sviluppo della formazione continua.

In una logica di forte evoluzione delle esigenze legate alle persone, la bilateralità artigiana è stata ampliata ed estesa a specifiche convezioni con la Regione Lombardia.

L'importante ruolo delle parti sociali nel comparto artigiano e le funzioni della bilateralità sono, dunque, ampiamente riconosciute dalla legislazione nazionale e regionale. Infatti, il protocollo sottoscritto tra le Parti Sociali e la Regione Lombardia è stato il presupposto per la convenzione tra Regione Lombardia ed Elba, la quale per la sua importanza è stata richiamata anche nel Piano regionale sulla sicurezza 2008- 2010.

In questo contesto le Parti ritengono necessario che la Regione sviluppi nuove politiche a favore dell'artigianato, caratterizzate da interventi per la qualificazione delle produzioni artigiane e da interventi a supporto degli enti bilaterali.

Considerato che:

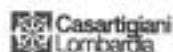
- il processo di costituzione e di consolidamento delle strutture bilaterali, che le parti sociali hanno realizzato, ha prodotto una serie di risultati di grande rilievo rispetto alle situazioni di partenza e sta funzionando perché a monte c'è un sistema di relazioni sindacali forte e maturo;
- il sistema di relazioni sindacali in atto nel comparto artigiano è finalizzato a creare valore aggiunto a favore delle imprese e dei relativi dipendenti.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:

1. Accordi interconfederali regionali.

Le parti sociali regionali, ritenendo positivi i risultati di anni di confronto, mediazione ed equilibri realizzati nella nostra realtà con gli accordi sindacali sottoscritti in Lombardia, con la presente intesa intendono imprimere un ulteriore impulso affinché tali risultati continuino a dare maggiore valore aggiunto alle imprese ed ai loro dipendenti.

[Handwritten signatures: GB, ME, and others]



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombardia.it

Tali intese sono confermate anche alla luce del verbale d'accordo del 20 marzo 2009, che recita:

"..... con riferimento al punto 1.4 dell'intesa regionale sottoscritta il 30 ottobre 2008 in tema di permessi retribuiti e adesione a E.L.B.A. , in considerazione del negoziato nazionale per la riforma delle relazioni sindacali e della bilateralità nell'artigianato, le parti escludono la possibilità di applicazione cumulativa dei differenti provvedimenti e dei costi connessi relativi alla mancata adesione agli strumenti della bilateralità contrattualmente previsti".

In relazione a quanto sopra convergono che per il 2010 si applicano gli accordi interconfederali sottoscritti dalle parti firmatarie la presente intesa e quanto previsto dal presente accordo .

In riferimento agli accordi regionali relativi alla modifica del regime dei permessi retribuiti, per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, le Parti confermano che entro il 30 settembre 2010 si incontreranno per una verifica e per definire l'eventuale conferma.

Nel rinviare a quanto previsto dai precedenti accordi le parti convergono che i versamenti al sistema bilaterale previsti per il 31 marzo 2010 sono incrementati di euro 16,00 per un totale di euro 81,50 al netto del contributo di solidarietà.

Più in particolare l'incremento di cui sopra sarà così suddiviso:

- a) Euro 4,00 per i rappresentanti territoriali alla sicurezza (OOSS):
- b) Euro 2,25 per i rappresentanti sindacali di bacino (RSB OOSS):
- c) Euro 2,25 per lo sviluppo alla contrattazione (OOAA)
- d) Euro 4,00 per lo sviluppo alla prevenzione (OOAA)
- e) Euro 3,50 per lo sviluppo del sistema bilaterale.

Pertanto:

- Per la RLST la quota a favore delle OOSS passa da 5 euro a 9 euro e la quota RSB passa da euro 6,75 a euro 9,00
- Per lo sviluppo alla contrattazione (OOAA) passa da 2 euro a 4,25 e per lo sviluppo della prevenzione (OOAA) passa da 2 euro a 6 euro;

Con gli importi di cui sopra le Parti confermano la volontà di dare un ulteriore sviluppo alla bilateralità, alle attività relative alla contrattazione ed alla sensibilizzazione delle imprese e dei lavoratori in ordine alla prevenzione ed alla tutela della salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro, che rientrano tra i compiti primari condivisi dalle parti sociali.

Con l'incremento dell'importo relativo al sistema di rappresentanza territoriale alla sicurezza si ottempera a quanto previsto in materia dall'art. 52 del T.U. del D.Lgs. n. 81 del 2008 e successivi. Non trova quindi applicazione l'obbligo di contribuzione al Fondo Inail di cui al richiamato articolo 52 del T.U.

2. SICUREZZA SUL LAVORO

Le parti, confermando che le problematiche dell'ambiente e della sicurezza assumono nel comparto una connotazione particolare interessando oltre i lavoratori dipendenti, anche gli imprenditori, si incontreranno entro il 31 marzo 2010 per valutare le modifiche da apportare all'accordo 19.4.2006 relativo alla sicurezza sul lavoro alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo decreto legislativo e del necessario accordo Interconfederale nazionale.

3. RIDEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI ELBA

Le parti, considerata l'esigenza di rispondere sempre meglio alle esigenze delle imprese e dei loro dipendenti, procederanno a ridefinire le provvidenze erogate da ELBA, anche valutando la disponibilità delle risorse a seguito del prossimo versamento e all'evolversi dei negoziati in corso.

Si conferma che fino a diversa determinazione delle Parti sociali, l'utilizzo delle provvidenze E.L.B.A. denominate "contratti di solidarietà" e "sospensione dell'attività lavorativa" è riservato alle lavoratrici ed ai lavoratori che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, non possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga.

4. Regione Lombardia – E.L.B.A

Le Parti Sociali dell'artigianato ritengono opportuno dare continuità alla concreta collaborazione avviata con Regione Lombardia sulle tematiche evidenziate nel Protocollo d'Intesa del 6 luglio 2006, attraverso l'attuazione di interventi volti in particolare al sostegno al reddito, alle politiche attive e alla creazione di nuovi posti di lavoro nel comparto, alla crescita della cultura della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, alla continuità dell'impresa, salvaguardando l'esperienza e la professionalità acquisite dalle lavoratrici e dai lavoratori del comparto, alla promozione di un



"Welfare integrativo" per il comparto artigiano, nonché alla promozione degli investimenti nell'innovazione.

Tale previsione anche nel quadro di quanto previsto dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali nel Patto per lo Sviluppo del 16 settembre 2009.

Si concorda, dunque, di dare coerente continuità alla valorizzazione della bilateralità negoziata più volte richiamata, anche, dalla legislazione nazionale e regionale.

Verranno, inoltre, monitorati i risultati dell'Avviso Comune, sottoscritto il 9 dicembre 2009, per la realizzazione delle azioni riferite al mantenimento occupazionale ed al sostegno al reddito, per valutare, anche con eventuali adeguamenti, una loro conferma nelle provvidenze E.L.B.A.

5. AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA.

La legge n. 2 del 2009 e seguenti ha introdotto nell'ordinamento la sperimentazione di un importante pezzo di riforma degli ammortizzatori sociali nel settore artigiano.

Questa tipologia di intervento assumerà particolare rilevanza con l'esaurimento dell'intervento della CIG in deroga, in quanto, potrà costituire un importante ammortizzatore sociale disponibile per i dipendenti delle imprese artigiane.

Ciò nonostante le parti confermano quanto stabilito dall'accordo del 9 giugno 2009 almeno per il primo semestre 2010 e nel contempo i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla vigente normativa.

6. RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E DEI RAPPORTI CON L'UTENZA

Le Parti confermano che l'importante funzione che gli enti bilaterali vanno assumendo, rende necessaria l'adozione di iniziative dirette ad ampliare e migliorare la comunicazione tra il sistema bilaterale complessivamente inteso, le imprese, i loro dipendenti, le associazioni datoriali e sindacali, anche attraverso la realizzazione di un sistema informatico che acceleri l'iter dell'approvazione delle pratiche relative alle provvidenze e riduca i relativi costi di gestione.

Le Parti ritengono indispensabile che l'affermazione " provvidenze in un giorno " diventi al più presto realtà.



7. DISPOSIZIONI FINALI

Con l'intento di effettuare una verifica complessiva anche alla luce dei negoziati in corso che possa rispondere al meglio alle esigenze dei lavoratori alle imprese e a tutto il sistema bilaterale le parti si incontreranno entro il 31 Marzo 2010 per le determinazioni conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

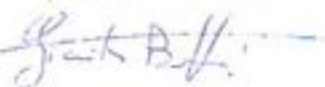
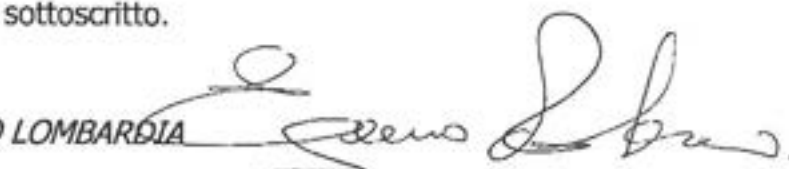
CASARTIGIANI LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

CGIL LOMBARDIA

CISL LOMBARDIA

UIL LOMBARDIA





Verbale di Accordo

Addì 12 Marzo 2010

Tra

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA
- C.I.S.L. LOMBARDIA
- U.I.L. LOMBARDIA

Premesso che le Parti Sociali:

- fermo restando la propria reciproca autonomia di rappresentanza, in ottemperanza agli accordi interconfederali sottoscritti, ritengono utile continuare il lavoro sino a oggi svolto per il consolidamento del sistema bilaterale funzionale per lo sviluppo del comparto e per realizzare più avanzate relazioni sindacali in Lombardia;

- intendono, dunque, rilanciare e valorizzare il settore e la qualità dell'occupazione, i cui presupposti sono contenuti negli accordi confederali;

- confermano la centralità della bilateralità, quale strumento della contrattazione, anche in previsione della preannunciata riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro;



**Casartigiani
Lombardia**



**CGIL
LOMBARDIA**

LOMBARDIA



Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/A
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisocial@elba.lombardia.it

- con questi obiettivi le parti continuano un serrato e positivo confronto sul sistema della bilateralità finalizzato a una sempre più crescente valorizzazione e sostegno allo sviluppo economico-produttivo dell'Artigianato, composto dalle oltre 260.000 imprese e da circa 600.000 addetti dei quali 330.000 dipendenti. Tali imprese operanti nella produzione e nei servizi, con una ampia gamma di attività che spaziano dai settori legati alle nuove tecnologie a quelli legati all'artistico tradizionale costituiscono con la loro diffusa presenza sul territorio, uno strumento decisivo per sostenere l'occupazione e lo sviluppo del sistema economico lombardo. E' questa una realtà che vanta importanti profili professionali, un patrimonio di risorse umane e un consolidato sistema di relazioni sindacali che vede nella partecipazione negoziata e nella bilateralità gli strumenti di tutela dei lavoratori e di modernizzazione e crescita delle imprese e la valorizzazione delle professionalità e dei saperi acquisiti. In questo ambito si colloca la funzione degli Enti Bilaterali, quali strumenti finalizzati a coniugare esigenze di giustizia sociale e le necessarie capacità competitive delle imprese.

Considerato che:

- l'esperienza della bilateralità nell'Artigianato della Lombardia ha consentito di sviluppare un evoluto modello bilaterale e paritetico che gestisce strumenti, concordati dalle Parti Sociali, finalizzati all'erogazione di prestazioni ai lavoratori ed alle imprese non rientranti nel sistema ordinario di tutele;

- nell'Artigianato, infatti, la partecipazione dei lavoratori e degli imprenditori trova nella bilateralità un importante strumento della contrattazione per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese in un comparto caratterizzato da una rilevante quantità di imprese con dimensioni contenute;



- la bilateralità regionale dell'Artigianato, oltre a costituire un modello efficace di sostegno concreto ad imprese e lavoratori, ha messo in atto interventi anticrisi e a sostegno dell'occupazione, e sarà chiamata ad estendere le proprie funzioni attraverso nuovi sostegni sociali (ad esempio Welfare integrativo) estendendo e sviluppando i compiti che sono stati affidati dalla contrattazione collettiva e dalle vigenti disposizioni di legge. In questo contesto è fondamentale acquisire una capacità progettuale di medio periodo per uscire in tempi brevi dalla crisi, più competitivi e con maggior coesione sociale;

- il ruolo della Bilateralità in Lombardia, affidato dalle Parti Sociali, è stato sempre finalizzato alla tutela, al sostegno ed allo sviluppo dell'intero comparto artigiano e quindi, anche, dell'impresa intesa come complesso di persone, di beni che esercitano un'attività economica organizzata. Questo coincidente obbiettivo sociale, economico e politico, ha consentito di realizzare il principio dei vasi comunicanti spostando le risorse da un fondo all'altro secondo le oggettive necessità economiche degli stessi derivate dai cambiamenti economici-produttivi e offrendo risposte ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese, attraverso la realizzazione di strumenti e percorsi innovativi. Sul piano generale si conferma che le provvidenze e i nuovi interventi di sostegno sociale integrativi siano ripartiti e destinati avendo a riferimento criteri improntati alla solidarietà e all'equilibrio tra territori.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono quanto segue:

1. Fondo sostegno al reddito

A decorrere dal 1 gennaio 2010 è istituito un unico Fondo denominato **"Fondo sostegno al reddito"**, in cui affluiscono il 100% delle entrate che dovranno, con le modalità stabilite dalle Parti Sociali regionali, far fronte alle provvidenze previste dalle vigenti disposizioni di legge e degli accordi sindacali. Superati i motivi che hanno indotto le



Parti Sociali a sospendere l'utilizzo delle provvidenze ELBA, denominate "contratti di solidarietà" e "sospensione dell'attività lavorativa", si darà priorità al sostegno al reddito ed all'occupazione, con l'obiettivo di dare alle imprese e ai lavoratori provvidenze adeguate per sostenere le sfide "oltre la crisi" nella prospettiva di accompagnamento della crescita, dello sviluppo e consolidamento.

Il contributo di solidarietà è confermato, per l'anno 2010, nella misura di euro 3,72 per ogni dipendente.

3. Contributo del fondo all'ELBA

L'articolo 2 – Contributi dei fondi all'ELBA - del verbale di intesa di attuazione dell'accordo regionale del 19/04/06, viene così modificato:

Con riferimento al 3° comma dell'art. 13 dell'accordo istitutivo del F.T.P., il Consiglio di Amministrazione di E.L.B.A. è autorizzato a prelevare una quota dei versamenti FTP al fine di garantire il pareggio del conto economico dell'ente e, in via transitoria, comprensivo del necessario finanziamento dell'attività dell'osservatorio e della formazione degli RLST.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di tale attività il Consiglio di Amministrazione di ELBA è tenuto a operare con la diligenza di cui all'articolo 1176 e seguenti del codice civile. Fermo restando che le spese straordinarie dovranno sempre essere autorizzate dalle parti sociali, la presidenza di Elba sottoporà alle stesse Parti ogni sei mesi la situazione economica e finanziaria dell'Ente.

4. Risorse per il decentramento

Limitatamente all'anno 2010, la quota delle risorse per le attività degli EBA ("attività congiunte" e "programmi congiunti") è confermata in euro 3,90, calcolate con le modalità in atto, di cui:



- Euro 1,81 a carico del FACL per "attività congiunte" di bacino (0,70 euro) e "programmi congiunti" (1,11 euro);
- Euro 2,09 a carico dell'FTP.

Nota a verbale: le Parti Sociali regionali entro il mese di giugno 2010 istituiranno una commissione paritetica che analizzi l'attuale funzionamento degli EBA stilando una proposta alle Parti Sociali per una loro eventuale riorganizzazione e/o rivisitazione.

Entro il mese di Ottobre 2010 il C.d.A. di E.L.B.A proporrà alle Parti Sociali un piano di riorganizzazione dell'Ente.

5. Erogazione risorse FACL

Per l'erogazione delle risorse FACL, a partire dal 01.01.2010 le Parti Sociali danno mandato alla presidenza di ELBA affinché predisponga i relativi conteggi. Il C. di A. di ELBA previa verifica, delibererà l'accredito delle risorse alle OO.AA. e OO.SS. regionali degli importi pari alle seguenti percentuali e secondo le modalità sotto elencate:

- 40% nel primo trimestre;
- 40% nel secondo trimestre
- 15% nel terzo trimestre.

In occasione della liquidazione relativa al primo trimestre dell'anno successivo si procederà al conguaglio fra gli acconti corrisposti e le risorse complessive dell'anno precedente accantonate nei conti di cui all'art. 11, secondo comma dell'accordo istitutivo del F.A.C.L.

La ripartizione delle risorse fra le OO.AA. e OO.SS. regionali verrà effettuata sulla base delle indicazioni attualmente esistenti che manterranno la loro efficacia fino a che non venga sostituita da altra analoga comunicazione, che avrà effetto a partire dall'accredito relativo al trimestre successivo al ricevimento della stessa.

In via transitoria il 40% del versamento relativo al secondo trimestre 2010 ed il 15% del terzo trimestre saranno calcolati sugli importi

effettivamente versati nell'anno 2010 fino a concorrenza delle risorse disponibili.



6. Nuove provvidenze ELBA

In relazione agli avvisi comuni sottoscritti in data 9 e 23 dicembre 2009, le Parti Sociali regionali dell'Artigianato intendono confermare l'azione 1 (sostegno al reddito) e l'azione 2 (mantenimento occupazionale) con le integrazioni e con le precisazioni di seguito riportate.

A) SOSTEGNO AL REDDITO

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare un sussidio a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro mediante l'utilizzo degli ammortizzatori in deroga, avviati, in corso o successivi al 1° Marzo 2010.

Il contributo sarà erogato a fronte di un numero massimo di 5.000 quote a livello regionale, pari a 200 € ciascuna come più sotto riportato, suddivise fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al fondo tutela professionalità (FTP).

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'ELBA provvede a determinare il numero delle quote per ogni bacino. Per l'anno 2010 tale termine è fissato alla prima riunione utile del C di A e comunque non oltre il 31 marzo 2010.

Eventuali residui delle quote stanziati per i singoli territori previa delibera del C.d.A. saranno redistribuiti per soddisfare eventuali ulteriori richieste.



2. Durata e misura delle provvidenze

A partire dal 1° marzo 2010, il sussidio è concesso ai lavoratori sospesi dal lavoro per i quali sia stata presentata ed accolta la domanda di concessione della Cassa Integrazione in deroga.

Il contributo viene riconosciuto per ogni mese solare nel quale gli stessi siano stati sospesi dal lavoro in misura non inferiore a 110 ore.

Il sussidio è riservato ai dipendenti appartenenti a famiglie monoreddito con almeno una persona a carico o, in caso di presenza di più redditi all'interno del nucleo familiare, con almeno due persone a carico.

Ogni persona in CIG in deroga o che percepisce un assegno di disoccupazione oltre la persona richiedente il sussidio e facente parte del nucleo familiare sarà considerata a carico.

Il sussidio è concesso nella misura di euro 200,00 mensili per ogni nucleo familiare per un numero massimo di 4 mesi anche non consecutivi nel corso dell'anno solare.

Per i dipendenti a part-time il sussidio e le ore minime di sospensione saranno riproporzionate sulla base del relativo orario contrattuale.

Il sussidio è concesso a condizione che l'impresa sia in regola con il versamento del contributo previsto dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di inizio del periodo per il quale viene richiesto il sussidio.

Il sussidio non è cumulabile con lo stesso contributo previsto dalla convenzione ELBA/Regione Lombardia, qualora si tratti del medesimo periodo di cassa in deroga.



3. Procedure

Per richiedere il contributo i lavoratori debbono presentare domanda anche per via telematica direttamente all'E.B.A. o tramite le OO.SS. firmatarie del presente accordo o competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda, da presentare entro il termine perentorio di un mese dalla fine della sospensione, deve contenere fra l'altro:

- l'attestazione di essere stato sospeso dal lavoro a seguito di attivazione della Cassa Integrazione in deroga;
- l'indicazione dei mesi rientranti nel periodo di Cassa Integrazione in deroga, nel corso dei quali gli stessi siano stati sospesi dal lavoro in misura non inferiore a 110 ore.
- Il certificato di stato famiglia.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P. e secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa al lavoratore su carta intestata ELBA con il logo delle sette Parti Sociali.

L'importo stanziato è pari a 1.000.000 euro

B) MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare un contributo a favore delle imprese che coinvolte dalla crisi mantengono i livelli occupazionali



mediante il ricorso alla CIG in deroga, avviati, in corso o successivi al 1° Marzo 2010.

Il contributo sarà erogato a fronte di un numero massimo di 1.600 aziende a livello regionale, suddivise fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al fondo tutela professionalità (FTP).

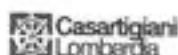
Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'ELBA provvede a determinare il numero delle quote per ogni bacino. Per l'anno 2010 tale termine è fissato alla prima riunione utile del C di A e comunque non oltre il 31 marzo 2010.

Eventuali residui delle quote stanziati per i singoli territori, previa delibera del C.di A, saranno redistribuiti per soddisfare eventuali ulteriori richieste.

2. Durata e misura delle provvidenze

Il contributo pari a € 500,00 lordi è concesso una sola volta nel corso dell'anno solare:

- alle imprese che, per almeno 90 giorni consecutivi, hanno chiesto la cassa integrazione in deroga per i propri dipendenti avviata, in corso al 1° Marzo 2010, anche non a zero ore
- all'impresa in regola con il versamento del contributo previsto dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di inizio del periodo per il quale viene richiesto il sussidio.
- a condizione che a partire dal 01/01/2010 e sino alla data di presentazione della domanda l'impresa non abbia effettuato licenziamenti per riduzione del personale.



3. Procedure

Per richiedere il contributo le imprese debbono presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, anche in via telematica direttamente all'E.B.A. competente per territorio, o attraverso le OO.AA. firmatarie del presente accordo o competente per territorio, secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda, da presentare entro il termine perentorio di un mese dalla fine della sospensione deve contenere fra l'altro:

- la dichiarazione di essere stata autorizzata all'utilizzo della Cassa Integrazione in deroga;
- l'indicazione del periodo interessato dalla Cassa Integrazione in deroga.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P. e sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa all'impresa su carta intestata ELBA con il logo delle sette parti sociali.

Il sussidio non è cumulabile con lo stesso contributo previsto dalla convenzione ELBA/Regione Lombardia, qualora si tratti del medesimo periodo di cassa.

L'importo stanziato è pari a 800.000 euro.

Dichiarazione a verbale

In relazione all'avviso comune del 9 dicembre 2009 per l'attuazione di interventi per la realizzazione delle azioni per il sostegno al reddito e mantenimento occupazionale nell'ambito della Convenzione Regione



Lombardia - E.L.B.A., in caso di carenze di risorse per soddisfare tutte le richieste, le Parti si attiveranno nei confronti della Regione e dell'ELBA al fine di trovare gli stanziamenti necessari.

C) RIDUZIONE COSTO DEL CREDITO

1 Tipologia dell'intervento

Il Fondo provvede ad erogare provvidenze a favore dell'impresa che a partire dal 1° Marzo 2010, presentano la pratica per ottenere un finanziamento e/o affidamento tramite il sistema confidi artigiano.

Il contributo sarà erogato a fronte di un numero massimo di 7.000 aziende a livello regionale, suddivise fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al fondo tutela professionalità (FTP).

La destinazione degli eventuali residui delle quote stanziare per i singoli territori saranno redistribuiti per soddisfare eventuali ulteriori richieste previa delibera del C.d.A.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'ELBA provvede a determinare il numero delle quote per ogni bacino.

2 Durata e misura delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura lorda annua di euro 100 per abbattimento costi istruttoria pratica.

3 Procedure

Per richiedere il contributo le imprese debbono:



- essere in regola con il versamento del contributo previsto dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data della presentazione della domanda;
- presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, anche in via telematica direttamente all'E.B.A. competente per territorio, o attraverso le OO.AA. firmatarie del presente accordo o competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P. e sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
- La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa all'impresa su carta intestata ELBA con il logo delle sette parti sociali.
- L'importo stanziato è pari a 700.000 euro.

D) CONTRIBUTO ALLA SCOLARITA'

1 Tipologia dell'intervento

Per l'anno scolastico 2009/2010, il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare, provvidenze a favore dei figli dei dipendenti che abbiano conseguito il titolo di studio di scuola media superiore o di qualificazione professionale statale o legalmente riconosciute.

I corsi dovranno avere una durata quinquennale.

2. Durata e misure delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura lorda di euro 400 e sarà erogato al conseguimento del titolo di studio.

Il contributo è concesso a condizione che l'impresa sia in regola con i



versamenti previsti dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data della richiesta.

Il contributo sarà erogato a fronte di un numero massimo di 1.250 quote, pari a 400 euro ciascuna, a livello regionale, suddivise fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al fondo tutela professionalità (FTP).

La destinazione degli eventuali residui delle quote stanziata per i singoli territori saranno redistribuiti per soddisfare eventuali ulteriori richieste previa delibera del C.d.A.

3. Procedure

Per richiedere il contributo i lavoratori debbono presentare domanda anche per via telematica direttamente all'E.B.A. o tramite le OO.SS. firmatarie del presente accordo o competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

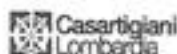
La domanda deve contenere fra l'altro:

- l'indicazione del corso di studi e della scuola nella quale si è superato il corso;
- la data di conseguimento del titolo di studio.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dal trimestre solare nel quale si è conseguito il titolo di studio.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione secondo la procedura prevista dall'art. 12 dell'accordo del Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.).

- L'importo stanziato è pari a 500.000 euro.



E) SOSPENSIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA E CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Si conferma, così come previsto nell'accordo del 23 dicembre 2009 che fino a diversa determinazione delle Parti Sociali regionali, l'utilizzo delle provvidenze E.L.B.A. denominate "contratti di solidarietà" e "sospensione dell'attività lavorativa" è riservato alle lavoratrici e ai lavoratori che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, non possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga.

In via transitoria si conviene quanto segue:

E 1) Sospensione attività lavorativa

Il sussidio che eroga il fondo è rapportato al 20% della paga base, contingenza, EDR e somme previste dal CCRIL spettanti al lavoratore durante il periodo di sospensione sulla base dell'orario di lavoro e del livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato al momento della sospensione.

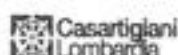
Il sussidio è corrisposto per periodi superiori a 5 giorni, e fino a 90 giorni di calendario nel corso dell'anno solare.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto dell'esigenza di verificare la possibilità di realizzare sospensioni inferiori a 5 giornate, anche alla luce delle vigenti disposizioni di legge.

E 2) Contratti di solidarietà

Il sussidio che eroga il fondo al lavoratore durante il periodo di solidarietà, per le ore non retribuite, è del 50% da calcolarsi sulla retribuzione computata su paga base, contingenza, EDR e somme



previste dal CCRIL spettanti sulla base del livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato all'inizio del contratto di solidarietà. Per il limite di riduzione dell'orario di accesso al contratto di solidarietà si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

F) Eventi eccezionali imprese

A decorrere dal 1 marzo 2010 il punto 2 della provvidenza relativa agli eventi eccezionali imprese, di cui all'accordo regionale del 19 aprile 2006, nella parte in cui prevede che il contributo non è cumulabile con gli indennizzi da parte di assicurazioni è così modificato:

"Il contributo è cumulabile fino a concorrenza con gli indennizzi da parte di assicurazioni qualora tra la differenza erogata dalla assicurazione e il danno realmente subito dall'impresa comporti spese ammissibili uguali o superiori a 5.150 euro. Resta comunque confermato che anche in tal caso lo stesso è concesso nella misura del 15% delle somme ammesse e non potrà superare i 15.500 euro".

In tal senso vanno modificati i restanti punti della provvidenza.

7. Promozione del sistema bilaterale

Le parti convengono di stanziare un importo pari a 100.000 euro per la promozione del sistema bilaterale tramite le inserzioni pubblicitarie su quotidiani e periodici e su notiziari delle Parti Sociali.

Il C. di A. di ELBA provvederà alla definizione degli incarichi e alla suddivisione delle risorse sulla base delle intese esistenti in materia tra le Parti Sociali.

Sempre allo stesso scopo si conviene di attuare delle iniziative promozionali a livello territoriale in accordo con le Parti Sociali esistenti sui territori anche rapportandosi con le rappresentanze dei consulenti, dei commercialisti e con gli organi istituzionali.

In considerazione degli accordi interconfederali nazionali e regionali esistenti sulla medesima materia le Parti Sociali notificheranno agli



organismi istituzionalmente competenti la normativa giuslavorista applicabile in Lombardia.

8. Disposizioni finali

- Le parti, considerata l'esigenza di rispondere con sempre maggior efficacia ai bisogni delle imprese e dei dipendenti, continueranno nell'opera di attualizzazione delle provvidenze erogate da ELBA, anche valutando la disponibilità delle risorse a seguito del prossimo versamento e all'evolversi dei negoziati in corso.

- Le Parti sociali, ritengono importante porre in essere azioni volte ad agevolare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico utilizzato per motivi di lavoro.

- A tal fine si attiveranno per individuare forme di sostegno agli abbonamenti, anche in collaborazione con le Istituzioni e Enti preposti a livello regionale o provinciale.

- In tale ottica entro il mese di novembre 2010 verrà predisposto a cura di ELBA un apposito progetto di fattibilità da sottoporre alle Parti Sociali.

- Nel caso in cui nel corso della vigenza del presente accordo intervengano norme di legge, modifiche alla vigente legislazione, ovvero accordi interconfederali che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa, ovvero che rinviino alle parti la definizione di tempi, modalità o condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano sin da ora di incontrarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative o dalla firma di tali accordi interconfederali, per i necessari adeguamenti o modifiche.

- Per quanto non disciplinato dal presente accordo si rinvia alle vigenti disposizioni contrattuali e di legge.



Letto, confermato e sottoscritto

Eugenio Lombardi
CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

Valerio Zambelli
Marco Sanger

CASARTIGIANI LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

Mauro

CGIL LOMBARDIA

Giuseppe Betti *Valerio Zambelli*

CISL LOMBARDIA

Paolo Zambelli

UIL LOMBARDIA

Roberto



Milano, 1 marzo 2010

Spettabile
ELBA

In applicazione dell'ipotesi di accordo del 1 marzo 2010 le risorse per il decentramento di cui al punto 3 sono così definite:

1. Limitatamente all'anno 2010, la quota delle risorse per le attività degli EBA ("attività congiunte" e ai "programmi congiunti") è confermata in euro 3,90, calcolate con le modalità in atto, di cui:

- a. Euro 1,81 a carico del FACL (dei precedenti euro 3,25 destinati dal FACL al decentramento) per attività congiunte di bacino (0,70 euro) e programmi congiunti (1,11 euro);
- b. Euro 2,09 a carico dell'FTP.

2. Resta inteso che i restanti 1,44 euro (dei precedenti euro 3,25 destinati dal FACL al decentramento) andranno ad aggiungersi sui fondi RSB (0,55 euro) e RLST (0,89 euro) a disposizione delle OOS.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A.

C.L.A.A.I.

CASARTIGIANI LOMBARDIA

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

**ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA ARTICOLAZIONE REGIONALE
DI FONDARTIGIANATO**

(integrato ai sensi dell'Accordo Interconfederale 18.4.2007)

Addì 17 Marzo 2008 in Milano

Tra

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e

C.G.I.L. LOMBARDIA

C.I.S.L. LOMBARDIA

U.I.L. LOMBARDIA

Si concorda quanto segue.

Le OO.AA e le OO.SS. con la sottoscrizione del presente accordo intendono sia consolidare la prassi delle relazioni sindacali, finalizzate allo sviluppo economico delle imprese ed alla crescita occupazionale, che favorire un allargamento ed un utilizzo mirato delle risorse per la formazione continua.

Le parti sociali ritengono che con l'ondartigianato si sia in presenza di un importante strumento che va utilizzato per favorire la crescita sia del sistema delle imprese artigiane sia della professionalità ed occupabilità dei dipendenti.



Inoltre le parti ritengono che Fondartigianato sia una valida cornice, entro la quale programmare gli interventi e la valorizzazione delle buone pratiche.

Il sistema di finanziamento del Fondo, assicurerà sia la disponibilità delle risorse per la formazione continua sia un ruolo maggiormente attivo delle imprese e dei lavoratori. Tale sistema dovrà realizzare l'obiettivo comune di sviluppo competitivo delle imprese e di incremento dell'occupabilità dei lavoratori attraverso politiche formative e di formazione continua che valorizzino le risorse umane e la crescita delle capacità professionali.

Fondartigianato è parte attiva rispetto alle strategie di intervento sulla formazione continua perché le risorse vengono affidate alle parti sociali nella loro espressione bilaterale.

In questa ottica le OO.AA. e le OO.SS., in relazione a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali relativi a Fondartigianato, concordano quanto segue:

Art. 1 – Costituzione Articolazione Regionale

Ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Interconfederale Nazionale del 06.06.2001 e successivi e delle vigenti disposizioni di legge in materia è stata costituita l'Articolazione regionale della Lombardia.

L'articolazione regionale è costituita da:

- Comitato Paritetico
- Gruppo Tecnico di Valutazione.

L'Articolazione Regionale ha sede a Milano presso l'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato (E.L.B.A.).



2

Art. 2 – Comitato Paritetico

Il Comitato Paritetico è composto da 12 componenti indicati in numero di 6 dalle OO.AA e in numero di 6 dalle OO.SS.

La nomina di ciascun componente ha carattere fiduciario e come tale la parte sociale che l'ha nominato può comunicare la revoca dell'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento dando notifica al Consiglio di Amministrazione di Fondartigianato per le opportune delibere.

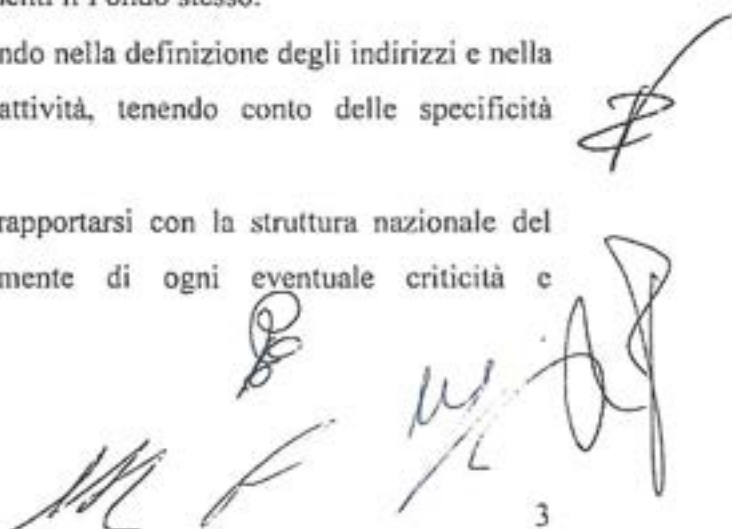
I componenti del Comitato Paritetico nominati dalle parti rimangono in carica due anni e possono essere riconfermati.

Le parti individuano all'interno del Comitato Paritetico due coordinatori, uno su indicazione delle OO.AA. e uno su indicazione delle OO.SS..

Il Comitato Paritetico agirà nel quadro delle decisioni di Fondartigianato e delle linee strategiche individuate dalle parti sociali regionali, per quanto di loro competenza.

Art. 3– Funzioni e compiti del Comitato Paritetico

- Al Comitato Paritetico sono affidati i compiti di indagine, orientamento, promozione, predisposizione e definizione della graduatoria dei progetti presentati, nonché le attività di monitoraggio da realizzarsi secondo le modalità e le indicazioni del Fondo.
- Il Comitato Paritetico nell'esercizio delle sue funzioni si rapporta con le istituzioni regionali, le università, le strutture formative e con i livelli regionali e territoriali delle parti sociali costituenti il Fondo stesso.
- Il Comitato Paritetico supporta il Fondo nella definizione degli indirizzi e nella programmazione periodica delle attività, tenendo conto delle specificità regionali.
- Il Comitato Paritetico è tenuto a rapportarsi con la struttura nazionale del Fondo, informandola tempestivamente di ogni eventuale criticità e



3

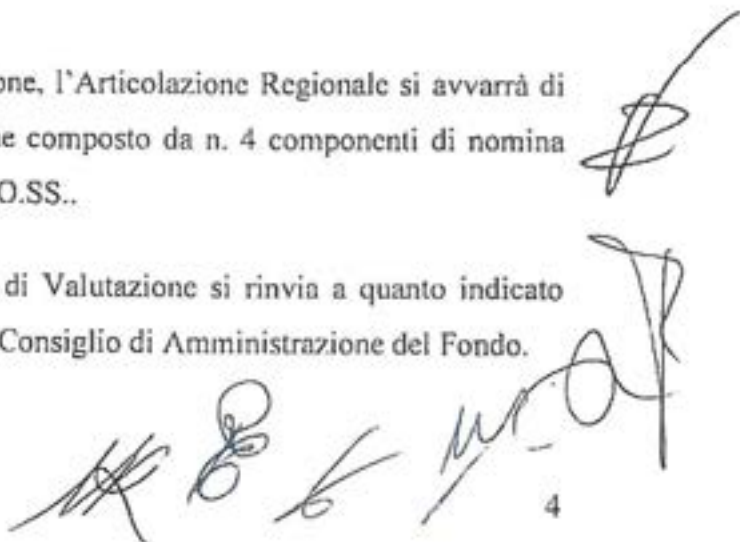
problematicità che dovesse evidenziarsi nell'esercizio di tutti i compiti e di tutte le funzioni assegnati al Comitato Paritetico stesso.

- Il Comitato Paritetico ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Fondo ogni notizia su eventuali irregolarità nella gestione dei progetti finanziati dal Fondo stesso.
- Il Comitato Paritetico avvicinà periodicamente, in coerenza con le indicazioni fornite da Fondartigianato, campagne informative e promozionali verso le imprese artigiane e i lavoratori, anche avvalendosi delle strutture della bilateralità artigiana lombarda.
- Per la validità delle riunioni del Comitato Paritetico è necessaria la presenza di almeno nove componenti. Ogni componente ha diritto a un voto e può, mediante delega, farsi rappresentare da altro componente. Ciascun componente non può esercitare più di una delega.
- il Comitato Paritetico delibera all'unanimità dei presenti in proprio o per delega.
- Per l'approvazione della graduatoria dei progetti di formazione da inviare al Consiglio di Amministrazione di Fondartigianato, il Comitato Paritetico delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti, in proprio o per delega, a condizione che tutte le parti firmatarie siano rappresentate nella riunione. In caso contrario si delibera all'unanimità.
- Il Comitato Paritetico è tenuto ad informare preventivamente le Parti Sociali regionali delle materie in discussione e, successivamente, delle decisioni assunte, inviando loro la documentazione utile, ivi compreso l'elenco dei progetti approvati dal C.di A.

Art. 4- Gruppo Tecnico di Valutazione

Per la valutazione dei progetti di formazione, l'Articolazione Regionale si avvarrà di un gruppo tecnico di esperti di formazione composto da n. 4 componenti di nomina OO.AA. e di n. 4 componenti di nomina OO.SS..

Per i compiti affidati al Gruppo Tecnico di Valutazione si rinvia a quanto indicato negli accordi nazionali e nelle delibere del Consiglio di Amministrazione del Fondo.



Il Gruppo Tecnico comunicherà l'esito della valutazione dei progetti al Comitato Paritetico, di norma 5gg prima e comunque non oltre i 3gg lavorativi che precedono la riunione del comitato convocato per predisporre e definire la graduatoria dei progetti presentati.

Art. 5 – Incompatibilità

Ad integrazione di quanto previsto ad oggi da Fondartigianato in materia di incompatibilità per i componenti del gruppo tecnico di valutazione regionale, si conviene che il ruolo del valutatore è incompatibile con:

- Figure professionali che coprono ruoli di responsabilità c/o direzione di enti, società o agenzie di formazione;
- Cariche di qualsivoglia natura all'interno di Fondartigianato;
- Figure professionali che svolgono la progettazione nell'ambito delle attività riguardanti piani e progetti per i quali si intende presentare richiesta di finanziamento a Fondartigianato.

L'assenza delle incompatibilità dovrà essere dichiarata mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da presentarsi al Comitato Paritetico unitamente alla comunicazione della parte sociale che lo ha indicato.

Coloro che svolgono attualmente l'incarico di valutatore devono presentare l'autocertificazione entro il 15 Aprile 2008 al Comitato Paritetico. In assenza di tale dichiarazione il Comitato Paritetico ne darà comunicazione alla parte sociale che lo ha indicato e al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni conseguenti

Art. 6 – Struttura operativa dell'Articolazione Regionale

Per l'esercizio delle sue funzioni l'Articolazione Regionale si avvarrà delle strutture logistiche e dell'attività di E.L.B.A..

Per disciplinare i rapporti con E.L.B.A. il Comitato Paritetico predisporrà apposita convenzione che dovrà essere ratificata dalle parti regionali.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

E.L.B.A. per l'esercizio sul territorio dei compiti ad esso affidati dal Comitato paritetico, opererà nel quadro del sistema bilaterale lombardo.

Art. 7 – Disposizioni finali

In assenza di indicazioni del consiglio di amministrazione di Fondartigianato, ogni eventuale compenso per l'attività svolta dai componenti dell'Articolazione Regionale sarà determinato con accordo fra le parti firmatarie del presente accordo.

Le parti provvederanno con successivo accordo a determinare le modalità, i criteri, l'entità del finanziamento dei progetti e la misura dell'indennità di presenza per lo svolgimento di eventuali corsi da tenersi fuori orario di lavoro, nel quadro degli accordi nazionali.

Le parti potranno redigere apposito regolamento per disciplinare nel dettaglio le materie contenute nel presente accordo.

Le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2008 per una verifica complessiva del presente accordo anche alla luce delle eventuali indicazioni delle parti sociali nazionali.

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

C.I.A.A.I. LOMBARDIA

C.G.I.L. LOMBARDIA

C.I.S.L. LOMBARDIA

U.I.L. LOMBARDIA

The image shows seven handwritten signatures in black ink, each corresponding to one of the organizations listed on the left. The signatures are written in a cursive, flowing style. From top to bottom, they correspond to: CONFARTIGIANATO LOMBARDIA, C.N.A. LOMBARDIA, CASARTIGIANI LOMBARDIA, C.I.A.A.I. LOMBARDIA, C.G.I.L. LOMBARDIA, C.I.S.L. LOMBARDIA, and U.I.L. LOMBARDIA.

**PROTOCOLLO SINDACALE DI INDIRIZZO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN
LOMBARDIA REALIZZATA ATTRAVERSO FONDARTIGIANATO
(integrato ai sensi dell'Accordo Interconfederale 18.4.2007)**

Addì 17 Marzo 2008, in Milano

Tra

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
CNA LOMBARDIA
CASARTIGIANI LOMBARDIA
CLAAI LOMBARDIA

e

CGIL LOMBARDIA
CISL LOMBARDIA
UIL LOMBARDIA

Premesso

che, la formazione è un importante strumento che va utilizzato per favorire la crescita sia del sistema artigiano sia della professionalità ed occupabilità dei dipendenti.

Considerato

- che, Fondartigianato per rappresentare uno dei momenti di alta espressione della bilateralità e per avere una effettiva efficacia, Necessita di un contesto di relazioni e di rapporti in cui tutti i soggetti siano effettivamente coinvolti nelle linee di indirizzo decise dalle Parti Sociali dell'Artigianato, a ogni livello;
- che le Parti Sociali della Lombardia sono consapevoli di vivere in un'epoca di grande trasformazione in cui il capitale umano ed i saperi rappresentano risorse fondamentali che impongono di entrare nella logica della formazione continua e che ritengono essenziale un processo riformatore da realizzare nello spirito della concertazione e dichiarano di voler conseguire congiuntamente tali obiettivi, verificandone la loro realizzazione, in sintonia con le normative vigenti e agli accordi sottoscritti tra le parti.

Tutto ciò premesso e considerato, si concorda:

- sulla necessità di definire una linea condivisa di azione nei confronti della Regione per dare concreta attuazione al principio della coprogrammazione delle politiche e delle risorse per la formazione continua;
- che le politiche formative regionali in materia devono essere frutto di un approfondito confronto fra le parti sociali e la Regione Lombardia così da favorire:
 - il reciproco riconoscimento degli obiettivi, dei target e delle tipologie di intervento;
 - gli ambiti e le misure dove sperimentare tale integrazione delle risorse del fondo con quelle eventualmente messe a disposizione della regione Lombardia ;
 - le modalità e l'entità del finanziamento dei progetti formativi rivolti congiuntamente a titolari e dipendenti.

Tutto quanto sopra valorizza il ruolo di Fondartigianato per la cui evoluzione Le parti auspicano, tra l'altro, la:

- definizione di una linea di finanziamento finalizzata alla costruzione dei piani formativi;
- definizione di una specifica linea di finanziamento per attività formative degli operatori delle parti sociali e del loro sistema organizzato;
- introduzione di una premialità regionale che vada oltre i 5 punti oggi riconosciuti.

Piani formativi

Le parti sociali si impegnano a definire nel breve periodo le linee guida per la predisposizione dei piani formativi regionali.

Più in particolare le parti dovranno:

- individuare i soggetti a cui affidare la costruzione dei piani formativi privilegiando in tale ricerca l'alta qualità espressa dalle università, dagli istituti di ricerca e da altri operatori comunemente individuati, ai quali le parti daranno le indicazioni di carattere strategico es: analisi dei fabbisogni formativi, aggregazione della domanda, priorità per la loro realizzazione;
- valutare i fabbisogni rilevati nei piani formativi presentati e i risultati della formazione svolta;
- individuare fonti di finanziamento aggiuntive a quelle di Fondartigianato per la loro realizzazione;
- predisporre un piano di formazione specifico per gli operatori del sistema territoriale finalizzato ad offrire gli strumenti necessari allo svolgimento dei loro compiti;
- Realizzare iniziative seminariali anche a livello territoriale tra le parti per la socializzazione delle conoscenze.

Le parti convengono sulla necessità di continuare a predisporre il piano formativo regionale ad integrazione dei piani formativi sottoscritti agli altri livelli previsti dall'accordo interconfederale del 18.4.2007 con l'obiettivo di meglio indicare le priorità e le linee strategiche di indirizzo utili allo sviluppo del comparto e al suo rafforzamento occupazionale.

Nei successivi incontri, le Parti Sociali concorderanno la strategia gli obiettivi ed il contenuto formativo del piano regionale da comunicare agli istituti sopracitati.

Le parti, nella consapevolezza del ruolo che svolgono la micro impresa e l'impresa artigiana nel tessuto socio economico della Lombardia e della necessità di formazione per elevare il livello della loro competitività, e della occupabilità dei loro dipendenti e qualificarne la professionalità intendono impegnarsi per il superamento delle problematiche che ostacolano il loro accesso alle attività formative.

Ritengono inoltre che vada valorizzato il contributo dato dalle imprese artigiane alla nascita e al rafforzamento del Fondo e i progetti discussi e presentati a seguito di confronti bilaterali all'interno dei singoli territori.

Vengono quindi proposti nuovi criteri regionali per l'assegnazione dei punteggi:

Punti 5

per le microimprese definite secondo la normativa europea e le imprese artigiane:

Punti 2

per i soggetti svantaggiati così come di seguito elencati:

- Donne ultra quarantenni e uomini over 45;
- Lavoratori immigrati;
- Trasformazione rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
- Imprese che presentano progetti formativi indirizzati ai loro dipendenti coinvolti da processi di sospensione della attività lavorativa o riduzione degli orari attraverso i contratti di solidarietà purché tali sospensioni siano integrate dalle prestazioni della bilateralità;
- Progetti formativi orientati alla attuazione delle norme di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e del complesso delle norme in materia di tutela dell'ambiente, con l'esclusione della formazione obbligatoria prevista per legge.

Punti 1

per le imprese aderenti a Fondartigianato da almeno due anni, oltre quello cui si riferisce il progetto:

I firmatari del presente protocollo invitano le Parti Sociali nazionali ed il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione dei prossimi inviti, a prevedere un punteggio più elevato con riferimento alle priorità regionali.

Le parti ritengono che debba essere favorita l'erogazione della formazione di qualità da parte di quei soggetti che dimostrino una consolidata e comprovata esperienza di lavoro formativo per le microimprese e le imprese artigiane.

Nella visione della formazione come risorsa per la competitività, le parti sociali, in attesa delle necessarie risorse finanziarie convengono di aumentare il contributo a favore degli imprenditori che partecipano contestualmente con i loro dipendenti ad attività formative finanziate da Fondartigianato per i dipendenti e da altre fonti per gli imprenditori.

Di conseguenza il testo dell'accordo regionale del 19.4.2006 relativo alla provvidenza "FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE" è così modificato:

.....(omissis).....

2. Misura delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura del 25% del costo di partecipazione al corso e non potrà superare l'importo di euro 260. Il Fondo Regionale non interviene per i corsi comportanti spese inferiori a euro 155.

Nel caso di partecipazione di titolari, soci o collaboratori a iniziative formative finanziate da Fondartigianato contestualmente ai loro dipendenti, la percentuale di contributo è aumentata al 50% e l'importo massimo del contributo è aumentato a euro 520.

In presenza di prestazioni a carattere misto o complesso, sono ammessi a contributo esclusivamente i costi relativi alla parte didattica separatamente indicati in fattura a condizione che l'impresa sia in regola con i versamenti previsti dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di inizio del corso di formazione.

...(omissis).....

Le Parti sociali si impegnano a incontrarsi entro il 31-12-2008 per definire un'un'intesa più generale riguardante la revisione delle prestazioni erogate da Elba nell' "accordo sulla bilateralità in Lombardia", più rispondente alle esigenze delle Imprese e dei lavoratori.

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

C.L.A.A.I. LOMBARDIA

C.G.I.L. LOMBARDIA

C.I.S.L. LOMBARDIA

U.I.L. LOMBARDIA

ALLEGATO A VERBALE

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA ARTICOLAZIONE REGIONALE DI
FONDARTIGIANTO del 17/03/2008

Casartigiani Lombardia ritiene che, al fine di favorire l'operatività e l'efficacia dell'articolazione regionale di Fondartigianato, sia opportuno ridefinire le regole di delibera del Comitato Paritetico. E' infatti necessario coniugare le esigenze di certezza e garanzia di oggettività delle decisioni, con le esigenze di snellezza e celerità delle risposte a beneficio dei fruitori della formazione.

Tale riflessione si ritiene estensibile in linea generale alle regole di formazione della volontà di E.L.B.A. e dei propri organi.

Ciononostante, considerata l'importanza strategica della diffusione dell'attività formativa a livello regionale attraverso Fondartigianato e al fine di favorirne l'attivazione al più presto, si decide di aderire agli accordi in argomento attraverso la sottoscrizione degli stessi, auspicando, al contempo, l'avvio di una riflessione fra le parti sociali sui temi indicati.

CASARTIGIANI LOMBARDIA:



PRR PRSA D'ATTO




Milano Mercoledì 21 maggio 2008

Lettera CGIL CISL UIL alle organizzazioni artigiane della Lombardia

Le organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL con la presente confermano come congiuntamente dichiarato nei vari incontri che l'intesa "**MODIFICA DEL REGIME DEI PERMESSI RETRIBUITI PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA LOMBARDIA**" non comporta conseguenze ne costi e ne pregiudica i prossimi rinnovi dei contratti regionali di categoria

CGIL CISL UIL LOMBARDIA



PER PRESA A' ATTO



CGIL GUARDARE OLTRE

Seconda parte

Accordi interconfederali nazionali

1. **Accordo previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, fondo per l'artigianato, Artigiancassa, contratti formazione e lavoro, Cig e mobilità presso imprese artigiane, 27 febbraio 1987.**
2. **Accordo interconfederale, 21 luglio 1988.**
3. **Accordo interconfederale su struttura retributiva, enti contrattuali, sistema contrattuale, 3 Agosto 1992.**
4. **Artigianato, accordi interconfederali. Protocollo d'intesa sull'artigianato, politica dello sviluppo, politica occupazionale, politica fiscale, politica creditizia del 3 dicembre 1992.**
5. **Accordo interconfederale, 3 marzo 2004.**
6. **Intesa applicativa dell'accordo del 17 marzo 2004, 14 febbraio 2006.**

CGIL



Sempre dalla tua parte

ARTIGIANATO ACCORDI INTERCONFEDERALI

Accordo previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, fondo per l'artigianato, Artigiancassa, contratti formazione e lavoro, Cig e mobilità presso imprese artigiane, ecc - 27 febbraio 1987

Premessa

Nell'intento di sviluppare nuove e più avanzate relazioni sindacali, tra le Organizzazioni artigiane, CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI e le Organizzazioni dei sindacati dei lavoratori CGIL, CISL, UIL si concorda quanto stabilito nei punti specifici del presente protocollo d'intesa.

Le parti, ferma restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza, ritengono valido il confronto svolto, che consentirà ulteriori sviluppi di relazioni tra le parti. Scopo di tali relazioni dovrà essere il consolidamento e il rafforzamento dell'autonomia contrattuale, lo sviluppo del comparto artigiano necessario per creare reali condizioni di crescita delle imprese e nuove occasioni di occupazione, particolarmente giovanile.

Nuove e adeguate relazioni sindacali vanno rapportate al riconoscimento comune della funzione positiva svolta dal comparto artigiano nell'economia del Paese e nello sviluppo delle possibilità di occupazione, e implicano il riconoscimento reciproco che i ruoli svolti dalle confederazioni artigiane e dalle confederazioni sindacali sono essenziali in tale processo di crescita.

Le parti convengono che il comune interesse, sul merito delle questioni trattate nel presente accordo, deve consentire un prosieguo di confronto sia sui problemi specifici della contrattazione collettiva, sia sui problemi dell'economia e dello sviluppo nonché sulle questioni sociali nell'interesse delle parti rappresentate e dell'intero Paese.

Previdenza

Le parti, pur nell'autonomia delle rispettive iniziative e nella diversità dell'impostazione, concordano sulla necessità di riorganizzare urgentemente il sistema pensionistico.

Tale riorganizzazione dovrà fondarsi sui seguenti criteri:

la separazione fra previdenza e assistenza; la prima con un sistema di finanziamento di tipo contributivo da parte dei lavoratori che abbiano maturato il diritto alle prestazioni previste; la seconda, destinata a particolari categorie di bisogno, finanziata dall'intera collettività attraverso il sistema fiscale;

il principio dell'equilibrio di bilancio nella gestione previdenziale;

il progressivo ripianamento dei deficit accumulati dalle gestioni con l'assunzione a carico dello Stato dei relativi interessi;

la definizione di oneri contributivi identici a parità di prestazioni previdenziali;

la costituzione di Fondi integrativi volontari 'a latere' della assicurazione obbligatoria.

Le parti concordano sulla necessità di arrivare sulla base di questa impostazione a una rapida conclusione del processo di riforma pensionistica, tenendo presenti le proposte presentate in maniera autonoma dalle OO.SS. dei lavoratori e degli artigiani. In questo quadro la specifica

situazione che si è venuta a determinare nella gestione artigiana ormai attiva per più di 1.000 miliardi conferma ancor più la particolare urgenza della riforma.

In questo contesto assumono interesse le proposte e gli obiettivi contenuti nella piattaforma di riforma e riordino del sistema pensionistico presentata al governo da CGIL, CISL, UIL e le indicazioni delle confederazioni artigiane tese alla trasformazione della pensione contributiva in retributiva, alla determinazione dei contributi assicurativi in misura percentuale del reddito d'impresa, alla previsione di minimi di versamento previsto per legge e tetto massimo entro i limiti previsti per il FPLD, alla parificazione definitiva del trattamento minimo di pensione con quello in vigore dall'assicurazione generale obbligatoria; alla definizione dell'età pensionabile rapportata a quella delle altre gestioni, alla costituzione di un Comitato esecutivo con gli stessi poteri di quello del FPLD.

Assistenza sanitaria

Le parti convergono sull'obiettivo di migliorare le prestazioni assistenziali del SSN e renderne più efficiente il suo funzionamento, al fine di corrispondere alle esigenze dei cittadini tutti.

Le parti si esprimono favorevolmente per la fiscalizzazione del costo del SSN e ciò contestualmente al riequilibrio nella contribuzione fiscale anche tra lavoro dipendente e lavoro autonomo.

Politica fiscale

Le parti riconoscono che la diversità dei rispettivi ruoli nonché il formarsi e il consolidarsi di elaborazioni differenti in materia di politica fiscale non consentono, nel negoziato attuale, la definizione di proposte convergenti relative a talune finalità e al riordino della legislazione fiscale vigente.

Le parti tuttavia concordano nell'individuare nella politica fiscale dello Stato uno degli strumenti fondamentali per determinare positivamente la politica economica e, in questa, elementi di promozione, qualificazione e sviluppo dell'apparato produttivo del Paese e dell'artigianato in particolare.

Riconoscono altresì nel principio irrinunciabile della lotta all'evasione fiscale e nell'obiettivo di perseguire più meditati ed ampi livelli di equità i presupposti per il miglioramento della politica e della normativa fiscale.

Tali finalità debbono essere perseguite dallo Stato con il riconoscimento della pari dignità a tutte le parti sociali interessate.

In considerazione di tutto ciò, e riaffermando la comune volontà di favorire, consolidare ed estendere corrette relazioni sindacali nell'artigianato, le parti riconoscono l'opportunità politica di continuare a sviluppare l'approfondimento delle rispettive posizioni in materia di fisco, rifiutando atteggiamenti di merito propri dell'iniziativa di Torino e di quella prevista a Genova, rispetto ai quali le parti decisamente si dissociano.

Fondo per l'artigianato

Le parti concordano sull'opportunità che si concluda rapidamente l'iter parlamentare per l'istituzione del Fondo nazionale per l'artigianato, in attuazione della legge n. 443/85.

Tali risorse s'intendono come aggiuntive rispetto alle risorse destinate dalle Regioni a sostegno delle imprese. Per il loro impiego si ritengono prioritari gli scopi di favorire la diffusione delle innovazioni tecnologiche, a partire da quelle appropriate; le innovazioni per la produzione; lo

sviluppo qualitativo e quantitativo dell'occupazione nell'artigianato; la qualificazione e il sostegno per il mercato interno e l'esportazione; la creazione di insediamenti attraverso aree attrezzate; la tutela dell'ambiente.

Per una sua migliore utilizzazione e finalizzazione il Fondo dovrà essere riservato al comparto artigiano e nella prossima legge finanziaria dovrebbe esserne congruamente aggiornata la dotazione.

Si ritiene che, nell'ambito della più generale programmazione nazionale e regionale, la destinazione prevalente del Fondo debba essere quella d'integrare e potenziare gli stanziamenti regionali sulla base di progetti specifici, riservando una quota significativa alle aree del Mezzogiorno.

Le parti convengono che per l'utilizzo del Fondo vanno individuati criteri selettivi e promozionali da parte di organismi e istituzioni quali, per le loro competenze, i Ministeri interessati e il Consiglio nazionale dell'artigianato.

Le parti concordano che l'accesso al Fondo da parte delle imprese è subordinato al rispetto delle leggi e dei CCNL.

Artigiancassa

Le parti, riaffermando il ruolo rilevante di ARTIGIANCASSA ai fini della qualificazione e dello sviluppo dell'Artigianato, nonché l'esigenza di svilupparne ulteriormente le risorse operative e professionali, individuano le seguenti priorità attinenti il rinnovamento delle funzioni e del meccanismo dell'Istituto.

completamento della regionalizzazione dell'Istituto per adeguarlo ai compiti assegnati dalla legge n. 443 alle Regioni;

prevedere ulteriori meccanismi d'integrazione del credito a medio termine (revisione del plafond massimo che oggi è di 120 milioni più 60 d'integrazione regionale);

prevedere, oltre alla gestione del prevalente finanziamento pubblico collegato ai fini istituzionali, la possibilità di ricorrere al "mercato";

possibilità d'intervento in nuovi settori (esempio factoring);

coordinamento con altri strumenti d'intervento;

migliore rapporto tra momento di erogazione e momento istruttorio (effettuato dalle banche);

criteri che rendano più trasparente il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, assicurative e contrattuali da parte delle imprese artigiane beneficiarie.

Contratti di formazione e lavoro (CFL)

Le parti riconoscono l'opportunità nel comparto artigiano di utilizzare i CFL in maniera coordinata con la disciplina dell'apprendistato prevista nelle norme legislative e contrattuali.

Nelle imprese artigiane il ricorso ad assunzioni tramite CFL va orientato a qualifiche medioalte. Per la fascia d'età compresa tra i 15 e 20 anni va utilizzato normalmente lo strumento dell'apprendistato.

Un ricorso diverso da quanto previsto al precedente punto può essere effettuato in sede regionale

o territoriale sulla base delle condizioni locali.

Il ricorso a CFL è escluso per i giovani che abbiano avuto già un rapporto di apprendistato, di almeno 1 anno, nell'ambito dello stesso profilo professionale.

Il numero dei giovani assunti con CFL non potrà essere superiore al numero dei lavoratori non apprendisti più titolari e coadiuvanti.

Le parti convengono che l'assunzione dei giovani con CFL è cosa diversa da quella effettuata attraverso altri strumenti normativi esistenti quali il contratto a termine o il lavoro stagionale.

Le parti concordano di valorizzare appieno le potenzialità dell'impresa artigiana nei confronti di settori di occupazione svantaggiata.

Pertanto s'impegnano a favorire il reimpiego dei giovani in CIG anche attraverso lo strumento dei CFL.

Nello stesso ambito affermano l'impegno a promuovere l'inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di handicap.

Le parti concordano sulle potenzialità dell'impresa artigiana nel recupero e nella riabilitazione dei giovani tossicodipendenti.

Pertanto s'impegnano a verificare in sede territoriale l'inserimento lavorativo e la qualificazione professionale di giovani ex tossicodipendenti attraverso CFL stipulati da imprese artigiane.

Nella stessa direzione in sede territoriale sarà verificata dalle parti la partecipazione delle imprese artigiane attraverso i CFL e programmi di riabilitazione di tossicodipendenti, concordati preventivamente con le istituzioni pubbliche e le comunità terapeutiche specializzate.

Le parti convengono sul ruolo dell'artigianato nella promozione e sviluppo dell'occupazione femminile in termini d'imprenditoria, coadiuvanza, lavoro dipendente.

In questo ambito le imprese artigiane nella stipula dei CFL si atterranno alle normative relative alla parità.

In sede territoriale sarà verificata la possibilità di partecipazione delle imprese artigiane a programmi di azioni positive anche utilizzando i CFL.

Saranno costituite a livello provinciale e/o territoriale, le Commissioni bilaterali tra Confederazioni artigiane e OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Laddove non è possibile in sede provinciale e/o territoriale, le Commissioni bilaterali saranno costituite a livello regionale.

Spetta alle Commissioni bilaterali il rilascio della dichiarazione di conformità dei progetti presentati dalle imprese artigiane secondo quanto previsto al punto 8 e seguenti alle norme previste dal presente accordo e dall'art. 3 ex lege n. 863/84, sulla base di criteri di omogeneità individuati dalle Commissioni stesse.

Alle Commissioni bilaterali le parti, in sede regionale, provinciale e/o territoriali, potranno assegnare ulteriori compiti connessi alla promozione e sostegno dei CFL.

La Commissione bilaterale trasmetterà ogni 3/6 mesi alla CRI una scheda riepilogativa dell'attività svolta.

La dichiarazione di conformità sarà ritenuta valida qualora venga sottoscritta dai rappresentanti delle 3 OO.SS. firmatarie o da un unico rappresentante appositamente delegato dalle stesse.

La dichiarazione di conformità s'intende decaduta qualora non abbia luogo la relativa assunzione mediante CFL entro 90 giorni dalla data di arrivo del parere di conformità all'impresa artigiana.

La dichiarazione di conformità dovrà essere attestata da un verbale secondo lo schema allegato (facsimile A).

Altre procedure di dichiarazione di conformità possono essere definite dalle parti firmatarie a livello regionale (e/o territoriale).

Il progetto delle imprese artigiane dovrà contenere: la qualifica e l'inquadramento d'ingresso, la durata del CFL, la qualifica e inquadramento al termine del contratto, indicazione della formazione teorica e pratica necessaria, eventuale struttura formativa interessata, i contenuti dell'attività formativa teorica, prospettive occupazionali alla fine del CFL. La durata del periodo di prova è quella prevista dai contratti collettivi applicati.

La durata dei CFL sarà strettamente correlata al tipo di professionalità da conseguire e sarà non inferiore a 6 mesi e non superiore ai 24 mesi.

Nella definizione del progetto di CFL le imprese artigiane si atterranno al modello concordato, allegato.

Copia del progetto sarà consegnato ai rappresentanti sindacali almeno 1 settimana prima della riunione della Commissione bilaterale.

Nel caso in cui il progetto non sia dichiarato conforme, esso sarà ritrasmesso all'azienda tramite la propria associazione.

Copia del progetto di CFL, dichiarato conforme, sarà consegnata dall'impresa artigiana ai lavoratori interessati.

Le parti firmatarie del presente accordo s'incontreranno a livello territoriale ogni 3 mesi per verificare l'andamento formativo e le prospettive occupazionali dei giovani assunti con CFL in scadenza.

I progetti dovranno indicare il percorso formativo, definire i relativi intrecci tra parte teorica e apprendimento pratico, in riferimento al settore di attività in cui opera l'impresa artigiana, secondo lo schema del progetto formativo allegato (facsimile B).

La formazione teorica non può essere inferiore a 80 ore all'anno.

Per la formazione teorica le parti si attiveranno per chiedere alla Regione e agli Enti delegati di predisporre gli interventi formativi necessari.

Le Confederazioni artigiane s'impegnano a raccogliere a livello territoriale le domande per i profili omogenei da trasmettere alla Regione e agli Enti delegati ai fini del precedente punto.

Le parti, nel caso di formazione teorica extraaziendale, concorderanno sui percorsi formativi da realizzarsi a cura di Enti professionali, individuati congiuntamente. Là dove siano costituiti gli Enti bilaterali potrà essere questa la sede di definizione di quanto sopra.

Le imprese artigiane che vorranno avvalersi del presente accordo per effettuare assunzioni con CFL si atterranno alle seguenti procedure.

Presenteranno richiesta alla propria Organizzazione artigiana territoriale secondo il facsimile C.

Allegheranno alla richiesta il progetto di CFL comprensivo del progetto formativo (facsimile B).

Ottenuta la dichiarazione di conformità, la allegheranno alla richiesta di 'nulla osta' agli Uffici di collocamento, senza necessità di approvazione preventiva da parte delle CRI.

Comunicheranno all'Ispettorato del lavoro competente l'avvenuta assunzione, depositando copia del CFL (facsimile D).

Consegneranno al giovane assunto copia del CFL.

Attesteranno, in tempo utile e comunque prima della conclusione del CFL agli Uffici di collocamento territoriali l'attività svolta e i risultati formativi conseguiti, compreso il livello di qualifica raggiunto dal giovane.

Va riconosciuta la qualifica conseguita con il CFL al lavoratore che venga confermato presso la medesima azienda, o assunto entro 1 anno dalla stessa o da altra impresa artigiana, per le medesime mansioni svolte durante il CFL.

Nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle parti dall'art. 3, comma 3, legge n. 863/84, le parti firmatarie ritengono superata la necessità dell'approvazione preventiva delle CRI, qualora i progetti siano presentati da imprese artigiane aderenti alle confederazioni stipulanti il presente accordo e siano dichiarati conformi.

Ai fini della dichiarazione di conformità valgono i Contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali o provinciali di settore del comparto artigiano e, per i settori non ancora coperti dai suddetti contratti collettivi, vale il contratto collettivo applicato nell'azienda.

Copia del presente accordo verrà depositata, a cura delle parti, presso il Ministero del lavoro, gli Uffici regionali e provinciali, ai fini del rilascio immediato alle aziende associate alle Confederazioni artigiane stipulanti, del 'nulla osta' da parte degli Uffici di collocamento territorialmente competenti, per le assunzioni nominative in attuazione del disposto dell'art. 3, comma 3, legge n. 863/84.

Le strutture regionali e territoriali delle parti firmatarie s'incontreranno almeno ogni 6 mesi per verificare l'utilizzo dei CFL e dell'impiego dei giovani.

Ai giovani assunti con CFL, all'atto della stipula del contratto le OO.SS. consegneranno: contratto applicato legge n. 863, copia accordo nazionale sul CFL. Le imprese artigiane con la retribuzione del 2° mese dall'assunzione, inseriranno la delega sindacale nella busta paga.

Le parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali e dei contratti collettivi di lavoro vigenti per i settori di appartenenza delle singole aziende.

Le disposizioni del CCNL si applicano ai CFL, salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione.

Il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro viene disciplinato come segue.

In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 120 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di formazione e lavoro.

Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell'arco dell'intera

durata del rapporto nei seguenti casi:

unica malattia di durata non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione della malattia stessa;

pluralità di malattie per una durata complessiva non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione dell'ultima di tali malattie e di cui la ricaduta costituisce continuazione.

I periodi di conservazione del posto previsti come sopra s'intendono riferiti a CFL di 24 mesi e vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore a 24 mesi.

L'azienda garantirà a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualifica di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto un trattamento economico pari al:

60% della retribuzione dal 4° al 20° giorno;

75% della retribuzione dal 21° giorno in poi.

Il trattamento di cui sopra è assorbito fino a concorrenza delle prestazioni economiche di malattia corrisposte dagli istituti assicurativi ai lavoratori che vi abbiano diritto durante il periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto.

Per quanto riguarda i primi 3 giorni di malattia (carenza) vengono fatte salve le norme previste dai CCNL.

Sarà operata la sospensione e il relativo prolungamento del CFL per il corrispondente periodo di malattia di lunga durata, ferma restando la non obbligatorietà della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della proroga.

Con riferimento alla disciplina in caso di malattia e infortunio non sul lavoro, di cui sopra, vengono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.

Le parti s'incontreranno a livello nazionale per verificare l'andamento dei CFL stipulati a norma del presente accordo, 1 mese prima della scadenza dello stesso.

Il presente accordo ha validità 1 anno e s'intenderà rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza.

Nota a verbale

Al fine di valorizzare il ruolo negoziale delle rispettive strutture regionali, anche in relazione alla funzione che il presente accordo riconosce alla negoziazione territoriale, le parti s'impegnano a rispettare la scadenza naturale degli accordi raggiunti sul territorio in merito ai CFL.

Inoltre le parti, individuando congiuntamente nel livello regionale la sede più idonea a cogliere le specificità locali del mercato del lavoro, le caratteristiche di sviluppo dell'insieme delle imprese artigiane, e le condizioni reali d'incremento occupazionale, concordano nel sollecitare le rispettive strutture affinché nei negoziati per la gestione del presente accordo vengano colti tutti gli spazi in esso previsti per meglio aderire alle concrete condizioni presenti nei vari territori regionali.

Le parti s'impegnano infine ad intervenire per risolvere congiuntamente gli eventuali problemi che si verificassero nella gestione territoriale del presente accordo, anche allo scopo di favorire una positiva evoluzione delle relazioni sindacali attualmente in essere.

Facsimile A

VERBALE DI APPROVAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE LAVORO

(art. 3, comma 3, legge 19.12.84 n. 863)

Addì..... del mese di..... dell'anno.....

presso la sede della.....

in..... la.....

rappresentata da.....

e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL rappresentate dai

sigg.....

PREMESSO

che hanno preso in esame il progetto di formazione lavoro predisposto dalla

Ditta.....in data.....

(allegato al presente verbale)

CONVENGONO QUANTO SEGUE

.....
.....
Letto, approvato e sottoscritto LE OO.SS. CGILCISLUIL

Facsimile B

SCHEMA DEL PROGETTO FORMATIVO

L'azienda artigiana.....(1) della zona di..... (2) rappresentata dall'Associazione/Unione artigiani di (3) assumerà con contratti di formazione e lavoro della durata di mesiN..... (4) giovani da avviare, rispettivamente:

A) N. alla qualifica di

B) N. " " "

C) N " " "

D) N " " "

E) N " " "(5)

I periodi di formazione e lavoro prevedono una fase di formazione teorica (aziendale o extraaziendale) e una di addestramento pratico mediante affiancamento a personale esperto.

L'attività formativa teorica relativamente alle qualifiche

di cui ai punti.....sarà svolta da.....

di cui ai punti.....sarà svolta da.....

di cui ai punti.....(6) sarà svolta da.....

.....(7)

Relativamente alla qualifica di cui al punto
(8) sarà impartito un insegnamento (9)

Relativamente alla qualifica di cui al punto..... sarà impartito un insegnamento.....

l'addestramento pratico sarà

della durata di mesi..... per la qualifica/che di.....

n.....ore settimanali:

della durata di mesi.....per la qualifica/che di.....

n.....ore.....(etc) (10).

L'attività formativa teorica di cui al punto (3) che precede sia così quantificata:

qualifica di cui al punto..... ore complessive

目 录 iii

[illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

detta attività verrà svolta per.....ore settimanali a partire

dal..... al..... per le qualifiche di cui al punti..... e

per ore settimanali dal al

per le qualifiche di cui ai punti (11)

Copia del presente progetto dovrà essere consegnata al lavoratore all'atto dell'assunzione e notificata all'Ispettorato del lavoro unitamente al contratto di assunzione.

Nota

Precisare la categoria/settore merceologico/denominazione dell'azienda nel caso di progetto individuale.

Indicare l'area interessata, comprensorio, mandamento, comune, provincia.

Completare la denominazione.

Indicare il numero dei mesi e il numero dei giovani complessivamente interessati.

Specificare il numero di giovani per qualifica o profilo professionale.

Richiamare in ordine i punti A, B, C, ecc. di cui all'articolo.

Specificare il personale interno o l'eventuale struttura formativa incaricata della formazione.

Vedi nota (6).

Descrivere sinteticamente il contenuto dell'insegnamento.

Completare per ciascuna qualifica la durata della prima fase e il numero delle ore settimanali di formazione addestramento.

Completare per ciascuna qualifica con l'indicazione delle ore complessive per tutta la durata del CFL con le ore settimanali e con il periodo di svolgimento dei corsi.

Facsimile C

ALL'ASSOCIAZIONE/UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI.....(1)

La sottoscritta ditta.....con sede in

via.....esercitante l'attività di.....

con la seguente struttura occupazionale

titolari n.....

familiari collaboratori n.....

impiegati direttivi n.....

impiegati n.....

(2) operai specializzati n.....

operai qualificati n.....

operai comuni n.....

(3) lavoratori in formazione n.....

apprendisti n.....

Intende assumere n.....lavoratori con contratto di formazione e lavoro

n.....di sesso maschile e n.....di sesso femminile

N.....lavoratori verranno avviati alla qualifica di.....

N....." " " "

N....." " " "(4)

Si precisa che detti aspiranti lavoratori possiedono in relazione alle qualifiche sopra individuate, il seguente livello di formazione e hanno/non hanno precedenti lavorativi.

N. 1

N. 2

N. 3(5)

In relazione a ciascuna qualifica l'azienda ritiene necessaria la seguente formazione teorica:

Qualifica

"

"(6)

La sottoscritta azienda ritiene presumibilmente di poter confermare a tempo indeterminato il.....% dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

La sottoscritta azienda dichiara di non avere in corso sospensioni dal lavoro ai sensi dell'art. 2, legge 12.8.77 n. 675, né di aver proceduto a licenziamenti per riduzione di personale nei 12 mesi precedenti relativamente a professionalità uguali o analoghe a quelle per cui si chiedono i contratti di formazione e lavoro.

La sottoscritta azienda s'impegna ad applicare ai contratti di formazione e lavoro l'accordo quadro nazionale sui CFL dele, per quanto non disciplinato dal medesimo, e dalla legge n. 863/84, la regolamentazione prevista dal contratto collettivo(7) in vigore per tutti i propri dipendenti.

In presenza di eventuali osservazioni nella dichiarazione di conformità, la sottoscritta azienda, qualora intenda comunque procedere all'assunzione, s'impegna ad accogliere le osservazioni stesse, onde evitare la presentazione di un nuovo progetto formativo.

Note

Indicare la provincia.

Includere i lavoratori specializzati provetti e le figure operaie di altissima professionalità.

Includere i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro.

Indicare il profilo professionale desumendolo dalla classificazione unica.

Precisare per ciascuno il livello di formazione raggiunto secondo la seguente scala:

nessuno

anni.....di apprendistato (precisare il numero)

ultimato il periodo di apprendistato

.....anni di scuola o di corso di formazione per la qualifica che s'intende ottenere alla fine del contratto di formazione e lavoro (precisare il numero)

titolo di studio in relazione alla qualifica che s'intende ottenere alla fine del contratto di formazione e lavoro: diploma di qualifica; attestato di qualifica; perito ecc.

Indicare la qualifica e la disciplina teorica che si ritiene necessaria.

Indicare il contratto collettivo applicato nell'azienda ai sensi del punto 12, Accordo 27.2.87.

Facsimile D

CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO

Tra la ditta.....con sede in

via.....esercitante l'attività di.....e

il Sig.....nato a.....il

.....residente in.....via.....è

pattuito quanto segue.

La ditta, sulla base dell'allegata dichiarazione di conformità rilasciata dalla Commissione bilaterale di.....in data.....assume il Sig.....con contratto di formazione e lavoro della durata di.....per il conseguimento della qualifica di

Il rapporto cesserà pertanto il.....senza necessità di preavviso per nessuna delle 2 parti. In tempo utile prima della scadenza la ditta provvederà a dare comunicazione in ordine alla trasformazione o meno del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

E' stabilito un periodo di prova della durata di.....ai sensi dell'art.....del CCNL

Al Sig.....viene riconosciuto il trattamento previsto dal vigente CCNL.....sarà inquadrato inizialmente nella categoria (o livello)con il conseguente orario di lavoro.....

Fanno parte integrante del presente contratto gli obblighi previsti dal verbale di accordo.....e dal relativo progetto di formazione che si allegano in copia in esecuzione dell'accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro nelle aziende artigiane.

Copia del presente contratto, della dichiarazione di conformità, del progetto di cui al punto "5" verranno inoltrati al competente Ispettorato del lavoro, e alla Commissione bilaterale.

Letto, confermato, sottoscritto.

Data.....

La Ditta Il dipendente

.....

Qualificazione e assorbimento di lavoratori

in eccedenza (CIG e mobilità) presso imprese artigiane

Le parti valutano positivamente il ruolo del comparto artigiano nella promozione di nuova occupazione sia di lavoro dipendente che autonomo;

riconoscono le potenzialità formative delle imprese artigiane per vari profili lavorativi;

sollecitano la necessità di riforma della CIGS e la definizione della disciplina della mobilità, anche al fine di contrastare abusivismo professionale e lavoro sommerso;

ritengono indispensabile offrire concrete prospettive di riqualificazione e ricollocazione delle eccedenze strutturali derivanti dalle trasformazioni produttive in corso.

Per le imprese artigiane che assumono lavoratori in mobilità ai fini del presente accordo va previsto lo sgravio contributivo pari a quello concesso per gli apprendisti dalla legge n. 25, 19.1.55 e successive modifiche per (24) mesi.

Concordano di sostenere l'impegno delle imprese artigiane ad assumere a tempo indeterminato lavoratori in mobilità o a promuovere il lavoro autonomo non appena definita la relativa disciplina legislativa in materia di Cassa integrazione e mobilità.

Le assunzioni saranno tese alla specializzazione e riqualificazione professionale ai fini del rapporto dipendente o alla promozione di lavoro autonomo.

Per l'assunzione di lavoratori in mobilità ai fini precedenti va previsto l'utilizzo di quote d'indennità di mobilità per un periodo massimo coincidente con la durata del regime di mobilità così come definito nella legislazione; comunque la durata sarà proporzionale alle esigenze formative teoriche e pratiche.

L'incentivo precedente sarà erogato in base a uno specifico progetto di specializzazione, riqualificazione e formazione lavoro concordato tra le parti firmatarie di tale intesa.

Le parti ritengono opportuna l'adozione di procedure di approvazione di tali progetti analoghe a quelle previste dalla legislazione in materia di CFL.

Il progetto formativo dovrà indicare: la durata del periodo, la qualifica e l'inquadramento, l'indicazione della formazione teorica e pratica necessaria, i contenuti dell'attività formativa teorica.

Ovunque esistano, ai fini formativi va previsto l'apporto delle strutture pubbliche (Regione ed Enti delegati) o di strutture formative promosse o riconosciute dalle parti che erogino processi formativi attinenti alla riqualificazione e specializzazione del lavoratore assunto.

L'opzione del lavoratore per il lavoro autonomo dovrà essere manifestata preferibilmente all'inizio del progetto formativo o comunque entro i primi 6 mesi.

Le parti sollecitano Governo e Parlamento affinché siano previste legislativamente le condizioni necessarie all'attuazione della presente intesa.

Le parti firmatarie di tale intesa s'incontreranno a livello nazionale dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione sulla mobilità per un accordo che definisca contrattualmente le modalità attuative della normativa di legge.

Nell'accordo sarà prevista la costituzione di Commissioni paritetiche regionali o territoriali con la funzione prevalente di:

definire la destinazione di dette assunzioni verso settori e profili professionali particolarmente qualificati, nonché verso spazi occupazionali presenti sul mercato del lavoro locale;

individuare i fabbisogni professionali delle imprese;

individuare i settori artigiani;

valutare il progetto formativo delle imprese.

Nel caso di perdita del posto di lavoro, i lavoratori conserveranno il diritto al rientro nelle liste di mobilità, come previsto per i lavoratori assunti a tempo determinato.

Le imprese artigiane che superati i 3 mesi dall'assunzione procederanno al licenziamento di lavoratori assunti dalle liste di mobilità non potranno assumere altri lavoratori in mobilità per mansioni analoghe e per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi dal licenziamento.

Tale norma non si applica in caso di licenziamento per motivi disciplinari contrattualmente previsti.

Contrattazione

Le Organizzazioni artigiane e CGIL, CISL e UIL concordano sull'importanza dell'attuale confronto che attraverso la ricerca delle massime convergenze possibili, riconosce il ruolo e l'autonomia della contrattazione artigiana, già sancita dagli Accordi interconfederali del 1964, del 1975 e del 1983 e dai CCNL di settore.

Da tale impostazione emerge l'esigenza di coordinare e razionalizzare i processi contrattuali ai vari livelli.

La contrattazione artigiana dovrà essere indirizzata a una sempre maggiore aderenza alle peculiarità produttive, occupazionali e di mercato del comparto artigiano.

Le parti ritengono che debbano essere salvaguardati e sviluppati il ruolo e la funzione della contrattazione interconfederale e di categoria, sulla base delle più recenti esperienze negoziali, assumendo l'orientamento della non ripetitività dei contenuti ai vari livelli.

Le parti convengono sulla necessità che i processi sopra delineati, per quanto in fase di sperimentazione, siano oggetto di continua e sempre più aggiornata valutazione, a cominciare dalla prossima tornata di rinnovi contrattuali.

Settori scoperti

Le parti hanno esaminato le condizioni attuali della copertura contrattuale nei vari settori artigiani.

Nell'impegno di favorire e completare l'estensione della contrattazione autonoma ai vari settori scoperti, le parti hanno:

registrato l'impegno ad aprire in tempi brevi il tavolo negoziale per il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del settore alimentare;

concordato sull'organizzazione di un incontro con le rispettive organizzazioni di categoria del settore grafico da realizzarsi entro 2 mesi dall'accordo, per individuare concretamente i percorsi che conducono alla copertura contrattuale;

concordato d'incontrarsi entro il mese di aprile '87, congiuntamente alle rispettive istanze di categoria, per definire i percorsi di copertura contrattuale, anche attraverso eventuali accorpamenti, dei mestieri e delle lavorazioni non coperte;

concordato per i mestieri che non si prestano, a causa di evidente difetto di analogia all'operazione di cui al punto c) di realizzare comunque una copertura contrattuale.

Enti bilaterali

Le Organizzazioni artigiane e CGIL, CISL, UIL allo scopo di favorire i negoziati nei territori sugli Enti bilaterali, e facilitare il passaggio alla fase di attuazione pratica degli accordi, convengono di fornire agli interessati le seguenti indicazioni:

a differenza di quanto indicato in proposito all'art. 4 del citato accordo interconfederale, viene privilegiato il livello regionale di confronto. Si concorda pertanto d'individuare come sede centrale di trattativa il livello regionale;

tale sede tenderà anche ad essere privilegiata come sede di costituzione dell'Ente; le parti tuttavia convengono che il livello di costituzione dell'Ente dovrà essere valutato dalle parti sulla base delle esigenze locali e delle verifiche congiunte di fattibilità;

è opinione delle parti che la struttura dell'Ente dovrà essere di norma intercategoriale, con gestioni separate per le singole categorie, sulla base delle valutazioni di carattere economico e gestionale che restano di competenza delle parti costituenti.

Le parti hanno altresì esaminato in sede tecnica alcuni problemi connessi alla veste giuridica, e agli adempimenti fiscali e previdenziali degli Enti bilaterali.

Si conviene pertanto che lo "status" più idoneo sia quello di libere Associazioni con adesione volontaria, e senza fini di lucro, con la struttura amministrativa tipica di tale società e con una responsabilità verso terzi esercitata in solido dal Consiglio direttivo.

Si manifesta preferenza per la distinzione fra soci fondatori (le OO.SS. e le Organizzazioni artigiane) e iscritti ovvero imprese e lavoratori, che contribuiscono all'Ente.

Per quanto riguarda l'aspetto previdenziale, si ritiene che viste le funzioni prevalenti dell'Ente, che assicura la mutualizzazione di alcuni trattamenti contrattuali sia da escludersi un prelievo parafiscale sui contributi all'Ente da parte degli iscritti, mentre per cautelarsi si consiglia alle parti interessate la contribuzione sulle prestazioni in uscita.

Dal punto di vista fiscale, l'assenza di scopi di lucro esclude di norma adempimenti in materia di IRPEG, ILOR e IVA, come illustrato nella documentazione allegata al protocollo d'intesa (allegato 2).

Per quanto riguarda l'assetto statutario, le parti hanno esaminato uno schema di statuto tipo di

carattere indicativo e non vincolante per le rispettive articolazioni territoriali, che viene presentato in allegato al presente protocollo (allegato 1).

Applicazione CCNL

Le parti concordano sulla necessità di affrontare in occasione dei rinnovi contrattuali di categoria il problema di territori e settori ove per cause comunemente individuate si è determinata una prassi di inapplicazione contrattuale.

Le parti s'impegnano ad azioni comuni o congiunte tese a rimuovere le cause in questione anche con interventi dei livelli nazionali delle rispettive organizzazioni.

Le parti avranno cura di non assecondare comportamenti tendenti a introdurre o consolidare situazioni di concorrenzialità sleale, nel mercato interno fra aree geografiche nell'ambito di settori produttivi omogenei.

Le parti concordano nel definire nei settori e nei territori in questione un percorso graduale che conduca progressivamente dette realtà all'applicazione dei contratti collettivi.

In sede locale le categorie interessate partendo dall'individuazione delle imprese coinvolte, stabiliranno procedure di controllo del percorso concordato.

Le parti s'impegnano inoltre ad individuare le soluzioni tecniche che consentano nel periodo di progressivo avvicinamento ai livelli retributivi contrattuali, di realizzare le condizioni affinché alle imprese in questione possano essere riconosciuti la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi.

Le parti concordano d'incontrarsi entro 4 mesi per una verifica dello stato di attuazione dei vari punti del presente accordo.

Le parti concordano di promuovere in forma organica e continuata sedi d'incontro e di consultazione bilaterali a livello regionale in merito alle politiche per il settore, con particolare attinenza a quanto concerne l'attuazione della legge n. 443/85.

Allegato 1

Protocollo sugli Enti bilaterali

Bozza di statuto

Art. 1 - Costituzione

E' costituita tra le Organizzazioni dell'Artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI, e le Organizzazioni dei sindacati dei lavoratori CGIL, CISL, UIL, una libera Associazione ai sensi del capo 11, titolo 11 C.C., denominata "ENTE BILATERALE".

Art. 2 - Scopo e finalità

L'Ente bilaterale, costituito in applicazione dell'art. 4 dell'Accordo interconfederale 22.12.83, non ha fini di lucro e si propone lo scopo di promuovere la mutualizzazione delle prestazioni previste dai CCNL a favore dei dipendenti delle imprese artigiane associate alle Confederazioni CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI, e loro organizzazioni aderenti.

In particolare, l'Ente bilaterale potrà:

gestire, con criteri di mutualizzazione, l'erogazione delle prestazioni previste dai CCNL (malattia, maternità, infortunio, ecc.);

promuovere corsi di formazione professionale e manageriale d'intesa con gli Enti competenti;

svolgere compiti di natura mutualistica aggiuntivi a quelli previsti al punto a) e stabiliti contrattualmente dalle parti.

Art. 3 - Sede

L'Ente bilaterale avrà sede in e potrà istituire sedi secondarie.

Art. 4 - Durata

L'Ente bilaterale avrà durata indeterminata.

Art. 5 – Soci, Associati, Iscritti

Sono soci alla costituzione, di seguito chiamati "Soci fondatori":

le Organizzazioni dell'Artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI;

le OO.SS. dei lavoratori CGIL, CISL, UIL.

Tali soci manterranno, anche in futuro, la qualifica di "Soci fondatori".

Potranno partecipare all'Ente bilaterale in qualità di "Associati", per successiva ammissione, le Organizzazioni dell'Artigianato e dei Sindacati dei lavoratori fra quelle sopra indicate che ne avranno fatto richiesta e non abbiano partecipato alla costituzione in qualità di Soci fondatori.

Potranno aderire all'Ente bilaterale mediante iscrizione, le imprese artigiane, e forme associate, aventi i requisiti di cui alla legge n. 443/85, che risultino iscritte a una delle 4 Organizzazioni dell'Artigianato fondatrici o associate.

Il Consiglio direttivo di cui ai successivi artt. 8, 11 e 12, potrà peraltro decidere all'unanimità l'iscrizione di imprese non aderenti a una delle 4 organizzazioni fondatrici, stabilendo l'importo della quota d'iscrizione annua.

Sono altresì iscritti all'Ente bilaterale, a cura dei datori di lavoro, i dipendenti delle imprese artigiane, iscritte secondo le modalità sopra indicate, che non abbiano espressamente manifestato il loro dissenso in proposito.

Art. 6 - Cessazione dell'iscrizione

L'iscrizione all'Ente bilaterale cessa con:

lo scioglimento, la liquidazione, o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell'Ente bilaterale;

la cessazione, per qualsiasi causa, dell'impresa artigiana iscritta;

il decesso del dipendente iscritto;

la cessazione dell'assistenza gestita dall'Ente bilaterale;

il passaggio del lavoratore alle dipendenze ad altro datore di lavoro che non eserciti l'impresa artigiana, o ad impresa artigiana non iscritta all'ente;

cessazione del rapporto di lavoro per invalidità, vecchiaia e pensionamento;

recesso dell'impresa artigiana o del lavoratore.

In caso di cessazione dell'iscrizione, gli iscritti non avranno diritto ad alcun rimborso per contributi versati.

Art. 7 – Contributi e versamenti

L'Ente bilaterale trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

dalla contribuzione a carico delle imprese artigiane iscritte, da calcolarsi mensilmente sulla retribuzione corrisposta secondo i criteri che saranno stabiliti dal regolamento di attuazione, per la gestione, in forma mutualizzata, delle prestazioni previste ai vari livelli della contrattazione;

dalla contribuzione, in misura più limitata, a carico dei dipendenti;

da eventuali contributi pubblici e privati;

da eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;

dalla contribuzione relativa ai compiti di natura mutualistica aggiuntivi di cui alla lett. c) dell'art. 2. Il Consiglio direttivo determinerà l'ammontare di tale contribuzione tenuto conto degli accordi intervenuti in sede negoziale anche relativi alla ripartizione della contribuzione medesima.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Ente bilaterale:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio direttivo;

il Comitato esecutivo;

il Collegio dei Revisori dei Conti;

il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Soci fondatori, aventi diritto di voto, ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata (mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione affisso all'albo sociale presso la sede nonché mediante raccomandata inviata ai Soci entro 10 giorni dalla data dell'Assemblea) una volta l'anno dal Consiglio direttivo entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:

sulla relazione del Consiglio direttivo relativa all'attività svolta dall'Ente bilaterale;

sul bilancio dell'esercizio sociale;

sulla nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;

sugli altri argomenti proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata (mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione, affisso all'albo sociale presso la sede nonché mediante raccomandata inviata ai Soci entro 10 giorni dalla data dell'Assemblea) ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

Essa delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 10 - Deliberazioni

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, i Soci fondatori che hanno diritto di voto, e in veste di osservatori gli Associati, che non hanno diritto di voto.

I Soci fondatori esprimeranno i loro voti come segue:

L'Assemblea ordinaria e straordinaria sia in 1a che in 2a convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno.....rappresentanti dei Soci fondatori.

La 2a convocazione dovrà essere indetta almeno 24 ore dopo la 1a.

L'Assemblea, sia in 1a sia in 2a convocazione, delibererà validamente col voto favorevole di.....rappresentanti dei Soci fondatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, e in mancanza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea potrà tenersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in Italia.

Art. 11 – Consiglio direttivo e Comitato esecutivo

L'Ente bilaterale è retto da un Consiglio direttivo, composto da membri eletti dall'Assemblea ordinaria che ne determina il numero, i quali durano in carica.....anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui un Consigliere cessi, per qualsiasi causa, dalla carica, prima della scadenza, esso può essere sostituito con un altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso che durerà in carica fino alla prossima Assemblea.

Il Consiglio direttivo potrà nominare un COMITATO ESECUTIVO costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri membri.

Esso durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio e ad esso sono delegati tutti i poteri, salvo quelli riservati al Consiglio dallo Statuto e dalla Legge.

In particolare il COMITATO stabilirà le norme per le erogazioni da effettuarsi sempre nell'ambito statutario.

Il COMITATO ESECUTIVO si riunisce su convocazione anche informale del Presidente presso la sede sociale o altrove purché in Italia, ed è validamente costituito con la presenza di almeno.....dei suoi membri.

Il Presidente del Comitato, che sarà il Presidente del Consiglio, potrà nominare un segretario anche estraneo al Comitato.

Art. 12 – Poteri del Consiglio direttivo

Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Art. 13 - Membri del Consiglio

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente in designazione dei Soci CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI, il Vice Presidente in designazione dei Soci CGIL, CISL, UIL, il Tesoriere e un Segretario anche estraneo al Consiglio.

Art. 14 - Rappresentanza legale

La legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente e in caso di suo impedimento o assenza al Vice Presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio direttivo sono anche Presidente e Vice Presidente dell'Ente bilaterale.

Art. 15 - Deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente o, su loro incarico, dal Segretario, mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, spedito almeno 7 giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Esso deve inoltre essere convocato quando almeno.....dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di Consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in mancanza di entrambi, da chi sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di.....

Art. 16 - Verbalizzazione

Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo dovranno risultare da Verbali redatti dai rispettivi Segretari.

Art. 17 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno e il Bilancio predisposto dal Consiglio è esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti che riferisce all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di..... membri, anche non soci, viene eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica anni.

Art. 18 - Avanzi di gestione

Gli avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio, determinati dopo le eventuali destinazioni al Fondo di dotazione, saranno erogati entro l'esercizio successivo e destinati ai fini dell'Associazione.

Il Fondo di dotazione potrà essere utilizzato esclusivamente su delibera del Consiglio direttivo.

Art. 19 - Scioglimento Cessazione

In caso di scioglimento dell'Ente bilaterale o, comunque, di una sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dall'Assemblea, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai Soci, Associati ed Iscritti.

Allegato 2

Enti bilaterali - Nota tecnica

Esaminato lo schema di Statuto e di Regolamento di un Ente bilaterale si rileva che, dagli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) tale Ente è inquadrabile in quelli "non commerciali" di cui agli artt. 19 e seguenti, DPR n. 598 del 29.9.73.

Il reddito di tali Enti è formato dai redditi fondiari (terreni e fabbricati), da quelli di capitale o derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività commerciali, ovunque prodotti e indipendentemente dalla loro destinazione.

Le somme versate dagli associati o partecipanti non concorrono a formare il reddito imponibile degli Enti di cui si tratta, ad eccezione delle somme corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di attività commerciali: da tali prestazioni si escludono quelle effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e previdenziali, promuovere corsi di formazione e riqualificazione professionale.

L'insieme di queste finalità istituzionali non può assolutamente qualificarsi come attività commerciale nel quadro dell'art. 2195 C.C.

Nel caso in cui l'Ente dovesse svolgere, anche occasionalmente, attività commerciale, l'imposta sarebbe applicata soltanto per questa sulla base dei ricavi e dei costi risultanti da apposita contabilità separata.

Con la circolare ministeriale n. 21/RT del 12.4.75 il Ministero delle finanze ha precisato che gli obblighi contabili ricorrono soltanto per le attività da cui derivano redditi d'impresa; in assenza di tali redditi e di altri (fondiari, di capitale, etc.) o del possesso dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, non ricorre l'obbligo della dichiarazione. In questo quadro il DPR n. 60 del 28.3.75 stabilisce che la ritenuta d'imposta sugli interessi da depositi bancari viene considerata non di acconto, ma a titolo definitivo (e quindi da non dichiarare, così come è disposto per le persone fisiche).

Imposta sul Valore Aggiunto

In quanto all'imposta sul valore aggiunto occorre fare riferimento all'art. 1, DPR n. 633/72, che dichiara soggette al tributo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni.

Pertanto, come si è visto per l'IRPEG, occorre che le dette operazioni rientrino nell'attività d'impresa, ossia commerciale, intendendosi per tali anche le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, escluse le prestazioni effettuate da associazioni anche assistenziali secondo le finalità istituzionali.

Negli Enti bilaterali per ottenere le varie prestazioni previste statutariamente non sono previsti contributi specifici, ma quote associative o contributi che affluiscono a un Fondo mediante il quale

si provvede a realizzare tutte le prestazioni dovute per Statuto (in genere sussidi).

Inoltre la voce 23 dell'art. 10 del predetto DPR n. 633 esonera dall'IVA le "prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente".

Roma, 27 febbraio 1987

21/7/88

Accordo Interconfederale

La Confartigianato, rappresentata dal Presidente Ivano Spalanzani, dal Vice Presidente Felice Doro, dal Segretario Generale Giorgio Meli, con l'assistenza dei Sigg.: Dr. Guido Cesati, Avv. Renato Bonica, Dr. Bruno Gobbi, D.ssa Giovanna De Lucia.

La Confederazione Nazionale dell'artigianato - CNA, rappresentata dal Presidente nazionale Bruno Lisi, dal Segretario Generale Sergio Bozzi, dai vice presidenti nazionali Alberto Rossi e Gabriele Zagni, dai vice segretari nazionali Angelo Algieri e Antonio Suraci, dal Presidente del DPT Sindacale Ermando Antonelli, dal responsabile della Sezione Contrattazione Dott. Alberto De Crais e dai componenti del DPT Sindacale Claudio D'Antonangelo, Paolo Alberti, Glauco Cavassini, Fulvio Boeris, Orazio Giurgola, Carlo Braccesi, Vito Siracusa, Alfredo Tonini, Ubaldo Zerbinatti e Stefano Maggipinto con la consulenza di Renato Attardi; coadiuvati dai presidenti delle Federazioni nazionali di settore e dai segretari nazionali delle Federazioni, Marco Ciolella, Paolo Necci, Roberto Giorgini, Giuseppe Testini, Ivo Costantini, Alfonsa Celli, Paolo Grossi, Tonino Calabrese e Mauro Piperno;

la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - CASA, rappresentata dal Presidente Comm. Giuseppe Guarino, dal Vice Presidente Aldo Rapelli, dal Segretario Generale Dott. Giacomo Basso, con l'assistenza del Direttore Generale dei Servizi Confederali Dott. Paolo Melfa;

la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - CLAAI, rappresentata dal Vice Presidente nazionale Dott. Angelo Turco, assistita dal Sig. Lino Maiocco.

C.G.I.L., rappresentata dai Sigg.: Antonio Pizzinato segretario generale, Fausto Bertinotti segretario confederale, Luciano Satta C.G.I.L. Nazionale, Loredana Pistelli FILTEA Nazionale, Carmelo Caravella FIOM Nazionale, Bruno Rossi FILLEA Nazionale, Gabriele Zappaterra C.G.I.L. Emilia Romagna, Domenico Codispoti C.G.I.L. Lombardia, Inghilesi C.G.I.L. Toscana;

C.I.S.L., rappresentata dai Sigg.: Franco Marini segretario generale, Rino Caviglioli segretario Confederale, Mario Conclave C.I.S.L. Nazionale, Marcello Guardianelli FILTA Nazionale, Norberto Crinelli FILCA

21/7/88

Nazionale, Gianluigi Morini FIM Nazionale, Luigi Raimondi FLERICA Nazionale;

U.I.L., rappresentata dai Sigg.: Giorgio Benvenuto segretario generale, Silvano Veronese segretario confederale, Franco Lago coordinatore settore U.I.L., Antonio Regazzi segretario nazionale UILM, Stefano Cerizza coordinatore nazionale UILM, Roberto Di Maulo coordinatore nazionale UILM, Francesco Cisco segretario generale FILSIC, Renato Di Lisio segretario nazionale UILTA, Renato Ferrari segretario generale UILTA, Francesco De Martino segretario nazionale FENEAL, Paolo Pellarini segretario nazionale FENEAL, Pasquale Rossetti segretario nazionale UILIAS, Claudio Negro segretario nazionale UILCID, Paolo Carcassi segretario nazionale UILTRA-SPORTI, Antonio Zilli segretario nazionale UILTUCS

Viene stipulato il presente

Accordo Interconfederale

Relazioni sindacali

Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla PREMESSA dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali.

Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.

Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti.

21/7/88

Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:

- a. la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dai CCNL;
- b. la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
- c. l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
- d. la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
- e. la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
- f. la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspiccate convergenze.

Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.

A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del 27.2.1987.

Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative.

21/7/88

In attuazione di quanto sopra si conviene:

- RSB 1. Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti, del presente accordo, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino. In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2. Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni artigiane firmatarie, in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3. Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4. I rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5). Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5. In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21/12/83 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dei settori artigiani, a partire dalla data del suddetto (*) accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui al 1° comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2° dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.

(*)

Roma, 5.5.1989

Ogg.: Accordo Interconfederale
21.7.1988 - ERRATA CORRIGE

Con riferimento al testo dell'Accordo Interconfederale del 21.7.1988, sottoscritto nella sua stesura definitiva il 4.5.1989, in sede CNEL, le parti firmatarie dello Accordo stesso indicano la seguente ERRATA CORRIGE:

Parte "Relazioni sindacali", pag. 3, punto 5., 4° rigo - Sostituire la parola PRESENTE con la parola SUDDETTO.

F.to

CGIL
CISL
UIL

CONFARTIGIANATO
CNA
CASA
CLAAI

21/7/88

Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:

- a L. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (1° comma punto 1);
- a L. 1.500 annue per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (2° comma punto 1).

Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.

Bacini

6. I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.

7. Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.

A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.

8. Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai CCNL artigiani.

Con riferimento a quanto sopra, le OO.SS. e le OO.AA. esamineranno, in sede conciliativa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dei rappresentanti sindacali qualora gli stessi siano stati individuati tra lavoratori dipendenti da imprese artigiane.

Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto.

Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente l'assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.

9. I rappresentanti di CGIL-CISL-UIL, comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.

10. Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia - Legge 300/1970 - Legge 604/1966 - Legge 533/1973 e agli articoli 2118 e 2119 codice civile.

21/7/88

DICHIARAZIONE A VERBALE DEL MINISTRO

Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le OO.SS. definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.

DICHIARAZIONE A VERBALE DI CISL E UIL

CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione dell'attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture CISL e UIL presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive organizzazioni sindacali. Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 3° e 4° comma dell'art. 31 della Legge 300/70 - Statuto dei diritti dei lavoratori. La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto di tale dichiarazione.

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA CGIL

La CGIL dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiuntamente alle altre OO.SS. i propri rappresentanti.

Dato che l'accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato.

La CGIL definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.

Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti.

Protocollo per il regolamento del fondo

1. Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse di cui al punto 5) del presente accordo interconfederale viene costituito un fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS.
2. Le imprese verseranno le quote al fondo di cui al punto precedente attraverso l'INPS e secondo modalità previste nella specifica convenzione.
3. In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro tre mesi dalla data della presente intesa, il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese artigiane al Fondo regionale.
4. Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento

21/7/88

dell'Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive di quanto stabilito ai punti precedenti.

5. Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati relativi ai versamenti di cui sopra.

6. Il fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente accordo interconfederale entro 30 giorni dalla data dell'effettivo versamento.

7. Il fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per settore merceologico.

8. Il fondo regionale comunque invia alle organizzazioni nazionali stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.

9. Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse ai bacini individuati e ai soggetti interessati designati dalla OO.SS. e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi.

A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.

10. La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle designazioni che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. firmatarie.

11. A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), 2° comma, del presente accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse necessarie.

12. Per l'attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello spirito degli impegni assunti nella prima parte dell'accordo, saranno utilizzate le risorse come specificamente indicato al punto 5) dello stesso.

13. Nella fase intermedia prevista dal comma 1° del punto 7), resta inteso che le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non concorreranno alla costituzione del fondo.

Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del fondo stesso, quanto versato.

NOTA A VERBALE

CGIL-CISL-UIL confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali.

La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto della nota a verbale.

21/7/88

Le Confederazioni Artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per quest'ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.

A tal fine si conviene quanto segue:

1. Allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un fondo intercategoriale.
2. Il fondo di cui al punto 1) sarà gestito in maniera paritetica dalle articolazioni regionali delle OO.AA. e dalle OO.SS. firmatarie, le quali entro il 30/10/1988 in un apposito incontro definiranno le norme di funzionamento e gli organi di gestione del fondo medesimo.
3. Il fondo regionale provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da sospensioni temporanee delle attività causate da eventi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, secondo i criteri e le modalità indicati ai punti 7), 9), 11), 12).
4. Il fondo regionale provvederà inoltre ad erogare prestazioni per gli imprenditori artigiani e per il sostegno alla impresa, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 16) comma 2°.
5. Fermo restando gli scopi solidaristici generali, le parti stipulanti a livello regionale, laddove ne ravvedano l'esigenza e le condizioni, potranno concordare eventuali articolazioni subregionali del fondo.
6. La presente normativa si applica ai settori coperti da CCNL artigiani stipulati, ai sensi dell'accordo interconfederale del 21/12/83, dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, ad esclusione dell'edilizia, dell'autotrasporto e della panificazione.

NOTA A VERBALE

Per quanto riguarda il settore della panificazione verrà effettuata una verifica congiunta entro l'1/10/1988.

21/7/88

7. Ferma restando l'esclusione di crisi congiunturali anche temporanee, a titolo esemplificativo gli eventi che potranno dare luogo alle prestazioni del fondo di cui al punto 2) andranno individuati tra i seguenti:

- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato.

In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.

8. In caso di articolazione sub-regionale del fondo per aree di produzione omogenea, ad eccezione di quanto previsto al punto 7), le parti potranno individuare eventi diversi da quelli sopra indicati, compatibilmente con le disponibilità economiche.

9. In ogni caso, per tutti gli eventi considerati, la durata degli interventi del fondo sarà limitata.

Tale durata nonché l'entità degli interventi saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento.

10. Il fondo si darà le articolazioni operative al fine di garantire rapidità e funzionalità degli interventi.

11. Per ogni fondo verrà istituita una Commissione permanente paritetica, che esaminerà in tempi rapidi le domande di intervento delle imprese interessate, valutando la conformità degli eventi denunciati e dei loro effetti, alle finalità per cui il fondo è costituito.

12. Le provvidenze verranno erogate dal fondo all'impresa, e tramite quest'ultima ai lavoratori interessati.

13. La gestione del fondo predisporrà gli opportuni strumenti di rendicontazione per controllare l'avvenuta erogazione ai soggetti interessati.

14. Entro il 30/9/1988 sarà istituita una Commissione nazionale paritetica che, entro il 15/11/1988, valuterà i problemi di carattere contributivo, relativi alle attività di sostegno del fondo e diramerà alle parti regionali le indicazioni necessarie.

Tale commissione sarà inoltre investita dei compiti di cui ai punti 19), 20) e fornirà indicazioni per il superamento di eventuali controversie interpretative che si manifestassero a livello territoriale.

21/7/88

15. Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al fondo con una quantità pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e contingenza per dipendente, di cui rispettivamente 8 e 2 saranno iscritte in capitoli di bilancio separati già richiamati al punto 3) e al punto 4).

La retribuzione di riferimento ai fini della contribuzione al fondo è quella prevista dal CCNL di appartenenza per l'operaio specializzato.

16. Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.

Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese che, a titolo esemplificativo, saranno:

- il ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali all'impresa, quali attività formative, di diffusione delle tecnologie, ecc.

17. Il fondo potrà essere accantonato presso gli Enti Bilaterali regionali.

18. Le provvidenze del fondo saranno riservate alle imprese che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal presente contratto ed alle norme previste dai regolamenti localmente definiti.

19. Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni di cui ai punti 3 e 4 verrà destinata ad un fondo nazionale di compensazione suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti, impresa) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento del predetto fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14.

20. A carico del fondo regionale potranno essere stipulate forme di assicurazione volte a garantire la continuità degli interventi, secondo gli orientamenti espressi dalla Commissione di cui al punto 14.

21. A livello regionale, le parti valuteranno la consistenza di eventuali residui di gestione, al fine di concordare utilizzi aggiuntivi.

22. In sede regionale, le parti potranno altresì attivarsi congiuntamente nei confronti degli Enti pubblici, per interventi a sostegno delle finalità per cui il fondo è costituito, fermo restando quanto previsto in termini di gestione al punto 2).

23. I versamenti annuali di cui al punto 15) avverranno anticipatamente entro il 15 gennaio di ciascun anno.

Il primo di tali versamenti che si riferirà al 1989, sarà effettuato entro il 15 gennaio 1989, e sarà calcolato moltiplicando il numero dei lavoratori dipen-

21/7/88

denti occupati al 31/12/88 nella impresa artigiana per le 10 ore previste calcolate secondo quanto previsto al punto 15 ultimo comma.

24. Il fondo regionale provvederà a fornire alla Commissione di cui al punto 14) del presente accordo i dati relativi ai rendiconti annuali di bilancio. A tal fine provvederà ad una contabilizzazione per categorie contrattuali e per aree territoriali.

25. Nel caso di fondi bilaterali esistenti, per finalità affini a quelle previste dal presente accordo, le parti regionali si incontreranno per stabilire - ove vi siano rilevanti differenze negli oneri, e nella qualità delle provvidenze, e tenendo conto delle esperienze acquisite - le eventuali modalità di armonizzazione con il fondo di cui al punto 1).

26. Nel caso di provvedimenti legislativi, intervenuti dopo la stipula del presente accordo e che modifichino le materie da esso trattate, le parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno per gli opportuni adeguamenti.

27. Le erogazioni del fondo regionale di cui al punto 3) hanno carattere di provvidenze. Esse impegnano il solo fondo ad intervenire per i casi indicati, e nelle modalità concordate, nel limite delle sue disponibilità economiche ed escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore, nei confronti dell'impresa, salvo quanto disposto ai punti 12) e 13).

Non si intende inoltre modificare direttamente o indirettamente col presente accordo, le normative contrattuali e di legge relative alla disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.

Occupazione femminile

Le parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di sperimentare azioni positive. A tale scopo saranno costituiti comitati paritetici regionali e/o territoriali tra OO.SS. ed OO.AA. per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.

Tutela dei tossicodipendenti

1. Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi socio-sanitari e inserimento/mantenimento nella realtà produttiva.

1.1 Tali comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa esperienza.

21/7/88

- 1.2 Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la possibilità di interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla realtà delle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli Enti locali.
2. Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche che rispondano ai requisiti di cui al punto 1.1. qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture, in aggiunta al periodo di comporta.
 - 2.1 L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione della loro specificità.
 - 2.2 Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che siano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle suddette strutture che ne certificheranno la necessità, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.
3. Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di tossicodipendenti in comprovata terapia presso centri pubblici e privati di cui al punto 1.1., per il periodo di sostegno, espressamente richiesto dalla terapia stessa, potranno essere accordati, tenendo conto delle esigenze produttive, permessi non retribuiti o orari particolari.
4. I comitati bilaterali di cui al punto 1), su segnalazione delle strutture suddette si adopereranno per portare a conoscenza delle imprese artigiane le esigenze di reinserimento lavorativo di tossicodipendenti per consentire alle imprese stesse di corrispondere volontariamente nel senso auspicato.
5. Nell'ipotesi di aspettativa non retribuita di cui al punto 2) i lavoratori interessati potranno essere sostituiti per il periodo di assenza dall'impresa utilizzando contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23 ex L. 56/87.

Lavoratori inabili

Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi incontrati nel loro inserimento.

In tali sedi, le OO.AA. e le OO.SS., esamineranno le possibili soluzioni atte a risolvere i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.

A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.

21/7/88

Mercato del lavoro

Le Confederazioni artigiane, e le Confederazioni dei lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del Mercato del Lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva.

In particolare, confermano la validità dell'Accordo interconfederale del 27.2.87, nelle parti riguardanti il Mercato del Lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore.

In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la L. 56/87, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane.

Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi.

Riguardo all'apprendistato, e alla L. 56/87, poi la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali:

- la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo;
- l'individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative;
- la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato del Lavoro.

Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali.

Il presente Accordo interconfederale ha durata triennale. Esso s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza.

L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito solo da un nuovo accordo.

Roma, 21 luglio 1988

Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL.

4/5/89

Allegato

Le parti, all'atto della firma dell'Accordo interconfederale siglato in data 21.7.1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del Lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane.

Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'accordo interconfederale 21.7.1988

Le parti nazionali, firmatarie del presente Accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente Accordo.

Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte.

Roma, 4 maggio 1989

4/4/90

Nota a chiarimento del settore edile

A chiarimento dell'Accordo Interconfederale del 21/7/88, tenendo conto delle specificità dell'organizzazione del lavoro presente nei cantieri edili, CGIL CISL UIL e le Confederazioni dell'artigianato firmatarie dell'accordo sopra richiamato, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali di categoria del settore edile, precisano quanto segue:

- per il settore dell'edilizia, nel confermare la validità delle soluzioni adottate all'interno dell'Accordo interconfederale in merito alla rappresentanza sindacale, e salvaguardando la piena ed integrale applicazione dell'accordo stesso, si conviene che in sede di trattative di categoria possono essere individuate diverse modalità applicative, fermo restando quanto previsto al punto 5) dell'Accordo interconfederale, in ordine al punto 2) del relativo Regolamento, tenuto conto della realtà delle Casse Edili Artigiane e dell'impegno di una loro estensione su tutto il territorio nazionale secondo quanto previsto dall'accordo di categoria del 19/3/90.

Roma, 4 aprile 1990

CGIL
CISL
UIL
FILLEA-CGIL
FILCA-CISL
FENEAL-UIL

CONFARTIGIANATO
CNA
CASA
CLAAI
ANAEPA-CONFARTIGIANATO
FNAE-CNA
FIAE-CASA

CGIL
CISL
UIL

ARTIGIANATO ACCORDI INTERCONFEDERALI

Accordo interconfederale su struttura retributiva, enti contrattuali, sistema contrattuale, ecc. -

3 Agosto 1992

Premessa

Le parti intendono riaffermare il ruolo, la funzione rappresentativa e l'importanza strategica del comparto artigiano nel contesto economicosociale del Paese, sia per il volume del valore aggiunto prodotto, che per la qualità e la quantità dell'occupazione assicurata.

L'attuale scenario di evoluzione dell'artigianato richiede un salto di qualità nello sviluppo del nuovo sistema di relazioni sindacali i cui presupposti sono contenuti negli Accordi interconfederali del 21.12.83, del 27.2.87 e del 21.7.88 finalizzato a una piena valorizzazione delle risorse umane e ad una più forte partecipazione e responsabilizzazione dei lavoratori.

Tali obiettivi sono, infatti, strettamente connessi alla centralità del fattore umano nell'artigianato, che si esplica anche nel rapporto diretto tra imprenditore e lavoratore, fondato sulla fiducia e collaborazione reciproche, volte a una sempre maggiore valorizzazione della professionalità del lavoro dipendente e allo sviluppo economico e produttivo dell'impresa.

In questo quadro risulta funzionale il potenziamento delle attività formative e la promozione dell'occupazione femminile.

In tale contesto generale, fermi restando le sedi e i ruoli propri della contrattazione, assume rilevanza strategica la scelta delle parti di riconfermare un modello di relazioni incentrato, anche secondo le premesse agli Accordi interconfederali del 1987 e 1988, sulla trattazione congiunta di materie di carattere sociale nonché in ordine ad argomenti di politica economica interessanti lo sviluppo dell'artigianato.

A tal fine, le parti convengono su una serie di strumenti di partecipazione, a livello nazionale e regionale, sia orizzontale che verticale, funzionale all'acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive e i processi legislativi e amministrativi che coinvolgono direttamente il sistema delle imprese artigiane.

Nell'ambito di tali strumenti di partecipazione, particolare importanza assumono gli osservatori, di competenza delle categorie: essi, infatti, rivestono un ruolo determinante per il funzionamento della struttura contrattuale di cui al presente accordo, poiché, specialmente con riferimento al 2°

00198 Roma
Corso d'Italia, 25

00198 Roma
Via Po, 21

00187 Roma
Via Lucullo, 6

CGIL

CISL

UIL

livello di contrattazione, rappresentano un momento di supporto delle possibilità partecipative dei singoli settori artigiani alle scelte regionali di politica economica.

Analogamente il sistema di enti bilaterali, previsto dal presente accordo a livello nazionale e regionale, è teso a confermare le opportunità derivanti da relazioni sindacali coerenti sia con gli obiettivi di sviluppo e qualificazione produttiva e occupazionale delle imprese artigiane, sia con la struttura contrattuale come più avanti definita.

Infine le parti convergono di realizzare, a livello nazionale interconfederale, un coordinamento tra le risultanze delle attività degli osservatori e degli enti bilaterali, al fine di costruire, attraverso l'acquisizione e l'elaborazione dei dati conoscitivi da questi rilevati, una banca dati nazionale quale supporto strumentale agli obiettivi delle parti. Il presente accordo assume anche ai fini delle determinazioni contrattuali come propri gli obiettivi generali del negoziato in corso tra il Governo e le parti sociali per la realizzazione di una politica di tutti i redditi finalizzata al superamento del differenziale d'inflazione rispetto a quella dei maggiori paesi europei, alla riduzione del deficit e del debito pubblici in un quadro di equità sociale, alla ripresa dello sviluppo produttivo, alla difesa e al rilancio dell'occupazione.

La soluzione dei problemi legati alla composizione del costo del lavoro acquisisce nel comparto artigiano una specifica rilevanza ai fini della salvaguardia della competitività delle imprese e del miglioramento delle condizioni economiche e professionali dei lavoratori.

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA STRUTTURA RETRIBUTIVA

Nel comune intento di privilegiare le sedi di contrattazione nella determinazione dei livelli salariali e per questa via valorizzare la professionalità e la produttività, anche in considerazione dell'attuale congiuntura economica e in coerenza con gli obiettivi di recupero della competitività del sistema produttivo artigiano, le parti concordano su una prassi di relazioni sindacali che prevede 2 livelli di contrattazione ai quali in materia salariale sono attribuiti ambiti specifici di intervento.

In sede di stipula dei CCNL dell'Artigianato si tenderà a tutelare il potere d'acquisto delle retribuzioni in vigore alla data di scadenza dei CCNL stessi. Tale tutela sarà realizzata:

attraverso la determinazione di aumenti retributivi coerenti con i tassi d'inflazione programmati dal Governo o convenuti in sede di politica dei redditi.

Gli aumenti suddetti s'intendono comprensivi del meccanismo d'indicizzazione che le parti dovessero concordare o che venisse definito per legge.

00198 Roma
Corso d'Italia, 25

00198 Roma
Via Po, 21

00187 Roma
Via Lucullo, 6

Pertanto gli aumenti salariali da determinarsi nei CCNL attualmente in fase di rinnovo saranno onnicomprensivi e dovranno tendere a tutelare il potere d'acquisto delle retribuzioni facendo riferimento ai tassi programmati d'inflazione;

tramite un successivo riallineamento delle retribuzioni allo scopo di recuperare l'eventuale scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale.

Le parti concordano che in sede di rinnovo dei CCNL saranno definiti criteri, tempi e modalità del riallineamento retributivo al fine di recuperare le differenze derivanti dall'eventuale scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale.

In sede di stipula dei Contratti Collettivi Regionali Integrativi di Lavoro (CCRIL) verranno negoziati incrementi retributivi sulla base della situazione del settore nella Regione rilevata attraverso indicatori anche specifici concordati dalle parti nei CCNL.

Norma transitoria.

Le parti convengono che, per i CCNL attualmente in fase di rinnovo, il primo riallineamento delle retribuzioni contrattuali avrà luogo, ai sensi del punto 1), entro il dicembre 1993 e che gli effetti sulle retribuzioni decorreranno dall'1.1.94, e così di seguito analogamente per i singoli anni successivi.

Per quanto attiene al 1992 le parti convengono che gli aumenti dei CCNL in fase di rinnovo faranno riferimento ai tassi d'inflazione tendenziale convenuti e che quindi non si darà luogo a riallineamento.

Ferma restando la più generale verifica da effettuare all'interno del negoziato generale attualmente in corso tra Governo e parti sociali sulla politica dei redditi, la riforma della contrattazione e della retribuzione (compresa la parte definita "indennità di contingenza" e il suo eventuale adeguamento), le OO.AA. e le OO.SS. s'incontreranno entro 30 giorni dal termine del suddetto negoziato per armonizzarne i risultati con quanto pattuito nel presente accordo.

Per quanto attiene ai CCNL già stipulati, le parti riconoscono la necessità, sulla base del principio di cui al punto 1), di garantire la tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni contrattuali nell'arco della vigenza dei CCNL.

A tal fine s'impegnano reciprocamente a richiedere una soluzione del problema nel quadro della trattativa sulla politica dei redditi e la riforma della contrattazione e della retribuzione tra il Governo e le parti sociali.

00198 Roma
Corso d'Italia, 25

00198 Roma
Via Po, 21

00187 Roma
Via Lucullo, 6

CGIL
CISL
UIL

In ogni caso, in assenza di una soluzione generale, le parti, unitamente alle categorie interessate, s'incontreranno entro il mese di ottobre 1992 al fine di risolvere tale problema.

SISTEMA CONTRATTUALE

2.a) PRINCIPI GENERALI

In merito all'articolazione del sistema contrattuale artigiano, si conferma la scelta di consolidare un sistema certo ed esigibile, articolato attorno a 2 soggetti sindacali titolari della contrattazione, la Confederazione e la Categoria, e a 2 livelli di confronto negoziale, 1 centrale e 1 decentrato, per ciascuno dei 2 soggetti. La titolarità nei 2 livelli appartiene rispettivamente alle strutture nazionali e regionali. Questi momenti di confronto negoziale tratteranno le materie proprie di ciascun livello (come da paragrafo 2.b successivo) secondo i seguenti principi:

non ripetitività allo stesso titolo degli argomenti già trattati;

esclusività di alcune materie per soggetto e livello;

possibilità di delega su alcune materie ad altri soggetti e livelli.

2.b) FINALITA' E CONTENUTI DEI LIVELLI DI CONTRATTAZIONE

Livello nazionale interconfederale

A livello nazionale interconfederale spetta il compito di coordinare le politiche contrattuali nel sistema artigiano, definire le forme di rappresentanza e gli strumenti operativi bilaterali.

Il livello nazionale interconfederale ha titolarità contrattuale per l'intero sistema artigiano sulle seguenti materie:

diritti sindacali;

relazioni sindacali (regole e procedure);

sistema di rappresentanza;

strumenti operativi bilaterali;

struttura contrattuale;

00198 Roma
Corso d'Italia, 25

00198 Roma
Via Po, 21

00187 Roma
Via Lucullo, 6

CGIL
CISL
UIL

elementi fondamentali della struttura retributiva;

mercato del lavoro;

formazione professionale;

ambiente e sicurezza;

pari opportunità;

altri titoli individuati dalle parti.

Le materie relative al sistema di rappresentanza, alla struttura contrattuale e agli elementi fondamentali della retribuzione sono di esclusiva pertinenza del livello nazionale interconfederale.

Qualora i negoziati a livello nazionale interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni per essere esigibili debbano essere recepite dai CCNL.

Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.

Livello nazionale di categoria

Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.

A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:

relazioni sindacali di settore;

materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;

sistema di classificazione;

retribuzione;

durata del lavoro;

00198 Roma
Corso d'Italia, 25

00198 Roma
Via Po, 21

00157 Roma
Via Lucullo, 6

CGIL

CISL

UIL

normative sulle condizioni di lavoro;

azioni positive per le pari opportunità;

altre materie tipiche dei CCNL;

costituzione di eventuali fondi di categoria.

Di norma i CCNL stipulati a tale livello hanno durata di 4 anni.

Livello decentrato interconfederale

La titolarità contrattuale a livello decentrato confederale spetta alle organizzazioni confederali regionali. Il livello decentrato confederale di contrattazione ha il compito di applicare gli accordi confederali nazionali alle realtà di ciascuna Regione e di affrontare problematiche regionali d'interesse delle parti su materie di non esclusiva competenza interconfederale nazionale. Di tali confronti sono comunque escluse le materie proprie dei CCNL.

Su mandato del livello nazionale interconfederale il livello interconfederale regionale può trattare materie diverse da quelle proprie. Si tratterà di materie rinviate, perché già affrontate o direttamente rimesse in quanto non affrontate a livello nazionale interconfederale.

Il livello decentrato interconfederale può delegare le organizzazioni interconfederali territoriali, anche su istanza di queste ultime, a trattare alcune materie interconfederali di particolare rilevanza locale.

Qualora i negoziati a livello decentrato interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere recepite dal CCRIL.

Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti da accordi regionali vigenti, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.

Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.

Livello decentrato di categoria

La titolarità unica contrattuale al livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.

00198 Roma
Corso d'Italia, 25

00198 Roma
Via Po, 21

00187 Roma
Via Lucullo, 6

CGIL

CISL

UIL

Tale livello contrattuale ha il compito di applicare il CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano, regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti. In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.

Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.

Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque avviate in ogni Regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.

Le parti convengono che entro la fine del 1995 si darà luogo a una verifica del sistema contrattuale sopra stabilito.

PROCEDURE E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI NEGOZIATI

Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali nell'artigianato, mirato ad attribuire funzionalità e organicità al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure e i tempi di seguito descritti.

Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti contratti.

Livello nazionale di categoria

Ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista;

la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista;

entro 15 giorni dall'avvio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;

a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un

00198 Roma
Corso d'Italia, 25

00198 Roma
Via Po, 21

00187 Roma
Via Lucullo, 6

CGIL
CISL
UIL

accordo sostitutivo del precedente;

trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali;

trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione del Ministro del lavoro.

Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;

trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta d'intervento del Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.

Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 131 agosto.

Nel caso che una delle organizzazioni firmatarie del presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.

Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.

Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti, da parte delle organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.

Indennità di vacanza contrattuale

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza dei CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.

L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d'inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di

00198 Roma
Corso d'Italia, 25

00198 Roma
Via Po, 21

00187 Roma
Via Lucullo, 6

CGIL
CISL
UIL

essere erogata.

Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

Livello decentrato di categoria

La decorrenza dei CCRIL cadrà a metà della vigenza dei CCNL di riferimento.

La definizione dei CCRIL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:

la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza;

entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;

a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo;

trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle categorie nazionali;

trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;

trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta d'intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.

Le parti convengono che i termini sopraindicati sono sospesi per il periodo 1/31 agosto.

Nel caso che una delle organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.

Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.

00198 Roma
Corso d'Italia, 25

00198 Roma
Via Po, 21

00187 Roma
Via Lucullo, 6

CGIL

CISL

UIL

Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.

Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza dei CCRIL, nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai CCNL a titolo d'acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale.

Norma transitoria.

Restano in vigore i CCRIL già stipulati alla data del presente accordo. In sede di stipula dei CCNL di riferimento, le parti provvederanno a definire i criteri e le modalità di armonizzazione della durata dei CCRIL vigenti con le norme del presente accordo.

ENTI BILATERALI

Nel quadro di relazioni sindacali coerenti sia con gli obiettivi di sviluppo e qualificazione produttiva e occupazionale nelle imprese artigiane, sia con la struttura contrattuale definita nel presente accordo, le parti convengono di costituire un sistema di enti bilaterali paritetici articolato su 2 livelli, nazionale e regionale.

Tale sistema di enti bilaterali, essendo parte integrante della struttura contrattuale prevista dal presente accordo, è obbligatorio per le parti contraenti.

Esso è finalizzato all'erogazione di prestazioni e di servizi per le imprese e i lavoratori di comune utilità per entrambe le parti, in un quadro di trasparenza di metodi e intenti, ed è teso a confermare le opportunità derivanti dall'autonomia e originalità del modello di relazioni sindacali del comparto artigiano.

All'interno dell'ente bilaterale si collocano i vari Fondi, promossi dalla contrattazione interconfederale e categoriale, che rappresentano gli strumenti economicofinanziari per l'adempimento di obblighi contrattuali previsti, che non possono essere adempiuti se non attraverso i Fondi stessi.

Pertanto, all'ente bilaterale devono associarsi i Fondi indicati dalle parti firmatarie il presente accordo, la cui utilizzazione è contrattuale obbligatoria.

I Fondi derivano la loro specifica funzione da accordi sindacali, confederali o di categoria, che stabiliscono degli obblighi che per le loro caratteristiche e/o finalità ne richiedono

00198 Roma
Corso d'Italia, 25

00198 Roma
Via Po, 21

00187 Roma
Via Lucullo, 6

CGIL

CISL

UIL

necessariamente l'istituzione ai fini della raccolta delle relative risorse economiche e dell'erogazione delle corrispondenti prestazioni; pertanto, i Fondi non sono, in nessun caso, sede di trattativa o di confronto tra le parti.

Allo stato tali Fondi sono il Fondo bilaterale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale e il Fondo per la rappresentanza sindacale, costituiti ai sensi e secondo le modalità e le forme di gestione rispettivamente per essi indicati dall'Accordo interconfederale 21.7.988.

Eventuali fondi, aventi la stessa natura, ma la cui costituzione venga decisa dalle organizzazioni di categoria, saranno collocati nell'ente bilaterale previa esplicita decisione di ammissione da parte di quest'ultimo su istanza delle parti contraenti l'accordo istitutivo del Fondo stesso.

Possono convenzionarsi con l'ente bilaterale, al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali per realizzare il massimo d'efficienza e di economia, quei Fondi ai quali gli imprenditori potranno aderire volontariamente, esterni all'ente bilaterale, per i quali esiste una possibilità di opzione circa la loro utilizzazione. Questi Fondi sono infatti costituiti al fine di mutualizzare gli oneri derivanti da obblighi contrattuali che possono essere adempiuti sia attraverso il Fondo che tramite l'erogazione diretta ai singoli lavoratori da parte dell'imprenditore.

Allo stato sono fatte salve altre determinazioni in ordine agli enti bilaterali già costituiti, fermo restando l'impegno delle parti a definire tempi e modalità della loro armonizzazione a quanto stabilito nel presente accordo.

Ogni Fondo ha propria individualità, autonomia giuridica e gestionale. La composizione degli organismi e le modalità di funzionamento sono decise dalle parti sindacali che hanno stipulato l'accordo stesso e hanno istituito il Fondo.

Le parti contraenti l'accordo istitutivo dell'ente o del Fondo, nell'ambito delle proprie competenze, possono delegare al Fondo stesso ovvero all'ente attività propedeutiche alle prestazioni, qualora ciò sia espressamente previsto da accordi o contratti.

Gli enti bilaterali, su mandato delle parti contraenti l'accordo istitutivo dell'ente stesso, possono attivare commissioni per l'esame di specifici argomenti (quale ad esempio l'ambiente) e predisporre i dati acquisiti tramite l'attività dei singoli Fondi, anche in rapporto con le fonti esterne.

L'ente bilaterale è costituito a livello nazionale e regionale dalle parti firmatarie il presente accordo.

Il sistema di enti bilaterali è realizzato in maniera piena e generalizzata a livello regionale.

00198 Roma
Corso d'Italia, 25

00198 Roma
Via Po, 21

00187 Roma
Via Lucullo, 6

CGIL
CISL
UIL

L'ente bilaterale nazionale vedrà al suo interno solo quei Fondi relativi a prestazioni che richiedano o rendano opportuno tale livello.

Inoltre l'ente bilaterale può certificare l'avvenuto versamento a ogni singolo Fondo.

Potranno essere realizzati terminali operativi dell'ente bilaterale a livello territoriale, laddove le esigenze di funzionalità lo rendano necessario.

SISTEMA DI RAPPRESENTANZA

Le parti confermano il sistema di rappresentanza sindacale previsto per il comparto delle imprese artigiane dall'Accordo interconfederale 21.7.88.

Norme finali.

Le parti concordano d'intervenire presso le sedi istituzionalmente competenti affinché nei provvedimenti legislativi e amministrativi che prevedono benefici o incentivi per le aziende sia inserita la cosiddetta "clausola sociale", tesa a garantire l'integrale osservanza da parte dell'universo delle imprese artigiane di quanto pattuito dalla contrattazione collettiva del comparto.

Ciò anche al fine di garantire omogeneità di costi sul mercato del lavoro per tutte le imprese del comparto artigiano.

Nessuna organizzazione può partecipare ai negoziati definiti nei capitoli 2 e 3 senza avere sottoscritto il presente accordo e accettato per intero i suoi contenuti.

La soluzione di eventuali controversie interpretative del presente accordo è affidata a una Commissione paritetica nazionale appositamente costituita tra i soggetti firmatari.

00198 Roma
Corso d'Italia, 25

00198 Roma
Via Po, 21

00187 Roma
Via Lucullo, 6

CGIL
CISL
UIL

ARTIGIANATO ACCORDI INTERCONFEDERALI Protocollo d'intesa sull'artigianato politica dello sviluppo, politica occupazionale, politica fiscale, politica creditizia,...

3 Dicembre 1992

PROTOCOLLO D'INTESA

Le Confederazioni dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI e le Confederazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL,

premesso che il risanamento economico e finanziario del Paese presuppone un impegno generale per il contenimento dell'inflazione, per la riduzione del deficit pubblico, per la qualificazione dei servizi pubblici, per la valorizzazione e il potenziamento dell'apparato produttivo e dei livelli occupazionali;

posto che per recuperare la vitalità e la competitività del sistema dell'artigianato e delle piccole imprese deve essere impostata ed attuata un'adeguata politica di sostegno attraverso iniziative in campo economico, occupazionale e sociale capaci di esaltarne e rafforzarne il ruolo sui mercati interno e internazionale;

in considerazione dell'impegno a promuovere l'ampio e qualificato patrimonio di normative contrattuali specifiche per l'artigianato;

in conformità e coerenza con il modello di contrattazione che si fonda sul pieno riconoscimento della titolarità sindacale e dell'autonomia negoziale dell'artigianato in funzione della sua specificità e della sua importanza nell'ambito del sistema economico e occupazionale italiano;

CONVENGONO di istituire, nell'ambito delle relazioni sindacali, un sistema permanente di confronto sui temi di politica economica generale che interessano e coinvolgono direttamente e specificamente l'artigianato e la piccola impresa.

In tale quadro le parti CONCORDANO di avviare immediatamente il confronto sulle tematiche di seguito indicate e valutate come prioritarie ed urgenti.

POLITICA DELLO SVILUPPO

Le parti s'impegnano a un confronto per individuare interventi congiunti in materia di politica industriale, specificatamente indirizzati al consolidamento e allo sviluppo del tessuto produttivo in

00198 Roma
Corso d'Italia, 25

00198 Roma
Via Po, 21

00187 Roma
Via Lucullo, 6

CGIL
CISL
UIL

cui operano l'imprenditoria minore e artigiana da sottoporre a Governo e Parlamento.

In tale ambito si collocano le azioni e gli interventi per la crescita economica e occupazionale dell'artigianato e delle piccole imprese del Mezzogiorno.

Nell'immediato, le parti s'impegnano ad operare per un congruo rifinanziamento dei provvedimenti già esistenti a sostegno del comparto e, in particolare, della legge n. 399/87 (Fondo Nazionale) e della legge n. 317/91 (consorzi per i servizi, consorzi per il credito, riorganizzazione del Ministero dell'industria e attivazione della Direzione generale per l'Artigianato), che peraltro risultano in parte ancora inattuati per inerzia delle Pubbliche Amministrazioni.

Allo scopo di realizzare un quadro conoscitivo di supporto alle iniziative, anche legislative, finalizzate alla realizzazione di una politica congiunta per lo sviluppo del comparto, le parti ritengono altresì prioritaria la riforma delle rilevazioni ISTAT, affinché siano tarate sulle effettive dinamiche economiche e occupazionali dell'artigianato.

Nell'ambito del confronto permanente per la politica dello sviluppo, si colloca, altresì, l'impegno delle parti a esaminare interventi a sostegno e qualificazione delle professionalità artigiane e per il riconoscimento dell'efficacia costitutiva delle deliberazioni delle CPA.

Tali interventi di sostegno risultano tanto più necessari, alla luce dell'imminente integrazione dei mercati comunitari: al riguardo, le parti s'impegnano affinché, nell'ambito dell'attuazione del dialogo sociale europeo, l'artigianato possa svolgere, a pieno titolo, il ruolo di partner attivo nella individuazione delle politiche legislative e contrattuali.

POLITICA CREDITIZIA

Le parti rilevano che l'attuale pesante stretta creditizia e l'elevato costo del denaro penalizzano soprattutto le piccole imprese, rischiando di soffocare l'attività operativa e le possibilità di sviluppo.

Appare perciò indispensabile e indifferibile ricostituire un'adeguata offerta di credito e una contestuale riduzione dei tassi d'interesse al fine di ricondurre il costo del denaro a livelli fisiologici per il mondo produttivo.

Le parti riconoscono, inoltre, all'ARTIGIANCASSA un ruolo insostituibile in materia di credito speciale per il sostegno e la crescita dell'artigianato, convenendo sull'esigenza di una riforma coerente con i principi ispiratori dell'istituto e con il ruolo storicamente esercitato in favore delle imprese artigiane, con la partecipazione diretta del mondo artigiano.

Preso atto della politica di privatizzazione delle partecipazioni statali che interessa direttamente

00198 Roma
Corso d'Italia, 25

00198 Roma
Via Po, 21

00187 Roma
Via Lucullo, 6

CGIL

CISL

UIL

anche vari istituti di credito, le parti s'impegnano, infine, affinché nell'ambito della trasformazione del sistema creditizio siano garantiti in ogni caso alla piccola impresa mezzi e condizioni operative idonee alle sue esigenze di sviluppo.

POLITICA OCCUPAZIONALE

Constatato, con grande preoccupazione, che la crisi del sistema produttivo italiano colpisce, in modo assai più grave che nel passato, le imprese artigiane, mettendo in pericolo la sopravvivenza economica e i livelli occupazionali di migliaia e migliaia di imprese e di lavoratori dipendenti, le parti ritengono indispensabile e urgente sviluppare un'azione comune per sollecitare l'adozione da parte del Governo di provvedimenti e misure idonee a salvaguardare la vitalità delle imprese e la tenuta dell'occupazione del settore.

A tal fine le parti concordano di sviluppare congiuntamente ogni azione che consenta all'artigianato di partecipare, a pieno titolo e con progetti specifici, alle iniziative che Governo e Parlamento si apprestano ad adottare a sostegno dell'occupazione.

POLITICA FISCALE

Le parti individuano nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale uno degli impegni prioritari da sviluppare congiuntamente per garantire l'equità fiscale nell'intero sistema e a difesa del ruolo economico e delle capacità imprenditoriali dell'artigianato.

Ciò premesso, le parti convergono di istituire un tavolo permanente di confronto sui temi di politica fiscale e tributaria.

Le parti ritengono altresì necessari lo snellimento e la semplificazione dei numerosissimi obblighi formali e procedurali attualmente a carico dell'impresa minore.

LOTTA ALL'ABUSIVISMO

Premesso che il fenomeno dell'abusivismo professionale e del lavoro "nero" e irregolare crea inaccettabili condizioni di concorrenza sleale e di evasione fiscale, contributiva e contrattuale, le parti dichiarano il proprio impegno per la promozione e lo sviluppo di azioni e iniziative comuni, sia a livello legislativo che amministrativo, contro l'abusivismo imprenditoriale e tutte le forme di lavoro "nero".

EFFICACIA GENERALE DEGLI ACCORDI

Le Parti convergono sulla necessità di pervenire a un sistema di relazioni sindacali fondato

CGIL

CISL

UIL

sull'efficacia generale dei contratti e degli accordi sottoscritti.

In questo quadro, le parti s'impegnano ad operare congiuntamente affinché vengano assunti nelle sedi istituzionali provvedimenti, anche parziali, in tale direzione.

Nello spirito di quanto sopra concordato, le parti convengono che le decisioni in sede istituzionale che coinvolgano direttamente l'artigianato debbano essere assunte previa consultazione delle rappresentanze del mondo artigiano.

Le parti stabiliscono di effettuare, ai massimi livelli di rappresentanza, verifiche semestrali dello stato di attuazione del presente Protocollo e dell'andamento generale del comparto. La prima verifica avverrà entro il 30.6.93.

00198 Roma
Corso d'Italia, 25

00198 Roma
Via Po, 21

00187 Roma
Via Lucullo, 6

ARTIGIANATO ACCORDI INTERCONFEDERALI Accordo Interconfederale 3 Marzo 2004

Addì 03 marzo 2004, in Roma

tra

CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI

e

CGIL, CISL, e UIL

- premesso che le parti ravvisano la necessità di aprire una nuova stagione di confronto tesa a rilanciare le relazioni sindacali nell'artigianato, costruendo un modello di relazioni sindacali e di contrattazione che aiuti lo sviluppo, contribuisca a risolvere le difficoltà di aree e settori specifici, migliori le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenti la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese, favorisca l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa;
- visto l'accordo interconfederale del 20 maggio 2002, il quale prevedeva di sviluppare il confronto interconfederale per la verifica e l'aggiornamento del modello contrattuale, stabilendo la definizione del suddetto negoziato entro il 31/12/2002;
- considerato che le esigenze di riforma del modello contrattuale sono oggi urgenti ed indifferibili visti anche gli impegni assunti nel citato accordo del 20 maggio 2002 ed i ritardi determinatisi rispetto alle scadenze dei CCNL intervenute nei diversi settori negli ultimi tre anni;
- vista quindi la necessità di individuare un percorso e linee guida certe per la definizione del nuovo sistema di assetti contrattuali;

tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

A) CCNL SCADUTI

1. A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le categorie interessate avvieranno i negoziati per il rinnovo dei CCNL scaduti e sospesi al 31/3/2002 o 30/6/2002 relativamente alla sola parte economica, completando la copertura contrattuale fino al 31/12/2004, confermando la vigenza delle normative previste dagli attuali CCNL.

2. I rinnovi di cui al punto 1 verranno effettuati entro il 31/3/2004 con le seguenti modalità:

- per quanto riguarda l'anno 2002 il rinnovo terrà conto dell'inflazione effettivamente misurata da parte dell'ISTAT (2,5%);
 - per l'anno 2003 si utilizzerà un dato di inflazione pari al 2,5%;
 - per l'anno 2004 si utilizzerà un dato di inflazione pari al 2,3%;
- gli aumenti retributivi saranno calcolati sugli importi di paga base, ex contingenza ed EDR attualmente in vigore;
- dalla data di erogazione dei primi aumenti economici terminerà di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale;
- per i CCNL scaduti nel corso del 2003, al fine di procedere ad una unificazione delle scadenze contrattuali, propedeutica alla razionalizzazione dei contratti in essere, le categorie interessate potranno provvedere a stabilire la copertura economica dei contratti

medesimi fino al 31/12/2004, sulla base dei parametri sopra individuati.

B) CONTRATTAZIONE DECENTRATA

1. A partire dall'1/4/2004 è avviata in tutte le regioni, relativamente ai CCRIL scaduti a tale data, o che scadranno entro il 31/12/2004, la contrattazione decentrata, che si svolgerà sulla base delle seguenti modalità:
 - per quanto concerne la parte economica, la contrattazione decentrata avrà il compito di redistribuire la produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati fra le parti a livello regionale;
 - per quanto riguarda le materie contrattuali che potranno essere discusse a livello regionale sono definiti, in sede nazionale, i seguenti titoli non disponibili per la trattativa a livello regionale:
 - Regole (luoghi – tempi – modalità delle trattative)
 - Diritti individuali e sindacali (permessi sindacali, assemblea, diritto allo studio, congedi parentali)
 - Inquadramento
 - Salario nazionale
 - Disciplina generale orario di lavoro

Tutte le altre materie potranno essere oggetto di trattazione al secondo livello negoziale.

C) RIFORMA DEL MODELLO CONTRATTUALE – Linee guida

1. Con la sottoscrizione del presente accordo si avvia una fase sperimentale basata sulla riconferma di due livelli di contrattazione precisando che la titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale.
2. I due livelli di contrattazione hanno pari cogenza.
3. Per quanto concerne la parte economica, la tutela e la valorizzazione delle retribuzioni avviene nell'ambito dei due livelli contrattuali.

La tutela verrà attuata mediante l'adeguamento delle retribuzioni nazionali all'inflazione stabilita attraverso la concertazione triangolare, in sede di politica dei redditi, in assenza della quale si farà riferimento ad un tasso concordato fra le Parti sociali sulla base degli indicatori disponibili.

La contrattazione di II livello avrà il compito di redistribuire la produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati tra le Parti sociali a livello regionale, nonché di integrare la tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, in caso di scostamento tra l'inflazione presa a riferimento e l'inflazione reale all'epoca degli accordi regionali.
4. Le parti stabiliscono sin d'ora che, entro la fine della vigenza contrattuale, verrà garantita, dalle parti nazionali, la tutela del potere di acquisto alle Regioni che, in assenza di accordi decentrati, non abbiano provveduto all'eventuale riallineamento, con modalità che saranno definite entro il 31.12.2004, anche in rapporto alla durata dei CCNL.
5. A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il negoziato proseguirà al fine di:
 - Stabilire le nuove aggregazioni contrattuali allo scopo di razionalizzare il sistema e di dare copertura contrattuale ai settori scoperti;
 - stabilire un nuovo ed adeguato sistema di inquadramento dei lavoratori, anche alla luce delle risultanze della ricerca sui fabbisogni formativi;

- stabilire materie, tempi e procedure della contrattazione nazionale. e di quella di II livello;
6. Le parti concordano sulla costituzione di un Osservatorio nazionale della contrattazione decentrata.
 7. A conclusione del negoziato, entro e non oltre il 31/12/2004, le parti verificheranno altresì l'andamento del percorso stabilito con il presente accordo al fine di dare completezza e sistematicità al nuovo modello contrattuale.
 8. A partire dal 1/1/2005 i CCNL e i CCRIL verranno stipulati sulla base delle regole del nuovo modello individuate ai sensi del presente accordo.

D) BILATERALITA'

Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL valutano positivamente l'esperienza dell'artigianato maturata a partire dall'Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988 che ha portato alla costituzione di una forte rete di organismi bilaterali finalizzati a gestire le tematiche più importanti per lo sviluppo del comparto e garantire idonei sostegni alle imprese e lavoratori.

Sono pertanto mature le condizioni per l'avvio di una verifica ed aggiornamento dell'accordo interconfederale 21/7/1988 che rilanci, attraverso un significativo intervento, l'esperienza della bilateralità adeguandone la missione, le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti ed alle prospettive socio-economiche in cui il comparto opera rafforzando il sistema ed implementandone gli obiettivi.

In tale contesto le parti sociali considerano di reciproco interesse sviluppare iniziative per allargare la rappresentatività e, attraverso essa, permettere la generalizzata applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, nonché la valorizzazione della bilateralità.

Il nuovo sistema bilaterale è chiamato a rispondere ad imprese e lavoratori dell'artigianato attraverso iniziative condivise sulle seguenti aree tematiche:

- Sistemi di rappresentanza
 - Tutela in materia di salute e sicurezza
- Sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese
 - Formazione
 - Previdenza
 - Welfare integrativo
 - Attività di indagine e ricerca
- Sviluppo delle pari opportunità
 - Mercato del lavoro

Le parti concordano pertanto che venga avviato un tavolo di confronto con il compito di determinare, entro il 31 dicembre 2004, i cardini del nuovo sistema bilaterale.

E) AMMORTIZZATORI SOCIALI

Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, nel riconfermare i principi base per la riforma degli Ammortizzatori Sociali così come sottoscritti in data 20 maggio 2002, concordano su una azione congiunta da attivare nei confronti di Governo e Parlamento al fine di realizzare, nell'ambito di una riforma complessiva, un nuovo istituto al quale concorrano contestualmente, risorse pubbliche e private per il sostegno al reddito dei lavoratori dell'artigianato a fronte di sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa per periodi di breve o media durata.

Il modello già oggi in vigore nell'artigianato è fondato:

- sulla corresponsione della indennità di disoccupazione anche in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
- sull'integrazione di tale indennità pubblica con risorse contrattuali, ad opera del sistema degli enti bilaterali.

Al fine di garantire un funzionamento rapido e trasparente del sistema è necessario adeguare i requisiti della disoccupazione ordinaria, così come regolamentata dal Dlgs 297/02, alle esigenze delle imprese e dei lavoratori del comparto artigiano in modo da permettere l'accesso al trattamento sulla base dei seguenti principi:

- erogazione a tutti i lavoratori, anche in assenza dei requisiti previsti dal Dlgs 297, in costanza di rapporto di lavoro;
- in caso di sospensione, erogazione della prestazione da parte dell'INPS solo a seguito di riconoscimento della quota erogata dagli Enti Bilaterali;
- garanzia della copertura previdenziale per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
- mantenimento dell'intera prestazione a seguito di interruzione del rapporto di lavoro;
- erogazione del trattamento di disoccupazione senza periodi di carenza in costanza di rapporto di lavoro;
- erogazione del trattamento di disoccupazione anche in presenza di superamento di eventuali limiti di reddito.

Le parti concordano sull'avvio immediato di un confronto per definire una proposta organica da presentare e sostenere nei confronti di Governo e Parlamento.

F) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato CONFARTIGIANATO IMPRESE, Confederazione generale italiana dell'artigianato; CNA, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa; CASARTIGIANI, Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani; CLAAI, Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane e le Confederazioni sindacali CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro; CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; UIL, Unione Italiana del Lavoro, riconfermano l'esigenza di assicurare la previdenza complementare a tutti i lavoratori del settore artigiano, su tutto il territorio nazionale.

Per superare le difficoltà riscontrate nell'organizzazione delle attività promozionali del fondo pensione negoziale interconfederale - intercategoriale ARTIFOND, le scriventi Confederazioni (denominate di seguito Parti) si impegnano ad utilizzare, in modo più incisivo, il sistema della bilateralità del settore (EBNA e EE.BB.RR. dell'artigianato), sia nella fase di raccolta delle adesioni, sia per promuovere una maggiore informazione fra le imprese ed i lavoratori del settore sulla previdenza complementare.

La bilateralità può consentire l'utilizzo di disponibilità e convenienze altrimenti destinate a rimanere inutilizzate, sia sfruttando le strutture e le risorse messe a disposizione dal sistema degli Enti Bilaterali (nazionale e regionali), sia promuovendo, sul piano regionale, interventi specifici di sostegno.

L'elevata diffusione delle imprese sul territorio e la frammentazione del dato rappresentativo del settore hanno, infatti, eroso nel tempo la spinta propulsiva delle parti istitutive per l'attuazione di Artifond.

Per ripristinare l'impegno delle parti sociali ed un patto di mutualità tra tutti i soggetti rappresentativi del settore è, però, necessario partire dalla modifica dell'intesa dell'8 settembre

1998 poiché, questa, decreta una scala di gerarchie tra i soggetti che ne rende difficile, obiettivamente, il processo di aggregazione e la certezza di riconoscimento.

Sulla base delle precedenti considerazioni le Confederazioni imprenditoriali nazionali dell'artigianato, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI e CLAAI e le Confederazioni sindacali nazionali CGIL, CISL e UIL stabiliscono di:

1. abbassare il limite delle 10.000 unità, fissato nell'accordo nazionale istitutivo di Artifond, adeguandolo alla realtà del dato associativo raggiunto alla data della presente intesa, onde consentire l'avvio dell'operatività di ARTIFOND, attraverso l'indizione delle elezioni dell'assemblea dei delegati per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, da parte della COVIP;
2. fermo restando l'avvio del fondo nazionale rivedere i termini e le modalità applicative dell'intesa 8/09/1998, per la costituzione di fondi pensione regionali al fine di consentire, entro e non oltre i prossimi tre mesi, l'eventuale conclusione di accordi regionali istitutivi di forme di previdenza complementare a carattere regionale, laddove sussistano potenzialità adeguate di adesioni, firmati da tutte le rappresentanze regionali delle parti istitutive di Artifond;
3. rendere più agevoli le adesioni ai fondi di previdenza complementare (ARTIFOND ed eventuali fondi regionali) sulla base di un accordo tra le parti che definirà la modalità di adesione attraverso il meccanismo del silenzio-assenso salvaguardando comunque l'espressione della volontarietà del singolo aderente, senza che ciò comporti un aggravio di costi per le imprese artigiane rispetto a quelli sostenuti dalle imprese di altri comparti e nel rispetto delle normative di legge in materia.

Le parti si attiveranno da subito per predisporre e organizzare le strutture e i processi operativi idonei per dare attuazione ai contenuti del presente accordo.

VERBALE DI ACCORDO

Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, con riferimento alla lettera F) dell'accordo interconfederale sottoscritto in data 3 marzo 2004 si danno reciprocamente atto che, allo stato, nella Regione Veneto sussistono le condizioni per avviare il percorso di costituzione di un fondo di previdenza complementare regionale, sulla base di quanto previsto dalla lettera b) del citato accordo, ed invitano le parti regionali ad avviare ogni conseguente iniziativa.

Dichiarazione a verbale

Per quanto riguarda la CGIL il presente verbale rientra in quanto già previsto al punto b) della lettera F) PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

**INTESA APPLICATIVA DELL'ACCORDO
INTERCONFEDERALE DELL'ARTIGIANATO
DEL 17 MARZO 2004**

CONFARTIGIANATO IMPRESE

[Signature]
[Signature]
CNA *[Signature]*
[Signature]

CASARTIGIANI

[Signature]
[Signature]
CLAAI *[Signature]*

CGIL

[Signature]
[Signature]
[Signature]

CISL

[Signature]
[Signature]

UIL

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Roma, 14 febbraio 2006

INTESA APPLICATIVA DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE DELL'ARTIGIANATO DEL 17 MARZO 2004

1) *Principi generali*

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti, in attuazione delle linee guida e dei criteri direttivi stabiliti dell'accordo interconfederale 17 marzo 2004, confermano un modello articolato su due livelli di contrattazione precisando che la titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale.

Per quanto concerne la parte economica, la tutela e la valorizzazione delle retribuzioni avviene nell'ambito dei due livelli contrattuali.

La tutela verrà attuata mediante l'adeguamento delle retribuzioni nazionali all'inflazione stabilita attraverso la concertazione triangolare, in sede di politica dei redditi, in assenza della quale si farà riferimento ad un tasso concordato fra le Parti firmatarie del presente accordo sulla base degli indicatori disponibili.

La contrattazione di II livello avrà il compito di ridistribuire la produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati tra le Parti sociali a livello regionale, nonché di integrare la tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, in caso di scostamento tra l'inflazione presa a riferimento e l'inflazione reale all'epoca degli accordi regionali.

Entro la fine della vigenza contrattuale verrà garantita dalle Parti nazionali la tutela del potere d'acquisto per le regioni che, in assenza di accordi decentrati, non abbiano provveduto all'eventuale riallineamento del primo biennio.

Il livello nazionale, all'atto del rinnovo del CCNL congloberà nei minimi contrattuali nazionali l'eventuale riallineamento del 1° biennio e procederà all'eventuale riallineamento del secondo biennio.

In merito all'articolazione del sistema contrattuale artigiano, si conferma la scelta di consolidare un sistema certo ed esigibile, articolato attorno a due soggetti sindacali titolari della contrattazione, la confederazione e

la categoria, e a due livelli di confronto negoziale, uno centrale e uno decentrato, per ciascuno dei due soggetti. La titolarità nei due livelli appartiene rispettivamente alle strutture nazionali e regionali.

Il presente accordo, specifico per il comparto artigiano, ha carattere sperimentale. Entro il 30 settembre 2008 le parti si impegnano ad incontrarsi per definire la riconferma. Entro la suddetta data ciascuna delle parti firmatarie potrà dare formale disdetta dell'accordo che, in tale ipotesi, cesserà di avere validità alla data del 31/12/2008.

2) Finalità e contenuti dei livelli di contrattazione

Livello nazionale interconfederale

Al livello nazionale interconfederale spetta il compito di coordinare le politiche contrattuali nel sistema artigiano, definire le forme di rappresentanza e gli strumenti operativi bilaterali.

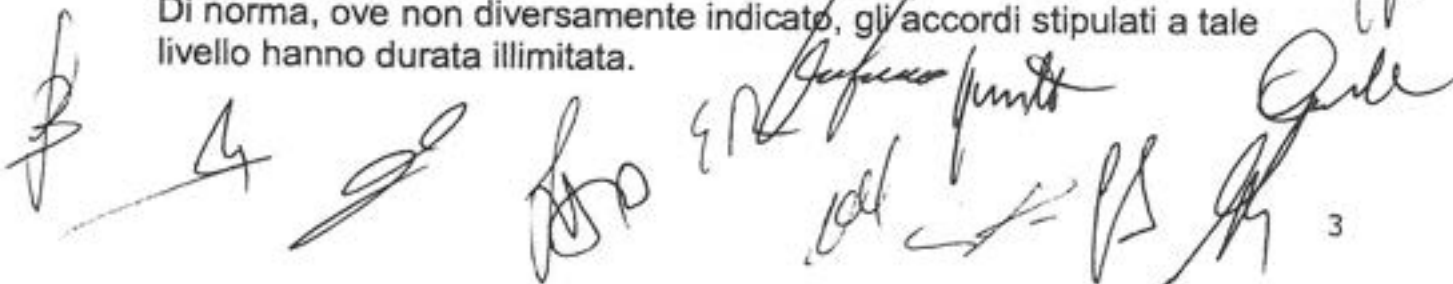
Il livello nazionale interconfederale ha titolarità contrattuale per l'intero sistema artigiano sulle seguenti materie:

- diritti sindacali
- relazioni sindacali (regole e procedure)
- sistema di rappresentanza
- strumenti operativi bilaterali
- struttura contrattuale
- struttura retributiva
- mercato del lavoro
- formazione
- ambiente e sicurezza
- pari opportunità
- altri titoli individuati dalle parti

Le materie relative al sistema di rappresentanza, alla struttura contrattuale e alla struttura retributiva sono di esclusiva pertinenza del livello nazionale interconfederale.

Qualora i negoziati a livello nazionale interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere recepite dai CCNL.

Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.



Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including the Italian Union of Craftsmen (Unindustria) and the Italian Union of Metalworkers (Unilavor).

Livello regionale interconfederale

La titolarità contrattuale a livello regionale confederale spetta alle organizzazioni confederali regionali. Il livello regionale confederale di contrattazione ha il compito di applicare gli accordi confederali nazionali alle realtà di ciascuna regione e di affrontare problematiche regionali di interesse delle parti su materie di non esclusiva competenza interconfederale nazionale.

Su mandato del livello nazionale interconfederale il livello interconfederale regionale può trattare materie diverse da quelle proprie.

Il livello regionale interconfederale può delegare le organizzazioni interconfederali territoriali a trattare alcune materie interconfederali di particolare rilevanza locale.

Qualora i negoziati a livello decentrato interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere recepite dai CCRL.

Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.

3) Livello nazionale di categoria (CCNL)

Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.

In particolare, il livello contrattuale nazionale di categoria tratta i seguenti argomenti a titolo esclusivo:

- regole (luoghi, tempi, modalità delle trattative)
- diritti sindacali
- inquadramento
- salario nazionale
- altre materie espressamente rinviate dalla legislazione
- disciplina generale orario di lavoro

I CCNL hanno durata di 4 anni.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there are more signatures, including one that appears to be 'L. S.'. On the right, there are several more signatures, some with initials like 'AA' and '4' written next to them.

4) Livello regionale di categoria (CCRL)

La titolarità contrattuale a livello regionale di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.

Per quanto concerne la parte economica, la contrattazione regionale avrà il compito di ridistribuire la produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati fra le parti a livello regionale.

Il livello decentrato di categoria avrà inoltre il compito di integrare la tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni in caso di scostamento tra l'inflazione presa a riferimento e l'inflazione reale relativa al primo biennio. L'eventuale quota relativa verrà evidenziata nella retribuzione con voce separata e sarà conglobata nei minimi contrattuali in occasione del rinnovo del CCNL.

Fermo restando quanto previsto dai punti precedenti il livello regionale di categoria può disciplinare tutte le restanti materie.

In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.

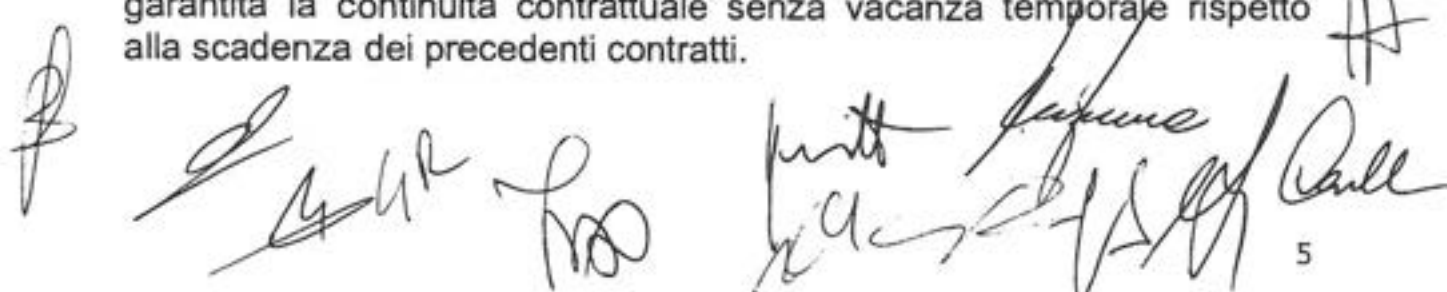
I Contratti collettivi stipulati a tale livello hanno una durata di 4 anni.

I CCRL decorrono di norma dal 25° mese dalla scadenza del precedente CCNL.

5) Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati

Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali, nell'artigianato, mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti.

Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti contratti.



Livello nazionale di categoria

- ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista;
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento di mediazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento del Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell'accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.

Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1° - 31 agosto.

Livello regionale di categoria

La decorrenza dei CCRL cadrà a metà della vigenza dei CCNL di riferimento.

La definizione dei CCRL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:

- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller signatures in the center, and a signature on the right. A small number '6' is written at the bottom right.

data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;

- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle proprie istanze nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento di mediazione dell'Assessore Regionale al Lavoro.
- trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.

Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1° - 31 agosto.

6) Regime transitorio

CCNL

I CCNL definiti sulla base del presente accordo copriranno il periodo 1/1/2005 – 31/12/2008.

Per quanto concerne la copertura salariale dell'anno 2005, in riferimento a quanto stabilito nell'accordo interconfederale 17 marzo 2004, lettera c), punto 3, le parti indicano nel 2% l'inflazione concordata, sulla scorta degli indicatori ad oggi rilevabili, quale parametro di riferimento relativo al 2005 per la definizione dei nuovi minimi contrattuali.

A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le categorie nazionali avvieranno i negoziati per la stipula dei nuovi Ccnl, ivi compresa la regolamentazione del contratto di apprendistato professionalizzante.

CCRL

Entro il 31 dicembre 2006 verranno avviate le trattative in sede regionale per definire i contratti in tale ambito o rinnovare i contratti regionali scaduti.

7) Razionalizzazione ccnl - Inquadramento

Le parti concordano di costituire, entro il mese di marzo 2006, due apposite commissioni:

- per l'avvio della razionalizzazione dei CCNL, in rapporto alle evoluzioni avvenute ed alle esigenze di aggregazione e di copertura contrattuale di settori scoperti;
- per la revisione dell'inquadramento e del sistema classificatorio, partendo dalle esperienze maturate, dai risultati della ricerca sui fabbisogni formativi e dalle figure di riferimento che emergono dalla stessa. In tale contesto occorrerà tener presente che le figure professionali ed i profili di riferimento variano in ragione del modello organizzativo dell'impresa, dei mercati di riferimento, delle dinamiche di apprendimento. La nuova normativa contrattuale dovrà individuare gli strumenti per cui una normativa ed un inquadramento unico siano applicabili e declinabili nella contrattazione territoriale.



A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are stylized and vary in complexity, including what appears to be a large 'B' on the left, and several other names or initials like 'GR', 'Lor', 'della', 'Pignone', and 'A'.

BILATERALITÀ

Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL valutano positivamente l'esperienza dell'artigianato maturata a partire dall'Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988 e considerano tuttavia necessario un rilancio dell'esperienza della bilateralità, attraverso un aggiornamento di tale accordo, adeguandone la missione le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti ed alle prospettive socio-economiche in cui il comparto opera, rafforzando il sistema ed implementandone gli obiettivi.

In tale contesto le parti sociali considerano di reciproco interesse sviluppare iniziative per allargare la rappresentatività e, attraverso essa, permettere la generalizzata applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, nonché la valorizzazione della bilateralità.

Le parti concordano pertanto di adeguare i criteri di funzionamento del sistema della bilateralità al fine di garantire il massimo sviluppo delle strutture e la più ampia copertura delle prestazioni affidate agli Enti Bilaterali.

• Sistema di interventi

Le prestazioni riconosciute dal sistema degli Enti Bilaterali Regionali sono stabilite da specifici accordi sottoscritti dalle parti ai vari livelli. La natura delle prestazioni è pertanto pattizia e le stesse sono erogate entro il tetto delle disponibilità presenti in ogni singolo Ente Bilaterale.

Nel confermare la natura privata degli interventi le parti sociali regionali possono articolare le singole prestazioni con criteri confederali, categoriali o territoriali.

Gli obiettivi del sistema della bilateralità di realizzare compiti di tutela, sostegno e sviluppo dell'intero comparto rendono contestualmente necessaria l'individuazione di caratteristiche di omogeneità del livello minimo di prestazioni di sostegno al reddito da corrispondere su tutto il territorio nazionale.

In considerazione delle novità intervenute a livello legislativo, vista anche la mancata emanazione dei relativi decreti di attuazione, le parti si impegnano a promuovere le azioni necessarie al fine di assicurare la piena e tempestiva

operatività delle nuove prestazioni di disoccupazione a fronte di sospensione dell'attività lavorativa.

Nel contempo le parti ritengono altresì prioritaria la prosecuzione del confronto a livello confederale con il contributo delle categorie nazionali e dei livelli regionali al fine di garantire la piena applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e del sistema di finanziamento della bilateralità artigiana nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione dei Ccnl.

Al fine di assicurare la massima funzionalità alle strutture regionali le parti concordano di attivare la Consulta degli Enti Bilaterali Regionali.

In tale ambito le parti affidano ad EBNA il compito di assicurare le modalità di funzionamento della Consulta Nazionale degli Enti Bilaterali quale strumento per il monitoraggio, il confronto e la verifica dei sistemi di funzionamento e finanziamento.

• Fondo Nazionale di Sostegno al Reddito

La crisi strutturale che sta investendo il sistema produttivo e, in particolare, il tessuto delle PMI e dell'artigianato rende necessaria una ridefinizione delle funzioni e dei compiti del Fondo Nazionale di Sostegno al Reddito.

I finanziamenti stabiliti con l'accordo interconfederale 13/2/97 e l'evoluzione delle prestazioni fornite dagli Enti Bilaterali Regionali non consentono il proficuo svolgimento del ruolo di solidarietà e riequilibrio affidato al livello nazionale.

Le parti concordano pertanto di utilizzare l'intero ammontare delle risorse residue per contribuire al finanziamento degli interventi a favore dei territori secondo criteri, priorità e modalità specificatamente individuate sulla base delle effettive necessità.

Al termine di tale fase le parti ritengono necessaria una sostanziale riorganizzazione del livello nazionale affidando all'Ente Bilaterale la missione di coordinare eventuali interventi di solidarietà a fronte di eventi eccezionali o calamità naturali.

Le parti sociali entro il 30.06.2006 porranno in essere tutte le azioni propedeutiche allo scioglimento del fondo.

• Ente Bilaterale Nazionale

Nel confermare le caratteristiche di sistema della bilateralità nell'artigianato vanno individuati i compiti e le funzioni dell'Ente Bilaterale Nazionale a garanzia dell'intero sistema.

Le parti firmatarie del presente accordo convengono che l'EBNA svolgerà una serie di attività finalizzate a garantire una forte visibilità dell'intero sistema ed un supporto operativo agli Enti Bilaterali Regionali.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra richiamati le parti, nel confermare le funzioni ed i compiti dell'Ente Bilaterale Nazionale previsti dallo Statuto, attiveranno un ulteriore confronto al fine di aggiornare e specificare la missione dell'EBNA in relazione alle effettive esigenze del sistema.

Tale confronto avverrà con il coinvolgimento delle Parti sociali regionali, sentiti l'EBNA e gli Enti Bilaterali Regionali.

Per garantire una forte visibilità all'intero sistema della bilateralità artigiana le parti concordano inoltre di attivare, presso EBNA, alcuni strumenti di fondamentale importanza, quali:

- osservatorio delle prestazioni con particolare riferimento al sistema di ammortizzatori sociali;
- osservatorio per il funzionamento della bilateralità;
- osservatorio della contrattazione nazionale e regionale, confederale e categoriale.

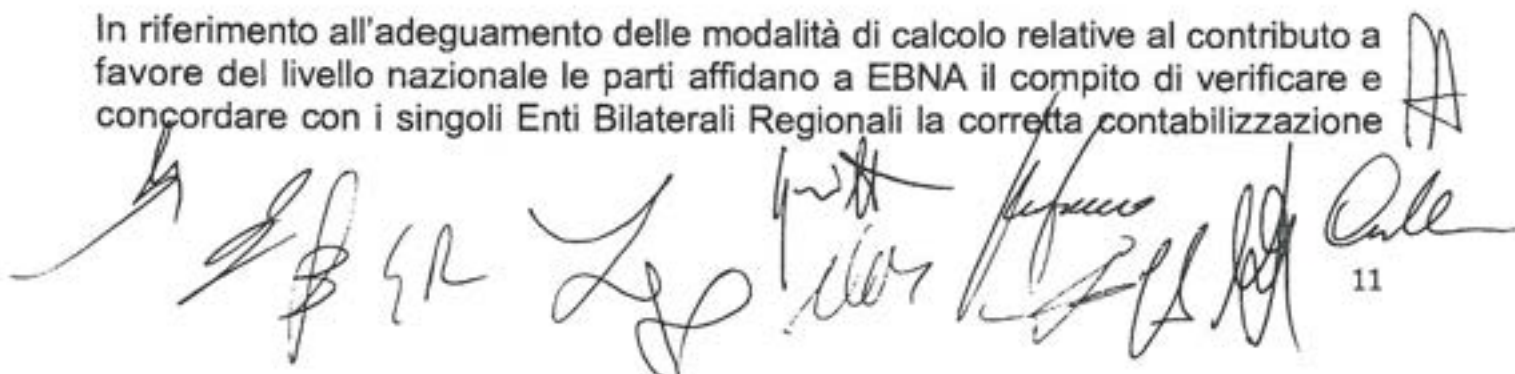
Le parti firmatarie concordano che il finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale avviene attraverso un contributo a carico degli Enti Bilaterali Regionali pari al 1% a partire dal 1/1/2006 (bilancio 2005).

Il contributo sarà calcolato sulle entrate complessive dei singoli Enti Regionali relative al sostegno al reddito.

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno a valere sugli importi presenti nel bilancio relativo all'anno precedente.

I bilanci dei singoli Enti verranno trasmessi all'Ente Bilaterale Nazionale contestualmente al versamento della quota di competenza.

In riferimento all'adeguamento delle modalità di calcolo relative al contributo a favore del livello nazionale le parti affidano a EBNA il compito di verificare e concordare con i singoli Enti Bilaterali Regionali la corretta contabilizzazione



dei versamenti relativi ai bilanci degli anni 1996 - 2004 per un totale di 9 annualità.

• Indirizzi di gestione

Il governo di un sistema bilaterale al quale partecipano soggetti diversi a livelli diversi rende necessaria l'individuazione di alcune regole di *governance* e di funzionamento al fine di garantire omogeneità, trasparenza ed efficacia all'intero sistema in tutto il territorio nazionale.

Vanno pertanto separate, a tutti i livelli, le funzioni di indirizzo, gestione e controllo.

L'indirizzo è affidato alle parti sociali che lo esercitano attraverso la sottoscrizione di accordi di natura confederale o categoriale.

La gestione è affidata agli organismi ed alle strutture di riferimento attraverso l'approvazione di specifici regolamenti per le prestazioni e la redazione delle scritture contabili e dei bilanci preventivi e consuntivi.

Al fine di assicurare la massima omogeneità al sistema le parti sociali concordano di affidare a EBNA il compito di definire, in sede di consulta degli Enti, un modello condiviso di piano dei conti e di redazione formale dei bilanci.

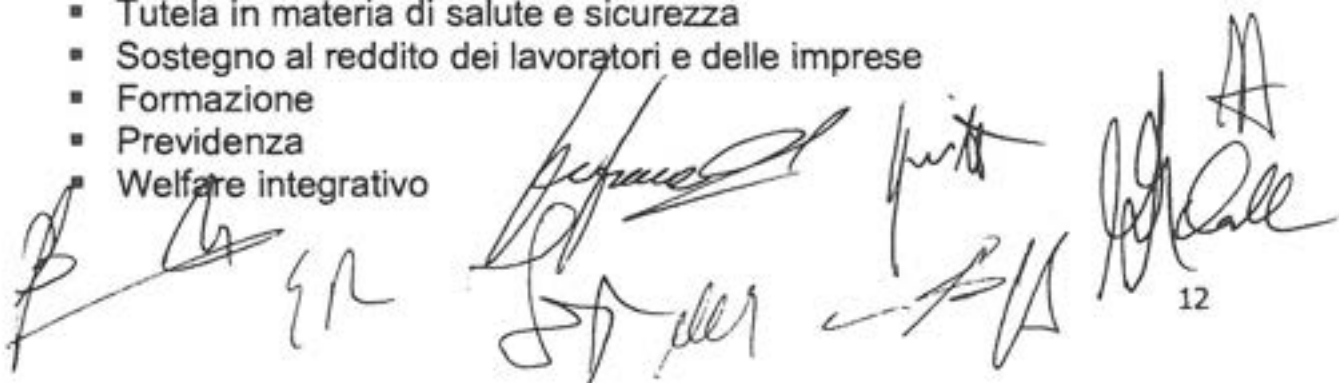
In ragione del ruolo sempre più importante assegnato alla bilateralità le parti auspicano, inoltre, l'adozione di misure condivise finalizzate a garantire un forte livello di trasparenza nelle singole gestioni:

- individuazione dei sindaci revisori all'interno degli specifici albi;
- separazione fra collegio dei sindaci e revisione contabile;
- certificazione dei bilanci;

• Ambiti di intervento

Il nuovo sistema bilaterale è chiamato a rispondere ad imprese e lavoratori dell'artigianato attraverso iniziative condivise che possono riguardare le seguenti materie:

- Sistemi di rappresentanza
- Tutela in materia di salute e sicurezza
- Sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese
- Formazione
- Previdenza
- Welfare integrativo



- Attività di indagine e ricerca
- Sviluppo delle pari opportunità
- Mercato del lavoro

• Operatività

Al fine di garantire la piena operatività su tutto il territorio nazionale ed assicurare il finanziamento delle prestazioni concordate in sede regionale le parti, nel confermare i sistemi di finanziamento previsti dagli accordi in vigore e la necessità di adeguarne il valore in ragione del tempo intercorso, affidano alle parti sociali regionali il compito di adeguare le risorse per il finanziamento di:

- Fondo sostegno al reddito
- Altre prestazioni ed attività concordate a livello regionale;

Al termine del negoziato sulla bilateralità e, comunque, entro il 31.12.2006, le parti si incontreranno al fine di monitorare lo stato di attuazione delle intese raggiunte a livello regionale. In tale sede le parti verificheranno le condizioni per garantire un livello omogeneo di prestazioni e la effettiva cogenza dei contratti e accordi collettivi nell'intero territorio nazionale.

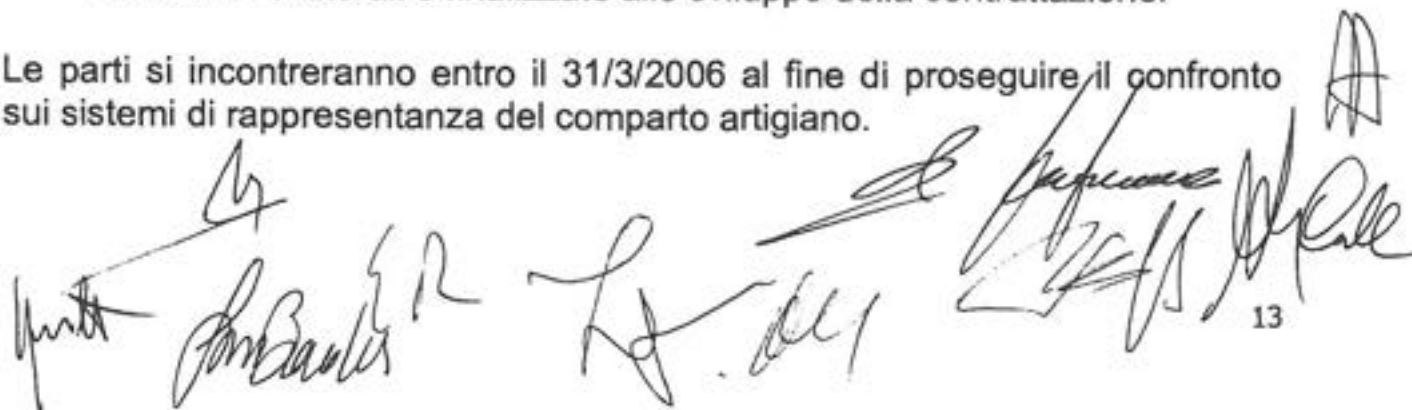
A decorrere dal 1/1/2006, le quantità di cui al punto 4.11 dell'accordo 3/9/1996 sono ragguagliate a € 9,00 annui per dipendente, così ripartite:

- € 5,00 per l'attività di rappresentanza di cui al punto 4.1;
- € 2,00 per l'attività di cui al punto 4.12
- € 2,00 per attività a favore del sistema delle imprese, programmate nelle sedi bilaterali e finalizzate allo sviluppo delle attività di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A decorrere dall'1/1/2006 le quantità di cui al punto 5 dell'accordo interconfederale 21/7/1988 – parte *Relazioni sindacali* sono ragguagliate a € 10,00 annui per dipendente, così ripartite:

- € 6,75 per l'attività della rappresentanza (1° comma punto 1);
- € 1,25 per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (2° comma punto 1);
- € 2,00 per attività a favore del sistema delle imprese, programmate nelle sedi bilaterali e finalizzate allo sviluppo della contrattazione.

Le parti si incontreranno entro il 31/3/2006 al fine di proseguire il confronto sui sistemi di rappresentanza del comparto artigiano.



CGIL GUARDARE OLTRE

Terza parte **Accordi nazionali separati**

Premessa con la posizione espressa dalla CGIL Nazionale.

1. Linee guida per la riforma degli assetti contrattuali, delle relazioni sindacali e della bilateralità nell'artigianato, 21 novembre 2008.
2. Accordo interconfederale applicativo dell'intesa del 21 novembre 2008, 23 luglio 2009.
3. Commissione paritetica sulle aree contrattuali, 23 luglio 2009.
4. Accordo interconfederale per la semplificazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nell'artigianato e sui settori scoperti, 28 settembre 2009.

CGIL



Sempre dalla tua parte

Gli accordi separati: le ragioni del nostro giudizio critico e della mancata firma della CGIL.

La trattativa che CGIL CISL UIL avevano unitariamente avviato negli anni 2008 e 2009 per la definizione di un nuovo modello contrattuale, si è conclusa con la rottura dell'unità sindacale e con la sottoscrizione di alcuni accordi separati.

La stessa rottura si è verificata anche nel comparto artigiano, e il 21 novembre 2008 la delegazione trattante della CGIL nazionale non ha apposto la sua firma all'accordo sulle linee guida degli assetti contrattuali, delle relazioni sindacali e della bilateralità nell'artigianato.

In seguito, per esaminare la situazione si è riunito il Comitato Direttivo nazionale della CGIL e, nella sua relazione, il Segretario generale Guglielmo Epifani ha confermato il nostro giudizio critico, dichiarando comunque l'interesse a una soluzione che risolva le criticità da noi sottolineate.

In modo particolare erano contestate in quell'intesa: la premessa, che parla soltanto della centralità delle imprese artigiane e non dice nulla sul lavoro dipendente, l'esclusione della materia orario di lavoro dai temi previsti nel contratto nazionale relegandolo alla contrattazione regionale, la parte salariale che prevede lo scorporo dell'inflazione importata dall'inflazione presa a riferimento per l'incremento salariale, con l'evidente risultato di giungere nel breve periodo alla riduzione del salario reale; infine due aspetti della bilateralità, il primo sull'utilizzo dell'1% della previdenza integrativa per impieghi non coerenti con le finalità previdenziali di Artifond, il secondo riguardante la questione dell'adesione al sindacato, che nel testo non pare lasci la discrezionalità al lavoratore.

Ma, nonostante questi rilievi proposti dal Segretario generale al nostro Comitato Direttivo e dallo stesso accolti, l'accordo che ne è seguito, siglato il 23 luglio 2009, non ha tenuto conto delle nostre sollecitazioni, peggiorandolo addirittura su alcuni punti e in particolare:

- L'inflazione da prendere a riferimento per l'incremento del salario contrattuale, è quella depurata dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, così come stabilito dall'accordo con Confindustria, anch'esso non firmato dalla CGIL.
- Per la copertura economica dei CCNL, una previsione di richiesta d'incremento salariale per il 2009 del 1,5%, a decorrenza dal 1° gennaio 2010 e, a integrale copertura per il 2009, la consueta una tantum di 115 euro in due quote, totalmente insufficiente a recuperare la perdita di potere d'acquisto.
- La derogabilità a modificare in peggio i CCNL a livello territoriale.
- Il rinvio al 2010 del versamento dell'1% già previsto per il 2009 per la previdenza complementare, con l'incertezza sulla sua destinazione.

- La realizzazione di un fondo sanitario nazionale con il versamento dell'1% del salario per prestazioni che possono essere erogate anche dal sistema pubblico.
- Gli ammortizzatori sociali pubblici subordinati all'adesione dell'impresa alla bilateralità che, com'è ovvio, non dipende dalla volontà dei lavoratori.
- Il forte incremento economico dei versamenti alle associazioni imprenditoriali - il 25% dei quali sono in loro favore - che vengono fatti gravare sul costo del lavoro, giungendo all'1% sul totale del salario.

Alla luce di questi risultati, il Coordinamento Nazionale Artigiani della CGIL ha escluso la possibilità di firmare tali accordi, rimarcando con preoccupazione la gravità della situazione e ipotizzando iniziative di contrasto e di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori artigiani anche a livello regionale. Le nostre preoccupazioni si sono poi allargate alle altre parti firmatarie dell'accordo, e in alcune importanti regioni, a partire dalla Lombardia, si è dato luogo a trattative e accordi firmati da tutte e sette le parti sociali dell'artigianato che nei fatti non accolgono gli accordi nazionali, predeterminando un sistema bilaterale innovativo, alternativo a quello uscito dall'accordo separato e più coerente con la situazione preesistente.

I testi degli accordi nazionali separati che pubblichiamo possono essere utili per una valutazione più consapevole della situazione, mettendo il nostro gruppo dirigente nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio ruolo di rappresentanza, di tutela e di contrattazione.

Bruno Dominici
(Grosseto, 1920 - 1989)
olio su tela cm. 80 X 100



LINEE GUIDA

PER LA RIFORMA DEL SISTEMA DI ASSETTI CONTRATTUALI, DELLE RELAZIONI SINDACALI E DELLA BILATERALITA' NELL'ARTIGIANATO

I. PREMESSA

Gli accordi interconfederali sul sistema delle relazioni sindacali e degli assetti contrattuali nell'artigianato sottoscritti il 17 marzo 2004 ed il 14 febbraio 2006, hanno dato l'avvio ad una nuova stagione di relazioni attraverso la costruzione di un moderno sistema di contrattazione in grado di fornire risposte mirate in relazione alle diverse realtà imprenditoriali e territoriali del Paese, considerato anche il fondamentale ruolo del comparto artigiano nel contesto economico-sociale, per il volume del valore prodotto, per la qualità e quantità dell'occupazione assicurata, per la capillare diffusione nel territorio e per lo sviluppo delle economie territoriali.

Ne consegue un modello di relazioni sindacali e di contrattazione ispirato ai principi della sussidiarietà territoriale, del federalismo, della bilateralità e della partecipazione. Un modello che aiuta lo sviluppo, migliora le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenta la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese, favorisce l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa, è in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale.

Un rinnovato e moderno sistema di relazioni sindacali può infatti concorrere a creare le condizioni, attraverso la valorizzazione della contrattazione territoriale e della bilateralità, per incrementare la produttività, migliorare la competitività delle imprese, offrire risposte più funzionali alle condizioni produttive e professionali delle differenti realtà presenti nel Paese, sostenere le parti sociali nella ricerca di soluzioni che consentano di governare i fattori di crescita delle imprese artigiane e delle piccole imprese e di migliorare le condizioni economiche, sociali e professionali dei lavoratori.

Le parti riconoscono la centralità della bilateralità nell'Artigianato, quale elemento fondamentale per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese, nell'ambito di un modello di relazioni di tipo partecipativo.

In tal senso, già in passato il comparto ha dimostrato di saper rispondere alle sfide imposte dai cambiamenti economico-produttivi, attraverso la realizzazione di strumenti e percorsi innovativi, basati sulla valorizzazione del territorio, sul forte

coinvolgimento e sulla responsabilizzazione delle parti sociali, nell'ottica di un confronto partecipato, costruttivo e condiviso. Elementi, questi ultimi, strettamente connessi alla speciale modalità di svolgimento del rapporto di lavoro nelle Micro e Piccole Imprese, caratterizzato da relazioni dirette tra imprenditore e lavoratore, fondate sulla fiducia e sulla collaborazione reciproca.

L'attuale situazione economica italiana, caratterizzata da rischi di recessione, da bassi tassi di occupazione soprattutto dei giovani e delle donne, da un divario crescente fra il nord ed il sud del Paese, dalla perdita di competitività delle imprese, da una bassa produttività del lavoro e, nel contempo, dalla perdita del potere d'acquisto dei salari medi, richiede interventi significativi anche sul fronte dei sistemi di relazioni sindacali.

Un rinnovato e moderno sistema di relazioni sindacali e di assetti contrattuali può offrire un contributo determinante per fronteggiare la crisi di competitività, la caduta della produttività, la scarsa crescita, la precarietà del lavoro, e, soprattutto, per ricostruire un clima di fiducia tra le parti, necessaria preconditione per la crescita dell'economia, dell'occupazione e dei salari.

In tale contesto, occorre che, a fronte dello sforzo delle parti sociali, vi sia un intervento legislativo volto a sostenere con misure certe la contrattazione collettiva di II livello. Occorre pertanto che l'attuale disciplina legislativa in materia di agevolazioni contributive e fiscali a favore delle erogazioni salariali di II livello venga implementata, resa strutturale e certa, superando sia l'attuale aleatorietà dell'ammissione alla fruizione del beneficio, sia la sperequazione nella ripartizione delle risorse tra contrattazione aziendale e territoriale.

Inoltre, gli obiettivi di elevato valore sociale che persegue la bilateralità in materia di welfare ed ammortizzatori sociali, attraverso il percorso virtuoso di integrazione fra risorse pubbliche e private, rendono contestualmente prioritaria la necessità che venga garantita la piena applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e del sistema della bilateralità artigiana nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione dei Ccnl.

II. IL MODELLO CONTRATTUALE

II. 1. Principi generali

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti, coerentemente alle regole già definite con l'Accordo Interconfederale 14 febbraio 2006, confermano un modello articolato su due livelli di contrattazione precisando che la titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale.

I due livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal principio di inscindibilità. Ne consegue che l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il contratto collettivo di lavoro di II livello.

La tutela e la valorizzazione delle retribuzioni avviene nell'ambito dei due livelli contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro e contratto collettivo regionale di lavoro).

A tal fine, le parti confermano che l'inflazione da prendere a riferimento sarà quella concordata dalle parti medesime sulla scorta di un indicatore previsionale generale elaborato da un soggetto terzo.

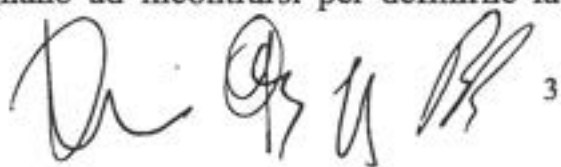
Entro la fine della vigenza contrattuale le parti nazionali effettueranno una verifica sugli eventuali scostamenti tra l'inflazione previsionale e quella effettivamente osservata. Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza del contratto nazionale in termini di variazione dei minimi.

In merito all'articolazione del sistema contrattuale artigiano, si conferma la scelta di consolidare un sistema certo ed esigibile, articolato attorno a due soggetti sindacali titolari della contrattazione, la confederazione e la categoria, e a due livelli di confronto negoziale, uno centrale e uno decentrato, per ciascuno dei due soggetti. La titolarità nei due livelli appartiene rispettivamente alle strutture nazionali e regionali.

Al fine di favorire l'esercizio generalizzato della contrattazione le parti, a livello nazionale, svolgeranno un'attività di monitoraggio e le situazioni regionali in cui la contrattazione stessa non fosse praticata saranno oggetto di valutazione specifica.

Il presente accordo, specifico per il comparto artigiano, ha carattere sperimentale. Entro il 30 settembre 2012 le parti si impegnano ad incontrarsi per definirne la

Accordo Interconfederale Artigianato 21/11/2008





riconferma. Entro la suddetta data ciascuna delle parti firmatarie potrà dare formale disdetta dell'accordo che, in tale ipotesi, cesserà di avere validità alla data del 31/12/2012.

Tenuto conto della sperimentalità del presente accordo, i contratti collettivi hanno una durata pari a tre anni.

Nell'ambito di tale sperimentalità, ed al fine di favorire lo svolgimento della contrattazione collettiva regionale, le parti concordano che il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'artigianato produzione e servizi decorrerà dal 1° gennaio 2010 con scadenza il 31 dicembre 2012.

Con apposito accordo interconfederale da stipulare entro il 31 gennaio 2009, verrà coperto il differenziale maturato entro il 31 dicembre 2008, prevedendo che una quota dell'importo derivante possa essere assorbita dagli eventuali incrementi della contrattazione collettiva regionale e verrà definita la percentuale di incremento dei minimi retributivi dei ccnl per l'anno 2009.

Le trattative per il rinnovo del ccnl artigianato produzione e servizi verranno avviate entro il 30 settembre 2009 e riguarderanno il triennio 2010-2012.

II. 2. Finalità e contenuti dei livelli di contrattazione

Livello nazionale interconfederale

Al livello nazionale interconfederale spetta il compito di coordinare le politiche contrattuali nel sistema artigiano, definire le forme di rappresentanza e gli strumenti operativi bilaterali.

Il livello nazionale interconfederale ha titolarità contrattuale per l'intero sistema artigiano sulle seguenti materie:

- diritti sindacali
- relazioni sindacali (regole e procedure)
- sistema di rappresentanza
- strumenti operativi bilaterali
- struttura contrattuale
- struttura retributiva
- mercato del lavoro
- formazione
- ambiente e sicurezza
- pari opportunità
- altri titoli individuati dalle parti

Le materie relative al sistema di rappresentanza, alla struttura contrattuale e alla struttura retributiva sono di esclusiva pertinenza del livello nazionale interconfederale.

Qualora i negoziati a livello nazionale interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere recepite dai CCNL. Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.

Livello regionale interconfederale

La titolarità contrattuale a livello regionale confederale spetta alle organizzazioni confederali regionali. Il livello regionale confederale di contrattazione ha il compito di applicare gli accordi confederali nazionali alle realtà di ciascuna regione e di affrontare problematiche regionali di interesse delle parti su materie di non esclusiva competenza interconfederale nazionale.

Su mandato del livello nazionale interconfederale il livello interconfederale regionale può trattare materie diverse da quelle proprie.

Il livello regionale interconfederale può delegare le organizzazioni interconfederali territoriali a trattare alcune materie interconfederali di particolare rilevanza locale.

Qualora i negoziati a livello decentrato interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere recepite dai CCRL.

Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.

II. 3. Livello nazionale di categoria (CCNL)

Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore.

In particolare, il livello contrattuale nazionale di categoria tratta i seguenti argomenti a titolo esclusivo:

- regole (luoghi, tempi, modalità delle trattative)
- diritti sindacali
- inquadramento
- salario nazionale
- altre materie espressamente rinviate dalla legislazione al livello nazionale

In sede di rinnovo dei Ccnl, le parti stipulanti dovranno uniformare l'aumento delle retribuzioni contrattuali in coerenza con l'inflazione concordata attraverso l'indicatore previsionale generale.

II. 4. Livello regionale di categoria (CCRL)

In sede regionale – fermo restando il principio di un solo livello di contrattazione oltre al livello nazionale - è possibile determinare eventuali diverse articolazioni e modalità di svolgimento della contrattazione.

Per quanto concerne la parte economica, la contrattazione regionale avrà il compito di ridistribuire la produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati fra le parti a livello regionale. L'erogazione salariale di II livello corrisposta sulla base del presente modello ha le caratteristiche necessarie per consentire l'automatica applicazione degli sgravi previsti dalle vigenti norme di legge.

Fermo restando quanto previsto dai punti precedenti il livello regionale di categoria può disciplinare tutte le restanti materie.

II. 5. Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati

Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali, nell'artigianato, mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale convenuto, di evitare ingiustificati ritardi nei rinnovi contrattuali e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti.

Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia applicabile un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica, che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo.







Livello nazionale di categoria

- ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista;
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali;
- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle Confederazioni nazionali senza che l'intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell'accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.

Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1° - 31 agosto.

Livello regionale di categoria

La decorrenza dei CCRL cadrà a metà della vigenza dei CCNL di riferimento.

La definizione dei CCRL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:

- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di scadenza;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle proprie istanze regionali;
- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle istanze regionali senza che sia stato raggiunto un accordo, ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento delle istanze nazionali;

- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle istanze nazionali senza che l'intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell'accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.

Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1° - 31 agosto.

II. 6. Razionalizzazione ccnl

Al fine di pervenire ad una efficace razionalizzazione della contrattazione collettiva del comparto, funzionale allo sviluppo delle relazioni sindacali e all'evoluzione del contesto normativo, nonché alla rapida e positiva definizione dei rinnovi contrattuali, le Parti condividono l'impegno a realizzare il contratto unico per l'artigianato.

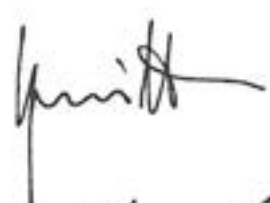
Nel contempo, le Parti, anche in considerazione dei rilevanti riflessi di ordine organizzativo – gestionale sottesi alla predetta azione di accorpamento dei contratti collettivi nazionali di lavoro, convengono sulla necessità, in occasione della prima fase di applicazione del presente accordo, di procedere ad una graduale semplificazione del numero dei Ccnl attraverso la stipula dei seguenti contratti, basati su macro aree:

- Area Meccanica
- Area Tessile/Moda
- Area Chimica
- Area alimentazione
- Area Legno-Lapidei
- Area comunicazione
- Area Servizi
- Area Costruzioni
- Area Autotrasporto




L'accorpamento dei Ccnl sopra descritto dovrà, al fine di salvaguardare le specificità settoriali, prevedere la titolarità delle rappresentanze categoriali.

Le parti in sede di stipula del presente accordo e comunque entro il 30 giugno 2009 definiranno le modalità di inserimento della totalità dei Settori attualmente privi di riferimento contrattuale dell'artigianato nelle macro aree individuate.





III. LA BILATERALITA'

III. 1. Premessa

Le Parti sociali sottoscrittrici del presente accordo nel valutare positivamente l'esperienza dell'artigianato maturata a partire dall'Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988 considerano necessario un rilancio dell'esperienza della bilateralità, attraverso un aggiornamento di tale accordo, adeguandone la missione, le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti ed alle prospettive socio-economiche in cui il comparto opera, rafforzando il sistema ed implementandone gli obiettivi.

La bilateralità costituisce lo strumento primario per dare risposte di sistema ad un comparto caratterizzato da una rilevante quantità di imprese con dimensioni contenute.

La bilateralità può offrire le premesse per sviluppare iniziative tese ad allargare la rappresentatività e, attraverso essa, permettere la generalizzata applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali.

Un moderno e più inclusivo sistema di welfare non può prescindere dalla valorizzazione dall'esperienza della bilateralità, quale strumento della contrattazione finalizzato a creare valore aggiunto a favore delle imprese e dei lavoratori.

Le Parti confermano dunque l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sulla necessità di migliorare i criteri di funzionamento del sistema, al fine di garantire il massimo sviluppo delle strutture e la più ampia copertura delle prestazioni affidate agli Enti Bilaterali.

Nel quadro di relazioni sindacali coerenti sia con gli obiettivi di sviluppo e qualificazione produttiva e occupazionale delle imprese, sia con la struttura contrattuale definita nel presente accordo, le parti ribadiscono la necessità di affidare i compiti operativi per l'erogazione di quanto stabilito a livello contrattuale ad un sistema di enti bilaterali articolato su due livelli: nazionale e regionale.

III. 2. Gli Enti Bilaterali Regionali

Gli Enti Bilaterali trovano il loro fondamento negli interessi concreti del territorio dove agiscono imprese e lavoratori e quindi sono strettamente connessi e naturalmente rafforzati dalla contrattazione collettiva che li instaura.

Nel confermare la natura privata degli interventi riconosciuti a livello regionale le parti sociali regionali possono articolare le singole prestazioni con criteri confederali, categoriali o territoriali.

La prestazione di sostegno al reddito è la prestazione universale che ciascun ente bilaterale deve assicurare. La misura della prestazione viene calcolata su paga base, ex contingenza ed EDR.

I temi della bilateralità regionale da sviluppare sono dunque i seguenti:

1. il ruolo
2. i compiti
3. il finanziamento
4. la governance
5. i nuovi meccanismi per favorire le adesioni
6. il livello di funzionamento

III. 3. L'Ente Bilaterale Nazionale

Le Ipotesi di percorso per il rilancio dell'Ente Bilaterale Nazionale, sono le seguenti:

a) ruolo e funzioni dell' EBNA.

L'ente bilaterale nazionale dell'artigianato va confermato quale elemento qualificante del sistema della bilateralità artigiana, ma con una radicale rivisitazione del ruolo e delle sue funzioni.

In particolare, l'Ebna svolge le seguenti funzioni:

- coordinamento attività di interesse generale;
- partecipazione a progetti comuni dell'intero sistema;
- accesso a risorse pubbliche in via diretta o partecipata con altri enti del sistema;
- attività di supporto tecnico agli Enti Bilaterali Regionali;
- attività di supporto alle Parti Sociali Nazionali;
- organizzazione seminari su temi della bilateralità;
- osservatorio delle prestazioni con particolare riferimento al sistema di ammortizzatori sociali;
- osservatorio per il funzionamento della bilateralità;
- osservatorio della contrattazione nazionale e regionale, confederale e categoriale.

In aggiunta alle funzioni sopra elencate l'Ebna è chiamato a svolgere un importante ruolo proattivo per la diffusione della bilateralità nei territori dove ciò non avviene, fungendo da Ente bilaterale residuale.

L'Ente bilaterale nazionale può svolgere un ruolo di surroga dei territori che non fanno massa critica con le risorse autoprodotte. L'Ebna può svolgere, fino a quando non si strutturi una bilateralità autosufficiente, una funzione di supporto prestazionale alle imprese ed ai lavoratori dei medesimi territori.

III. 4. La riforma degli ammortizzatori sociali

I temi della realizzazione di un sistema specifico di ammortizzatori sociali nell'artigianato e dello sviluppo della bilateralità sono strettamente correlati fra di loro ed hanno rappresentato, nell'ultimo ventennio, l'elemento centrale delle relazioni sindacali nel comparto.

Il sistema di ammortizzatori sociali nell'artigianato è stato rafforzato dalla legge 14 marzo 2005, n. 80.

Ci troviamo di fronte ad un intervento legislativo che svolge un'importante azione di sostegno e, al tempo stesso, di riconoscimento del ruolo sociale svolto dagli Enti Bilaterali. Più in generale, il provvedimento in esame concorre alla istituzionalizzare di un meccanismo di sostegno al reddito frutto dei naturali equilibri raggiunti all'interno della contrattazione collettiva del comparto artigiano.

L'esperienza oramai ultradecennale dei fondi di sostegno al reddito, va dunque assolutamente conservata.

Gli aspetti fondamentali di cui tenere conto sono i seguenti:

- l'impianto della bilateralità è strettamente ed inscindibilmente legato al peculiare sistema di ammortizzatori sociali rappresentato dai Fondi sostegno al reddito;
- la natura delle imprese artigiane e la particolare tipologia e brevità delle crisi congiunturali che attingono le stesse, necessitano infatti di un istituto peculiare, che non può non prendere le mosse dall'attuale sistema di tipo pattizio.

Occorre confermare per l'artigianato un sistema di welfare che veda la compartecipazione di soggetti pubblici e privati, con la conseguente individuazione di risorse pubbliche e di natura contrattuale.

L'esperienza maturata in questi anni dagli enti bilaterali nell'artigianato, in specie per quanto concerne i fondi sostegno al reddito, rappresenta un elemento fondamentale

per realizzare un sistema di protezione sociale forte ed affidabile, in sintonia con l'esigenza di determinare un nuovo modello di Stato sociale.

In tal senso, le Parti ritengono che l'apertura di un tavolo di confronto tra Governo e parti sociali sulla riforma degli ammortizzatori sociali debba consentire al comparto artigiano, nell'ambito più generale della revisione delle tutele, di razionalizzare e sistematizzare l'attuale modello di sostegno al reddito per i lavoratori dell'artigianato originato dalla contrattazione.

La natura delle imprese artigiane e la particolare tipologia e brevità delle crisi congiunturali che attingono le stesse, necessitano infatti di un istituto peculiare, che non può non prendere le mosse dall'attuale sistema di tipo pattizio.

Si rinnova, pertanto, la disponibilità ad un confronto teso a confermare e potenziare l'attuale modello di sostegno al reddito per i lavoratori dell'artigianato originato dalla contrattazione.

In ragione delle predette osservazioni le Parti ritengono prioritario riformare il trattamento di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, da riconoscere in presenza di sospensioni che si verifichino in costanza di rapporto, secondo le seguenti linee direttrici:

- in caso di sospensione, erogazione della prestazione da parte dell'INPS solo a seguito di riconoscimento della quota erogata dagli enti bilaterali;
- garantire a tutti i lavoratori una indennità complessiva (quota INPS più quota Ente Bilaterale) superiore al trattamento attualmente riconosciuto;
- l'attivazione dell'ammortizzatore sociale deve avvenire a fronte della richiesta da parte delle imprese e in presenza di accordi tra le parti;
- l'ammontare della quota a carico dell'INPS deve essere pari a quella individuata dalla legge n. 80 del 2005, art. 13, comma 2, let. a) e successivi interventi, per la concessione dei trattamenti di disoccupazione;
- superamento del concetto di ciclicità degli interventi. Le imprese artigiane, infatti, sono fortemente condizionate dai modelli organizzativi dei committenti;
- erogazione del trattamento di disoccupazione senza periodi di carenza in costanza di rapporto di lavoro;
- allungamento del periodo di copertura e individuazione dei tetti in misura oraria nel corso dell'anno;

- parimenti, con analogo riferimento ai requisiti sopra indicati, le Parti convengono sulla necessità di confermare la possibilità di accedere ai trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti. Resta inteso che per beneficiare del trattamento in esame occorre presentare specifica richiesta entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Occorre infine chiedere al Legislatore una norma che determini l'obbligatorietà del sistema, nel senso che, data la natura previdenziale dell'istituto, l'impresa che non è associata all'ente bilaterale deve, in caso di sospensione, erogare per intero la prestazione (indennità di disoccupazione più integrazione).

III. 5. Salute e Sicurezza sul Lavoro

Le modifiche normative intervenute con l'emanazione del Testo Unico concernente la Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008), rendono necessario un confronto tra le Parti, volto a consentire al sistema degli organismi paritetici in materia il pieno funzionamento e la massima efficacia, nel quadro della valorizzazione dell'esperienza della bilateralità artigiana in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le Parti convengono inoltre sulla opportunità di avviare la costruzione, in tempi rapidi, di un sistema informativo nazionale, in grado di raccogliere i dati in materia di salute e sicurezza prodotti dall'attività dei singoli enti bilaterali.

La Parti si impegnano affinché la realizzazione di un *data base* nazionale dell'Artigianato porti alla sottoscrizione, a tutti i livelli, di appositi accordi con l'INAIL per la realizzazione di specifici programmi, studi e ricerche che consentano di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nelle imprese artigiane.

III. 6. Sanità integrativa

Le Parti, in una logica di forte evoluzione delle esigenze legate alla salute e al benessere delle persone, istituiranno un Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del comparto artigiano, con esclusione dei settori edilizia e autotrasporto conto terzi, che risponda ai requisiti previsti dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, le Parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il 31 dicembre 2008, lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso.

Accordo Interconfederale Artigianato 21/11/2008

Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari al X% della retribuzione imponibile.

I contratti collettivi nazionali stipulati dalle categorie aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo recepiranno la presente intesa e determineranno le eventuali quote aggiuntive.

I contributi saranno versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

E' dovuta al fondo una quota *una tantum*, a carico dell'azienda, pari a X euro per ciascun iscritto, da versare entro ...

Il regolamento del Fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

III.7. Formazione continua

Le Parti sociali, condividendo l'obiettivo della concertazione delle politiche formative, nel quadro del sistema di relazioni sindacali mirate allo sviluppo della competitività delle imprese, alla valorizzazione delle risorse umane e alla crescita delle capacità professionali dei lavoratori dipendenti, ribadiscono il ruolo strategico del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese artigiane, costituito con accordo interconfederale 6 giugno 2001.

Parimenti le Parti convengono sulla comune volontà di individuare modalità, percorsi e strumenti che consentano la piena realizzazione dei predetti obiettivi strategici.

Considerata inoltre la particolarità della micro e piccola impresa, che si esplica anche nel rapporto diretto tra imprenditore e lavoratore, le parti ritengono prioritario l'avvio di un confronto che porti alla determinazione di strumenti idonei a consentire l'accesso alla formazione continua degli imprenditori.

III. 8. Previdenza complementare

Al fine di garantire l'effettivo decollo del sistema di previdenza complementare nel comparto artigiano, le parti concordano che i costi definiti per l'adesione dei lavoratori ai fondi di natura contrattuale costituiti dalle parti firmatarie il presente accordo, potranno essere riconosciuti anche in assenza di adesione.

Pertanto, in sede di contrattazione collettiva relativamente ai lavoratori che non aderiscano ad alcun fondo di natura contrattuale costituito da parti firmatarie il presente accordo, potrà essere stabilito che un importo pari all'1% dell'imponibile contributivo maturato nell'anno precedente o fino alla data di eventuale risoluzione del rapporto venga destinato alla bilateralità.

Le parti si impegnano a garantire la massima informazione al fine di utilizzare le risorse messe a disposizione dalla contrattazione collettiva per il raggiungimento di trattamenti pensionistici adeguati al mantenimento e al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori dell'artigianato e di permettere lo sviluppo della previdenza complementare nel comparto artigiano

III.9. Sistema di relazioni e modalità di finanziamento

Il complesso sistema di relazioni nell'artigianato necessita di una razionalizzazione dei meccanismi di funzionamento e finanziamento che garantisca continuità, equità nella distribuzione territoriale e certezza al sistema stesso, prendendo come riferimento i migliori modelli di bilateralità del sistema.

Nel contempo, lo strumento della bilateralità può contribuire all'ampliamento della sfera della rappresentanza.

Le parti si danno infatti atto dell'originalità e della specificità del sistema e dei meccanismi che caratterizzano il comparto artigiano in riferimento all'esercizio della rappresentanza dei lavoratori da parte delle organizzazioni sindacali.

Le parti, nel confermare il suddetto sistema, basato sulla rappresentanza territoriale, convengono di rendere possibile l'attivazione di deleghe a favore delle Organizzazioni sindacali utilizzando la rete degli Enti Bilaterali per la raccolta delle deleghe stesse.

Il raggiungimento di elevate performance del sistema degli Enti bilaterali, in termini di prestazioni e di modalità di funzionamento, risulta fortemente connesso alla capacità delle Parti di individuare meccanismi virtuosi che consentano l'integrale applicazione delle previsioni contrattuali.

Inoltre, un modello contrattuale fortemente decentrato, comporta la necessità di una razionalizzazione dei centri di raccolta e di distribuzione delle risorse.

A tal proposito, le parti individuano nella determinazione di una quota onnicomprensiva da corrispondere al sistema della bilateralità la modalità più funzionale per procedere ad una raccolta delle risorse attraverso un meccanismo semplificato, meno oneroso, più efficiente e trasparente, che consenta quindi di migliorare le prestazioni erogate.

Il centro di raccolta delle predette risorse andrà gestito attraverso un'apposita convenzione da stipulare con l'INPS.

La convenzione dovrà prevedere:

- 1) il versamento delle imprese in un'unica quota;
- 2) la ripartizione diretta della quota con tre suddivisioni:
 - a) Bilateralità Regionale
 - b) Bilateralità Nazionale
 - c) Fondo Sanità Integrativa

3) l'indicazione della possibile integrazione della quota onnicomprensiva, a fronte di specifiche intese delle parti istitutive in sede di CCNL o CCRL.

Gli oneri derivanti dal sistema di prestazioni e servizi offerti dalla bilateralità saranno trasformati in uno specifico elemento retributivo da erogare ai lavoratori in caso di mancata adesione delle imprese al sistema della bilateralità.

Le prestazioni e i servizi offerti dal sistema bilaterale rappresentano, in ogni caso, un diritto contrattuale riconosciuto ai singoli lavoratori, i quali pertanto maturano, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti al sistema della bilateralità, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni riconosciute attraverso modalità mutualistiche, solidaristiche o contrattuali, a carico della impresa datrice di lavoro non aderente all'ente bilaterale.

Le parti convengono sulla determinazione di importi percentuali a finanziamento delle attività affidate alla bilateralità, che verranno definiti, unitamente alla definizione delle quote a favore dei singoli interventi, in un apposito accordo interconfederale da stipularsi entro il 31 dicembre 2008.

Le quote a favore dei singoli interventi sono determinate in misura percentuale da calcolare sulle sole somme assoggettate a contribuzione INPS (imponibile INPS):

Rappresentanza Sindacale Territoriale

Rappresentanza Territoriale Sicurezza
E formazione sicurezza

Ente Bilaterale Nazionale

Rappresentanza contrattuale imprese

Fondo sostegno al reddito

Fondo sanità integrativa

In caso di mancata adesione agli strumenti di bilateralità contrattualmente previsti le imprese, ferma restando la loro esclusiva responsabilità per la mancata erogazione delle prestazioni previste dalla bilateralità, dovranno riconoscere, per ciascun lavoratore, un elemento retributivo aggiuntivo pari a € X lordi per singola mensilità.

Ai lavoratori apprendisti tale importo verrà corrisposto integralmente.

Restano a carico delle imprese gli obblighi derivanti dalla erogazione delle prestazioni contrattualmente dovute ai singoli dipendenti.

* * *

III. 10. Norme finali

Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente intesa il sistema della bilateralità è fortemente e proattivamente impegnato sul terreno della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dando così piena attuazione a quanto previsto dall'art. 52 del vigente T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

* * *

Le imprese del settore delle costruzioni sono escluse dall'ambito di applicazione del punto III.9. del presente accordo, in ragione dello specifico sistema della bilateralità costituito attraverso le casse edili.

* * *

Il nuovo sistema di contribuzione entrerà in vigore a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e non appena sarà operativa la convenzione con l'INPS.

Accordo interconfederale applicativo dell'intesa 21 novembre 2008, sul sistema di assetti contrattuali, delle relazioni sindacali e della bilateralità nell'artigianato

Le organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani e CLAAI, ed i sindacati dei lavoratori CISL e UIL convengono sul seguente accordo interconfederale applicativo dell'intesa 21 novembre 2008:

1) Incremento dei minimi contrattuali relativo al 2009

L'attuale situazione economica italiana, caratterizzata da uno stato di recessione che accomuna tutti i principali Paesi del mondo, impone alle parti un'attenta analisi sui rischi connessi all'evoluzione di un quadro economico finora contrassegnato da un andamento preoccupante dei principali parametri di riferimento.

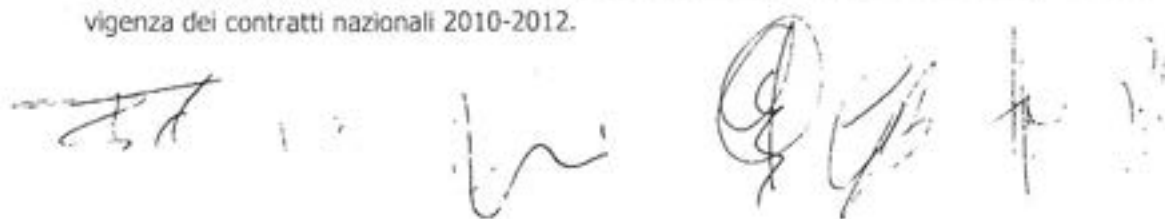
Le Parti riconoscono in particolare che gli effetti prodotti dalla crisi, in termini di ricorso agli strumenti di sostegno al reddito, di difficoltà di accesso al credito per le imprese (in specie quelle di dimensioni ridotte), di contrazione della domanda di beni e servizi interna ed esterna al nostro Paese e di forte involuzione dei mercati finanziari, hanno fatto registrare nel breve periodo un peggioramento della situazione economica.

In considerazione di quanto sopra le Parti, in attuazione di quanto previsto dagli accordi interconfederali del 21 novembre 2008 e del 22 gennaio 2009, individuano nell'1,5% l'incremento dei minimi retributivi dei CCNL per l'anno 2009, da calcolarsi, per ciascun livello di inquadramento, su paga base, ex contingenza ed EDR.

Il predetto incremento retributivo verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2010.

La verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista sulla base degli accordi sopra richiamati e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, sarà effettuata a livello interconfederale.

Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato, anche per l'anno 2009, entro la vigenza dei contratti nazionali 2010-2012.



Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo.

Ad integrale copertura del periodo 1/1/2009-31/12/2009, verrà corrisposto, ai soli lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2009, un importo forfetario una tantum pari a Euro 115 lordi suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Il suddetto importo, sarà ridotto proporzionalmente per i casi di assenza facoltativa post-partum, sospensioni dal lavoro, part-time. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

L'importo verrà erogato in due rate, pari a 60 euro da corrispondersi con la retribuzione relativa al mese di luglio 2009 e 55 euro da corrispondersi con la retribuzione relativa al mese di novembre 2009.

L'importo una tantum per gli apprendisti in forza alla data del 1° luglio 2009 è quantificato nella misura del 70% dell'importo di cui sopra ed è, pertanto, pari ad 80 euro, da erogarsi in due rate di pari importo alle stesse date e con le modalità sopra richiamate.

La Parti confermano l'abrogazione dell'istituto dell'Indennità di vacanza contrattuale.

2) Legge n° 2 del 2009

Le Parti convengono che le risorse minime a valere sul territorio nazionale, finalizzate all'intervento integrativo a carico degli Enti Bilaterali ex comma 1, art. 19 legge 2/2009, ammontano ad un importo non inferiore a € 29 lordi annui per ogni lavoratore dipendente. Tale importo potrà essere incrementato in sede di contrattazione regionale.

3) Bilateralità

Le Parti, nel confermare l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli, considerata l'incertezza del contesto economico, i cui riflessi potrebbero condizionare negativamente l'avvio di una nuova stagione per la bilateralità nell'artigianato, concordano che l'effettiva attuazione dei nuovi istituti bilaterali previsti dall'accordo 21/11/2008 sarà avviata a decorrere dal 1° luglio 2010.



In tal senso, anche le recenti novità normative introdotte dal legislatore con l'art. 19, della legge n. 2 del 2009, di potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, concorrono alla definizione di un quadro giuridico di riferimento ancora incompleto per quanto concerne la normativa a sostegno della bilateralità.

Parimenti le Parti convengono che, entro il 31 ottobre 2009 saranno definiti ed adottati gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema a partire dall'1/7/2010, secondo gli importi annui di seguito determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 euro, ferme restando le intese regionali in materia e la conseguente possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori a quelli definiti dal presente accordo.

a) RAPPRESENTANZA SINDACALE	0,10% - 12,5 €
b) RAPPRESENTANTE TERRITORIALE SICUREZZA E FORMAZIONE SICUREZZA	0,15% - 18,75 €
c) ENTE BILATERALE NAZIONALE	0,01% - 1,25 €
d) RAPPRESENTANZA IMPRESE	0,25% - 31,25 €
e) FONDO SOSTEGNO AL REDDITO	0,49% - 61,25 € (comprensivi dei 29 € di cui sopra e della quota relativa alla gestione di cui al paragrafo seguente).

Gli importi di cui sopra sostituiscono quelli previsti dai previgenti accordi interconfederali in materia.

La voce di cui alla lettera b) dà piena attuazione all'art. 52 del D. Lgs. n.81/2008.

Il costo relativo alla gestione degli enti bilaterali regionali di cui al punto e), sarà definito sulla base di accordi stabiliti fra le parti a livello regionale che dovranno pervenire all'Ente Bilaterale Nazionale per lo svolgimento delle attività di coordinamento ad esso affidate.

Come previsto nell'intesa, le Parti definiranno, entro il 31 ottobre 2009, un meccanismo che, garantendo la destinazione dei flussi ai livelli di competenza, sia semplificato e meno oneroso, più efficiente e trasparente, per la raccolta di una quota omnicomprensiva, somma dei valori sopraindicati che si riferiscono alla specifica ripartizione relativa ai diversi



capitoli d'intervento. I destinatari di detti versamenti sono i due livelli della bilateralità, precisamente: c) e d) Bilateralità nazionale; a), b), e) bilateralità regionale.

In questo contesto, le Parti si impegnano a dare attuazione a quanto previsto nell'accordo del 21 novembre 2008 in merito alla possibilità di attivazione delle deleghe a favore delle organizzazioni sindacali utilizzando la rete degli enti bilaterali per la raccolta delle stesse.

Le Parti concordano di effettuare, entro il 30/09/2009, una verifica delle prestazioni erogate a favore di imprese e lavoratori dagli enti bilaterali regionali. A fronte di situazioni nelle quali le prestazioni di sostegno al reddito previste dal presente accordo non risultassero coperte, le parti determineranno, entro il 30/11/2009, le modalità attraverso le quali l'Ente Bilaterale Nazionale, in ragione delle nuove attribuzioni che consentono lo svolgimento di attività sussidiarie, operi una funzione di supporto prestazionale alle imprese ed ai lavoratori del territorio che non garantiscono una sufficiente massa critica con le risorse autoprodotte.

Le Parti, nel confermare la costituzione, a partire dal 1° gennaio 2010 di un Fondo integrativo sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane individuano nell'1% la misura della percentuale minima di finanziamento del fondo. Pertanto si incontreranno entro il 31/10/2009 al fine di stabilire le modalità operative.

4) Contrattualizzazione prestazioni bilaterali

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 e degli accordi interconfederali dell'artigianato, le parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali dell'artigianato, laddove sottoscritti.

Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano, quindi, un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro.

A far data dal 1° luglio 2010, le imprese dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 25 lordi, per ciascuna mensilità.

Per le imprese iscritte agli enti bilaterali regionali ed in regola con i versamenti tale aumento è forfetariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto, non va versato.



A tal fine, le Parti invitano la bilateralità territoriale ad attivarsi per la predisposizione di regolamenti in grado di agevolare le iscrizioni e stabilire le modalità di accesso alle prestazioni per le nuove imprese aderenti al sistema.

5) Previdenza complementare

Le difficoltà di affermazione del sistema di previdenza complementare nell'artigianato rendono necessario individuare nuove strategie per il rilancio di Artifond.

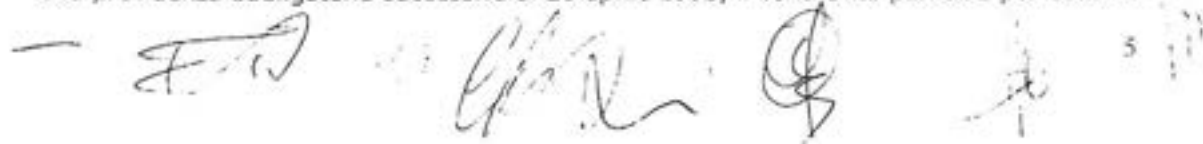
In tal senso, la parti concordano di avviare un confronto che dovrà portare alla sottoscrizione di un apposito Avviso comune da presentare al legislatore al fine di modificare le attuali norme legislative, riservandosi la possibilità di coinvolgimento più ampio rispetto alle sole rappresentanze del comparto artigiano, anche in materia di utilizzo del TFR e di modalità di adesione.

In particolare, la peculiarità dell'impresa artigiana comporta una maggiore difficoltà nell'implementazione di una efficace azione di informazione dei lavoratori in riferimento alle scelte che producono effetti sul loro futuro previdenziale.

Le parti decidono, quindi, di avviare le seguenti iniziative per il rilancio di Artifond:

- al fine di potenziare le sinergie necessarie allo sviluppo della previdenza complementare, le parti si danno atto della necessità di coinvolgere i Patronati nell'attività di promozione del fondo e a tale scopo si impegnano ad incontrare gli istituti di patronato promossi dalle Organizzazioni istitutive di Artifond, unitamente agli Organi di amministrazione del Fondo, anche al fine di favorire la conclusione di schemi convenzionali finalizzati ad incentivare le adesioni sul territorio;
- sviluppare una campagna informativa a livello di territorio e di singole imprese, attraverso programmi di presenze concordati tra le parti a livello regionale;
- elaborare un foglio illustrativo in merito alle opportunità e modalità di adesione ad Artifond, da consegnare – unitamente ad un modulo di adesione – a tutti i lavoratori con la busta paga. Ai nuovi assunti tale materiale verrà consegnato all'atto dell'assunzione.

In caso di nuovo quadro legislativo conforme ai contenuti dell'Avviso comune, all'atto di adesione alla previdenza complementare dei lavoratori dell'artigianato con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al 28 aprile 1993, il contributo pari all'1 per cento a

 5

carico dell'impresa, previsto dai contratti o accordi collettivi, sarà corrisposto anche in assenza del contributo di pari entità a carico del lavoratore.

In relazione a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 21 novembre 2008 circa la possibilità di destinare alla bilateralità un importo pari all'1% dell'imponibile contributivo maturato nell'anno precedente, le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2009 per stabilire le modalità di attuazione, anche alla luce dell'andamento delle adesioni ad Artifond.

Le Parti concordano altresì di pervenire alla individuazione di un meccanismo di incremento delle garanzie necessarie alla concessione di credito sostitutivo del conferimento del TFR alla previdenza complementare, da strutturare attraverso i Consorzi fidi, per le imprese i cui lavoratori aderiscano alla previdenza complementare.

6) Nuove aree contrattuali

Le Parti concordano di dare corso a quanto definito nell'accordo interconfederale del 21/11/2008 in materia di accorpamenti contrattuali. A tal fine, stabiliscono che entro il 24 luglio 2009 un'apposita commissione tecnica bilaterale si insedierà per definire gli ambiti di applicazione dei 9 CCNL d'area e per dare copertura contrattuale ai settori scoperti. Entro tale data, si procederà alla stesura definitiva del testo del nuovo modello di assetti contrattuali armonizzato alla luce degli accordi del 21/11/2008, del 22/1/2009 e della presente intesa.

Entro il 31 ottobre 2009 verranno avviate le trattative per il rinnovo dei ccnl dell'artigianato. A tal fine, il termine per la presentazione delle piattaforme è fissato al 30 settembre 2009.

7) Fondartigianato

Le Parti confermano l'impegno alla revisione dell'accordo interconfederale 18 aprile 2007 e, al contempo, si impegnano a definire la programmazione 2009-2010 di Fondartigianato entro il mese di luglio 2009.

8) Norme finali

Le disposizioni contenute nei paragrafi 1), 2), 3) e 4) verranno recepite nei singoli CCNL.



Per i settori dell'edilizia e del trasporto merci, nel confermare quanto previsto dal presente accordo interconfederale in merito agli assetti della contrattazione, e salvaguardando la piena ed integrale applicazione dell'accordo stesso, si conviene che in sede di trattative di categorie verranno individuate le modalità applicative dell'accordo medesimo, fermo restando quanto già previsto in materia di Casse Edili.

Roma, 23 luglio 2009

CONFARTIGIANATO IMPRESE

CNA

CASARTIGIANI

CLAAI

CISL

UIL

COMMISSIONE TECNICA PARITETICA

In attuazione a quanto previsto dal punto n. 6) "Nuove aree contrattuali" dell'accordo interconfederale sottoscritto in data odierna, le sottoscritte parti concordano di procedere alla istituzione di una commissione tecnica bilaterale per definire gli ambiti di applicazione dei 9 ccnl d'area stabiliti nell'accordo del 21 novembre 2008 e per dare copertura contrattuale ai settori scoperti.

La prima riunione della Commissione si terrà il 3 settembre 2009.

CONFARTIGIANATO IMPRESE

CNA

CASARTIGIANI

CLAAI

CISL

UIL

Roma, 23 luglio 2009

ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO NELL'ARTIGIANATO E SUI SETTORI SCOPERTI

tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claa, Cisl e Uil

Premesso che:

- l'Accordo Interconfederale del 21 novembre 2008, al punto II.6 prevede, nella prima fase di applicazione dell'accordo, di procedere ad una graduale semplificazione del numero dei CCNL basandosi su 9 macro-aree contrattuali e, contestualmente, di procedere alla copertura contrattuale dei settori artigiani privi di copertura;
- l'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009, al punto 6, stabilisce di dare corso a quanto definito nell'accordo interconfederale del 21 novembre 2008, al fine di definire gli ambiti di applicazione dei 9 CCNL d'area e di dare copertura contrattuale ai settori scoperti;

le parti in epigrafe indicate convergono quanto segue:

1) ACCORPAMENTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI

A partire dai prossimi rinnovi contrattuali (1/1/2010 - 31/12/2012) le 9 macro-aree contrattuali di riferimento, come individuate dal punto II.6 dell'Accordo Interconfederale del 21 novembre 2008, saranno così composte:

- **AREA MECCANICA**

- Ccnl Metalmeccanica e Installazione d'Impianti
- Ccnl Orafo, Argentiero e Affini
- Ccnl Odontecnica

- **AREA TESSILE/MODA**
 - Ccnl Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero
 - Ccnl Pulitintolavanderie
 - Ccnl Occhialeria

- **AREA CHIMICA**
 - Ccnl Chimica, gomma, plastica e vetro
 - Ccnl Ceramica

- **AREA AGROALIMENTARE**
 - Ccnl Alimentaristi-Panificazione

- **AREA LEGNO-LAPIDEI**
 - Ccnl Legno e Arredamento
 - Ccnl Lapidari

- **AREA COMUNICAZIONE**
 - Ccnl Comunicazione

- **AREA SERVIZI**
 - Ccnl Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio e Piercing
 - Ccnl Servizi di Pulizia

- **AREA COSTRUZIONI**
 - Ccnl Edilizia

- **AREA AUTOTRASPORTO**

2) CRITERI GUIDA PER L'ACCORPAMENTO DEI CCNL

L'accorpamento delle 9 aree contrattuali, fermo restando il principio dell'invarianza dei costi, dovrà essere realizzato tenendo conto dei criteri di semplificazione e graduale allineamento del quadro regolatorio di ogni singola macro-area contrattuale, nell'ottica di un complessivo ammodernamento delle discipline collettive, anche alla luce delle novità legislative emerse negli ultimi anni.

A tal fine le parti ritengono che ciascun CCNL d'Area debba essere strutturato come segue:

- una *"Parte Comune"* nella quale comprendere tutti quegli istituti che sono comuni alle singole discipline contrattuali (ex Ccnl di categoria), da suddividere in due sezioni: *"Relazioni sindacali e Bilateralità"*, *"Disciplina del rapporto di lavoro"*;
- una *"Parte Speciale"* nella quale comprendere tutti quegli istituti che per la loro peculiare specificità devono rimanere distinti, in quanto tipici di un determinato settore o di determinate figure professionali.

L'accorpamento dei contratti dovrà, inoltre, contribuire a semplificare il numero delle voci retributive in uso nei vari contratti collettivi. A tal fine le Parti concordano nel procedere al conglobamento, in un'unica voce retributiva denominata *"Retribuzione tabellare"*, dei seguenti istituti retributivi:

- Paga base (o minimo tabellare);
- Ex Indennità di contingenza;
- Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.).

La *"Retribuzione tabellare"* costituirà, a partire dal triennio contrattuale 2010-2012, la base di calcolo sulla quale applicare gli incrementi salariali.

Resta inteso che ove vi fossero norme contrattuali che fanno riferimento solo ad uno, o più di uno, degli elementi retributivi che costituiscono la *"Retribuzione tabellare"*, queste saranno oggetto di esame in sede di rinnovo dei singoli ccnl d'Area.

Per quanto riguarda la revisione dell'inquadramento, le parti concordano nella necessità di costituire per ogni area contrattuale una specifica Commissione che avrà il compito di individuare, senza oneri a carico delle imprese, una graduale unificazione – ove possibile - dei livelli contrattuali.

3) AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE AI SETTORI SCOPERTI

A partire dal prossimo rinnovo contrattuale (1/1/2010 - 31/12/2012), la sfera di applicazione delle 9 macro-aree contrattuali dovrà essere estesa alle imprese artigiane che operano nell'ambito dei seguenti nuovi settori di attività e/o settori privi di riferimento contrattuale artigiano:

Concia", "Pelli", "Optometristica"; "e "Pirotecnica"; "Produzione di alimenti o di elaborati con vendita al minuto, anche in forma ambulante o di posteggio", "Allevamento animali da cortile o da macello", "Agriturismo", "Produzione di ghiaccio"; "Allestimento e arredamento di stand, mostre, fiere e vetrine", "Onoranze funebri", "Restauro artistico di manufatti lignei, arazzi, tele, e di opere pittoriche, scultoree e mosaiche", "Toelettatura di animali", "Gestione di mezzi meccanici utilizzati per l'agricoltura (macchine trebbiatrici, ecc.)", "Bagnini e attività di salvataggio in spiaggia", "Palestre ed impianti sportivi", "Autoscuole", "Fisiocinesiterapia", "Chiropratica", "Podologia", "Manutenzione e allestimento ordinario di parchi, giardini, aree verdi e campi sportivi", "Pulizia e manutenzione piscine", "Attività ortoflorovivaistiche", "Altri servizi alla persona o all'impresa"; Trattamento dei rifiuti e dei fanghi", "Compostaggio dei rifiuti e dei fanghi", "Servizio di Taxi", "Autonoleggio con e senza conducente", "Spurgo di pozzi neri e fognature", "Attività di nettezza urbana in appalto", "Attività di servizio postale in appalto", "Servizi di trasporto persone privato e/o di linea", "Trasporto per via d'acque interne, compreso i trasporti lagunari", "Autorimesse".

Fermo restando l'impegno di dare completa copertura contrattuale a tutti i settori scoperti dell'artigianato, l'inserimento dei settori scoperti all'interno di ciascuna Area contrattuale sarà oggetto di specifico confronto in sede di rinnovo dei CCNL d'Area tra le rispettive rappresentanze di categoria e, all'occorrenza, quelle confederali.

In considerazione del mutevole contesto economico di riferimento e della continua espansione dell'artigianato, nonché preso atto della impossibilità di conoscere alla data di sottoscrizione del presente Accordo tutti i settori privi di copertura contrattuale, le Parti prendono atto che l'elencazione sopra riportata non riveste carattere esaustivo.

Ne consegue che qualora aziende e/o raggruppamenti di aziende non ricomprese nell'elenco di cui sopra, non siano riconducibili ad alcuna delle 9 aree contrattuali, neppure per analogia, per criteri di affinità e prevalenza, esse saranno disciplinate dal CCNL dell'Area Servizi.

Le Parti si incontreranno a livello interconfederale entro la fine del prossimo triennio contrattuale (2010-2012) per un monitoraggio rispetto a quanto sopra.

In applicazione dell'Accordo 23 luglio 2009 le Parti convengono che:

- le piattaforme di rinnovo dei CCNL verranno presentate entro il 30 settembre 2009 e i negoziati inizieranno entro il 31 ottobre 2009 tenendo conto del presente accordo interconfederale;
- entro il 30 novembre 2009 verranno sottoscritte le tabelle retributive di ogni singolo CCNL, con incremento dell' 1,5% dei minimi retributivi dei CCNL medesimi per l'anno 2009, da calcolarsi, per ciascun livello d'inquadramento, su paga base, ex contingenza ed EDR. I nuovi minimi avranno vigenza dal 1° gennaio 2010;
- entro il 30 novembre 2009 i singoli CCNL recepiranno le disposizioni sulla bilateralità e sulla contrattualizzazione delle prestazioni bilaterali di cui ai punti 3 e 4 dell'accordo in epigrafe.

ROMA 28 SETTEMBRE 2009

CONFARTIGIANATO IMPRESE

CNA

CASARTIGIANI

CLAAI

CISL

UIL



Le molteplici e in parte inedite competenze che, nell'ambito della legislazione lavoristica e della contrattazione confederale si vogliono attribuire alla bilateralità, sono state oggetto e sono tuttora motivo di confronto nella nostra organizzazione a ogni livello.

La CGIL Lombardia ha scelto di svolgere nel comparto artigiano, attraverso il Coordinamento regionale, un ruolo propositivo, favorendo e indirizzando scelte negoziali coerenti e condivise.

Questo volume dal titolo **"La contrattazione confederale nell'Artigianato in Lombardia"**, raccoglie i più importanti accordi siglati a livello regionale in questi ultimi quattro anni, le norme sulla bilateralità definite a livello nazionale e riporta anche gli accordi nazionali recentemente siglati da tutte le altre parti sociali e non condivisi dalla CGIL, con lo scopo di offrire a tutti i nostri funzionari impegnati nel comparto artigiano, uno strumento pressoché unico di consultazione, utile per svolgere al meglio il ruolo di tutela e di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori di questo significativo comparto.

CGIL



LOMBARDIA